

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 settembre 2016

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

|   |         |
|---|---------|
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1157 della Commissione, dell'11 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari di uno strumento di coinvestimento e di un fondo per lo sviluppo urbano (16CE1799).....</u>  | Pag. 1  |
| <u>Regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione, del 15 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 452/2014 per quanto riguarda la soppressione dei modelli per le autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi e le specifiche associate (16CE1800).....</u>  | Pag. 21 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1159 della Commissione, del 15 luglio 2016, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (16CE1801).....</u>   | Pag. 23 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione, del 15 luglio 2016, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (16CE1802).....</u> | Pag. 49 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1161 della Commissione, del 15 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1803).....</u>  | Pag. 71 |
| <u>Decisione (UE) 2016/1162 della Banca centrale europea, del 30 giugno 2016, sulla comunicazione di informazioni riservate nell'ambito di indagini penali (BCE/2016/19) (16CE1804).....</u>  | Pag. 73 |
| <u>Decisione n. 3/2016 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 12 luglio 2016, relativa alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE [2016/1163] (16CE1805).....</u>  | Pag. 77 |
| <i>Publicati nel n. L 192 del 16 luglio 2016</i>  |         |
| <u>Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (16CE1806).....</u>   | Pag. 80 |



|  |                 |
|--|-----------------|
| <u>Regolamento (UE) 2016/1165 del Consiglio, del 18 luglio 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (16CE1807).....</u>  | <i>Pag.</i> 94  |
| <u>Regolamento delegato (UE) 2016/1166 della Commissione, del 17 maggio 2016, che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di acquisto della barbabietola nel settore dello zucchero a decorrere dal 1° ottobre 2017 (16CE1808).....</u>   | <i>Pag.</i> 96  |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1167 della Commissione, del 18 luglio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (16CE1809).....</u> | <i>Pag.</i> 98  |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1168 della Commissione, del 18 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1810).....</u>   | <i>Pag.</i> 104 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1169 della Commissione, del 18 luglio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio (16CE1811)..</u>  | <i>Pag.</i> 106 |
| <u>Decisione (UE) 2016/1170 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati (16CE1812).....</u>              | <i>Pag.</i> 108 |
| <u>Decisione (UE) 2016/1171 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (16CE1813).....</u>  | <i>Pag.</i> 117 |
| <u>Decisione (PESC) 2016/1172 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (16CE1814).....</u>  | <i>Pag.</i> 185 |
| <u>Decisione (PESC) 2016/1173 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (16CE1815).....</u>   | <i>Pag.</i> 187 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1174 della Commissione, del 15 luglio 2016, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente difenacum comunicati dalla Spagna a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4380] (16CE1816).....</u>   | <i>Pag.</i> 189 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1175 della Commissione, del 15 luglio 2016, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente spinosad comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4385] (16CE1817).....</u>   | <i>Pag.</i> 192 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1176 della Commissione, del 18 luglio 2016, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (16CE1818).....</u>   | <i>Pag.</i> 194 |
| <i>Pubblicati nel n. L 193 del 19 luglio 2016</i>  |                 |
| <u>Decisione (UE) 2016/1177 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (16CE1819).....</u>  | <i>Pag.</i> 196 |



|  |          |
|--|----------|
| <u>Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (16CE1820).....</u>   | Pag. 198 |
| <u>Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (16CE1821).....</u>   | Pag. 206 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1180 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1822).....</u>   | Pag. 221 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1181 della Commissione, del 19 luglio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame (16CE1823).....</u> | Pag. 223 |
| <u>Decisione (PESC) 2016/1182 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa allo statuto del personale dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (16CE1824).....</u>   | Pag. 226 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1183 della Commissione, del 14 luglio 2016, che approva il programma di vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini in Bulgaria e modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/645 [notificata con il numero C(2016) 4360] (16CE1825).....</u>  | Pag. 270 |

*Publicato nel n. L 195 del 20 luglio 2016*


### RETTIFICHE

|  |          |
|--|----------|
| <u>Rettifica del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28 luglio 2008) (16CE1826).....</u> | Pag. 277 |
| <u>Rettifica del regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (GU L 109 del 26 aprile 2016) (16CE1827).....</u>  | Pag. 277 |

*Publicati nel n. L 199 del 26 luglio 2016*


|  |          |
|--|----------|
| <u>Rettifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20 dicembre 2013) (16CE1828).....</u> | Pag. 278 |
|--|----------|

*Publicato nel n. L 200 del 26 luglio 2016*



AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1157 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2016

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari di uno strumento di coinvestimento e di un fondo per lo sviluppo urbano**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per agevolare l'impiego degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità in conformità all'articolo 38, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> ha stabilito norme sui termini e sulle condizioni uniformi per tre strumenti finanziari: un prestito con condivisione del rischio di portafoglio, una garanzia limitata di portafoglio e un prestito per la ristrutturazione.
- (2) Per agevolare ulteriormente l'erogazione dei fondi strutturali e di investimento europei ai beneficiari finali è necessario prevedere norme sui termini e sulle condizioni uniformi di altri due strumenti finanziari: uno strumento di coinvestimento e un fondo per lo sviluppo urbano.
- (3) Lo strumento di coinvestimento è uno strumento finanziario idoneo a sostenere lo sviluppo imprenditoriale delle piccole e medie imprese (PMI) nelle varie fasi del loro sviluppo. Gli strumenti di coinvestimento dovrebbero agevolare lo sviluppo del mercato locale di capitale azionario e attirare altri investimenti in capitale azionario nelle PMI attraverso un approccio di partenariato con investitori privati.
- (4) Un fondo per lo sviluppo urbano è uno strumento finanziario idoneo a far fronte all'elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali delle aree urbane situate nelle zone assistite individuate in una carta degli aiuti a finalità regionale in conformità all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. I fondi per lo sviluppo urbano dovrebbero essere utilizzati per mobilitare coinvestimenti da parte di investitori privati in modo da sostenere l'attuazione di progetti di sviluppo urbano, al fine di ovviare ai fallimenti del mercato fornendo sostegno a strategie di sviluppo urbano sostenibile quando vi sia limitata disponibilità di finanziamenti o un interesse relativamente scarso degli investitori in progetti di sviluppo urbano.
- (5) Il regolamento di esecuzione (EU) n. 964/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari (GUL 271 del 12.9.2014, pag. 16).



- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 è così modificato:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

##### **Oggetto**

Il presente regolamento fissa norme riguardanti i termini e le condizioni uniformi per i seguenti strumenti finanziari:

- a) un prestito con condivisione del rischio di portafoglio («prestito RS» — risk sharing loan);
  - b) una garanzia limitata di portafoglio;
  - c) un prestito per la ristrutturazione;
  - d) uno strumento di coinvestimento;
  - e) un fondo per lo sviluppo urbano.»;
- 2) all'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

##### **Sovvenzioni conformemente ai termini e alle condizioni uniformi»;**

- 3) sono inseriti i seguenti articoli 8 bis e 8 ter:

«Articolo 8 bis

##### **Strumento di coinvestimento**

1. Lo strumento di coinvestimento assume la forma di un fondo di capitale azionario gestito da un intermediario finanziario che investe i contributi del programma dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) in piccole e medie imprese (PMI). Lo strumento di coinvestimento attira ulteriori investimenti nelle PMI attraverso un approccio di partenariato con coinvestitori privati in base ad accordi conclusi caso per caso.

2. Lo strumento di coinvestimento è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato V.

Articolo 8 ter

##### **Fondo per lo sviluppo urbano**

1. Il fondo per lo sviluppo urbano assume la forma di un fondo di credito costituito e gestito da un intermediario finanziario con contributi del programma dei fondi SIE e con la mobilitazione di un cofinanziamento pari ad almeno il 30 % apportato dall'intermediario finanziario e dai coinvestitori. Il fondo per lo sviluppo urbano finanzia e sostiene l'attuazione di progetti di sviluppo urbano in zone assistite che sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo che va dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020 in conformità all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, mobilitando inoltre coinvestimenti provenienti da fonti private.

2. Il fondo per lo sviluppo urbano è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato VI.»;

- 4) sono aggiunti gli allegati V e VI conformemente all'allegato del presente regolamento.



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

«ALLEGATO V


STRUMENTO DI COINVESTIMENTO

Rappresentazione schematica del principio dello strumento di coinvestimento



Termini e condizioni dello strumento di coinvestimento


|   |   |
|---|---|
| <p><b>Struttura dello strumento finanziario</b></p> | <p>Lo strumento di coinvestimento investe nel capitale azionario delle PMI con contributi del programma dei fondi SIE, delle risorse proprie dell'intermediario finanziario e di coinvestitori privati.</p> <p>L'intermediario finanziario è un soggetto privato che assume tutte le decisioni in materia di investimento e cessione in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale. L'intermediario finanziario è economicamente e giuridicamente indipendente dall'autorità di gestione e dal fondo di fondi.</p> <p>I coinvestitori privati sono soggetti privati giuridicamente indipendenti dall'intermediario finanziario.</p> <p>Lo strumento di coinvestimento è reso disponibile nell'ambito di un'operazione che rientra nell'asse prioritario definito dal programma finanziato dai fondi SIE e specificato nel contesto della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p> |
| <p><b>Finalità dello strumento</b></p>              | <p>Lo strumento è finalizzato a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) investire nelle PMI nelle fasi di costituzione, di avviamento e di espansione o per la realizzazione di nuovi progetti, per la penetrazione di nuovi mercati o per nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti attraverso accordi di coinvestimento (approccio di partenariato) con i coinvestitori operazione per operazione. Tali investimenti sono realizzati a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (*);</li> <li>(2) fornire maggiore capitale per aumentare il volume degli investimenti per le PMI.</li> </ol>  |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>Le finalità sono in relazione alle condizioni seguenti.</p> <p>Il contributo del programma dei fondi SIE allo strumento di coinvestimento non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori pubblici o privati.</p> <p>Importi e tassi dello strumento di coinvestimento sono definiti con l'intento di colmare la carenza di capitale azionario individuata nella valutazione ex ante dello strumento finanziario di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p> <p>Il programma dei fondi SIE concede finanziamenti allo strumento di coinvestimento per la costituzione di un portafoglio di investimenti nelle PMI. Lo strumento di coinvestimento partecipa unitamente all'intermediario finanziario e ai coinvestitori operazione per operazione.</p> <p>Nel caso in cui la struttura sia un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario responsabile dello strumento di cofinanziamento.</p> <p>Oltre al contributo del programma dei fondi SIE, il fondo di fondi può fornire risorse proprie. Se le risorse fornite dal fondo di fondi sono risorse statali si applicano le norme in materia di aiuti di Stato. Se le risorse del fondo di fondi sono associate ad altre risorse statali, si applica anche l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.</p>  |
| <p><b>Implicazioni in materia di aiuti di Stato</b></p> | <p>Gli investimenti dello strumento di coinvestimento sono ritenuti strumenti che comportano aiuti di Stato, considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica purché siano soddisfatte le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>La presenza di aiuti di Stato è valutata a livello del fondo di fondi, dell'intermediario finanziario, degli investitori privati e dei destinatari finali.</p> <p>In particolare, il tasso aggregato di partecipazione privata a livello della PMI deve raggiungere operazione per operazione almeno le seguenti soglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) il 10 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;</li> <li>(b) il 40 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;</li> <li>(c) il 60 % del finanziamento del rischio concesso o alle imprese ammissibili che necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni, oppure per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale.</li> </ul> <p>Si considerano contributi privati ai fini del presente documento gli investimenti effettuati da enti privati.</p> <p>Ai fini dello strumento di coinvestimento si hanno aiuti ammissibili a livello dei destinatari finali se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) si erogano aiuti ammissibili ai coinvestitori privati;</li> <li>(b) l'intermediario finanziario è gestito secondo una logica commerciale e le sue decisioni di finanziamento sono autonome e orientate al profitto;</li> <li>(c) sono rispettati i limiti della partecipazione privata di cui all'articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 651/2014.</li> </ul> <p>I costi connessi allo sviluppo dei progetti di investimento, per la dovuta diligenza e l'accompagnamento dei destinatari finali, sono coperti dai costi e dalle commissioni di gestione dell'intermediario finanziario che gestisce lo strumento di coinvestimento.</p> <p>Le attività sostenute dal FEASR sono soggette alle norme generali sugli aiuti di Stato.</p> |




|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Politica degli investimenti</b> | <p>(a) <i>Erogazione da parte dell'autorità di gestione o del fondo di fondi allo strumento di coinvestimento</i></p> <p>In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione o il fondo di fondi pertinente trasferisce i contributi del programma allo strumento di coinvestimento. L'importo del trasferimento copre il fabbisogno in termini di investimenti e i costi e le spese di gestione. Il trasferimento è effettuato in tranche.</p> <p>L'obiettivo in termini di volume degli investimenti è confermato nell'ambito della valutazione ex ante effettuata in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p> <p>La politica degli investimenti dello strumento di coinvestimento comprende una chiara strategia di uscita. Tale strategia deve figurare nell'accordo di finanziamento.</p> <p>(b) <i>Erogazione di risorse dallo strumento di coinvestimento alle PMI ammissibili</i></p> <p>Lo strumento di coinvestimento investe, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, unitamente all'intermediario finanziario e ad altri investitori privati.</p> <p>L'intermediario finanziario selezionato mobilita caso per caso finanziamenti aggiuntivi, nella misura di almeno l'1 % ai fini dell'allineamento degli interessi, provenienti dall'intermediario finanziario o da un veicolo collegato a quest'ultimo, e dai coinvestitori, ossia dagli investitori privati.</p> <p>Le decisioni di investimento sono orientate alla realizzazione di un profitto. Gli investimenti sono considerati orientati al profitto se soddisfano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i) l'intermediario finanziario è stabilito a norma della legislazione applicabile e provvede alla procedura di dovuta diligenza onde assicurare una politica degli investimenti sana sotto il profilo commerciale, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del portafoglio di investimenti;</li><li>ii) gli investimenti nelle PMI ammissibili si basano su un piano aziendale sostenibile che contiene informazioni dettagliate sui prodotti e sull'andamento delle vendite e dei profitti, definendo la redditività ex ante dell'investimento;</li><li>iii) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per ogni investimento.</li></ul> <p>L'intermediario finanziario attua una politica d'investimento coerente che rispetta le norme vigenti nel settore ed è allineata agli interessi finanziari e agli obiettivi strategici dell'autorità di gestione.</p> <p>(c) <i>Erogazione di risorse dei coinvestitori alle PMI ammissibili</i></p> <p>L'intermediario finanziario identifica, seleziona e valuta i coinvestimenti potenziali nei destinatari finali, nonché i coinvestitori. L'intermediario finanziario effettua una valutazione di dovuta diligenza operazione per operazione. La dovuta diligenza valuta aspetti fondamentali quali il piano aziendale, la redditività dell'investimento e la strategia di uscita. Il piano aziendale contiene informazioni dettagliate sui prodotti e sull'andamento delle vendite e dei profitti.</p> <p>Il tasso di partecipazione privata delle PMI ammissibili raggiunge la soglia minima fissata all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>L'accordo di coinvestimento tra l'intermediario finanziario e i coinvestitori stabilisce i termini e le condizioni per gli investimenti nei destinatari finali ed è conforme alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione (**), se tale articolo è applicabile.</p> |
|------------------------------------|---|



|  |   |
|--|---|
| <p><b>Contributo del fondo allo strumento finanziario: importo e tasso (dettagli del prodotto)</b></p> | <p>Lo strumento di coinvestimento fornisce capitale alle PMI non quotate che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) le PMI non hanno operato in alcun mercato;</li> <li>(b) le PMI operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;</li> <li>(c) le PMI necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni;</li> <li>(d) le PMI richiedono investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale.</li> </ul> <p>L'importo e il tasso di coinvestimento per ogni operazione sono determinati in base almeno agli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) l'entità e l'oggetto dello strumento di coinvestimento;</li> <li>(b) la partecipazione di coinvestitori;</li> <li>(c) il previsto effetto catalizzatore dello strumento di coinvestimento; nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 651/2014.</li> </ul> <p>Gli importi restituiti dagli investimenti allo strumento di coinvestimento entro i termini stabiliti per gli investimenti come stabilito nell'accordo di finanziamento sono riutilizzati come previsto dagli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p> <p>La remunerazione preferenziale degli investitori privati esclusivamente a fini di ripartizione asimmetrica degli utili è fissata conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 21, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> |
| <p><b>Contributo del programma allo strumento finanziario (attività)</b></p>                           | <p>Il portafoglio di operazioni sottostanti finanziate dallo strumento di coinvestimento comprende investimenti a vantaggio dei beneficiari finali.</p> <p>I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'Unione, al programma dei fondi SIE, alle norme nazionali di ammissibilità, e unitamente all'intermediario finanziario. Occorre che l'intermediario finanziario sia in grado di stimare in maniera attendibile il profilo di rischio del portafoglio.</p> <p>I coinvestimenti in beneficiari finali sono effettuati per il periodo prescritto prima dell'uscita in linea con la politica di investimento.</p>  |
| <p><b>Responsabilità dell'autorità di gestione</b></p>   | <p>La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (**).</p> <p>Alla liquidazione dello strumento di coinvestimento l'intermediario finanziario esegue una valutazione approfondita del rischio di azioni giudiziali contro lo strumento di coinvestimento e provvede a che importi adeguati siano detenuti in conti fiduciari per soddisfare tali richieste.</p>   |
| <p><b>Durata</b></p>   | <p>Lo strumento di coinvestimento ha una durata indicativa di dieci anni e può essere prorogato con il consenso dell'autorità di gestione.</p> <p>Il periodo di investimento dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per investimenti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>Gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2020 sono soggetti a una valutazione della conformità con le norme sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore dopo tale data.</p>   |



|  |   |
|--|---|
| <p><b>Investimento e condivisione del rischio al livello dell'intermediario finanziario (allineamento degli interessi)</b></p> | <p>L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione e l'intermediario finanziario è conseguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— mediante le commissioni legate alle prestazioni, definite negli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014;</li> <li>— mediante la remunerazione dell'intermediario finanziario, che rispecchia la remunerazione corrente di mercato in situazioni comparabili, incluse le eventuali commissioni di incentivazione;</li> <li>— mediante cofinanziamento da parte dei coinvestitori privati al livello minimo conforme all'articolo 21, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 651/2014;</li> <li>— mediante cofinanziamento con risorse proprie da parte dell'intermediario finanziario nella misura di almeno l'1 % per ogni operazione alle stesse condizioni dello strumento di coinvestimento; ulteriori coinvestimenti da parte dell'intermediario finanziario sono soggetti alle stesse condizioni dello strumento di coinvestimento;</li> <li>— mediante il cofinanziamento da parte di altri coinvestitori, effettuato a condizioni identiche a quelle applicabili allo strumento di coinvestimento salvo nel caso in cui la valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, raccomandi la ripartizione asimmetrica degli utili tra investitori pubblici e privati; tali disposizioni sono coerenti con l'articolo 21, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014;</li> <li>— l'intermediario finanziario non partecipa a attività di investimento in un nuovo veicolo di investimento rivolto allo stesso tipo di beneficiari finali fino a quando il 75 % degli impegni dello strumento di coinvestimento non sia stato investito e il restante 25 % non sia impegnato per investimenti, oppure, se precedente, fino alla fine del periodo di investimento dello strumento di coinvestimento.</li> </ul> <p>Prima di qualsiasi investimento in un destinatario finale da parte dell'intermediario finanziario selezionato si stabiliscono procedure volte a evitare il conflitto di interessi tra l'intermediario finanziario, i coinvestitori e i destinatari dell'investimento.</p> |
| <p><b>Intermediari finanziari e coinvestitori ammissibili</b></p>  | <p>L'intermediario finanziario selezionato (il gestore dei fondi dello strumento di coinvestimento) è un organismo privato stabilito a livello internazionale, nazionale o regionale negli Stati membri. Tale organismo è legalmente autorizzato a fornire capitale di rischio alle imprese stabilite negli Stati membri, ad esempio un ente finanziario o qualsiasi altro ente autorizzato a erogare strumenti finanziari.</p> <p>Gli organismi privati sono considerati persone giuridiche private, appartenenti ad investitori privati o pubblici che investono a proprio rischio e con risorse proprie.</p> <p>L'autorità di gestione e il fondo di fondi si conformano al diritto dell'Unione in sede di selezione degli intermediari finanziari. La selezione degli intermediari finanziari è aperta, trasparente e non discriminatoria. La selezione degli intermediari finanziari stabilisce opportuni accordi di condivisione del rischio in caso di remunerazione preferenziale e stabilisce eventuali commissioni di incentivazione.</p> <p>L'intermediario finanziario specifica, nel contesto della selezione, le condizioni e i criteri di valutazione dei coinvestitori, che devono essere comprensibili e accessibili ai potenziali coinvestitori. L'intermediario finanziario applica un approccio non discriminatorio nel reperire i coinvestitori e nell'effettuare investimenti unitamente ad essi. La valutazione dei coinvestitori può essere controllata ex post. Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa prescrizione è considerata soddisfatta se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>Lo strumento di coinvestimento cerca di mobilitare i coinvestitori che applicano le migliori pratiche. I coinvestitori sono investitori privati a lungo termine che investono risorse proprie tra cui fondi di capitale di rischio, investitori informali (business angels), individui con ampie disponibilità patrimoniali, imprese familiari, oppure società in possesso di comprovate conoscenze e capacità operative.</p>  |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>Si considerano coinvestitori tutti gli investitori che, a ragionevole giudizio dell'intermediario finanziario, investono in condizioni rispondenti al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato in una libera economia di mercato, indipendentemente dalla loro natura giuridica e dal loro assetto di proprietà.</p> <p>I coinvestitori e l'intermediario finanziario sono indipendenti dai destinatari finali degli investimenti, tranne nel caso di investimenti ulteriori in destinatari finali che fanno già parte dello strumento di coinvestimento.</p>   |
| <p><b>Ammissibilità dei destinatari finali</b></p>                  | <p>I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto dell'Unione e nazionale, del pertinente programma dei fondi SIE, dell'accordo di finanziamento e della condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014. Al momento della firma dell'investimento i destinatari finali soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) sono microimprese, piccole e medie imprese ("PMI") (compresi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (****);</li> <li>(b) non sono esclusi a norma dell'articolo 1, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 651/2014;</li> <li>(c) non fanno parte di uno o più settori esclusi (****);</li> <li>(d) non sono imprese in difficoltà quali definite all'articolo 2, paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;</li> <li>(e) non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario, a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito dell'intermediario finanziario;</li> <li>(f) sono stabiliti e operanti nella regione/giurisdizione pertinente che ricade nell'ambito del programma dei fondi SIE;</li> <li>(g) per motivi connessi con le considerazioni sugli aiuti di Stato, non si effettuano investimenti in società quotate in Borsa (le PMI quotate su una piattaforma alternativa di negoziazione non sono considerate quotate ai fini del presente strumento);</li> <li>(h) non ricevono gli investimenti a titolo di capitale di sostituzione (compreso il rilevamento da parte della dirigenza o di soggetti esterni);</li> <li>(i) sono conformi agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****), se si tratta di PMI attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</li> </ul> |
| <p><b>Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali</b></p> | <p>Importi e tassi dello strumento di coinvestimento sono allineati ai risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e rispettano le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>L'intermediario finanziario investe nelle PMI apportando capitale azionario o quasi-equity cofinanziato dal contributo pubblico del programma, da contributi propri dell'intermediario finanziario e da contributi propri dei coinvestitori (il contributo privato può essere preso in considerazione anche per il cofinanziamento dei fondi SIE come un contributo privato al programma) nel quadro di un accordo di coinvestimento firmato tra l'intermediario finanziario e i coinvestitori. Tale investimento dello strumento di coinvestimento contribuisce all'obiettivo del programma dei fondi SIE.</p> <p>L'investimento totale (ossia uno o più cicli di investimenti compresi gli investimenti ulteriori), composto da una combinazione di risorse pubbliche e private, non supera l'importo di 15 000 000 EUR per beneficiario finale ammissibile come previsto all'articolo 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 651/2014. Il totale degli investimenti consentiti per beneficiario finale ammissibile è verificato conteggiando anche gli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati nell'ambito di altre misure di finanziamento del rischio.</p>  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Relazioni e risultati attesi</b>                                     | <p>Gli intermediari finanziari forniscono all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate.</p> <p>La relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p> <p>Gli Stati membri rispettano inoltre i propri obblighi di relazione e di trasparenza ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>Gli indicatori sono allineati con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi specificati nella valutazione ex ante; sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per lo strumento di coinvestimento e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1303/2013. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE, altri indicatori sono:</p> <p>(a) importo investito nelle PMI (con ripartizione);</p> <p>(b) numero di PMI finanziate;</p> <p>(c) valore degli investimenti finanziati;</p> <p>(d) utili o perdite generati dall'investimento (se del caso);</p> <p>(e) numero di dipendenti al momento dell'investimento e numero di dipendenti al momento dell'uscita nelle PMI destinatarie del sostegno.</p> |
| <b>Valutazione del beneficio economico del contributo del programma</b> | <p>Il sostegno finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene trasferito ai destinatari finali. Questo principio è ripreso nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario.</p>  |

(\*) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014, pag. 7).

(\*\*\*) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).

(\*\*\*\*) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR e che non appartengono a un gruppo che superi tali soglie. Secondo la raccomandazione della Commissione, "si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica".

(\*\*\*\*\*) I seguenti settori economici sono denominati collettivamente "settori esclusi":

(a) attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;

(b) il tabacco e le bevande alcoliche distillate: la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;

(c) la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea;

(d) case da gioco: case da gioco e imprese equivalenti;

(e) restrizioni applicabili al settore informatico: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a. d., b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici;

(f) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati ("OGM").


(\*\*\*\*\*) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).



ALLEGATO VI


FONDO PER LO SVILUPPO URBANO

Rappresentazione schematica del principio del fondo per lo sviluppo urbano




Termini e condizioni del fondo per lo sviluppo urbano


|   |   |
|---|---|
| <p><b>Struttura dello strumento finanziario</b></p> | <p>Il fondo per lo sviluppo urbano (nel prosieguo "UDF") assume la forma di un fondo di credito costituito e gestito da un intermediario finanziario con contributi del programma, dell'intermediario finanziario e dei coinvestitori per finanziare nuovi prestiti per progetti di sviluppo urbano.</p> <p>Il fondo per lo sviluppo urbano è reso disponibile nell'ambito di un'operazione che rientra nell'asse prioritario stabilito nel programma cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e definito nel contesto della valutazione ex ante di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013.</p>   |
| <p><b>Finalità dello strumento</b></p>              | <p>Lo strumento è finalizzato a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) combinare risorse provenienti dai programmi dei fondi SIE, dall'intermediario finanziario e da coinvestitori per sostenere il finanziamento di progetti di sviluppo urbano.</li> <li>(2) agevolare i finanziamenti di progetti di sviluppo urbano in zone assistite, designate in una carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020 in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, mediante un accesso più facile a finanziamenti a progetti a condizioni preferenziali. Tali investimenti sono effettuati ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.</li> </ol> <p>Le finalità sono in relazione alle condizioni seguenti.</p> <p>Lo strumento UDF rientra nell'attuazione degli interventi previsti in approccio integrato a una strategia di sviluppo urbano sostenibile.</p> <p>Il contributo del programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori privati o pubblici.</p> |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>Il programma dei fondi SIE concede finanziamenti all'intermediario finanziario per la costituzione di un portafoglio di prestiti destinati a progetti di sviluppo urbano. Il programma partecipa altresì alle perdite e ai mancati pagamenti, come anche alle entrate e ai recuperi, dei prestiti in ambito UDF di tale portafoglio, operazione per operazione.</p> <p>Il cofinanziamento del programma dei fondi SIE avviene mediante una delle seguenti forme: contributo del programma da parte dell'autorità di gestione, dell'intermediario finanziario e dei coinvestitori a livello di investimenti nel fondo, investimenti tramite prestiti in progetti di sviluppo urbano e investimenti da parte di altri coinvestitori.</p> <p>Nel caso in cui la struttura sia un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario.</p> <p>Oltre al contributo del programma dei fondi SIE, il fondo di fondi può fornire risorse proprie combinate con le risorse dell'intermediario finanziario. In tal caso, il fondo di fondi deve assumersi parte della condivisione del rischio tra i contributi nel portafoglio di prestiti. Se le risorse fornite dal fondo di fondi sono risorse statali o sono combinate con altre risorse statali si dovrà applicare l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 651/2014.</p>   |
| <p><b>Progetto di sviluppo urbano</b></p> | <p>Il progetto di sviluppo urbano fa parte dell'attuazione degli interventi previsti in un approccio integrato a una strategia di sviluppo urbano sostenibile, che contribuisca al conseguimento degli obiettivi in essa definiti.</p> <p>Tutti i progetti di sviluppo urbano dimostrano inoltre di rispettare i parametri seguenti.</p> <p>Sostenibilità finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— I progetti di sviluppo urbano si basano su un modello imprenditoriale con stime dei flussi finanziari e si rivolgono a potenziali investitori privati.</li> <li>— I progetti di sviluppo urbano sono strutturati in modo tale da generare entrate o ridurre spese in misura sufficiente per rimborsare il prestito ricevuto dall'UDF e in modo tale che qualsiasi sostegno sotto forma di aiuto di Stato sia fissato all'importo minimo necessario per consentire al progetto di procedere evitando così distorsioni della concorrenza. I progetti hanno un tasso di rendimento interno (TRI) non sufficiente ad attirare finanziamenti in una logica prettamente commerciale.</li> </ul> <p>Allineamento strategico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— I progetti di sviluppo urbano rientrano in una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile e hanno il potenziale per attirare ulteriori finanziamenti da altri investitori pubblici e privati.</li> <li>— I progetti di sviluppo urbano rispondono agli obiettivi e agli interventi previsti dal programma dei fondi SIE e contribuiscono al perseguimento degli indicatori di output pertinenti del programma dei fondi SIE.</li> <li>— I progetti di sviluppo urbano sono ubicati nella regione/giurisdizione pertinente e contribuiscono al conseguimento di obiettivi (compresi i risultati quantitativi) stabiliti dal programma dei fondi SIE.</li> </ul> <p>Le seguenti priorità d'investimento possono ricevere sostegno dall'UDF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— investimenti in strategie di bassa emissione di carbonio per le zone urbane;</li> <li>— investimenti per garantire la resilienza alle catastrofi;</li> <li>— investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici;</li> </ul> |



|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— investimenti per migliorare l'ambiente urbano, anche con la riqualificazione delle aree dismesse e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;</li> <li>— investimenti nella mobilità urbana sostenibile;</li> <li>— sostegno a investimenti per il lavoro autonomo e per la creazione di imprese;</li> <li>— investimenti in infrastrutture per i servizi pubblici per l'impiego;</li> <li>— investimenti nel settore sanitario e in quello sociale in infrastrutture, R&amp;D o servizi innovativi che contribuiscano allo sviluppo locale e alla transizione dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità e primaria, oltre a migliorare l'accesso ai servizi sanitari e sociali;</li> <li>— investimenti nel risanamento fisico ed economico delle comunità urbane e rurali sfavorite;</li> <li>— investimenti per la conservazione, la protezione, la promozione e lo sviluppo del patrimonio culturale;</li> <li>— investimenti nell'istruzione superiore, compresa la collaborazione con le imprese;</li> <li>— investimenti nello sviluppo delle TIC.</li> </ul>   |
| <p><b>Implicazioni in materia di aiuti di Stato</b></p> | <p>L'investimento è considerato compatibile con il mercato interno ed esentato dall'obbligo di notifica purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>La presenza di aiuti di Stato è valutata a livello di fondo di fondi, di intermediario finanziario, di investitori privati e di destinatari finali. A tale proposito per l'intermediario finanziario e il fondo di fondi valgono le seguenti condizioni:</p> <p>(a) i costi e le commissioni di gestione dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi rispecchiano la remunerazione corrente di mercato in situazioni paragonabili, il che avviene quando la selezione è avvenuta mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o se la remunerazione è in linea con gli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e lo Stato non concede altri vantaggi. Nel caso in cui il fondo di fondi si limiti a trasferire il contributo dei fondi SIE all'intermediario finanziario, abbia una missione di interesse pubblico e non svolga alcuna attività commerciale nell'attuazione della misura e non partecipi all'investimento con risorse proprie (ragion per cui non è da considerarsi beneficiario di aiuti), è sufficiente che non vi sia sovraremunerazione del fondo di fondi;</p> <p>(b) il contributo privato ad ogni progetto di sviluppo urbano non è inferiore al 30 % del finanziamento totale erogato in conformità all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014;</p> <p>(c) l'UDF è gestito secondo una logica commerciale e provvede a che le decisioni di finanziamento siano orientate al profitto.</p> <p>Si considerano contributi privati ai fini del presente documento gli investimenti effettuati da enti privati.</p> <p>I costi delle operazioni di dovuta diligenza dei progetti di sviluppo urbano sono coperti dai costi e dalle commissioni di gestione dell'intermediario finanziario che gestisce l'UDF.</p> <p>L'eventuale remunerazione preferenziale (condizioni asimmetriche in accordi di condivisione del rischio) del fondo di fondi, del contributo dell'intermediario finanziario e dei contributi degli investitori a livello di fondo e a livello di progetto in forma di prestiti va stabilita in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e all'articolo 16, paragrafo 8, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014, come ulteriormente precisato in relazione alla politica dei prezzi.</p> <p>Non sono possibili condizioni asimmetriche per gli altri coinvestitori a livello di progetto, dal momento che i loro contributi non vengono investiti in prestiti e al di fuori dell'ambito dell'UDF.</p> |



**Politica dei prestiti****(a) Erogazione da parte dell'autorità di gestione o del fondo di fondi all'intermediario finanziario**

In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione o il fondo di fondi pertinente trasferisce i contributi pubblici del programma all'intermediario finanziario che li colloca in un UDF dedicato. Il trasferimento è effettuato in tranche, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'obiettivo in termini di volume di prestiti e la gamma di tassi di interesse sono confermati nell'ambito della valutazione ex ante conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono presi in considerazione al fine di determinare la natura dello strumento (strumento rotativo o non rotativo).

**(b) Costituzione di un portafoglio di prestiti**

L'intermediario finanziario è tenuto a costituire, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, un portafoglio di prestiti ammissibili per progetti di sviluppo urbano oltre alle sue attività di credito in corso, finanziato in parte con i fondi erogati nel quadro del programma al tasso di condivisione del rischio convenuto nell'accordo di finanziamento.

L'intermediario finanziario attua una politica dei prestiti coerente in base a una strategia di investimento concordata che consenta una sana gestione del portafoglio creditizio, rispettando le norme vigenti nel settore e coerentemente con gli interessi finanziari e gli obiettivi strategici dell'autorità di gestione. La strategia di investimento è definita nell'ambito della strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile, l'attività obiettivo, gli ambiti territoriali mirati e le spese ammissibili.

L'identificazione, la selezione, la dovuta diligenza, la documentazione e l'erogazione dei prestiti ai destinatari finali sono effettuate dall'intermediario finanziario conformemente alle sue procedure normali e ai principi stabiliti nel pertinente accordo di finanziamento.

Nel caso di coinvestitori che forniscono prestiti a progetti di sviluppo urbano, si dovrebbe firmare un accordo di coinvestimento tra l'intermediario finanziario e i coinvestitori per fornire prestiti direttamente a un progetto di sviluppo urbano. Tale accordo definisce i termini e le condizioni per gli investimenti nei destinatari finali ed è, se del caso, conforme alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione (\*). Tale accordo di coinvestimento specifica le condizioni che regolano gli eventuali accordi di condivisione del rischio.

**(c) Riutilizzo delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari**

Le risorse rimborsate a uno strumento finanziario sono riutilizzate nell'ambito dello stesso strumento finanziario (risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario) o, dopo essere state rimborsate all'autorità di gestione o al fondo di fondi, sono utilizzate in conformità agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Questa modalità della rotazione di cui agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserita nell'accordo di finanziamento.

Ove si tratti di risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario, in linea di principio gli importi imputabili al sostegno dei fondi SIE e rimborsati e/o recuperati ad opera dell'intermediario finanziario da prestiti erogati a destinatari finali entro il termine per gli investimenti sono resi disponibili per un nuovo utilizzo nell'ambito dello stesso strumento finanziario.

In alternativa, nel caso in cui l'autorità di gestione o il fondo di fondi siano rimborsati direttamente, il rimborso avviene regolarmente rispecchiando i) i rimborsi del capitale, ii) gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite dei prestiti e iii) gli eventuali pagamenti di interessi. Tali risorse vanno utilizzate conformemente agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.




|  |  |
|--|--|
|  | <p>(d) <i>Recuperi di perdite</i></p> <p>L'intermediario finanziario adotta azioni di recupero in relazione a ciascuno dei prestiti in sofferenza finanziati dall'UDF conformemente alle sue procedure e ai suoi orientamenti interni.</p> <p>Gli importi recuperati dall'intermediario finanziario (al netto degli eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata) sono distribuiti tra l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione e il fondo di fondi.</p> <p>(e) <i>Interessi e altre plusvalenze</i></p> <p>Gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario sono utilizzati conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p>   |
| <p><b>Politica dei prezzi</b></p>  | <p>Al momento di proporre i propri prezzi, l'intermediario finanziario riduce globalmente gli obblighi in materia di garanzia e il tasso di interesse applicato a ciascun prestito incluso nel portafoglio entro il limite della dotazione fornita dal contributo pubblico del programma e dagli accordi di condivisione del rischio.</p> <p>La politica dei prezzi comprende almeno i seguenti elementi:</p> <p>(1) il tasso di interesse relativo alla partecipazione dell'intermediario finanziario è fissato a valore di mercato (ossia in funzione della politica praticata dall'intermediario finanziario).</p> <p>(2) Il tasso di interesse totale da applicare ai prestiti ai progetti di sviluppo urbano ammissibili inclusi nel portafoglio deve essere ridotto in proporzione alla dotazione costituita dal contributo pubblico del programma. Tale riduzione tiene conto delle commissioni che l'autorità di gestione potrebbe applicare sul contributo del programma e degli accordi di condivisione del rischio.</p> <p>(3) La politica dei prezzi rimane costante durante il periodo di ammissibilità.</p>  |
| <p><b>Contributo del programma allo strumento finanziario: importo e tasso (dettagli del prodotto)</b></p> | <p>Il tasso effettivo di condivisione del rischio, il contributo pubblico del programma, la remunerazione preferenziale e il tasso di interesse sui prestiti si basano sui risultati della valutazione ex ante e sono tali da garantire che il vantaggio per i destinatari finali rispetti l'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>La dimensione del portafoglio mirato dell'UDF si stabilisce in base alla valutazione ex ante che giustifica il sostegno allo strumento finanziario a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e tiene conto della modalità di rotazione dello strumento, se applicabile.</p> <p>La dotazione dell'UDF e il tasso di condivisione del rischio sono determinati in modo da colmare la carenza riscontrata nell'ambito della valutazione ex ante e rispettano le condizioni stabilite nel presente allegato.</p> <p>Il tasso minimo di cofinanziamento convenuto con l'intermediario finanziario è definito per ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, e corrisponde alla quota massima del capitale del prestito ammissibile finanziata dal programma. Il tasso di condivisione del rischio convenuto con l'intermediario finanziario determina la quota delle perdite che vanno condivise tra l'intermediario finanziario, i coinvestitori (a livello di fondo e a livello di progetto) e il contributo del programma in assenza di qualsiasi altro accordo.</p> <p>Le modalità e condizioni particolareggiate per i finanziamenti forniti da un UDF sono determinate prima di effettuare un investimento per ciascun progetto di sviluppo urbano sulla base di previsioni finanziarie preparate per il progetto di sviluppo urbano e verificate dall'intermediario finanziario.</p> |



|  |   |
|--|---|
| <p><b>Contributo del programma allo strumento finanziario (attività)</b></p> | <p>Il portafoglio delle operazioni sottostanti finanziate dall'UDF comprende prestiti a favore di progetti di sviluppo urbano.</p> <p>I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'Unione, al programma dei fondi SIE, alle norme nazionali di ammissibilità, alla strategia di investimento (parte della strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile) e con l'intermediario finanziario. Occorre che l'intermediario finanziario sia in grado di stimare in maniera attendibile il profilo di rischio del portafoglio.</p> <p>L'intermediario finanziario è tenuto a individuare un portafoglio di progetti di sviluppo urbano basati su una strategia di investimento confermata nell'ambito della valutazione ex ante, investirvi e gestirlo in modo sostenibile. L'intermediario finanziario gestisce un portafoglio di progetti di sviluppo urbano che rientrano nell'attuazione degli interventi previsti da una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.</p> <p>Per ciascun progetto di sviluppo urbano, l'intermediario finanziario provvede almeno a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) una descrizione generale del progetto e il calendario del progetto, compresa una descrizione dei partner cofinanziatori e degli azionisti e il piano di finanziamento dettagliato del progetto;</li> <li>(b) una giustificazione della selezione per il contributo a carico del programma, compresa la valutazione iniziale della sostenibilità del progetto e della conseguente necessità di investimenti dell'UDF;</li> <li>(c) l'individuazione dei rischi;</li> <li>(d) il rispetto degli obiettivi del progetto descritti nel pertinente programma. Ciò significa che i progetti di sviluppo urbano selezionati contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma, compresi i risultati quantitativi, come stabilito nei pertinenti assi prioritari del programma.</li> </ul> <p>In sede di attuazione del portafoglio, l'intermediario finanziario provvede in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) individuare gli investimenti finanziari in progetti di sviluppo urbano sostenibile che soddisfano i requisiti e i criteri applicabili al programma pertinente, nonché investire in essi, guidare la relativa negoziazione e la loro strutturazione;</li> <li>(b) effettuare la valutazione sia della conformità sia degli investimenti in base ai requisiti della strategia di investimento. È necessario dimostrare mediante un test di redditività che il progetto non potrebbe essere realizzato senza l'investimento dell'UDF;</li> <li>(c) presentare una relazione sui progetti di sviluppo urbano in conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013;</li> <li>(d) garantire che almeno il 30 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto di sviluppo urbano sia di origine privata e che si ottenga la migliore mobilitazione possibile di risorse private.</li> </ul> |
| <p><b>Responsabilità dell'autorità di gestione</b></p>                       | <p>La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita nell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.</p> <p>Le perdite coperte sono costituite dagli importi di capitale dovuto, pagabile e in sospeso e dall'interesse normale (sono invece esclusi le commissioni per ritardato pagamento ed eventuali altri costi e spese).</p>  |
| <p><b>Durata</b></p>   | <p>Il periodo di prestito dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per prestiti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>Gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2020 sono soggetti a una valutazione della conformità con le norme sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore dopo tale data.</p>  |



|   |   |
|---|---|
| <p><b>Operazioni di prestito e condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario (allineamento degli interessi)</b></p> | <p>L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione, i coinvestitori e l'intermediario finanziario è così conseguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— mediante commissioni legate alle prestazioni di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.</li> <li>— Mediante la remunerazione dell'intermediario finanziario, che rispecchia la remunerazione corrente di mercato in situazioni comparabili.</li> <li>— L'intermediario finanziario provvede a finanziare almeno il 30 % dell'impegno totale di finanziamento destinato a prestiti per progetti di sviluppo urbano. Di questo 30 %, almeno l'1 % dell'impegno totale di finanziamento dell'UDF per ciascun progetto è investito dall'intermediario finanziario attingendo a risorse proprie, ai medesimi termini e condizioni del contributo del programma. Il residuo minimo 29 % è fornito dall'intermediario finanziario, dai coinvestitori a livello di fondo o dai coinvestitori a livello di progetto mediante prestiti.</li> <li>— L'importo totale del cofinanziamento privato è pari ad almeno il 30 % del finanziamento complessivo concesso a un progetto di sviluppo urbano.</li> <li>— Il cofinanziamento da parte di coinvestitori può essere considerato o cofinanziamento nazionale dei fondi SIE, a condizione che non provenga da risorse proprie dei beneficiari finali (se il cofinanziamento è poi investito in spese ammissibili del progetto), oppure finanziamento complementare al contributo pubblico del programma.</li> <li>— La condivisione del rischio con l'intermediario finanziario e con i coinvestitori (a livello di fondo o di progetto di sviluppo urbano) è effettuata proporzionalmente, come per il contributo del programma, a meno che la valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 raccomandi una remunerazione preferenziale sotto forma di una condivisione dei rischi asimmetrica tra i coinvestitori pubblici e privati. Tali disposizioni sono in linea con l'articolo 16, paragrafo 8, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 e incluse nell'accordo di investimento tra le parti. Tali disposizioni non si applicano all'1 % investito dall'intermediario finanziario attingendo a risorse proprie come previsto in precedenza ai fini dell'allineamento degli interessi.</li> </ul> |
| <p><b>Intermediari finanziari ammissibili</b></p>   | <p>L'intermediario finanziario selezionato è un organismo pubblico o privato stabilito in uno Stato membro e legalmente autorizzato a fornire prestiti a progetti di sviluppo urbano siti nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. L'intermediario finanziario ammissibile dimostra inoltre di avere la capacità di gestire un UDF e di monitorare il portafoglio dei progetti di sviluppo urbano, secondo i requisiti di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. L'intermediario finanziario ammissibile dimostra altresì esperienza nel pertinente mercato bersaglio e comprova un'adeguata attività precedente nella gestione di progetti finanziari equivalenti o analoghi o di altri veicoli finanziari per l'investimento in progetti analoghi a quelli previsti dall'UDF, compresa l'esperienza nell'utilizzo di fondi SIE.</p> <p>L'intermediario finanziario è adeguatamente regolamentato dal pertinente organismo nazionale di regolamentazione dei servizi finanziari e applica le migliori pratiche della gestione finanziaria professionale.</p> <p>L'intermediario finanziario è gestito secondo una logica commerciale. Questa prescrizione è considerata soddisfatta se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>Gli organismi privati sono considerati persone giuridiche private, appartenenti ad investitori privati o pubblici, che investono a proprio rischio e con risorse proprie.</p> <p>La struttura giuridica dell'UDF permette di mobilitare finanziamenti supplementari per amplificare l'effetto dei contributi del programma provenienti da altri investitori in progetti di sviluppo urbano.</p>  |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>Per la selezione degli intermediari finanziari l'autorità di gestione e il fondo di fondi si conformano al diritto dell'Unione. La selezione degli intermediari finanziari è aperta, trasparente e non discriminatoria. La selezione degli intermediari finanziari mira a definire adeguati accordi di condivisione del rischio in caso di remunerazione preferenziale.</p> <p>Il processo di selezione dell'intermediario finanziario valuta la strategia di investimento dell'UDF, il meccanismo decisionale e la governance globale, le capacità di gestione ed il contributo all'UDF dell'intermediario finanziario con risorse proprie. Nel processo di selezione, uno dei criteri di ammissibilità per la selezione dell'intermediario finanziario è la sua capacità di proporre e sviluppare un portafoglio di progetti di sviluppo urbano da finanziare, tenendo conto della politica dei prezzi più competitiva proposta dall'intermediario finanziario che partecipa alla procedura di selezione.</p> <p>L'intermediario finanziario è responsabile dell'individuazione e della valutazione di progetti di sviluppo urbano. Una volta selezionato, l'intermediario finanziario gestisce un piano di progetti di sviluppo urbano.</p> <p>Tale piano di progetti di sviluppo urbano comprende i progetti che l'intermediario finanziario si impegna a finanziare, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento.</p> <p>Si considerano coinvestitori tutti gli investitori che, a ragionevole giudizio dell'intermediario finanziario, investono in condizioni rispondenti al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, in una libera economia di mercato, indipendentemente dalla loro natura giuridica e dal loro assetto di proprietà.</p> <p>L'intermediario finanziario specifica, nel contesto della sua selezione, le condizioni e i criteri di valutazione dei coinvestitori. Questi devono essere comprensibili e accessibili a potenziali coinvestitori. L'intermediario finanziario applica un approccio non discriminatorio nel reperire i coinvestitori e nell'effettuare investimenti insieme ad essi. La valutazione dei coinvestitori può essere controllata ex post.</p> |
| <p><b>Ammissibilità dei destinatari finali</b></p> | <p>I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto dell'Unione e nazionale, del pertinente programma dei fondi SIE, dell'accordo di finanziamento e della condizione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 651/2014. Al momento della firma del prestito i destinatari finali possiedono i seguenti requisiti di ammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) sono attivi nello sviluppo urbano, ossia sono imprese con uno status giuridico che consente di assumere debiti e attuare progetti di sviluppo urbano, con assetti proprietari diversi, che associano ad esempio capitali privati e pubblici;</li> <li>(b) sono partner attivi delle autorità regionali e locali che stimolano lo sviluppo urbano investendo in progetti di sviluppo urbano. I destinatari finali sono tenuti ad avere un adeguato interesse legittimo nel bene oggetto dell'investimento;</li> <li>(c) non sono esclusi a norma dell'articolo 1, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 651/2014;</li> <li>(d) non fanno parte di uno o più settori esclusi (**);</li> <li>(e) non sono imprese in difficoltà quali definite all'articolo 2, paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;</li> <li>(f) non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito dell'intermediario finanziario;</li> <li>(g) investono in progetti di sviluppo urbano realizzati in regioni assistite, designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo dall'1.7.2014 al 31.12.2020, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato.</li> </ul>  |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>Inoltre, al momento dell'investimento e durante il rimborso del prestito i destinatari finali hanno la propria sede sociale in uno Stato membro e l'attività per la quale è stato erogato il prestito si svolge nello Stato membro e nella regione/giurisdizione pertinenti del programma dei fondi SIE.</p>  |
| <p><b>Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali</b></p> | <p>L'UDF eroga ai destinatari finali i prestiti che contribuiscono all'obiettivo del programma e che sono cofinanziati dal programma. Importi e tassi dell'UDF sono allineati ai risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e rispettano le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>I prestiti sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità autorizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali.</li> <li>(b) Capitale circolante legato ad attività di sviluppo o espansione ausiliarie (e correlate) alle attività di cui alla precedente lettera a) (la cui natura accessoria è documentata, tra l'altro, dal piano aziendale del progetto di sviluppo urbano e dall'importo del finanziamento).</li> </ul> <p>I prestiti nell'ambito dell'UDF inclusi nel portafoglio rispettano in qualsiasi momento i seguenti criteri di ammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(c) Si tratta di nuovi prestiti ed è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti, come anche il finanziamento di progetti già completati.</li> <li>(d) L'investimento totale dell'UDF in un progetto di sviluppo urbano non supera l'importo di 20 000 000 EUR, come stabilito dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014.</li> <li>(e) I prestiti forniscono finanziamenti per una o più delle finalità autorizzate in EUR e/o nella valuta nazionale della giurisdizione pertinente e/o, se del caso, in qualsiasi altra valuta.</li> <li>(f) I prestiti non assumono la forma di prestiti mezzanini, debito subordinato o quasi-equity.</li> <li>(g) I prestiti non assumono la forma di linee di credito rotativo.</li> <li>(h) I prestiti hanno un piano di rimborso che prevede versamenti regolari e/o rimborso in unica soluzione alla scadenza.</li> <li>(i) I prestiti non finanziano attività puramente finanziarie, né finanziano il credito al consumo.</li> <li>(j) Scadenza: i prestiti hanno una scadenza minima di 12 mesi (compreso l'eventuale periodo di grazia) e una scadenza massima di 360 mesi.</li> </ul> |
| <p><b>Relazioni e risultati attesi</b></p>                          | <p>L'intermediario finanziario fornisce all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate.</p> <p>Ogni relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p> <p>Gli Stati membri rispettano inoltre i propri obblighi di relazione e di trasparenza ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.</p>   |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>Gli indicatori sono allineati con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi specificati nella valutazione ex ante; sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per l'UDF e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1303/2013. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE, altri indicatori sono:</p> <p>(a) numero di prestiti/progetti finanziati;</p> <p>(b) importi dei prestiti finanziati;</p> <p>(c) inadempimenti (numero e importi);</p> <p>(d) risorse rimborsate e plusvalenze.</p>   |
| <p><b>Valutazione del beneficio economico del contributo del programma</b></p> | <p>Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene trasferito ai destinatari finali prendendo in considerazione, se del caso, le condizioni di finanziamento favorevoli fornite dal contributo pubblico del programma all'UDF.</p> <p>L'intermediario finanziario riduce il tasso di interesse effettivo totale (e modifica, se del caso, la politica in materia di garanzie) a carico dei destinatari finali nell'ambito di ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, rispecchiando le favorevoli condizioni di finanziamento del contributo del programma all'UDF.</p> <p>Questo principio è ripreso nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario.</p> |

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014, pag. 7).

(\*\*) I seguenti settori economici sono denominati collettivamente "settori esclusi":

- (a) attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- (b) il tabacco e le bevande alcoliche distillate: la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
- (c) la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea;
- (d) case da gioco: case da gioco e imprese equivalenti;
- (e) restrizioni applicabili al settore informatico: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d., b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici;
- (f) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati ("OGM").»



**REGOLAMENTO (UE) 2016/1158 DELLA COMMISSIONE****del 15 luglio 2016****che modifica il regolamento (UE) n. 452/2014 per quanto riguarda la soppressione dei modelli per le autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi e le specifiche associate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 452/2014<sup>(2)</sup> della Commissione stabilisce le modalità con cui gli operatori di aeromobili di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008, che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato devono essere autorizzati per quanto riguarda le norme dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) applicabili. Tale regolamento contiene, nelle appendici I e II dell'allegato 2 (Parte ART), modelli per tale autorizzazione e specifiche ad essa associate.
- (2) L'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento (UE) n. 452/2014 ha dimostrato che, al fine di tenere conto dei frequenti cambiamenti delle norme dell'ICAO in modo tempestivo, tali modelli dovrebbero essere regolarmente modificati, il che comporterebbe inutili oneri amministrativi. L'obbligo di utilizzare tali modelli non è giustificato, considerando che in sua assenza l'Agenzia europea per la sicurezza aerea può istituire e aggiornare autonomamente i modelli necessari. Tale obbligo e tali modelli dovrebbero pertanto essere soppressi dal regolamento (UE) n. 452/2014.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 452/2014.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato 2 del regolamento (UE) n. 452/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

ALLEGATO

L'allegato 2 al regolamento (UE) n. 452/2014 è così modificato:

1) la norma ART.210, lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) l'Agenzia rilascia l'autorizzazione, incluse le specifiche associate, quando:

- 1) si è accertato che l'operatore del paese terzo è titolare di un COA in corso di validità o documento equivalente e specifiche operative associate rilasciati dallo Stato dell'operatore;
- 2) si è accertato che l'operatore del paese terzo è autorizzato dallo Stato dell'operatore a effettuare operazioni all'interno dell'UE;
- 3) si è accertato che l'operatore del paese terzo ha stabilito:
  - i) la conformità ai requisiti applicabili della parte-TCO;
  - ii) una comunicazione trasparente, adeguata e tempestiva in risposta a un'ulteriore valutazione e/o un audit dell'Agenzia, ove applicabile; e
  - iii) un'azione correttiva tempestiva ed efficace presentata in risposta al rilevamento di una non conformità, se del caso;
- 4) non vi è alcuna evidenza di gravi carenze nella capacità dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, di certificare e supervisionare l'operatore e/o gli aeromobili conformemente agli standard ICAO applicabili; e
- 5) il richiedente non è soggetto a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.»

2) Le appendici I e II sono soppresse.

16CE1800



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1159 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2016

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDURA

## 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) A seguito di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento «il regolamento di base», il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 435/2004 <sup>(2)</sup>, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Indonesia.
- (2) Successivamente, nel giugno 2010, tali misure sono state prorogate per un periodo supplementare di cinque anni <sup>(3)</sup> e nel maggio 2012, in seguito a un riesame intermedio parziale, è stato modificato il livello del dazio di un produttore esportatore cinese <sup>(4)</sup>. Di conseguenza l'aliquota del dazio applicabile per l'Indonesia è variato da 0,24 EUR/kg a 0,27 EUR/kg e per la RPC da 0,23 EUR/kg a 0,26 EUR/kg («le misure in vigore»).
- (3) Le misure in vigore si applicavano a tutte le importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia, eccetto le importazioni di ciclamato di sodio fabbricato dai produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Inizialmente per queste società è stata stabilita un'aliquota del dazio pari a zero, dato che non sono state accertate pratiche di dumping [regolamento (CE) n. 435/2004].
- (4) Nel rispetto della relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa «Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice» («la relazione dell'organo d'appello dell'OMC») <sup>(5)</sup>, i produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited non sono stati esaminati nei successivi riesami delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 435/2004 e non sono assoggettati alle misure in vigore.


<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 435/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GUL 72 dell'11.3.2004, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 del Consiglio, del 3 giugno 2010, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GUL 140 del 8.6.2010, pag. 2).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 398/2012 del Consiglio, del 7 maggio 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (GUL 124 dell'11.5.2012, pag. 1).

<sup>(5)</sup> WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005, AB-2005-6.



- (5) Un'indagine precedente limitata alle società Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited era stata avviata il 17 febbraio 2011 <sup>(6)</sup>. In seguito a ritiro della denuncia, il procedimento è stato chiuso con una decisione della Commissione del 5 aprile 2012 <sup>(7)</sup>, senza che venisse istituita alcuna misura.
- (6) Un secondo riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore è stato avviato nel giugno 2015 <sup>(8)</sup>, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

### 1.2. Apertura dell'inchiesta

- (7) Il 12 agosto 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), limitata alle società Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, appartenenti allo stesso gruppo (le due società sono in seguito denominate «i produttori esportatori interessati» o «Fang Da»), in conformità all'articolo 5 del regolamento di base. Un avviso di apertura è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(9)</sup> («l'avviso di apertura»).
- (8) La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2015 dalla società Productos Aditivos S.A. («il denunciante» o «il produttore dell'Unione»), unico produttore di ciclamato di sodio dell'Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (9) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Fang Da ha sostenuto che gli elementi di prova del pregiudizio contenuti nella denuncia erano carenti e che la successione di inchieste nei suoi confronti era illecita. Essa ha anche affermato che ciò dimostra che l'avvio del presente procedimento a norma dell'articolo 5 del regolamento di base non è giusto. Inoltre, ha chiesto chiarimenti in merito alle tendenze di alcuni indicatori nel fascicolo aperto.
- (10) Come già spiegato nel considerando 8, la Commissione ritiene che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta e tali elementi costituiscono il solo criterio per decidere l'apertura di un'inchiesta, non l'esistenza o l'esito di inchieste precedenti. La specifica analisi del pregiudizio della denuncia ha dimostrato che esistono elementi di prova sufficienti che indicano una notevole penetrazione nel mercato UE di esportazioni da parte di Fang Da a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione. Inoltre, non tutti i fattori devono indicare un deterioramento perché si accerti un notevole pregiudizio. Anche l'esistenza di altri fattori in grado di influire sulla situazione dell'industria dell'Unione non implica necessariamente che l'effetto delle importazioni in dumping su tale industria non sia rilevante. Di conseguenza, l'apertura dell'inchiesta è giuridicamente lecita. Per quanto riguarda le osservazioni sulla possibile incoerenza di tre indicatori nel fascicolo aperto, essa è dovuta alla sostanziale differenza di dimensioni dei volumi coinvolti in questi calcoli e deriva dall'arrotondamento dei dati riservati utilizzati (verso l'alto o verso il basso a seconda dell'anno).
- (11) L'apertura dell'indagine a norma dell'articolo 5 del regolamento di base è stata giuridicamente possibile anche se concerne un'unica società, come confermato dalla giurisprudenza <sup>(10)</sup>.

### 1.3. Fase successiva della procedura

- (12) La Commissione non ha istituito misure antidumping provvisorie nella presente inchiesta, al fine di allineare il calendario delle conclusioni definitive di questo procedimento al riesame in previsione della scadenza menzionato nel considerando 6.

<sup>(6)</sup> Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a due produttori esportatori cinesi, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, e di apertura di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 50, del 17.2.2011, pag. 9).

<sup>(7)</sup> Decisione 2012/185/UE della Commissione, del 4 aprile 2012, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a due produttori esportatori cinesi, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (GU L 99 del 5.4.2012, pag. 33).

<sup>(8)</sup> Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU C 189 del 6.6.2015, pag. 2).

<sup>(9)</sup> Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (GU C 264 del 12.8.2015, pag. 32).

<sup>(10)</sup> Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2012 nella causa T-156/11, *Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd contro Consiglio dell'Unione europea*, EU:T:2012:431, punto 84.



#### 1.4. Parti interessate

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre specificamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i due produttori esportatori interessati e le autorità cinesi, gli importatori noti, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati e li ha invitati a partecipare.
- (14) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

#### 1.5. Produttori del paese di riferimento

- (15) La Commissione ha informato dell'avvio dell'inchiesta anche i produttori dell'Indonesia e li ha invitati a partecipare. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva scegliere l'Indonesia come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. In base alle informazioni disponibili non vi erano indicazioni di una possibile produzione di ciclamato di sodio in altri paesi terzi.

#### 1.6. Campionamento

- (16) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento degli importatori interessati, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
- (17) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
- (18) Tre importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto l'esiguo numero di produttori esportatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

#### 1.7. Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (19) Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato moduli di richiesta TEM ai due produttori esportatori interessati della RPC.

#### 1.8. Risposte al questionario

- (20) La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, ai due produttori esportatori cinesi interessati e ai tre importatori indipendenti.
- (21) Sono pervenute risposte dall'unico produttore dell'Unione, da uno dei due produttori esportatori cinesi interessati (compresi due dei suoi uffici per le vendite all'esportazione collegati di Hong Kong) e da due importatori indipendenti. Il secondo produttore esportatore cinese interessato ha cessato la produzione e la vendita del prodotto in esame prima del periodo dell'inchiesta e quindi non era interessato dal questionario per il periodo dell'inchiesta.

#### 1.9. Visite di verifica

- (22) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

*Produttore dell'Unione*

— Productos Aditivos S.A., Barcellona, Spagna



*Importatori*

- DKSH GmbH, Amburgo, Germania
- Emilio Peña S.A., Torrente (Valenza), Spagna

*Produttori esportatori della RPC*

- Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Yang Quan, RPC

*Ufficio vendite all'esportazione (collegato con Fang Da) a Hong Kong*

- Zhong Hua Fang Da Ltd., Hong Kong

**1.10. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame**

- (23) L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

**2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE****2.1. Prodotto in esame**

- (24) Il prodotto in esame è costituito da ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, fabbricato dai due produttori esportatori interessati, attualmente classificato con il codice NC ex 2929 90 00 ( codice TARIC 2929 90 00 10) («il prodotto in riesame»).
- (25) Il ciclamato di sodio è un prodotto di base utilizzato come additivo alimentare ed è ampiamente usato come dolcificante dall'industria alimentare, nonché dai produttori di dolcificanti ipocalorici e dietetici da tavola. Piccoli quantitativi del prodotto vengono anche utilizzati dall'industria farmaceutica.
- (26) Il ciclamato di sodio è una sostanza chimicamente pura. Analogamente a ogni prodotto chimico puro, esso può però contenere una piccola percentuale di impurità in quantità espresse in mg/kg (milligrammi per chilogrammo) di prodotto. Il tenore di impurità, stabilito dalla normativa dell'Unione, determina la qualità del ciclamato di sodio, che è disponibile in due forme diverse: idrato (HC), con una percentuale di umidità del 15 % e anidro (AC), con un tenore massimo di umidità dell'1 %. Queste due forme di ciclamato di sodio hanno le stesse caratteristiche e applicazioni principali. Si differenziano soltanto per il grado di dolcezza; il tipo HC è meno dolce dato che contiene acqua. I prezzi variano per lo stesso motivo. Il tipo AC è più caro rispetto alla forma HC. Le due forme dovrebbero quindi essere considerate un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

**2.2. Prodotto simile**

- (27) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché gli stessi utilizzi di base:
- il prodotto in esame;
  - il prodotto fabbricato e venduto dal produttore esportatore sul mercato interno della Repubblica popolare cinese;
  - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (28) La Commissione ha quindi concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.



### 3. DUMPING

#### 3.1. Osservazioni preliminari

- (29) Uno dei produttori esportatori interessati, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, ha cessato la produzione del prodotto in esame nel 2012. Pertanto, solo la società Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited ha presentato una richiesta di TEM e le risposte al questionario.
- (30) I funzionari della Commissione hanno visitato la società Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited per verificare se avesse cessato la produzione e le vendite del prodotto in esame ed hanno constatato che essa ha effettivamente abbandonato l'attività. L'analisi del dumping è stata quindi basata sui dati presentati da Fang Da Food Additive (Yang Quan).
- (31) Tuttavia, visto il rapporto tra le due società, appartenenti al gruppo Fang Da e di proprietà della stessa società madre, le conclusioni si applicano a entrambe le società, che costituiscono il gruppo Fang Da.

#### 3.2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (32) La Commissione ha valutato la richiesta TEM del produttore esportatore e ha anche effettuato una verifica in loco presso la sua sede.
- (33) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (34) Dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore che ha chiesto il TEM non ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (35) Più specificatamente, è stato constatato il mancato rispetto del secondo criterio dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, poiché le operazioni contabili non erano registrate in base al principio della competenza. Inoltre, mancava una presentazione chiara della situazione finanziaria della società. La Commissione ha anche rilevato problemi per quanto riguarda il trattamento contabile di immobili, impianti e macchinari. Essa ha inoltre constatato che per certe spese non era stato previsto alcun accantonamento. Infine, è emerso che non era stato effettuato alcun consolidamento dei rendiconti finanziari al livello corretto (dell'impresa madre).
- (36) La Commissione ha comunicato le conclusioni relative al TEM al produttore esportatore, alle autorità del paese interessato e all'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (37) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha inviato osservazioni, contestando tutte le suddette conclusioni. Le osservazioni pervenute sono state debitamente analizzate, ma non erano tali da modificare le conclusioni preliminari della Commissione e il produttore esportatore è stato informato al riguardo l'11 aprile 2016. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha ribadito le sue obiezioni senza fornire ulteriori prove o argomentazioni.
- (38) In conclusione, il produttore esportatore interessato non ha potuto dimostrare di soddisfare tutti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e pertanto la sua richiesta di TEM è stata respinta.

#### 3.3. Paese di riferimento

- (39) In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in un paese terzo adeguato a economia di mercato o in base al prezzo all'esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l'Unione, oppure, se ciò non era possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.



- (40) È stata prestata particolare attenzione alla selezione di un paese terzo a economia di mercato al fine di stabilire i prezzi o il valore costruito per la determinazione del valore normale.
- (41) Come indicato al considerando 15, nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva scegliere l'Indonesia come paese di riferimento adeguato ed ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. La Commissione ha chiesto la collaborazione dei produttori indonesiani. Sono state inviate lettere e questionari pertinenti ai tre produttori esportatori indonesiani noti.
- (42) Un produttore esportatore indonesiano si è manifestato in un primo momento, dichiarandosi disposto a collaborare. La Commissione ha invitato tale società a completare il questionario per i produttori di ciclamato di sodio nel paese di riferimento. Non è pervenuta alcuna risposta.
- (43) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il prodotto oggetto del riesame è fabbricato solo nell'Unione, nella RPC e in Indonesia. In base alle informazioni disponibili non esistevano indicazioni di una possibile produzione di ciclamato di sodio in altri paesi terzi.

#### 3.4. Valore normale

- (44) Come indicato nei considerando da 40 a 43, non è stato possibile ottenere la cooperazione di alcun produttore del paese di riferimento.
- (45) Di conseguenza, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale ha dovuto essere determinato su un'altra base equa. A tal fine, la Commissione ha ritenuto opportuno basare il valore normale sui dati verificati relativi ai costi e ai prezzi del produttore dell'Unione.
- (46) Il prodotto simile è stato venduto dall'industria dell'Unione in quantità rappresentative. Tuttavia, nel mercato interno le vendite dell'industria dell'Unione erano in perdita. Per questo motivo il valore normale è stato basato sui costi di produzione dell'industria dell'Unione, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per il profitto. Le SGAV sono state stabilite in base ai dati verificati del produttore dell'Unione. Il tasso di profitto aggiunto era identico al profitto di riferimento utilizzato per calcolare il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione (cfr. considerando da 174 a 177).

#### 3.5. Prezzo all'esportazione

- (47) Tutte le esportazioni nell'Unione del produttore esportatore interessato sono state effettuate tramite società commerciali di esportazione situate a Hong Kong e tutte le vendite nell'Unione sono state destinate ad acquirenti indipendenti dell'Unione. Il prezzo all'esportazione è stato quindi costruito in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta a clienti indipendenti del produttore esportatore interessato nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati applicati gli opportuni adeguamenti al prezzo per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e per i profitti, che sono stati determinati in base ai dati verificati dei due importatori indipendenti.

#### 3.6. Confronto

- (48) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato, a livello franco fabbrica.
- (49) Ove giustificato dalla necessità di garantire un equo confronto, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (50) Sono stati applicati gli opportuni adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e i costi accessori nonché gli oneri bancari, in tutti i casi in cui risultavano essere ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova verificati.



### 3.7. Osservazioni sul dumping presentate dalla parti interessate dopo la divulgazione delle conclusioni

- (51) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali essa intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni sulle conclusioni definitive divulgate. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.
- (52) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Fang Da ha definito discriminatorio il fatto che il suo valore normale fosse determinato sulla base dei dati del produttore dell'Unione, mentre in una delle precedenti inchieste sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, il valore normale è stato determinato sulla base dei dati dell'Indonesia, paese di riferimento <sup>(1)</sup>. L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base prevede entrambi i metodi in ordine gerarchico, a seconda delle circostanze di fatto di ciascuna indagine. Il metodo del paese di riferimento è effettivamente il primo. Come spiegato nei considerando da 40 a 43, nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Commissione, nessun produttore del paese di riferimento ha collaborato alla presente inchiesta, mentre nell'inchiesta precedente l'Indonesia aveva offerto la sua cooperazione. Di conseguenza, come indicato al considerando 45, il valore normale ha dovuto essere determinato su una base equa, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione è quindi respinta in considerazione delle circostanze di fatto della presente inchiesta.
- (53) Fang Da ha affermato inoltre che il valore normale basato sui dati del produttore dell'Unione ha determinato un margine di dumping più elevato (88,7 %), mentre il valore normale basato sull'Indonesia come paese di riferimento in una delle precedenti inchieste <sup>(2)</sup> ha portato a un margine di dumping inferiore (del 14,2 %, invece dell'88,7 % per Fang Da). La determinazione del valore normale probabilmente non è stata equa nel presente caso, perché i prezzi all'esportazione non erano molto diversi nei due casi.
- (54) In primo luogo Fang Da non ha fornito un confronto dei prezzi all'esportazione a sostegno della sua affermazione. Ad ogni modo, i due casi si riferivano a periodi d'inchiesta diversi, il che rende ingannevole il confronto tra i prezzi all'esportazione. In secondo luogo, come spiegato al considerando 52, in mancanza di collaborazione da parte di un paese di riferimento, il valore normale è stato determinato su un'altra base equa e in particolare sui dati del produttore dell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione è respinta sulla base delle circostanze di fatto della presente inchiesta.
- (55) Il produttore esportatore interessato ha inoltre affermato che era discriminatorio che il suo dazio (1,17 EUR/kg) fosse basato sul margine di pregiudizio, mentre il dazio sul resto delle importazioni cinesi (da 0,23 a 0,26 EUR/kg) <sup>(3)</sup> si basava sul margine di dumping. Egli ha ribadito che tale differenza tra i dazi non poteva essere giustificata da alcuna differenza significativa dei prezzi medi all'importazione e che essa premiava la mancata collaborazione degli altri produttori esportatori cinesi, soggetti a un altro procedimento relativo allo stesso prodotto.
- (56) In primo luogo va ricordato che la decisione di basare il dazio sul margine di dumping o sul margine di pregiudizio viene adottata in base alla regola del dazio inferiore, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base (cfr. considerando 182). Essa non dipende quindi dal metodo di determinazione del valore normale. In secondo luogo è già stato spiegato nei considerando 52 e 54 che l'utilizzo di un paese analogo in un'inchiesta e l'utilizzo di dati dell'Unione in un'altra inchiesta non costituiscono un trattamento discriminatorio. In terzo luogo, la differenza tra i dazi del produttore esportatore interessato e quelli di altri produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato deriva da procedimenti separati riguardanti periodi diversi, in conformità alle condizioni del regolamento di base. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (57) In base a quanto precede, nessuna delle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive ha modificato i risultati relativi al dumping.


### 3.8. Margine di dumping

- (58) La Commissione ha confrontato la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo di prodotto e la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> Cfr. nota a piè di pagina 4.

<sup>(2)</sup> Cfr. nota a piè di pagina 4.

<sup>(3)</sup> Cfr. nota a piè di pagina 4.



- (59) Pertanto la media ponderata dei margini di dumping espressa in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

| Società   | Margine di dumping definitivo |
|---|-------------------------------|
| Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited e Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited | 88,7 %                        |

#### 4. PREGIUDIZIO

##### 4.1. Osservazione preliminare

- (60) Dato che l'industria dell'Unione è costituita da un solo produttore e il presente procedimento riguarda solo un gruppo di produttori esportatori cinesi, gli indicatori del pregiudizio e i dati sulle importazioni hanno dovuto essere indicizzati per garantire la riservatezza dei dati commerciali sensibili.

##### 4.2. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (61) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile è stato fabbricato da un unico produttore dell'Unione, che costituisce quindi «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

##### 4.3. Consumo dell'Unione

- (62) Il ciclamato di sodio è prodotto solo nell'Unione, nella RPC e in Indonesia. La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e del volume delle importazioni di ciclamato di sodio dalla RPC e dall'Indonesia. Dato che le importazioni di ciclamato di sodio da questi due paesi sono state oggetto di misure durante il periodo in esame, la Commissione ha utilizzato i dati statistici raccolti conformemente all'articolo 14, paragrafo 6<sup>(14)</sup>, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») per stabilire il volume e i prezzi medi delle importazioni da questi due paesi durante il periodo in esame, in quanto contenevano informazioni sufficientemente dettagliate a livello di codici TARIC e codici addizionali TARIC a 10 cifre.
- (63) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha presentato nuovi dati sulle esportazioni cinesi che indicherebbero volumi di importazioni, effettuate durante il periodo in esame dai produttori esportatori cinesi diversi da Fang Da, più elevati dei dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Il produttore esportatore non ha tuttavia rivelato la fonte esatta di questi nuovi dati e, a parte la presentazione di cifre differenti, non ha fornito un motivo per non prendere in considerazione i dati utilizzati nella presente inchiesta sulle effettive importazioni, contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. La Commissione non ha perciò cambiato la fonte di dati utilizzata nella presente inchiesta.
- (64) Il consumo dell'Unione ha evidenziato il seguente andamento:

Tabella 1

#### Consumo dell'Unione

| Indice (2011 = 100)        | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|----------------------------|------|------|------|------|------------------------|
| Consumo totale dell'Unione | 100  | 103  | 93   | 97   | 101                    |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

<sup>(14)</sup> La banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 contiene dati sulle importazioni di prodotti soggetti a inchieste o misure antidumping o antisovvenzioni, sia dai paesi e dai produttori esportatori interessati dal procedimento sia da altri paesi terzi e altri produttori esportatori, a livello di codici TARIC e codici addizionali TARIC a 10 cifre.



- (65) Il consumo di ciclamato di sodio nell'Unione è dapprima diminuito del 7 % tra il 2011 e il 2013 per poi aumentare nel periodo successivo. Il consumo durante il periodo dell'inchiesta ha raggiunto più o meno lo stesso livello del 2011.

#### 4.4. Importazioni di Fang Da

- (66) Per garantire la coerenza dei dati per tutto il periodo in esame, la Commissione ha utilizzato la stessa fonte di informazioni, la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per stabilire le tendenze dei prezzi e del volume delle importazioni di Fang Da. Tali dati sono stati sottoposti a un controllo incrociato con le cifre fornite da Fang Da nelle risposte al questionario e sono risultati coerenti.

##### 4.4.1. Volume e quota di mercato

- (67) Le importazioni nell'Unione di Fang Da hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

#### Volume delle importazioni e quota di mercato

| Indice (2011 = 100)       | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|---------------------------|------|------|------|------|------------------------|
| Volume delle importazioni | 100  | 84   | 111  | 156  | 161                    |
| Quota di mercato          | 100  | 82   | 119  | 161  | 160                    |

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (68) Le importazioni in dumping di Fang Da sono aumentate del 61 % nel corso del periodo in esame. In un primo momento sono diminuite del 16 % dal 2011 al 2012, ma poi sono quasi raddoppiate dal 2012 e al periodo dell'inchiesta. Le quote di mercato hanno seguito la stessa tendenza, con un incremento generale sostanziale del 60 %.
- (69) Nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta, la società Fang Da è diventata il maggior fornitore del mercato dell'Unione, con una quota di mercato leggermente superiore a quella di tutte le altre importazioni prese insieme e molto superiore alla quota di mercato dell'industria dell'Unione.
- (70) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha sostenuto che, in base a nuovi dati sulle esportazioni cinesi, l'aumento delle sue esportazioni nell'Unione è stato più che compensato dal calo delle vendite degli altri esportatori cinesi, il che sarebbe contrario ai risultati dell'inchiesta basati sulle informazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Come indicato nel considerando 63, il produttore esportatore interessato non ha dimostrato che i nuovi dati che ha presentato, riguardanti i produttori esportatori cinesi diversi da Fang Da, fossero più attendibili dei dati utilizzati nella presente inchiesta e quindi tali argomentazioni sono state respinte.

##### 4.4.2. Prezzi delle importazioni di Fang Da e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (71) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione di Fang Da ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 3

#### Prezzi all'importazione (EUR/kg)

| Indice (2011 = 100) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|---------------------|------|------|------|------|------------------------|
| Fang Da             | 100  | 110  | 105  | 96   | 99                     |

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.



- (72) Il prezzo medio all'importazione di Fang Da del prodotto in esame è diminuito dell'1 % nel corso del periodo in esame. In un primo momento, però, è aumentato del 10 % dal 2011 al 2012, in seguito è diminuito di 14 punti percentuali dal 2012 al 2014 e infine è aumentato di 3 punti indice tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta.
- (73) Nel 2011 e 2012 i prezzi all'importazione di Fang Da erano, in media, più elevati degli altri prezzi all'importazione (stabiliti in base alla stessa fonte d'informazioni e comprendenti i dazi antidumping), ma nel 2013 si sono allineati a questi e nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta sono calati a un livello inferiore agli altri prezzi.
- (74) La Commissione ha constatato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta sulla base dei dati di Fang Da Yang Quan (FDYQ) e del produttore dell'Unione, mediante un confronto tra:
- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto del produttore dell'Unione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e
  - la corrispondente media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni di FDYQ praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su base CIF (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.
- (75) Il confronto tra i prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto, con i dovuti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato del produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e ha mostrato un margine di sottoquotazione medio ponderato del 19,1 %.

#### 4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

##### 4.5.1. Osservazioni generali

- (76) La produzione di ciclamato di sodio consiste in due fasi di produzione principali. Durante la prima fase, che richiede l'utilizzo di reattori, le materie prime sono convertite in ciclamato di sodio grezzo (impuro). Nella seconda fase di produzione il ciclamato di sodio grezzo deve essere purificato prima di poter essere utilizzato, viste le relative norme di regolamentazione, dalle industrie a valle di alimentari, bevande e prodotti farmaceutici.
- (77) A causa di un incidente tecnico avvenuto nel luglio 2011 (un'esplosione in una fabbrica), l'industria dell'Unione non ha potuto eseguire la prima fase di produzione, il processo di reazione, dall'agosto 2011 al maggio 2012, e ha dovuto utilizzare temporaneamente ciclamato di sodio importato, che purificava successivamente per poter continuare le sue attività commerciali.
- (78) Dato che il produttore dell'Unione non ha avuto altra scelta se non quella di ricorrere temporaneamente a importazioni e in considerazione della durata limitata e del volume delle importazioni durante il periodo in esame, questo incidente e le sue conseguenze non annullano le conclusioni sulla definizione dell'industria dell'Unione. L'incidente ha avuto comunque un forte impatto sulla situazione economica dell'industria dell'Unione negli anni 2011-2012, cioè all'inizio del periodo in esame, in particolare per quanto riguarda la capacità, i volumi di produzione e di vendita nonché gli indicatori di redditività. Esso ha inciso anche, sebbene in misura minore, sullo sviluppo delle importazioni. Questi elementi vengono presi in considerazione nell'analisi dell'andamento degli indicatori di pregiudizio.
- (79) In questo contesto e in conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante periodo in esame. Per determinare il pregiudizio la Commissione ha valutato gli indicatori economici sulla base dei dati relativi all'unico produttore dell'Unione che costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (80) Gli indicatori economici dell'unico produttore dell'Unione valutati dalla Commissione sono i seguenti: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività, il costo del lavoro, l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, i prezzi medi unitari, i costi unitari, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali.



## 4.5.2. Indicatori di pregiudizio

## 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (81) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto nel complesso il seguente andamento:

Tabella 4

**Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti**

| <i>Indice (2011 = 100)</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|----------------------------|------|------|------|------|------------------------|
| Volume di produzione       | 100  | 104  | 189  | 159  | 157                    |
| Capacità produttiva        | 100  | 114  | 171  | 171  | 171                    |
| Utilizzo degli impianti    | 100  | 91   | 110  | 93   | 92                     |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

- (82) Durante il periodo in esame la produzione è aumentata complessivamente del 57 %. Come spiegato nei considerando 77 e 83, la produzione dell'industria dell'Unione è stata tuttavia insolitamente bassa negli anni 2011 e 2012. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta il livello di produzione è diminuito fortemente di 32 punti indice.
- (83) Anche la capacità di produzione è aumentata notevolmente nel periodo in esame (del 71 %), ma questa tendenza è spiegata da un livello anormalmente basso nel 2011 e 2012 dovuto all'incidente tecnico avvenuto negli impianti di produzione. La capacità è stata calcolata sulla base dei mesi in cui l'industria dell'Unione poteva produrre il proprio ciclamato di sodio, cioè solo 7 mesi nel 2011, 8 mesi nel 2012 e 12 mesi negli altri periodi. Il livello della capacità di produzione è rimasto stabile dal 2013 fino al periodo dell'inchiesta.
- (84) Il tasso di utilizzo della capacità è diminuito dell'8 % tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta, ma ha seguito una notevole tendenza discendente dal 2013, in linea con il calo del volume di produzione.

## 4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (85) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 5

**Volume delle vendite e quota di mercato**

| <i>Indice (2011 = 100)</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|----------------------------|------|------|------|------|------------------------|
| Volume delle vendite       | 100  | 69   | 146  | 108  | 104                    |
| Quota di mercato           | 100  | 67   | 157  | 111  | 104                    |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.



- (86) Il volume delle vendite sul mercato dell'Unione e la corrispondente quota di mercato hanno seguito lo stesso andamento durante il periodo in esame. Essi sono aumentate complessivamente del 4 %.
- (87) Dato che entrambe le cifre riflettono solo le vendite del ciclamato di sodio prodotto dall'industria dell'Unione, i livelli del 2011 e 2012 erano insolitamente bassi per i motivi indicati nei considerando 77 e 83. A partire dal 2013, quando la produzione di ciclamato di sodio dell'industria dell'Unione era già stata ripresa permanentemente, le sue vendite sono diminuite di 42 punti indice a causa della perdita di ordinazioni.
- (88) Anche la loro quota di mercato è calata notevolmente tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. Ciò è in contrasto con lo sviluppo sia del consumo dell'Unione, che è aumentato di 8 punti indice, sia delle importazioni di Fang Da, che sono anch'esse cresciute ulteriormente ed hanno aumentato la loro quota di mercato in tali tre anni.

#### 4.5.2.3. Crescita

- (89) La situazione dell'industria dell'Unione è migliorata tra il 2011 e il 2013, quando essa è stata in grado di aumentare la propria produzione, la capacità produttiva, le vendite e la quota di mercato. Tale aumento è stato determinato da due fattori: i) l'aumento dei dazi antidumping per alcuni produttori esportatori della RPC, che sono stati raddoppiati nel maggio 2012 e ii) il fatto che l'industria dell'Unione fosse di nuovo in grado di produrre il proprio ciclamato di sodio per 12 mesi nel 2013, rispetto a soli 7 mesi nel 2011 e a 8 mesi nel 2012.
- (90) Se l'esplosione non si fosse verificata nel luglio 2011, i dati relativi alla produzione, all'utilizzo degli impianti, alle vendite e alle quote di mercato sarebbero stati molto più elevati nel 2011 e nel 2012, poiché l'industria dell'Unione avrebbe potuto fornire ai suoi clienti il ciclamato di sodio di sua produzione invece di quello importato, che ha sottoposto a un'ulteriore lavorazione (purificazione) tra l'agosto 2011 e il maggio 2012. Di conseguenza l'aumento della produzione, delle vendite e delle quote di mercato tra il 2011 e il 2013 sarebbe stato molto inferiore, mentre la capacità produttiva sarebbe persino rimasta al livello del 2013 durante tutto il periodo in esame. Dal 2013 al periodo dell'inchiesta, tutte le tendenze sopramenzionate relative al volume, ad eccezione della capacità produttiva, si sono completamente invertite. Infatti, sebbene il consumo dell'Unione avesse seguito una tendenza crescente dal 2013, l'industria dell'Unione è entrata in una fase di declino economico. Contemporaneamente, la redditività dell'industria dell'Unione è rimasta fortemente negativa nel corso di tutto il periodo in esame, il che ha compromesso le sue prospettive di crescita.

#### 4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (91) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 6

#### Occupazione e produttività

| Indice (2011 = 100)  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|----------------------|------|------|------|------|------------------------|
| Numero di dipendenti | 100  | 100  | 105  | 105  | 105                    |
| Produttività         | 100  | 104  | 180  | 151  | 150                    |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

- (92) Nonostante non avesse potuto produrre il proprio ciclamato di sodio tra l'agosto 2011 e il maggio 2012, l'industria dell'Unione ha deciso di mantenere invariata l'occupazione in tale periodo, dato che qualsiasi riduzione è stata considerata troppo onerosa e inutile. Anche se nel 2012 è stato licenziato un dipendente, il livello dell'occupazione non è cambiato tra il 2011 e il 2012, poiché l'industria dell'Unione ha assunto un nuovo dipendente nello stesso anno. Il numero di dipendenti è lievemente aumentato nel 2013 e poi è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta.



- (93) L'esplosione avvenuta nella fabbrica ha avuto sulla produttività dell'industria dell'Unione effetti simili a quelli subiti dagli altri indicatori economici suddetti. Come la produzione, la produttività è stata eccezionalmente bassa nel 2011 e nel 2012 e poi è aumentata fortemente di circa 80 punti indice nel 2013. Da allora, a causa della perdita di ordinazioni, essa è però diminuita di 30 punti indice nel 2014 ed è rimasta a questo livello fino al periodo dell'inchiesta.

#### 4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (94) Il margine di dumping è stato notevolmente superiore al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo considerevole sull'industria dell'Unione, a causa del volume e dei prezzi delle importazioni di Fang Da.
- (95) Dal 2004 sono in vigore misure antidumping nei confronti delle importazioni degli altri produttori esportatori cinesi e indonesiani. In questo contesto va notato che il livello del dazio antidumping istituito nell'inchiesta iniziale per due produttori esportatori cinesi diversi da Fang Da è risultato insufficiente per contrastare il dumping che arrecava un pregiudizio all'industria dell'Unione. Di conseguenza il dazio antidumping per i produttori esportatori cinesi è stato più che raddoppiato nel maggio 2012, come spiegato nel considerando 2. Data l'attuale analisi, è evidente che il dumping viene tuttora praticato.

#### 4.5.2.6. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (96) Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi praticati dall'unico produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

#### Prezzi di vendita nell'Unione

| Indice (2011 = 100)              | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|----------------------------------|------|------|------|------|------------------------|
| Prezzo unitario medio di vendita | 100  | 105  | 103  | 107  | 106                    |
| Costo unitario di produzione     | 100  | 107  | 97   | 95   | 96                     |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

- (97) Il prezzo di vendita unitario medio dell'industria dell'Unione è aumentato del 6 % durante il periodo in esame. Dapprima è aumentato di 5 punti indice tra il 2011 e il 2012 e poi è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta.
- (98) Il costo unitario di produzione medio dell'industria dell'Unione è aumentato di 7 punti indice tra il 2011 e il 2012 e poi è diminuito di 10 punti indice nel 2013 rispetto al 2012. Dal 2013 è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta. Tali cambiamenti sono dovuti soprattutto alla fluttuazione dei costi delle materie prime.
- (99) In relazione a ciò va notato che l'industria dell'Unione non è stata in grado di separare con precisione i costi di purificazione dai costi di produzione complessivi. Di conseguenza gli indici del 2011 e del 2012, contrariamente agli indici del 2013, del 2014 e del periodo dell'inchiesta, rispecchiano anche i costi di purificazione del ciclamato di sodio importato dall'industria dell'Unione.



- (100) In base a quanto precede, l'interpretazione delle tendenze tra il periodo 2011-2012 e i periodi successivi dovrebbe essere fatta con cautela, poiché la loro evoluzione è stata influenzata, anche se solo leggermente, dal fatto che gli indici 2011-2012 fossero basati su serie diverse di dati.
- (101) In ogni caso, nel corso di tutto il periodo in esame, il prezzo di vendita unitario medio è sempre rimasto inferiore ai costi di produzione unitari medi dell'industria dell'Unione indicati nella tabella riportata sopra.

#### 4.5.2.7. Costo del lavoro

- (102) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'unico produttore dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 8

#### Costo medio del lavoro per dipendente

| Indice (2011 = 100)                   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------------------------|
| Costo medio del lavoro per dipendente | 100  | 127  | 115  | 102  | 95                     |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

- (103) Il costo medio del lavoro è diminuito del 5 % nel corso di tutto il periodo in esame. In un primo tempo, tuttavia, esso è aumentato del 27 % nel 2012, soprattutto a causa delle compensazioni versate a un dipendente licenziato, e poi è calato costantemente fino al periodo dell'inchiesta, quando è sceso del 5 % al di sotto del livello del 2011.

#### 4.5.2.8. Scorte

- (104) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dell'unico produttore dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

#### Scorte

| Indice (2011 = 100)                           | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|---|------|------|------|------|------------------------|
| Scorte finali                                 | 100  | 258  | 339  | 406  | 708                    |
| Scorte finali in percentuale della produzione | 100  | 249  | 179  | 255  | 451                    |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

- (105) Durante il periodo in esame le scorte finali, espresse in percentuale della produzione, hanno registrato notevoli fluttuazioni. Esse sono aumentate dapprima tra il 2011 e il 2012, poi sono diminuite l'anno successivo e infine sono aumentate considerevolmente fino al periodo dell'inchiesta. Complessivamente, durante il periodo in esame, sono aumentate di 351 punti indice. Tale aumento è stato in parte causato dall'incapacità dell'industria dell'Unione di vendere i suoi prodotti per via della concorrenza delle importazioni a basso prezzo, ma è anche il risultato dei livelli anormalmente bassi delle scorte registrati nel 2011 in seguito all'incidente tecnico descritto nel considerando 77.



## 4.5.2.9. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (106) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'unico produttore dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 10

**Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito**

| <i>Indice (2011 = 100)</i>   | 2011  | 2012  | 2013    | 2014  | Periodo dell'inchiesta |
|------------------------------|-------|-------|---------|-------|------------------------|
| Redditività                  | - 100 | - 111 | - 82    | - 61  | - 69                   |
| Flusso di cassa              | 100   | - 500 | - 1 107 | - 559 | - 766                  |
| Investimenti                 | 100   | 203   | 15      | 0     | 0                      |
| Utile sul capitale investito | - 100 | - 42  | - 104   | - 79  | - 77                   |


Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

- (107) La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del ciclamato di sodio ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Come indicato nel considerando 99, il costo di produzione usato per determinare il livello di profitti/perdite per il periodo 2011-2012 ha potuto essere stabilito solo complessivamente, cioè includendo i costi legati al ciclamato di sodio importato. Su tale base, l'analisi dei dati sulla redditività ha rilevato che l'industria dell'Unione ha registrato ingenti perdite nel corso di tutto il periodo in esame. Queste sono state particolarmente elevate nel 2011-2012, ma la situazione è migliorata dal 2013.
- (108) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto, calcolata in relazione al totale delle vendite <sup>(15)</sup> di ciclamato di sodio, è passata da positiva nel 2011 a fortemente negativa tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta.
- (109) Gli unici investimenti significativi sono stati realizzati nel periodo 2011-2013 e riguardano esclusivamente la sostituzione degli strumenti di produzione danneggiati dall'esplosione del 2011. Tali investimenti sono stati interamente coperti dalla polizza di assicurazione.
- (110) L'utile sul capitale investito consiste nel profitto espresso in percentuale del valore contabile netto delle attività fisse. Esso è stato fortemente negativo in tutto il periodo in esame.
- (111) Dato il livello delle perdite subite dall'industria dell'Unione, la sua capacità di reperire capitali è stata gravemente danneggiata.

## 4.5.3. Conclusioni relative al pregiudizio

- (112) Anche se alcuni indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, come la produzione, la capacità di produzione, le vendite, la quota di mercato e la produttività, sono migliorati tra il periodo 2011-2012 e il 2013, queste tendenze sono state influenzate solo parzialmente dall'effettivo sviluppo del mercato derivante dall'istituzione di dazi antidumping più elevati per alcuni produttori esportatori della RPC nel maggio 2012.

<sup>(15)</sup> Contrariamente alle vendite figuranti nella tabella 5, le vendite complessive oggetto del presente considerando comprendono le vendite, effettuate sia nei mercati di esportazione che nel mercato dell'Unione, del ciclamato di sodio prodotto dall'industria dell'Unione e del ciclamato di sodio basato sui materiali importati nel 2011 e nel 2012.



- (113) Come indicato al considerando 89, tali miglioramenti possono infatti essere dovuti in gran parte anche ai seguenti fattori: i) l'esplosione nella fabbrica avvenuta nel luglio 2011, ii) il fatto che l'industria dell'Unione non abbia potuto produrre, a causa di tale esplosione, il suo proprio ciclamato di sodio tra l'agosto 2011 e il maggio 2012 e iii) la piena ripresa del processo di produzione di 12 mesi dopo la sostituzione delle catene di produzione distrutte. L'aumento di questi indicatori fino al 2013 sarebbe stato sicuramente molto minore se non si fosse verificata l'esplosione.
- (114) L'evoluzione positiva delle suddette tendenze è cambiata palesemente dal 2013, poiché la produzione, le vendite, la produttività e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono notevolmente peggiorate.
- (115) Inoltre, nel corso di tutto il periodo considerato, la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è rimasta permanentemente in una situazione precaria. Soprattutto gli indicatori dell'industria dell'Unione, come la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, hanno registrato risultati globali molto negativi.
- (116) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (117) Nelle sue osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore interessato ha contestato le conclusioni del considerando 115, secondo cui la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito mostravano un pregiudizio, dato che tali indicatori avevano avuto uno sviluppo positivo tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta.
- (118) La Commissione osserva che, sebbene nel periodo in esame il livello delle perdite, il flusso di cassa negativo e l'utile sul capitale investito abbiano effettivamente registrato un leggero miglioramento, i loro livelli erano comunque ancora molto negativi negli anni 2013 e 2014 e nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, nessuno dei fattori di pregiudizio è decisivo di per sé, ma tutti sono analizzati insieme. L'argomentazione è quindi respinta.
- (119) Fang Da ha sostenuto inoltre che il periodo in esame non era rappresentativo a causa di due fattori importanti, vale a dire il fatto che tutti i dati relativi agli anni 2011 e 2012 erano distorti e il rimanente periodo dal 2013 al periodo dell'inchiesta era troppo breve.
- (120) Per quanto riguarda il primo fattore, Fang Da ha asserito che tutti i dati relativi agli anni 2011 e 2012 erano statisticamente inutili e dovevano essere ignorati in qualsiasi analisi del pregiudizio per i seguenti motivi:
- i) in quei due anni era in corso un'indagine sulle importazioni di ciclamato di sodio di Fang Da e ciò è sufficiente per causare la distorsione di qualsiasi dato e rendere tali periodi inattendibili per fissare una linea di riferimento su cui si possa basare l'analisi delle tendenze future;
  - ii) quei due anni hanno subito il forte impatto dell'esplosione avvenuta nella fabbrica del produttore dell'Unione.
- (121) Per quanto riguarda il punto i), Fang Da non ha dimostrato perché o come la precedente inchiesta avesse distorto i dati dell'industria dell'Unione relativi a tale periodo. Di conseguenza tale affermazione non ha potuto essere accettata dalla Commissione nella valutazione delle suddette argomentazioni.
- (122) Per quanto riguarda il punto ii), la Commissione ha riconosciuto chiaramente che l'esplosione ha avuto un impatto sugli indicatori economici dell'industria dell'Unione nel periodo 2011-2012 e, come indicato nel considerando 78, tali elementi sono stati presi nella dovuta considerazione nell'analisi dell'andamento degli indicatori di pregiudizio. Si ricorda inoltre che nel considerando 114 la Commissione ha concluso che la situazione dell'industria dell'Unione è ulteriormente peggiorata dal 2013, cioè dopo il periodo 2011-2012. Di conseguenza, quest'argomentazione ha dovuto essere respinta.
- (123) Per quanto riguarda il secondo fattore, Fang Da ha sostenuto che la parte rimanente del periodo considerato, il periodo 2013-2014 e il periodo dell'inchiesta, non era sufficiente per poter trarre conclusioni significative in merito al pregiudizio. Il produttore esportatore interessato non ha comprovato la sua argomentazione. L'accertamento del pregiudizio viene effettuato per il periodo dell'inchiesta sulla base dell'analisi delle tendenze degli indicatori di pregiudizio durante il periodo in esame. Pertanto anche questa argomentazione ha dovuto essere respinta.



- (124) In aggiunta a quanto sopra, Fang Da ha sostenuto anche che il 2013 non poteva essere utilizzato come anno di riferimento per la valutazione del pregiudizio perché le cifre relative al 2013 erano eccezionalmente elevate. Ciò sarebbe dovuto presumibilmente ai clienti dell'industria dell'Unione, che non hanno potuto acquistare il ciclamato di sodio dopo l'esplosione e, quando la produzione è ripresa completamente, si sono rivolti tutti all'industria dell'Unione per aumentare le proprie scorte.
- (125) In primo luogo, tale argomentazione è basata su una semplice affermazione infondata, poiché Fang Da non ha presentato alcuna prova del fatto che, a causa dell'esplosione, l'industria dell'Unione avesse perso numerosi clienti che hanno deciso di ritornare con un maggior numero di ordinazioni nel 2013. In secondo luogo, gli elementi di prova disponibili non dimostrano la fondatezza di tale affermazione. Essi dimostrano invece che nel periodo 2011-2012, in cui l'industria dell'Unione non ha potuto produrre il proprio ciclamato di sodio, essa ha mantenuto i suoi clienti e ha continuato a rifornirli con ciclamato di sodio importato, che è stato ulteriormente lavorato, come spiegato nel precedente considerando 77. Di conseguenza anche questa affermazione ha dovuto essere respinta.

#### 5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (126) In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping di Fang Da avessero arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre verificato se altri fattori noti avessero contemporaneamente potuto causare un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata di non attribuire alle importazioni in dumping di Fang Da eventuali pregiudizi causati da fattori diversi da tali importazioni.

##### 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping di Fang Da

- (127) L'inchiesta ha evidenziato un forte legame tra i prezzi delle importazioni di Fang Da, la sua quota di mercato e la situazione dell'industria dell'Unione. Tale legame è illustrato nella tabella seguente:

Tabella 11

#### Prezzi delle importazioni e quota di mercato

| Indice (2011 = 100)  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|--|------|------|------|------|------------------------|
| Prezzi delle importazioni di Fang Da   | 100  | 110  | 105  | 96   | 99                     |
| Quota di mercato di Fang Da  | 100  | 82   | 119  | 161  | 160                    |
| Quota di mercato dell'industria dell'Unione  | 100  | 67   | 157  | 111  | 104                    |
| I prezzi delle importazioni cinesi (compresi i dazi antidumping), diverse da quelle di Fang Da | 100  | 109  | 112  | 108  | 111                    |
| Quota di mercato cinese, diversa da quella di Fang Da  | 100  | 110  | 79   | 73   | 77                     |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (128) Nel periodo dal 2011 al 2012 i prezzi delle importazioni di Fang Da nell'Unione sono aumentati del 10 % e la sua quota di mercato è diminuita del 18 %. Nel periodo successivo, dal 2013 al periodo dell'inchiesta, Fang Da è riuscita tuttavia a raddoppiare la sua quota di mercato riducendo considerevolmente i suoi prezzi.



- (129) Dal 2012 al 2013 Fang Da ha dapprima ridotto i suoi prezzi del 5 %, allineandoli agli altri i prezzi delle importazioni cinesi. Anche questi ultimi sono stati colpiti, a partire dal maggio 2012, da un significativo aumento dei dazi antidumping applicabili a un grande produttore esportatore cinese, uno sviluppo che è illustrato nella precedente tabella, in cui figurano i prezzi delle importazioni cinesi comprendenti i dazi antidumping. Dal 2012 al 2013 tale allineamento dei prezzi ha comportato un considerevole aumento, di 37 punti indice, della quota di mercato di Fang Da ed è andato a detrimento delle altre importazioni cinesi, la cui quota di mercato è diminuita di 31 punti indice.
- (130) Dal 2013 al 2014 Fang Da ha continuato a ridurre i prezzi di altri 9 punti indice, in modo da raggiungere un livello inferiore al prezzo delle altre importazioni cinesi, il che ha causato un altro aumento significativo di 42 punti indice della sua quota di mercato. Ciò è andato direttamente a scapito dell'industria dell'Unione, la cui quota di mercato è diminuita di 53 punti indice durante lo stesso periodo.
- (131) Come spiegato nel considerando 75, il margine di sottoquotazione accertato per Fang Da è stato considerevole. Data la crescita costante del volume delle importazioni in dumping di Fang Da a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, quest'ultima non è stata in grado di beneficiare dell'aumento dei dazi antidumping per un altro produttore esportatore cinese nel 2012 e non è riuscita a recuperare la sua quota di mercato.
- (132) In base a quanto precede, la Commissione ritiene che le importazioni in dumping di Fang Da abbiano contribuito in modo significativo al notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

## 5.2. Effetti di altri fattori

### 5.2.1. Importazioni di produttori esportatori diversi da Fang Da

- (133) Il volume delle importazioni di altri produttori esportatori diversi da Fang Da ha registrato il seguente andamento:


Tabella 12

### Indice del volume delle importazioni

| Indice (2011 = 100)   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|-----------------------|------|------|------|------|------------------------|
| RPC (eccetto Fang Da) | 100  | 114  | 73   | 71   | 77                     |
| Indonesia             | 100  | 225  | 31   | 18   | 9                      |

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (134) Il volume delle importazioni dall'Indonesia è stato basso nel 2011 e 2012, molto basso nel 2013 e trascurabile nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta. Anche se ha subito forti fluttuazioni nel periodo in esame, il suo impatto sull'industria dell'Unione può essere considerato molto limitato dal 2011 al 2012 e insignificante dal 2013 al periodo dell'inchiesta.
- (135) Nel periodo in esame il volume delle importazioni degli altri produttori cinesi diversi da Fang Da è diminuito del 23 %. Dapprima è aumentato del 14 % tra il 2011 e il 2012 e da allora è diminuito notevolmente, in particolare dal 2012 al 2013, con un calo molto forte di 41 punti indice.
- (136) Malgrado tale riduzione generale, le altre importazioni cinesi sono rimaste a un livello significativo, molto vicino al livello di Fang Da. Anche se i loro prezzi medi, comprensivi dei dazi antidumping applicati, erano in media leggermente più elevati di quelli di Fang Da, sono rimasti comunque a un livello basso, molto più basso dei prezzi dell'industria dell'Unione. Si può quindi concludere che durante il periodo considerato le importazioni a basso prezzo dei produttori cinesi diversi da Fang Da hanno contribuito alla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.



- (137) Come spiegato al punto 5.1, l'ulteriore deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione dal 2013 in poi è stato causato principalmente dal crescente volume delle importazioni in dumping e basso prezzo di Fang Da. Di conseguenza gli effetti delle importazioni degli altri produttori diversi da Fang Da, anche se hanno contribuito al pregiudizio, non sono tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping di Fang Da e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

#### 5.2.2. Incidente tecnico (esplosione) nella fabbrica dell'industria dell'Unione

- (138) Come già spiegato nei considerando 77 e 83, nel luglio 2011 si è verificata un'esplosione nella fabbrica dell'industria dell'Unione, in seguito alla quale essa non potuta effettuare il processo di reazione necessario per produrre e vendere il proprio ciclamato di sodio tra agosto 2011 e maggio 2012.
- (139) L'incapacità di produrre il proprio ciclamato di sodio ha inciso negativamente sugli indicatori economici dell'industria dell'Unione tra agosto 2011 e maggio 2012. Ad esempio la produzione, l'utilizzazione degli impianti, le vendite, la quota di mercato e le cifre relative alla produttività sarebbero stati più elevati in tale periodo, se non fosse avvenuto l'incidente, dato che l'industria dell'Unione avrebbe potuto fornire ai suoi clienti il proprio ciclamato di sodio invece di quello importato, che ha purificato e rivenduto tra agosto 2011 e maggio 2012.
- (140) Anche se i suddetti indicatori economici dell'industria dell'Unione hanno risentito della sua incapacità di produrre ciclamato di sodio tra agosto 2011 e maggio 2012, la Commissione ha concluso che l'esplosione nella fabbrica non ha contribuito in modo significativo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta.
- (141) L'industria dell'Unione ha infatti ripreso pienamente la produzione del proprio ciclamato di sodio già nel maggio 2012 e da allora l'esplosione non ha più influito sulla sua attività economica. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta sono state invece le importazioni in dumping di Fang Da che hanno iniziato ad esercitare un effetto pregiudizievole sulla situazione economica dell'industria dell'Unione. È importante notare che quest'impatto negativo ha iniziato a verificarsi alcuni mesi dopo che l'industria dell'Unione ha provveduto alla sostituzione delle catene di produzione distrutte e quando la produzione di ciclamato di sodio è stata pienamente ripresa e calcolata in base a cicli di 12 mesi nel 2013, nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta.
- (142) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione è del parere che l'incidente tecnico che ha colpito le attività commerciali dell'industria dell'Unione tra agosto 2011 e maggio 2012, non abbia annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping di Fang Da e la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione causata da tali importazioni tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta.

#### 5.2.3. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione


- (143) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni del produttore dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

#### Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

| <i>Indice (2011 = 100)</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|----------------------------|------|------|------|------|------------------------|
| Volume delle esportazioni  | 100  | 118  | 198  | 212  | 180                    |
| Prezzo medio               | 100  | 102  | 106  | 106  | 108                    |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione.



- (144) Nel periodo in esame le vendite all'esportazione hanno rappresentato una parte significativa del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione, che si aggirava tra il 30 % e il 50 %. Il basso volume delle vendite nel periodo 2011-2012 va interpretato nel contesto dell'incapacità dell'industria dell'Unione di produrre e vendere il proprio ciclamato di sodio tra agosto 2011 e maggio 2012. Nel periodo successivo, una volta riavviata la produzione del ciclamato di sodio, le vendite all'esportazione sono dapprima aumentate di 14 punti indice tra il 2013 e il 2014 e poi sono diminuite di 32 punti indice nel periodo dell'inchiesta.
- (145) Durante il periodo in esame i prezzi medi delle vendite all'esportazione sono aumentati e nel periodo dell'inchiesta erano più elevati dell'8 % rispetto al 2011. Anche se i prezzi all'esportazione sono rimasti sistematicamente inferiori ai costi di produzione unitari medi dell'industria dell'Unione, essi erano superiori ai prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e, di conseguenza, generavano perdite molto inferiori rispetto alle vendite sul mercato dell'Unione.
- (146) Nonostante il fatto che le vendite all'esportazione generassero perdite, la Commissione ha concluso comunque che l'attività di esportazione non ha contribuito in modo significativo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Ciò è dovuto ai seguenti motivi. In primo luogo, i volumi delle vendite all'esportazione sono diminuiti molto meno, sia in termini assoluti che in termini relativi, rispetto alle vendite sul mercato dell'Unione tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. In tale periodo queste ultime sono state colpite fortemente dagli ingenti volumi di importazioni a basso prezzo e in dumping di Fang Da. In secondo luogo, a causa dei prezzi più elevati e quindi dei minori margini di perdita, le vendite all'esportazione hanno consentito all'industria dell'Unione di ridurre le perdite complessive derivanti dalle vendite del prodotto simile.
- (147) Di conseguenza, secondo la Commissione, le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping di Fang Da e la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione causata da tali importazioni.

#### 5.2.4. Consumo

- (148) Il pregiudizio non può essere il risultato di un cambiamento nella struttura del consumo, dato che la domanda è aumentata leggermente tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta. Nel periodo tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta, quando l'impatto pregiudizievole delle importazioni in dumping di Fang Da era particolarmente pronunciato, il consumo è aumentato persino dell'8 %, uno sviluppo che rafforza la suddetta conclusione.

#### 5.3. Conclusione sul nesso di causalità

- (149) L'inchiesta ha rilevato chiaramente che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio nel periodo dell'inchiesta. Essa ha registrato perdite nel corso di tutto il periodo in esame. A partire dal 2013, inoltre, quando l'industria dell'Unione ha ripreso a produrre normalmente dopo l'incidente che aveva colpito le sue catene di produzione, gli indicatori di pregiudizio, come il volume di produzione, le vendite e la quota di mercato, hanno mostrato chiari segni di deterioramento.
- (150) Questa situazione ha coinciso con il considerevole aumento delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo di Fang Da, che dapprima sono riuscite a prendere il posto delle altre importazioni cinesi e in seguito ad acquisire la quota di mercato dell'industria dell'Unione. Esiste quindi un chiaro nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni in dumping di Fang Da.
- (151) La Commissione ha distinto e separato gli effetti sulla situazione dell'industria dell'Unione di tutti i fattori noti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Alcuni altri fattori, come l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e l'incidente tecnico nella fabbrica, hanno contribuito a detto pregiudizio. Questi effetti, anche combinati, sono stati però considerati insignificanti rispetto all'impatto delle importazioni in dumping. Le importazioni degli altri produttori esportatori cinesi, dato il loro volume e livello dei prezzi, hanno comunque contribuito notevolmente al pregiudizio.
- (152) Nonostante ciò la Commissione ha concluso, sulla base di quanto precede, che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni in dumping di Fang Da e che gli altri fattori non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping di Fang Da e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Il pregiudizio consiste principalmente in perdite di produzione, di volume delle vendite e di quota di mercato, in particolare a partire dal 2013, nonché in perdite finanziarie e scarsi risultati per tutti gli altri indicatori finanziari, come il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito.



- (153) Secondo le osservazioni presentate da Fang Da dopo la divulgazione delle conclusioni, l'analisi effettuata dalla Commissione sul nesso di causalità era carente e incompleta e conteneva semplici supposizioni non basate su fatti. In questo contesto Fang Da ha specificamente sostenuto che le importazioni a basso prezzo dei produttori cinesi diversi da Fang Da e il pregiudizio autoinflitto, dovuto all'esplosione nella fabbrica, erano più che sufficienti ad annullare il nesso tra le importazioni di Fang Da e il pregiudizio causato all'industria dell'Unione da tali importazioni.
- (154) Questa asserzione non è stata però corroborata da alcun elemento di prova che dimostrasse che la Commissione non ha distinto e separato sufficientemente gli effetti sulla situazione dell'industria dell'Unione di tutti i fattori noti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. In realtà, la Commissione ha debitamente analizzato gli effetti delle importazioni dei produttori esportatori diversi da Fang Da, come spiegato al punto 5.2.1. Inoltre, la questione dell'utilizzo delle informazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, invece dei nuovi dati sulle esportazioni cinesi presentati dopo la divulgazione delle conclusioni, è già stata affrontata nei considerando 63 e 70. I dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 non convalidano l'affermazione di Fang Da secondo la quale l'aumento delle sue esportazioni nell'Unione è stato più che compensato dal calo delle vendite degli altri esportatori cinesi. Di conseguenza, le affermazioni riportate sopra, relative all'impatto delle importazioni dei produttori esportatori diversi da Fang Da, devono essere respinte.
- (155) La Commissione ha anche debitamente analizzato, al punto 5.2.2, gli effetti dell'esplosione nella fabbrica dell'industria dell'Unione ed è giunta alla conclusione che, anche se essa ha danneggiato l'industria dell'Unione nel 2011 e 2012, non ha annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping di Fang Da e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Di conseguenza, tale argomentazione deve essere respinta.
- (156) Fang Da ha inoltre sostenuto che l'impatto di altri super dolcificanti, come l'acesulfame potassio e l'aspartame, era l'unico fattore che costituiva il vero motivo per l'andamento negativo del mercato dell'Unione del ciclamato di sodio e ha contribuito in modo molto significativo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione — un fattore che avrebbe dovuto essere analizzato dalla Commissione. Tali argomentazioni non erano sostenute da nessun altro elemento di prova oltre ai riferimenti alle conclusioni della Commissione nei procedimenti relativi alle importazioni di acesulfame potassio e aspartame <sup>(16)</sup>.
- (157) Va ricordato che l'unico produttore dell'Unione di ciclamato di sodio non produce né acesulfame potassio, né aspartame, e quindi non faceva parte dell'industria dell'Unione, quale definita nei due procedimenti antidumping concernenti altri edulcoranti. Di conseguenza le conclusioni relative all'impatto delle importazioni in dumping di acesulfame potassio e aspartame sulla situazione dei produttori dell'Unione di acesulfame potassio e aspartame non incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione nel presente procedimento. In ogni caso, l'asserzione infondata secondo cui l'acesulfame potassio è un prodotto concorrente preferibile al ciclamato di sodio, che ha contribuito in modo molto significativo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, dovrebbe normalmente manifestarsi con la contrazione del consumo dell'Unione di ciclamato di sodio. Come spiegato nei considerando 64 e 65, nel periodo in esame il consumo di ciclamato di sodio nell'Unione ha raggiunto più o meno gli stessi livelli del 2011, cosa che non si sarebbe verificata se, come asserito, l'acesulfame potassio avesse sostituito il ciclamato di sodio come prodotto concorrente preferito. Pertanto, in assenza di elementi di prova concreti che contraddicano le conclusioni della Commissione riportate nel considerando 148, l'argomentazione di Fang Da deve essere respinta.

## 6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (158) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se si potesse concludere chiaramente che in questo caso l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

### 6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (159) L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di Fang Da. L'industria dell'Unione non è stata infatti in grado di beneficiare pienamente dell'istituzione dei dazi antidumping contro l'Indonesia e gli altri esportatori cinesi, anche con l'aumento dei dazi antidumping nel 2012. L'aggressiva politica dei prezzi e la conseguente acquisizione di quote di mercato da parte di Fang Da dal 2013 in poi, ha causato un calo considerevole del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione, nonostante l'applicazione di misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dall'Indonesia.

<sup>(16)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1963 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 287 del 31.10.2015, pag. 52) e regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 della Commissione, del 25 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 4).



- (160) L'istituzione di misure contro le importazioni in dumping di Fang Da dovrebbe permettere all'industria dell'Unione di competere con le importazioni in condizioni di mercato eque. Ciò solleverebbe l'industria dalla forte pressione sui prezzi attualmente esercitata dagli ingenti volumi di importazioni di Fang Da sul mercato dell'Unione. Soltanto in queste circostanze l'industria dell'Unione sarebbe in grado di aumentare i suoi prezzi, la produzione e i volumi delle vendite.
- (161) In mancanza di misure, la pressione sui prezzi esercitata dagli ingenti volumi di importazioni in dumping di Fang Da è destinata a continuare e porterà a un ulteriore deterioramento della situazione, già precaria, dell'industria dell'Unione. Ciò costringerebbe in definitiva l'industria dell'Unione a cessare del tutto la sua produzione di ciclamato di sodio, con la conseguente perdita di posti di lavoro e di fonti di approvvigionamento alternative all'interno dell'Unione.
- (162) La Commissione ha concluso pertanto che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di Fang Da sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

### 6.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (163) La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario da due importatori indipendenti, che rappresentavano solo una piccola percentuale del totale delle importazioni di Fang Da nel periodo dell'inchiesta. Uno di questi importatori è anche un utilizzatore, che utilizza una certa quantità del ciclamato di sodio importato per produrre le sue miscele di edulcoranti, le quali vengono poi vendute alle imprese produttrici di prodotti alimentari e bevande.
- (164) Per quanto riguarda la rivendita del ciclamato di sodio importato da Fang Da, la Commissione ha stabilito che i margini di profitto dei due importatori indipendenti sono bassi. Si prevede quindi che l'istituzione di misure renderebbe questa attività deficitaria e che gli importatori potrebbero cambiare fornitore o addirittura cessare la propria attività. Tuttavia, la Commissione ha anche rilevato che per le due società il ciclamato di sodio rappresenta solo una parte molto piccola del loro fatturato complessivo. L'incidenza dell'istituzione delle misure sull'attività globale di queste società non sarebbe quindi rilevante. Inoltre, l'attività di miscelazione di una delle società che hanno collaborato all'inchiesta è risultata avere forti margini di profitto che potrebbero attenuare gli effetti dei dazi antidumping.

### 6.3. Interesse degli utilizzatori

- (165) Alla Commissione non sono pervenute risposte al questionario da parte degli utilizzatori, fuorché dal suddetto importatore, che è anche un utilizzatore di ciclamato di sodio.
- (166) I principali utilizzatori finali del prodotto in esame/prodotto simile nell'Unione sono le industrie farmaceutiche, alimentari e delle bevande. Nelle precedenti inchieste relative alle importazioni di ciclamato di sodio provenienti da produttori diversi da Fang Da, è stato rilevato che il ciclamato di sodio rappresentava una percentuale molto bassa dei loro costi di produzione. Per questo motivo l'effetto dell'istituzione dei dazi antidumping non è stato ritenuto significativo. Non vi sono indicazioni che una percentuale considerevole di ciclamato di sodio importato da Fang Da possa avere un utilizzo finale diverso da quello del ciclamato di sodio importato dagli altri produttori esportatori. In assenza di una rappresentanza delle industrie farmaceutiche, alimentari e delle bevande nella presente inchiesta, è ragionevole concludere che per tali industrie l'impatto delle misure sulle importazioni di Fang Da non sarebbe significativo.
- (167) Vista l'osservazione suddetta che, in assenza di misure, l'industria dell'Unione potrebbe essere costretta a cessare la produzione di ciclamato di sodio e dato che esistono solo pochi produttori di ciclamato di sodio a livello mondiale, le misure potrebbero persino beneficiare gli utilizzatori, se mantengono la produzione di ciclamato di sodio dell'Unione e la possibilità di rifornirsi del ciclamato di sodio prodotto dai diversi produttori concorrenti di ciclamato di sodio.
- (168) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Fang Da ha sostenuto che l'istituzione delle misure antidumping definitive proposte collocherebbe l'unico produttore dell'Unione in una posizione dominante sul mercato, di cui potrebbe approfittare pienamente.



- (169) A tale proposito occorre sottolineare che nell'ambito dell'analisi dell'interesse dell'Unione non è pervenuta alcuna osservazione delle parti interessate, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, che riguardasse questioni di concorrenza. In particolare, nessun utilizzatore dell'Unione ha inviato osservazioni al riguardo.
- (170) Inoltre, nonostante le misure antidumping applicate alle importazioni provenienti da produttori esportatori cinesi diversi da Fang Da, tali importazioni hanno continuato a essere effettuate in volumi ingenti e la loro quota di mercato resta molto più elevata di quella dell'industria dell'Unione. Di conseguenza è improbabile che l'industria dell'Unione sia in grado di raggiungere o di approfittare di una posizione dominante sul mercato dell'Unione. Pertanto le argomentazioni sopramenzionate di Fang Da sono state respinte.

#### 6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (171) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono motivi fondati per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame provenienti da Fang Da.

### 7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

- (172) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure definitive per impedire che le importazioni oggetto di dumping rechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

#### 7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

- (173) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (174) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione l'utile al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente essere conseguito da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.
- (175) Nel corso di tutto il periodo in esame non c'è stato un solo anno in cui abbiano prevalso condizioni di questo tipo. Dal momento che l'industria dell'Unione ha subito perdite a due cifre per quasi un decennio, ciò vale anche per il periodo che precede il periodo in esame.
- (176) Il produttore dell'Unione aveva proposto un profitto di riferimento del 10 %. Questa cifra non ha potuto essere accettata come profitto di riferimento a causa dei risultati descritti nel considerando 175 e perché il produttore dell'Unione non ha potuto dimostrare che tale cifra era raggiungibile in condizioni di concorrenza normali sul mercato del ciclamato di sodio, un prodotto di base il cui mercato è ormai maturo.
- (177) La Commissione è quindi ricorsa ai profitti di riferimento usati in altre indagini per un'industria di questo tipo e settore. In una recente inchiesta antidumping relativa a un altro edulcorante, l'aspartame, la Commissione ha stabilito nella fase provvisoria <sup>(17)</sup> che un profitto di riferimento del 5 %-10 % (intervallo fornito per motivi di riservatezza) corrisponde a quanto può essere raggiunto dall'industria dell'Unione in condizioni di mercato normali e di effettiva concorrenza. La Commissione ritiene quindi ragionevole utilizzare questo profitto di riferimento per la presente inchiesta.
- (178) Su tale base, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione, sommando il margine del profitto di riferimento al costo di produzione del produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

<sup>(17)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/262.




- (179) La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio in base a un confronto tra la media ponderata del prezzo all'importazione dei produttori esportatori interessati, debitamente adeguata per tenere conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, come stabilito per i calcoli della sottoquotazione dei prezzi, e la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dal produttore dell'Unione sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione. Il margine di pregiudizio per i produttori esportatori è quindi risultato essere pari al 61,6 %.
- (180) Dopo la divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha affermato che non era stato comunicato il profitto di riferimento usato nel calcolo dell'eliminazione del pregiudizio. La Commissione aveva però spiegato chiaramente nella sua comunicazione che il profitto di riferimento, come descritto nel considerando 177, poteva essere indicato soltanto in un intervallo per motivi di riservatezza e aveva rinviato all'atto legislativo in cui ciò è spiegato in modo più dettagliato. Il margine di profitto è stato comunicato sotto forma di un intervallo perché indicando il profitto di riferimento preciso si sarebbero rivelate informazioni riservate dell'unico produttore di aspartame dell'Unione. Di conseguenza, l'argomentazione di Fang Da deve essere respinta.
- (181) Dopo la divulgazione delle conclusioni, Fang Da ha sostenuto che, visto che l'industria dell'Unione ha subito perdite di due cifre per quasi un decennio, il profitto di riferimento o il massimo livello di profitto che il produttore dell'Unione poteva aspettarsi di raggiungere in assenza delle importazioni assertivamente oggetto di dumping era del — 10 %. Va notato che il — 10 % non è un profitto, bensì una perdita, e sarebbe illogico e contrario a qualsiasi dottrina economica utilizzare una perdita come profitto di riferimento, poiché non eliminerebbe il pregiudizio. Inoltre, il fatto che l'industria dell'Unione abbia subito perdite per un lungo periodo di importazioni in dumping, provenienti anche da altri produttori esportatori diversi da Fang Da, giustifica l'utilizzo di un margine di profitto recentemente rilevato in questo settore, come spiegato nel considerando 177. La Commissione ha già spiegato nei considerando da 174 a 177 il motivo per cui nella presente inchiesta ha utilizzato un margine di profitto inferiore sia al profitto di riferimento proposto dal produttore dell'Unione sia al profitto di riferimento usato nel procedimento antidumping relativo agli altri produttori esportatori di ciclamato di sodio. Visto quanto precede, si deve concludere che non è stato dimostrato che la scelta del profitto di riferimento effettuata dalla Commissione sia irragionevole e pertanto l'argomentazione di Fang Da deve essere respinta.

## 7.2. Misure definitive

- (182) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di ciclamato di sodio fabbricato ed esportato da Fang Da, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
- (183) Per quanto riguarda la forma delle misure, è stato ritenuto che il dazio antidumping dovrebbe assumere la stessa forma dei dazi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione<sup>(18)</sup> relativo alle importazioni di altri produttori esportatori della RPC e dell'Indonesia. Per garantire l'efficacia delle misure e scoraggiare la manipolazione del prezzo, è stato considerato opportuno istituire dazi sotto forma di un importo specifico per kg.
- (184) In base a quanto precede, le aliquote del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero basarsi sul margine di pregiudizio ed essere le seguenti:

| Società  | Margine di dumping | Margine di pregiudizio | Dazio antidumping definitivo (aliquota) | Dazio antidumping definitivo (EUR/kg) |
|--|--------------------|------------------------|---|---------------------------------------|
| Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Repubblica popolare cinese          | 88,7 %             | 61,6 %                 | 61,6 %                                  | EUR 1,17                              |
| Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Repubblica popolare cinese | 88,7 %             | 61,6 %                 | 61,6 %                                  | EUR 1,17                              |

<sup>(18)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 del Consiglio, del 15 luglio 2016, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (cfr. pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale).



- (185) L'aliquota del dazio antidumping a titolo individuale specificata nel presente regolamento è stata stabilita sulla base dei risultati della presente inchiesta. Essa rispecchia quindi la situazione constatata durante la presente inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quella espressamente menzionata, continuano ad essere soggette alle aliquote del dazio indicate nell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione.
- (186) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, attualmente classificato con il codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929 90 00 10).

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

| Società  | Dazio antidumping definitivo (EUR/kg) | Codice aggiuntivo TARIC |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Repubblica popolare cinese          | EUR 1,17                              | A471                    |
| Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Repubblica popolare cinese | EUR 1,17                              | A472                    |

3. Nei casi in cui i prodotti siano stati danneggiati prima della loro immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito per la determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 <sup>(19)</sup>, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2 del presente articolo, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(19)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (G.U.L. 343 del 29.12.2015, pag. 558).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**16CE1801**



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1160 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2016

**che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base») e in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDURA

## 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) A seguito di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 435/2004 <sup>(2)</sup> un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Indonesia. Le misure iniziali sono state successivamente oggetto di varie inchieste di riesame <sup>(3)</sup>. Di conseguenza l'aliquota del dazio per un produttore indonesiano menzionato singolarmente è di 0,24/kg EUR con un'aliquota di dazio residuo di 0,27/kg EUR istituito sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altri produttori indonesiani, mentre l'aliquota del dazio per la RPC è compresa tra 0 e 0,23 EUR/kg per i produttori cinesi menzionati individualmente, con un'aliquota di dazio residuo di 0,26 EUR/kg istituito sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altri produttori cinesi («le misure in vigore»).
- (2) Le misure in vigore si applicano a tutte le importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia, escluse le importazioni di ciclamato di sodio fabbricato dai produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Per queste società era stata stabilita in origine un'aliquota di dazio pari a zero, in quanto non era stata rilevata alcuna pratica di dumping <sup>(4)</sup>.
- (3) I produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, non sono stati esaminati nel successivo riesame delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 435/2004 e non sono quindi soggetti alle misure in vigore, in conformità della relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa «Messico — misure antidumping definitive su carne di manzo e riso» (la «relazione dell'organo d'appello dell'OMC»).

## 1.2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (4) Successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore <sup>(5)</sup>, il 6 marzo 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Productos Aditivos S.A., l'unico produttore dell'Unione di ciclamato di sodio, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione totale dell'Unione.


<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 435/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 del Consiglio, del 3 giugno 2010, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU L 140 dell'8.6.2010, pag. 2), regolamento di esecuzione (UE) n. 398/2012 del Consiglio, del 7 maggio 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 124 dell'11.5.2012, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Cfr. nota a piè di pagina n. 2.

<sup>(5)</sup> GU C 374 del 22.10.2014, pag. 4.



- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure antidumping definitive avrebbe potuto comportare il rischio di persistenza e reiterazione del dumping e di persistenza del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.
- (6) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 6 giugno 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(6)</sup> («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (7) Il 12 agosto 2015 la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni dello stesso prodotto fabbricato ed esportato nell'Unione da Fang Da Food Additive (Shenzhen) e Fang Da Food Additive (Yan Quan) Limited (di seguito denominate entrambe «Fang Da») («l'inchiesta parallela a norma dell'articolo 5») <sup>(7)</sup>. Le importazioni della Fang Da non sono oggetto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

### 1.3. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione inoltre ha espressamente informato il denunziante, i produttori esportatori noti e le autorità dalla RPC e dell'Indonesia, gli importatori noti, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati dell'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

#### 1.3.1. Produttori del paese di riferimento

- (10) Nell'avviso di apertura, in relazione alle importazioni dalla RPC, la Commissione ha informato le parti interessate che essa prevedeva di selezionare l'Indonesia come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (11) Alla luce dei dati statistici disponibili (cfr. considerando 32), la Commissione tuttavia ha informato anche le autorità degli Stati Uniti d'America («USA») in merito all'apertura dell'inchiesta e le ha invitate a fornire i nomi e le identità dei produttori americani di ciclamato di sodio eventualmente esistenti. Negli USA non sono stati individuati produttori di ciclamato di sodio. Nel fascicolo non vi era alcuna indicazione di una possibile produzione di ciclamato di sodio in altri paesi terzi.

#### 1.3.2. Campionamento

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

#### — Campionamento dei produttori dell'Unione

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che Productos Aditivos S.A. è l'unico produttore dell'Unione di ciclamato di sodio, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione totale dell'Unione. Di conseguenza il campionamento non è stato necessario.

<sup>(6)</sup> Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 189 del 6.6.2015, pag. 2).

<sup>(7)</sup> Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (GU C 264 del 12.8.2015, pag. 32).



— Campionamento degli importatori

- (14) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (15) Dato che un solo importatore indipendente si è manifestato fornendo le informazioni richieste, non è stato necessario procedere al campionamento degli importatori indipendenti.

— Campionamento dei produttori esportatori della RPC e dell'Indonesia

- (16) In considerazione del numero limitato di produttori esportatori noti dei paesi interessati, il campionamento dei produttori esportatori non era previsto.

1.3.3. *Risposte al questionario e visite di verifica*

- (17) La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, a tutti i produttori esportatori noti della RPC e dell'Indonesia, a un importatore indipendente dell'Unione e a un utilizzatore dell'Unione che hanno manifestato il proprio interesse all'inchiesta.
- (18) L'unico produttore dell'Unione ha inviato la risposta al questionario e un utilizzatore dell'Unione ha inviato una risposta parziale. Non sono pervenute risposte al questionario dagli importatori indipendenti dell'Unione né dai produttori esportatori della RPC e dell'Indonesia.
- (19) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

*Produttore dell'Unione:*

— Productos Aditivos S.A., Barcellona (Spagna).

#### 1.4. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame**

- (20) L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015 (il «periodo dell'inchiesta di riesame»). L'esame degli andamenti rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (il «periodo in esame»).

#### 1.5. **Divulgazione delle informazioni**

- (21) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere in vigore le misure antidumping definitive. Dopo la divulgazione di queste informazioni è stato concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Nessuna delle parti ha inviato osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni.

## 2. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

### 2.1. **Prodotto in esame**

- (22) Il prodotto oggetto del riesame è costituito dal ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (i «paesi interessati»), attualmente classificato con il codice NC ex 2929 (codice TARIC 2929 90 00 10) (il «prodotto oggetto del riesame»).



- (23) Il ciclamato di sodio è un prodotto di base utilizzato come additivo alimentare ed è ampiamente utilizzato come dolcificante nell'industria alimentare, in particolare dai produttori di dolcificanti (o edulcoranti) ipocalorici e dietetici da tavola. Questo prodotto è anche utilizzato in piccole quantità nell'industria farmaceutica.
- (24) Il ciclamato di sodio è una sostanza chimicamente pura. Tuttavia, come nel caso di qualsiasi prodotto chimico puro, esso può contenere una piccola percentuale di impurità in quantitativi espressi in mg/kg (milligrammi per chilogrammo) di prodotto. Il tenore di impurità, determinato dalla legislazione dell'Unione, definisce la qualità del ciclamato di sodio. Il ciclamato di sodio si presenta in due forme diverse: idrato (HC), con una percentuale del 15 % di umidità, e anidro (AC), con un tenore di umidità fino a un massimo dell'1 %. Queste due forme di ciclamato di sodio hanno le stesse caratteristiche principali e gli stessi usi; varia soltanto il potere dolcificante. La forma idrata (HC) è meno dolce per via del suo tenore d'acqua elevato. Anche i prezzi delle due forme di prodotto variano per le stesse ragioni: La forma AC è più cara rispetto alla forma HC. Le due forme sono quindi considerate un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

## 2.2. Prodotto simile

- (25) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché gli stessi utilizzi di base:
- il prodotto oggetto del riesame;
  - il prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno della RPC e dell'Indonesia;
  - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (26) La Commissione ha concluso pertanto che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## 3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

### 3.1. RPC


#### 3.1.1. Osservazioni preliminari

- (27) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.
- (28) Anche se durante il periodo dell'inchiesta del riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame sono state considerevoli, nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti a misure ha collaborato alla presente inchiesta. I risultati riguardanti il rischio di persistenza o reiterazione del dumping esposti di seguito si sono basati su dati statistici e sui dati contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

#### 3.1.2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

##### 3.1.2.1. Paese di riferimento

- (29) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, è stata posta particolare attenzione nell'individuazione di un paese terzo a economia di mercato per la determinazione dei prezzi o del valore costruito per determinare il valore normale.
- (30) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare l'Indonesia come paese di riferimento adeguato e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. La Commissione ha cercato la collaborazione dei produttori indonesiani. Sono stati inviati questionari pertinenti e lettere a tutti i produttori esportatori noti indonesiani.



- (31) Un produttore esportatore indonesiano si è manifestato fornendo una risposta incompleta al questionario. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta alla lettera in cui richiedeva alla società di completare la risposta. Tutti i dati ricevuti erano talmente lacunosi da non poter essere utilizzati per determinare il valore normale. Di conseguenza non si è più potuto considerare il produttore esportatore indonesiano come parte che collabora, motivo per cui si afferma che l'Indonesia non ha collaborato.
- (32) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il prodotto oggetto del riesame è prodotto solo nell'Unione e nei due paesi interessati. Tuttavia dalle statistiche di Eurostat si evince che gli USA hanno esportato nell'Unione una quantità limitata del prodotto oggetto del riesame, durante il periodo in esame. Siccome negli USA l'utilizzo del ciclamato di sodio è vietato, vi è probabilmente un problema di errata classificazione, ma la Commissione ha contattato comunque le autorità statunitensi per individuare possibili produttori del prodotto oggetto del riesame negli USA, se ne esistono. In seguito non è pervenuta alcuna indicazione dell'esistenza di tali produttori.
- (33) Di conseguenza non vi è stata collaborazione da parte di produttori del paese di riferimento.

#### 3.1.2.2. Valore normale

- (34) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale va determinato in base ai prezzi praticati in un paese terzo appropriato a economia di mercato («paese di riferimento») o in base al prezzo all'esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.
- (35) Come spiegato nei considerando da 30 a 32 non vi è stata alcuna collaborazione da parte dei produttori del paese di riferimento. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base il valore normale è stato pertanto determinato in modo equo. A tal fine la Commissione ha ritenuto equo basare il valore normale sui dati verificati dei prezzi e dei costi del produttore dell'Unione.
- (36) Il prodotto simile veniva venduto dall'industria dell'Unione in quantità rappresentative, ma le vendite sul mercato interno erano effettuate in perdita. Il valore normale è stato perciò calcolato sulla base dei costi di fabbricazione dell'industria dell'Unione maggiorati di un congruo importo per le spese di vendita, generali e amministrative e per il profitto, calcolato in base a dati effettivi del produttore dell'Unione. Il margine di profitto aggiunto è stato calcolato sulla base della del margine di profitto equo stimato in una recente inchiesta antidumping riguardante l'aspartame, un altro edulcorante. Nella presente inchiesta, la Commissione ha stabilito nella fase provvisoria<sup>(8)</sup>, che un margine di profitto del 5 % — 10 % (valori forniti secondo un intervallo per motivi di riservatezza) corrisponde a un margine equo. La Commissione ritiene quindi equo utilizzare tale profitto per costruire anche il valore normale nell'indagine in corso. È stato utilizzata la media ponderata dei costi dei due tipi di prodotti fabbricati e venduti dal produttore dell'Unione, non essendo disponibili informazioni in merito ai tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori cinesi a causa della mancata collaborazione.

#### 3.1.2.3. Prezzo all'esportazione

- (37) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base ai dati statistici raccolti a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base<sup>(9)</sup> per tutte le esportazioni cinesi verso l'Unione (tranne Fang Da) del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nell'indisponibilità di informazioni relative alla forma (tipo di prodotto) venduta, per calcolare il prezzo all'esportazione è stata adottata una media semplice.

#### 3.1.2.4. Confronto

- (38) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e il prezzo all'esportazione franco fabbrica dei produttori esportatori cinesi.

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 della Commissione, del 25 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 4).

<sup>(9)</sup> La banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, contiene dati sulle importazioni dei prodotti sottoposti a misure o a inchieste antidumping o antisovvenzioni, provenienti sia dai paesi e dai produttori esportatori interessati dal procedimento sia da altri paesi terzi e altri produttori esportatori, a livello di codice TARIC a 10 cifre e codici addizionali TARIC.



- (39) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (40) Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, dei costi accessori nonché delle spese di credito in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili. In mancanza di informazioni più precise, gli adeguamenti sono stati calcolati in base ai dati effettivi relativi a Fang Da nella parallela inchiesta a norma dell'articolo 5.

#### 3.1.2.5. Margine di dumping

- (41) Il margine di dumping è stato calcolato come importo corrispondente alla differenza tra il valore normale medio il prezzo medio all'esportazione. I risultati così ottenuti indicano un margine complessivo di dumping superiore al 100 %. Il margine di dumping rilevato è sostanzialmente superiore al margine di dumping accertato nel corso dell'inchiesta iniziale.

#### 3.1.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (42) La Commissione ha esaminato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità inutilizzata nella RPC, i prezzi all'esportazione verso altri paesi, la capacità di assorbimento di altri mercati di paesi terzi.
- (43) L'analisi si è basata prevalentemente sulle informazioni fornite nella domanda e su informazioni di pubblico accesso e/o trasmesse nel quadro della presente inchiesta. Si è fatto ricorso anche ad altre fonti di informazione come le statistiche sulle importazioni e le statistiche di Eurostat sulle esportazioni dal paese interessato.

#### 3.1.3.1. Capacità inutilizzata

- (44) In assenza di collaborazione sono state utilizzate le informazioni fornite nella domanda di riesame, la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e le statistiche cinesi sulle esportazioni. La capacità cinese è stata valutata, secondo una stima prudente, utilizzando i dati sulla capacità pubblicamente accessibili per un solo produttore esportatore cinese<sup>(10)</sup>. Se ne è dedotta una capacità di almeno 40 000 tonnellate, ma secondo il fascicolo esistono almeno altri due produttori cinesi (a parte Fang Da) e tale cifra è quindi sottostimata rispetto all'effettiva capacità della RPC.
- (45) Utilizzando le statistiche sulle esportazioni cinesi e le statistiche di cui all'articolo 14, paragrafo 6, relative alle importazioni nell'Unione (escludendo Fang Da) del prodotto oggetto del riesame, la stima di cui sopra indica una capacità ancora disponibile del mercato cinese e del mercato dell'Unione considerati insieme pari a circa 17 000 tonnellate, vale a dire una capacità inutilizzata equivalente al triplo delle dimensioni del mercato dell'Unione.

#### 3.1.3.2. Prezzi all'esportazione verso i paesi terzi

- (46) Sulla base delle statistiche cinesi sulle esportazioni, i prezzi medi cinesi applicati sui principali altri mercati terzi (ad esempio il Sudafrica, il Brasile, l'Argentina e la Turchia) sono uguali, o talvolta persino inferiori, ai prezzi di vendita nell'Unione.
- (47) Da quanto precede risulta che il prodotto oggetto del riesame è oggetto di dumping sui mercati di altri paesi terzi e che l'Unione rimarrebbe un mercato interessante per i produttori esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure.

<sup>(10)</sup> <http://www.rainbowrich.com/factory/index.html>



### 3.1.3.3. Assorbimento da parte dei mercati terzi

- (48) In alcuni importanti paesi terzi, tra cui gli USA, l'utilizzo di ciclamato di sodio in prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici è vietato. Nel fascicolo non vi era alcun accenno a previsioni di crescita dei mercati di ciclamato di sodio di altri paesi terzi, né vi erano indicazioni circa la dimensione del mercato interno cinese e della sua crescita prevista.
- (49) Si stima pertanto che la capacità di assorbimento di mercati diversi dall'Unione sia piuttosto bassa e, di conseguenza, l'Unione sarebbe un mercato interessante in caso di abrogazione delle misure.

### 3.1.4. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (50) Dalla valutazione delle informazioni finora esposte è risultato che gli esportatori oggetto del riesame hanno continuato ad esportare volumi considerevoli del prodotto in esame nell'Unione, a prezzi di dumping. Le esportazioni cinesi verso altri paesi terzi vengono anch'esse effettuate a prezzi di dumping. Considerate l'ampia capacità inutilizzata per gli esportatori cinesi, la mancanza di altri mercati di dimensioni importanti e l'attrattiva del mercato dell'UE, i produttori esportatori cinesi potrebbero essere incentivati a dirigere volumi ancora più considerevoli a prezzi di dumping verso il mercato dell'Unione, in caso di abrogazione delle misure.
- (51) In considerazione dei dati e delle informazioni finora presentati, si conclude che esiste il rischio che la Cina persista o reiteri pratiche di dumping, qualora le misure non fossero prorogate.

## 3.2. Indonesia

### 3.2.1. Osservazioni preliminari

- (52) Dopo l'apertura del procedimento, un produttore esportatore indonesiano si è manifestato presentando una risposta incompleta al questionario; la Commissione ha quindi chiesto alla società di completare del questionario nel quadro della procedura di irregolarità. Non essendo pervenuta alcuna risposta, si è dovuto ritenere che nessun produttore esportatore noto indonesiano intendeva collaborare.
- (53) In considerazione di quanto appena esposto e in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le informazioni sui prezzi per il mercato nazionale, sui prezzi all'esportazione verso altri paesi, sulla produzione e sulle capacità in Indonesia per i produttori esportatori che non hanno collaborato sono state basate sui migliori dati disponibili, compresi quelli della denuncia e delle informazioni pubblicamente disponibili.

### 3.2.2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

#### 3.2.2.1. Valore normale

- (54) In assenza di collaborazione da parte dell'Indonesia è stato utilizzato il valore normale riportato nella domanda in quanto non vi erano altri dati disponibili nel fascicolo. Il valore normale indonesiano indicato nella domanda è stato costruito utilizzando la struttura dei costi del produttore dell'Unione adeguando in seguito ciascun elemento del costo a livelli indonesiani. Gli elementi di costo riguardano le materie prime, acqua ed elettricità, il personale, la manutenzione, l'ammortamento e le spese generali. Gli adeguamenti effettuati nella domanda apparivano ragionevoli. In assenza di altre informazioni disponibili, le informazioni contenute nella domanda sono state considerate pertanto la stima migliore del valore normale indonesiano.

#### 3.2.2.2. Prezzo all'esportazione

- (55) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, per determinare i prezzi all'esportazione si sono dovute utilizzare altre informazioni disponibili. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le importazioni nell'Unione dall'Indonesia sono quasi cessate. Le importazioni rilevate durante il suddetto periodo sono state trascurabili (circa 19 tonnellate) perciò non si è potuto fare ricorso alle statistiche sulle importazioni



verso l'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Per determinare i prezzi all'esportazione sono state invece utilizzate le statistiche indonesiane sulle esportazioni. Sono state individuate dodici destinazioni delle esportazioni e si è utilizzato il prezzo medio all'esportazione verso tutti i paesi terzi come valore approssimativo per il prezzo all'esportazione nell'Unione ipotizzando che le misure in vigore siano abrogate

#### 3.2.2.3. Confronto

- (56) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e il prezzo all'esportazione franco fabbrica dei produttori esportatori indonesiani.
- (57) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (58) Sono stati effettuati adeguamenti per portare i prezzi all'esportazione franco a bordo a livello franco fabbrica. In assenza di informazioni più precise, tali adeguamenti sono stati calcolati in base ai dati effettivi relativi a Fang Da nella parallela inchiesta a norma dell'articolo 5, parametro comparativo che la Commissione considera corretto per calcolare gli adeguamenti. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, dei costi accessori nonché delle spese di credito in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili.

#### 3.2.2.4. Margine di dumping

- (59) Il margine di dumping è stato calcolato come importo corrispondente alla differenza tra il valore normale, calcolato come illustrato al considerando 54, e il prezzo all'esportazione come stabilito al considerando 55. Ciò ha determinato un margine di dumping del 33,6 %, ossia un margine superiore al margine di dumping più elevato stabilito nell'inchiesta iniziale (18,1 %). Tutto ciò dimostra che nonostante le esportazioni del prodotto oggetto del riesame nell'Unione siano pressoché cessate, il dumping verso paesi terzi da parte delle società indonesiane è persistito a un livello più elevato rispetto a quello stabilito durante l'inchiesta iniziale.


#### 3.2.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (60) La Commissione ha esaminato se esistesse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: il prezzo all'esportazione verso altri paesi, la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Indonesia e la capacità di assorbimento di altri mercati terzi.

#### 3.2.3.1. Capacità inutilizzata

- (61) In assenza di collaborazione, la Commissione ha dovuto far ricorso ai dati disponibili nella domanda di riesame, la base dati di Eurostat e le statistiche sulle esportazioni indonesiane. In base alle informazioni disponibili per un produttore esportatore indonesiano, la capacità dell'Indonesia è pari ad almeno 10 000 tonnellate. Utilizzando le statistiche indonesiane sulle esportazioni, si è potuto stabilire che durante il periodo dell'inchiesta di riesame le esportazioni indonesiane verso paesi terzi sono ammontate a 4 700 tonnellate. Su tale base, le capacità inutilizzate dell'Indonesia per il mercato interno e il mercato dell'Unione possono essere valutate, con una stima prudente, a 5 300 tonnellate. Va ricordato che nel precedente riesame in previsione della scadenza <sup>(1)</sup>, la capacità totale indonesiana era stata stimata per il 2008 a 18 000 tonnellate.
- (62) Poiché non vi sono dati disponibili sulle vendite realizzate sul mercato interno dai due produttori indonesiani, la capacità libera (disponibile) che potrebbe essere diretta verso il mercato dell'Unione può essere stimata solo approssimativamente. Tuttavia, utilizzando i dati del precedente riesame in previsione della scadenza, le vendite sul mercato interno delle due società indonesiane ammontavano a circa 2 000 tonnellate e perciò, secondo la stima attuale, resterebbe una capacità inutilizzata di 3 300 tonnellate per il mercato dell'Unione, ossia oltre l'80 % del mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

<sup>(1)</sup> Cfr. nota a piè di pagina n. 3.



### 3.2.3.2. Prezzi all'esportazione verso i paesi terzi

- (63) Utilizzando le statistiche indonesiane sulle esportazioni verso altri paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, si può osservare che i prezzi medi di vendita su due tra i principali mercati di esportazione, vale a dire il Pakistan e le Filippine (che rappresentano oltre il 50 % delle esportazioni indonesiane verso paesi terzi) sono notevolmente inferiori al prezzo medio di vendita nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come spiegato nei considerando da 55 a 59, calcolando il prezzo all'esportazione indonesiano in base a tutti i prezzi di vendita ai paesi terzi è stato accertato un margine di dumping pari al 33,6 %. Pertanto, l'Unione sarebbe un mercato attraente per i produttori/esportatori indonesiani, qualora le misure non venissero prorogate.

### 3.2.3.3. Assorbimento da parte dei mercati terzi

- (64) Come spiegato nei considerando 48 e 49, la capacità di assorbimento dei mercati diversi da quello dell'Unione è considerata bassa. A causa della mancanza di cooperazione, non vi sono informazioni nel fascicolo sul consumo interno indonesiano del prodotto oggetto del riesame, ma data una capacità inutilizzata stimata di 5 300 tonnellate per il mercato indonesiano e quello dell'Unione e considerata la bassa capacità di assorbimento di altri mercati, è chiaro che l'Indonesia avrebbe ampie capacità inutilizzate per coprire il mercato dell'Unione.
- (65) Di conseguenza non ci si può attendere che l'eccesso di capacità produttiva indonesiana sia diretto in misura significativa verso mercati diversi da quello dell'Unione.

### 3.2.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

- (66) Dalla valutazione degli elementi finora presentati risulta che le esportazioni indonesiane verso mercati diversi da quello dell'Unione sono state effettuate a prezzi che sono ben al di sotto del prezzo medio dell'Unione. Considerate l'ampia capacità inutilizzata per gli esportatori indonesiani, la mancanza di altri mercati di dimensioni importanti esiste il rischio che i produttori esportatori indonesiani dirigano volumi considerevoli a prezzi di dumping verso il mercato dell'Unione, in caso di abrogazione delle misure.
- (67) In considerazione dei dati e delle informazioni finora presentati, si conclude che esiste il rischio che l'Indonesia reiteri pratiche di dumping, in caso le misure non fossero prorogate.

## 4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

### 4.1. Osservazione preliminare

- (68) Dal momento che l'industria dell'Unione è costituita da un solo produttore e le importazioni oggetto di dumping riguardano un numero limitato di produttori esportatori cinesi e indonesiani, gli indicatori del pregiudizio e i dati sulle importazioni sono stati indicizzati per garantire la riservatezza di dati commerciali sensibili.

### 4.2. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (69) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile è stato fabbricato da un solo produttore dell'Unione che pertanto costituisce «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

### 4.3. Consumi dell'Unione

- (70) Il ciclamato di sodio è fabbricato solo nell'Unione, nella RPC e in Indonesia. La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione sulla base del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e il volume delle importazioni di ciclamato di sodio dalla RPC e dall'Indonesia, stabilito come spiegato al considerando 73.



- (71) Il consumo dell'Unione ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 1

**Consumi dell'Unione**

| <i>Indice (2011 = 100)</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| Consumo totale dell'Unione | 100  | 103  | 93   | 97   | 101                               |

Fonte: Dati dell'industria dell'Unione, base dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (72) Il consumo di ciclamato di sodio nell'Unione è dapprima diminuito del 7 % (tra il 2011 e il 2013) per poi aumentare nel periodo successivo. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha raggiunto più o meno lo stesso livello del 2011.

**4.4. Importazioni dai paesi interessati**

- (73) Ai fini della presente inchiesta, le importazioni dalla RPC sono pari alle importazioni totali dalla RPC meno le importazioni della società Fang Da, escluse dal presente riesame. Le importazioni di Fang Da sono state considerate solo per il calcolo del consumo totale dell'Unione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e indonesiani nell'ambito della presente inchiesta, la Commissione ha utilizzato i dati statistici disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 per stabilire il volume e i prezzi delle importazioni originarie di questi due paesi durante il periodo in esame, in quanto conteneva informazioni sufficientemente dettagliate a livello di codice TARIC a 10 cifre e di codici addizionali TARIC.
- (74) Dato che i volumi delle importazioni dall'Indonesia sono trascurabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dai paesi interessati sono state valutate separatamente.

**4.4.1. RPC****4.4.1.1. Volume e quota di mercato**

Tabella 2

**Volume delle importazioni e quote di mercato**

| <i>Indice (2011 = 100)</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| Volume delle importazioni  | 100  | 114  | 73   | 71   | 77                                |
| Quota di mercato           | 100  | 110  | 79   | 73   | 77                                |

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6



- (75) Il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito del 23 % durante il periodo in esame. È dapprima aumentato (tra il 2011 e il 2012) per poi diminuire in particolare tra il 2012 e il 2013, quando hanno registrato un netto calo di 41 punti d'indice. Tra il 2013 e il 2014 vi è stato un ulteriore leggero calo seguito da un aumento di 6 punti d'indice tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (76) La corrispondente quota di mercato durante il periodo in esame ha seguito un andamento simile, con una diminuzione globale del 23 %.

#### 4.4.1.2. Prezzo delle importazioni

- (77) L'andamento del prezzo delle importazioni dalla Cina è stato determinato e analizzato separatamente sia includendo sia escludendo i dazi antidumping. Si è proceduto in tal modo nel caso di specie poiché il livello dei suddetti dazi è stato modificato nel 2012, come spiegato in precedenza al considerando 1 e indicare l'evoluzione dei prezzi includendo i dazi antidumping permette di illustrare l'effetto di tale modifica.

Tabella 3

#### Indice dei prezzi all'importazione (in EUR/kg)

| Indice (2011 = 100)        | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| esclusi i dazi antidumping | 100  | 105  | 105  | 101  | 104                               |
| inclusi i dazi antidumping | 100  | 109  | 112  | 108  | 111                               |

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (78) Nel periodo in esame i prezzi medi CIF frontiera dell'Unione (prezzi senza dazi antidumping) delle importazioni dalla RPC provenienti da produttori diversi da Fang Da sono aumentati del 4 %.
- (79) Se si considera l'effetto dei dazi antidumping, durante il periodo in esame i prezzi all'importazione sono aumentati dell'11 %. Va ricordato che nel maggio 2012 i dazi antidumping sono stati più che raddoppiati per i produttori esportatori cinesi appartenenti al gruppo Rainbow Rich, il che si traduce in un aumento dei prezzi medi all'importazione (compresi i dazi antidumping) tra il 2011 e il 2012.

#### 4.4.1.3. Sottoquotazione dei prezzi

- (80) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi oggetto del presente riesame, la Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dal produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, e il prezzo medio all'importazione cinese sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Nell'indisponibilità di informazioni relative alla forma (tipo di prodotto) delle importazioni cinesi, per calcolare il prezzo all'importazione cinese è stata presa una media semplice.
- (81) Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il margine medio di sottoquotazione del prezzo, espresso in percentuale dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, è stato pari al 22,8 % se si tiene conto dell'effetto dei dazi antidumping applicati alle importazioni cinesi. Se si sottraessero i dazi antidumping applicabili ai produttori esportatori cinesi soggetti a misure, il margine di sottoquotazione raggiungerebbe il 32,3 %.



4.4.2. *Indonesia*

## 4.4.2.1. Volume e quota di mercato

Tabella 4

**Volume delle importazioni e quote di mercato**

| <i>Indice (2011 = 100)</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| Volume delle importazioni  | 100  | 225  | 31   | 18   | 9                                 |
| Quota di mercato           | 100  | 218  | 34   | 19   | 9                                 |

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (82) Durante il periodo in esame sia il volume sia la quota di mercato delle importazioni di ciclamato di sodio dall'Indonesia nell'Unione è diminuito del 91 %. Va osservato che, in termini assoluti, il volume delle importazioni dall'Indonesia nel 2011 e nel 2012 era basso, nel 2013 e nel 2014 molto basso e durante il periodo dell'inchiesta di riesame era trascurabile. Anche se le importazioni dall'Indonesia hanno fluttuato notevolmente nel periodo in esame, il loro impatto sull'industria dell'Unione può essere considerato molto limitato tra il 2011 e il 2012 e persino insignificante dal 2013 al periodo dell'inchiesta di riesame.

## 4.4.2.2. Prezzo delle importazioni

Tabella 5

**Indice dei prezzi all'importazione (in EUR/kg)**

| <i>Indice (2011 = 100)</i> | 2011 | 20112 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|----------------------------|------|-------|------|------|-----------------------------------|
| esclusi i dazi antidumping | 100  | 104   | 107  | 105  | 106                               |

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (83) Durante il periodo in esame la media dei prezzi all'importazione CIF franco frontiera dell'Unione dall'Indonesia è aumentato del 6 %.

## 4.4.2.3. Sottoquotazione dei prezzi

- (84) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, la Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dal produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, e il prezzo medio all'importazione indonesiano sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Nell'indisponibilità di informazioni relative alla forma (tipo di prodotto) delle importazioni indonesiane, per calcolare il prezzo all'importazione indonesiano è stata presa una media semplice.
- (85) Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame il margine medio di sottoquotazione dei prezzi, espresso in percentuale dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, è stato del 24,1 %. Se si sottraessero i dazi antidumping applicabili ai produttori esportatori indonesiani soggetti a misure, il margine di sottoquotazione raggiungerebbe il 33,6 %.



#### 4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

##### 4.5.1. Osservazioni generali

- (86) La produzione di ciclamato di sodio comprende due fasi principali. Durante la prima fase, che prevede l'utilizzo di reattori, le materie prime vengono trasformate in ciclamato di sodio greggio (impuro). Nella seconda fase, il ciclamato di sodio greggio deve essere purificato prima di poter essere utilizzato, nel rispetto delle pertinenti norme di regolamentazione, nelle industrie alimentare o farmaceutica a valle.
- (87) A causa di un incidente tecnico avvenuto a luglio 2011 (esplosione nella fabbrica), tra agosto 2011 e maggio 2012 l'industria dell'Unione non ha potuto portare a termine la prima fase di produzione (processo di reazione) e per poter mantenere la sua attività commerciale ha dovuto temporaneamente importare il ciclamato di sodio che provvedeva successivamente a purificare.
- (88) Tenuto conto del fatto che il produttore dell'Unione si è trovato costretto a importare temporaneamente e tenuto conto della breve durata e del volume limitato delle importazioni durante il periodo in esame, tale incidente e le sue conseguenze non sono tali da inficiare le conclusioni di cui sopra sulla definizione dell'industria dell'Unione. Tale evento ha tuttavia avuto gravi conseguenze sulla situazione economica dell'industria dell'Unione per il periodo 2011-2012, vale a dire all'inizio del periodo in esame, in particolare per quanto riguarda la capacità, i volumi di produzione e di vendita e gli indicatori di redditività. Senza tralasciare l'effetto, seppure di minore importanza sull'andamento delle importazioni. Questi elementi sono presi in considerazione nell'esaminare l'andamento degli indicatori di pregiudizio.
- (89) In tale contesto e conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici rilevanti per la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Per determinare il pregiudizio la Commissione ha valutato gli indicatori economici sulla base dei dati relativi all'unico produttore dell'Unione che costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (90) Gli indicatori economici dell'unico produttore dell'Unione, che sono stati valutati dalla Commissione, sono i seguenti: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, costo del lavoro, entità del margine di dumping, ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi medi unitari, costo unitario, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

##### 4.5.2. Indicatori di pregiudizio

###### 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (91) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno mostrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 6

#### Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

| <i>Indice (2011 = 100)</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| Volume di produzione       | 100  | 104  | 189  | 159  | 157                               |
| Capacità produttiva        | 100  | 114  | 171  | 171  | 171                               |
| Utilizzo degli impianti    | 100  | 91   | 110  | 93   | 92                                |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione



- (92) Durante il periodo in esame, la capacità di produzione è aumentata del 57 %. Come spiegato ai considerando 87 e 93, nel periodo 2011-2012 la produzione dell'industria dell'Unione è stata tuttavia eccezionalmente scarsa. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame, il livello di produzione è diminuito di 32 punti d'indice;
- (93) Anche la capacità di produzione ha registrato un aumento significativo durante il periodo in esame (del 71 %), ma tale tendenza si spiega con un livello eccezionalmente basso nel 2011 e nel 2012 causato dall'incidente tecnico negli impianti di produzione. La capacità è stata calcolata sulla base dei mesi in cui l'industria dell'Unione poteva produrre autonomamente il ciclamato di sodio, cioè solo 7 mesi nel 2011, 8 mesi nel 2012 e 12 mesi negli altri periodi. Dal 2013 il livello di capacità di produzione è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta di riesame.
- (94) L'utilizzo degli impianti è diminuito dell'8 % tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta di riesame, ma ha seguito un netto rallentamento a partire dal 2013, in linea con la diminuzione del volume di produzione.

#### 4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (95) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 7

#### Volume delle vendite e quota di mercato

| <i>Indice (2011 = 100)</i> | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| Volume delle vendite       | 100  | 69   | 146  | 108  | 104                               |
| Quota di mercato           | 100  | 67   | 157  | 111  | 104                               |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione, base dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (96) Il volume delle vendite sul mercato dell'Unione e la corrispondente quota di mercato hanno seguito lo stesso andamento durante il periodo in esame, aumentando complessivamente del 4 %.
- (97) Poiché i due dati riguardano solo le vendite di ciclamato di sodio prodotto autonomamente dall'industria dell'Unione, per le ragioni esposte ai considerando 87 e 93 i livelli del 2011 e del 2012 sono eccezionalmente bassi. Dal 2013, anno in cui la produzione di ciclamato di sodio era già definitivamente ripristinata, le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite di 42 punti d'indice per effetto della perdita di ordini.
- (98) Anche la quota di mercato è diminuita sensibilmente tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò è in contrasto con l'andamento del consumo dell'Unione, che ha registrato un aumento di 8 punti d'indice.

#### 4.5.2.3. Crescita

- (99) La situazione dell'industria dell'Unione è migliorata tra il 2011 e il 2013, quando produzione, capacità di produzione, vendite e quota di mercato sono aumentate. La causa di tale crescita è duplice: i) l'aumento dei dazi antidumping — raddoppiati a maggio 2012 — per alcuni produttori esportatori della RPC e ii) il fatto che nel 2013 l'industria dell'Unione è stata in grado di ripristinare la propria produzione di ciclamato di sodio per 12 mesi, rispetto a soli 7 mesi del 2011 e gli 8 mesi del 2012.



- (100) Se l'esplosione non fosse avvenuta a luglio 2011, nel 2011 e nel 2012 i dati relativi alla produzione, all'utilizzo degli impianti, alle vendite e ai dati sulle quote di mercato sarebbero stati molto più elevati dato che l'industria dell'Unione avrebbe potuto rifornire i propri clienti con ciclamato di sodio prodotto autonomamente anziché importare un prodotto da trattare (purificazione) tra agosto 2011 e maggio 2012. L'aumento della produzione, delle vendite e delle quote di mercato tra il 2011 e il 2013 sarebbe stato perciò nettamente inferiore, considerando che la capacità produttiva sarebbe addirittura rimasta ai livelli del 2013 durante l'intero periodo in esame. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame tutti gli andamenti dei volumi citati sopra, ad eccezione delle capacità di produzione, si sono invertiti. Infatti, anche se il consumo dell'Unione ha registrato una tendenza all'aumento a partire dal 2013, l'industria dell'Unione è entrata in una fase di declino economico. Allo stesso tempo, la sua redditività è rimasta decisamente negativa durante tutto il periodo in esame inibendo le sue prospettive di crescita.

#### 4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (101) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

#### Occupazione e produttività

| Indice (2011 = 100)   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|---|------|------|------|------|-----------------------------------|
| Numero di dipendenti  | 100  | 100  | 105  | 105  | 105                               |
| Produttività (volume di produzione in rapporto al numero di dipendenti) | 100  | 104  | 180  | 151  | 150                               |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (102) Nonostante l'impossibilità di produrre autonomamente il ciclamato di sodio verificatasi tra agosto 2011 e maggio 2012, l'industria dell'Unione ha deciso di mantenere l'occupazione costante in quello stesso periodo ritenendo qualunque riduzione troppo costosa e inutile. A parte il licenziamento di un dipendente nel 2012, tra il 2011 e il 2012 il livello di occupazione non è cambiato poiché l'industria dell'Unione ha assunto un nuovo dipendente nello stesso anno. Il numero dei dipendenti è lievemente aumentato nel 2013 per poi rimanere stabile fino al periodo dell'inchiesta di riesame.
- (103) A causa dell'esplosione, la produttività dell'industria dell'Unione ha subito effetti analoghi a quelli degli altri indicatori economici sopra indicati. Come la produzione, la produttività è stata eccezionalmente bassa nel 2011 e nel 2012, per poi aumentare nettamente, di circa 80 punti d'indice, nel 2013. Successivamente tuttavia, a causa della perdita di ordini, è scesa di 30 punti d'indice nel 2014 per rimanere invariata fino al periodo dell'inchiesta di riesame.

#### 4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (104) Dal 2004 sono in vigore misure antidumping nei confronti delle importazioni di produttori esportatori indonesiani e di produttori esportatori cinesi escluso Fang Da.
- (105) Come indicato in precedenza, i margini di dumping dei produttori cinesi e indonesiani diversi da Fang Da durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono stati nettamente superiori al livello de minimis. L'impatto sulla situazione economica dell'industria dell'Unione è considerevole, dato il persistere di importazioni di significativi volumi di ciclamato di sodio a prezzi di dumping da parte dei produttori cinesi.



## 4.5.2.6. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (106) Durante il periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi applicati dall'unico produttore dell'Unione ad acquirenti non collegati nell'Unione hanno mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 9

**Prezzi di vendita nell'Unione**

| <i>Indice (2011 = 100)</i>       | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|----------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| Prezzo unitario medio di vendita | 100  | 105  | 103  | 107  | 106                               |
| Costo unitario di produzione     | 100  | 107  | 97   | 95   | 96                                |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (107) Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione è aumentato del 6 % nel periodo in esame. Dapprima di 5 punti d'indice (tra il 2011 e il 2012) per poi stabilizzarsi fino al periodo dell'inchiesta di riesame.
- (108) Il costo unitario di produzione medio dell'industria dell'Unione è aumentato di 7 punti d'indice tra il 2011 e il 2012, per poi registrare un calo di 10 punti d'indice nel 2013 rispetto al 2011. Dal 2013 è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta di riesame. Tali variazioni sono imputabili principalmente alla fluttuazione dei costi delle materie prime.
- (109) Occorre inoltre precisare che l'industria dell'Unione non ha potuto separare precisamente i costi di purificazione dai costi totali di produzione. Di conseguenza gli indici del 2011 e del 2012, contrariamente agli indici del 2013, del 2014 e del periodo dell'inchiesta di riesame, rispecchiano anche i costi di depurazione del ciclamato di sodio importato dall'industria dell'Unione.
- (110) Alla luce di quanto precede, occorre procedere con cautela nell'interpretazione degli andamenti 2011- 2012 e dei periodi successivi, poiché la loro evoluzione è stata influenzata, seppure leggermente, dal fatto che nel periodo 2011-2012 gli indici sono stati calcolati in base a una diversa serie di dati.
- (111) In ogni caso, durante l'intero periodo in esame, il prezzo di vendita unitario medio è sempre stato al di sotto della media dei costi unitari di produzione dell'industria dell'Unione indicati nella tabella precedente.

## 4.5.2.7. Costo del lavoro

- (112) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'unico produttore dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 10

**Costi medi della manodopera per dipendente**

| <i>Indice (2011 = 100)</i>            | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| Costo medio del lavoro per dipendente | 100  | 127  | 115  | 102  | 95                                |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione



- (113) Il costo medio del lavoro è diminuito del 5 % nel corso del periodo in esame. Nel 2012 è tuttavia aumentato del 27 % soprattutto a causa degli indennizzi considerevoli versati al dipendente licenziato ma in seguito ha continuato a diminuire fino al periodo dell'inchiesta di riesame quando è sceso del 5 % al di sotto del livello del 2011.

#### 4.5.2.8. Scorte

- (114) Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione nel periodo in esame ha avuto l'andamento seguente:

Tabella 11

#### Scorte

| Indice (2011 = 100)                           | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|---|------|------|------|------|-----------------------------------|
| Scorte finali                                 | 100  | 258  | 339  | 406  | 708                               |
| Scorte finali in percentuale della produzione | 100  | 249  | 179  | 255  | 451                               |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (115) Durante il periodo in esame, le scorte finali espresse in percentuale della produzione hanno registrato fluttuazioni di rilievo. Sono dapprima aumentate (tra il 2011 e il 2012) per poi diminuire l'anno successivo e infine aumentare considerevolmente fino al periodo dell'inchiesta di riesame. Nel periodo in esame nel complesso sono aumentate di 351 punti d'indice. Tale aumento è dovuto da un lato all'incapacità del produttore dell'Unione di vendere i suoi prodotti a causa della concorrenza delle importazioni a basso prezzo, dall'altro è imputabile al livello anormalmente basso delle scorte nel 2011 in seguito all'incidente tecnico già spiegato al considerando 87.

#### 4.5.2.9. Redditività, flusso di liquidità, investimenti, rendimento degli investimenti e capacità di reperire capitali

- (116) Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dell'unico produttore dell'Unione hanno avuto nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 12

#### Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

| Indice (2011 = 100)          | 2011  | 2012  | 2013    | 2014  | Periodo dell'inchiesta di riesame |
|------------------------------|-------|-------|---------|-------|-----------------------------------|
| Redditività                  | - 100 | - 111 | - 82    | - 61  | - 69                              |
| Flusso di cassa              | 100   | - 500 | - 1 107 | - 559 | - 766                             |
| Investimenti                 | 100   | 203   | 15      | 0     | 0                                 |
| Utile sul capitale investito | - 100 | - 42  | - 104   | - 79  | - 77                              |

Fonte: dati dell'industria dell'Unione



- (117) La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione come utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite di ciclamato di sodio ad acquirenti indipendenti nell'Unione espresso in percentuale del fatturato di tali vendite. Come indicato nel considerando 109, il costo di produzione usato per fissare il livello di profitti/perdite per il periodo 2011-2012 ha potuto essere stabilito solo complessivamente, vale a dire includendo anche i costi relativi al ciclamato di sodio importato. Su tale base, l'analisi delle cifre relative alla redditività dimostra che nel corso dell'intero periodo in esame l'industria dell'Unione ha subito ingenti perdite che sono state particolarmente elevate nel 2011-2012. Dal 2013 la situazione è migliorata.
- (118) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto, calcolato in relazione al totale delle vendite <sup>(12)</sup> di ciclamato di sodio, sono passate dal segno positivo del 2011 a quello fortemente negativo tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (119) Gli unici investimenti importanti sono stati effettuati nel periodo 2011-2013 e hanno riguardato esclusivamente la sostituzione degli strumenti di produzione danneggiati dall'esplosione nel 2011. Tali investimenti sono stati interamente coperti dall'assicurazione.
- (120) L'indice di redditività del capitale investito è pari al profitto espresso in percentuale del valore contabile netto delle attività fisse. Per tutto il periodo in esame il suo segno è stato decisamente negativo.
- (121) Considerato il livello delle perdite subite la capacità dell'industria dell'Unione di reperire capitali era gravemente compromessa.

#### 4.5.3. Conclusioni relative al pregiudizio


- (122) Benché alcuni indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, come la produzione, la capacità di produzione, le vendite, la quota di mercato e la produttività siano migliorati tra il 2011-2012 e il 2013, questi andamenti sono stati solo parzialmente influenzati dall'autentica evoluzione del mercato derivante dall'imposizione di dazi antidumping più elevati per alcuni produttori esportatori della RPC nel maggio 2012.
- (123) In effetti, come esposto al considerando 99, tali miglioramenti possono essere imputati in larga misura agli eventi seguenti: i) l'esplosione nella fabbrica a luglio 2011, ii) il fatto che tra agosto 2011 e maggio 2012 l'industria dell'Unione non ha potuto produrre autonomamente il ciclamato di sodio a causa dell'esplosione e iii) il ritorno a un processo produttivo completo per 12 mesi nel 2013 dopo la sostituzione delle linee di produzione. Chiaramente, l'aumento di tali indicatori nel 2013 sarebbe stato nettamente inferiore se l'esplosione non avesse avuto luogo.
- (124) L'evoluzione positiva dei suddetti andamenti è chiaramente cambiata dal 2013 e la produzione dell'industria dell'Unione, il volume delle vendite, la produttività e la quota di mercato hanno subito un notevole peggioramento.
- (125) Inoltre, durante tutto il periodo in esame, la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è sempre rimasta precaria. In particolare, gli indicatori dell'industria dell'Unione, quali la redditività, il flusso di cassa e l'indice di redditività del capitale investito hanno registrato risultati complessivi molto negativi.
- (126) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

#### 4.6. Rischio del persistere del pregiudizio

##### 4.6.1. Osservazione preliminare

- (127) Come concluso ai considerando da 122 a 126, l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Mentre il livello delle importazioni cinesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame è rimasto considerevole, le importazioni dall'Indonesia sono state quasi inesistenti.

<sup>(12)</sup> Contrariamente alle vendite indicate nella tabella 7, il totale delle vendite di cui a questo considerando si riferiscono alle vendite, effettuate sia nell'Unione sia sui mercati di esportazione, di ciclamato di sodio prodotto autonomamente dall'industria dell'Unione e di quello prodotto con materiale importato nel 2011 e nel 2012.



- (128) Per valutare il rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure non fossero prorogate, si sono esaminate le ripercussioni reali e possibili sull'industria dell'Unione sia delle importazioni cinesi sia di quelle indonesiane in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La determinazione delle ripercussioni possibili sulla situazione dell'industria dell'Unione si è basata i) sulla disponibilità di capacità inutilizzata degli esportatori; ii) sulla probabile evoluzione del volume delle importazioni oggetto di dumping e iii) il livello dei prezzi delle importazioni cinesi e indonesiane.

#### 4.6.2. RPC


- (129) Anche se le importazioni dalla RPC sono diminuite durante il periodo in esame (cfr. tabella 2), il loro livello è rimasto considerevole, con una quota di mercato compresa tra il 40 % e il 60 %. Come affermato al considerando 81, i relativi prezzi erano nettamente inferiori ai prezzi dell'Unione, ossia del 23 % se si considerano gli effetti delle misure antidumping attualmente in vigore. Non vi è alcun dubbio che con un volume simile di importazioni a tale livello di prezzi, le importazioni cinesi in dumping hanno un effetto di depressione dei prezzi sul mercato dell'Unione, contribuendo, in tal modo, anche al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (130) Per quanto riguarda le ripercussioni possibili delle importazioni cinesi qualora le misure non fossero prorogate, occorre rammentare innanzitutto che l'analisi delle capacità disponibili nella RPC di cui al precedente considerando 45 ha dimostrato che la capacità di produzione inutilizzata delle società oggetto del riesame in Cina sono almeno il triplo delle dimensioni del mercato dell'Unione. Si è inoltre concluso che l'Unione continua ad essere un mercato attraente per gli esportatori cinesi, come confermato anche dall'attuale livello di importazioni, e che almeno una parte delle capacità in eccesso sarebbe esportata verso l'Unione, qualora le misure venissero abrogate.
- (131) Dati i significativi livelli di dumping e di sottoquotazione, in particolare se si esclude l'effetto dei dazi antidumping in vigore, i volumi di esportazioni supplementari verso l'Unione menzionati in precedenza avrebbero prezzi di dumping ossia a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi praticati dal produttore dell'Unione e ai costi da lui sostenuti.
- (132) L'effetto congiunto di tali volumi e prezzi rischierebbe di far persistere, e persino di aumentare, il pregiudizio per l'industria dell'Unione la cui situazione è già precaria.

#### 4.6.3. Indonesia

- (133) Le importazioni dall'Indonesia sono state quasi inesistenti sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e quindi l'analisi seguente riguarderà essenzialmente il probabile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure.
- (134) L'analisi precedente ha mostrato che l'Indonesia avrebbe una capacità inutilizzata corrispondente a quasi tutto il mercato di ciclamato di sodio dell'Unione. Considerando i prezzi all'esportazione indonesiani sui mercati di paesi terzi e alla luce del fatto che in alcuni grandi mercati terzi l'impiego di ciclamato di sodio in prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici è vietato, se le misure fossero abrogate, l'Indonesia con ogni probabilità riprenderebbe le esportazioni verso il mercato dell'Unione.
- (135) Per quanto riguarda i prezzi, l'inchiesta ha dimostrato che quelli all'esportazione verso i paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano in dumping e generalmente bassi nonché nettamente inferiori ai prezzi praticati dal produttore dell'Unione e ai costi da lui sostenuti.
- (136) Sulla base di quanto precede, si può concludere che, se le misure fossero abrogate, l'Indonesia con ogni probabilità riprenderebbe le esportazioni di quantitativi considerevoli di ciclamato di sodio nell'Unione a prezzi in dumping o comunque molto bassi che sarebbero inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Ciò con ogni probabilità determinerebbe la persistenza di notevole pregiudizio per l'industria dell'Unione se non addirittura l'aggravamento della sua situazione.

#### 4.7. Conclusione

- (137) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che il rischio di persistenza del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure è elevato.



## 5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (138) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC e dell'Indonesia fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compreso l'interesse dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori.
- (139) A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (140) Sulla base di tali elementi la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni esposte in precedenza, esistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.

### 5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (141) L'inchiesta ha stabilito che durante tutto il periodo in esame, nonostante le misure in vigore nei confronti della RPC (ad eccezione di Fang Da) e dell'Indonesia, l'industria dell'Unione è sempre rimasta in perdita e la sua produzione, i suoi volumi di vendite come pure la sua quota di mercato nell'Unione sono diminuiti. Nello stesso periodo le importazioni dalla RPC sono rimaste considerevoli e a prezzi inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione. Come spiegato in precedenza, in caso di abrogazione delle misure, è elevata la probabilità che le importazioni cinesi, escluse quelle di Fang Da, aumentino ulteriormente e che le importazioni dall'Indonesia riprendano a prezzi in dumping o comunque bassi. Da quanto sopra si evince che la scadenza delle misure in vigore rischia di portare a un ulteriore deterioramento della già precaria situazione dell'industria dell'Unione che potrebbe costringerla a cessare del tutto la produzione di ciclamato di sodio, con conseguente perdita di posti di lavoro e di fonti di approvvigionamento alternative all'interno dell'Unione.
- (142) Qualora le misure fossero mantenute, è probabile che l'industria dell'Unione potrebbe aumentare prezzi, produzione e volumi e ritornare gradualmente in attivo.
- (143) La Commissione ha pertanto concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore nei confronti della Cina e dell'Indonesia.

### 5.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali

- (144) Non vi è stata alcuna collaborazione da parte degli importatori/operatori commerciali. Data l'assenza di collaborazione, è ragionevole supporre che il prodotto oggetto del riesame non rappresenta una quota rilevante del fatturato degli importatori/operatori commerciali e che non vi sono elementi per affermare che gli effetti di un eventuale mantenimento delle misure sugli importatori/operatori commerciali sarebbero sproporzionati.

### 5.3. Interesse degli utilizzatori

- (145) Alla presente inchiesta ha parzialmente collaborato un solo utilizzatore.
- (146) I principali utilizzatori finali del prodotto oggetto del riesame nell'Unione sono l'industria alimentare, comprese le bevande, e farmaceutica. Nelle precedenti inchieste relative alle importazioni di ciclamato di sodio è stato stabilito che il ciclamato di sodio rappresentava una quota del costo di produzione talmente modesta che gli effetti dell'istituzione di dazi antidumping non erano significativi. Ciò è stato confermato nella risposta parziale al questionario pervenuta alla Commissione dall'utilizzatore di cui sopra. In assenza di altri commenti relativi alla presente inchiesta da parte dell'industria alimentare, bevande comprese, e farmaceutica, è ragionevole supporre che, se le misure fossero prorogate, gli effetti sugli utilizzatori non sarebbero significativi.
- (147) In considerazione della precedente osservazione in merito al fatto che, in assenza di misure, l'industria dell'Unione sarebbe costretta a cessare la produzione di ciclamato di sodio e data l'esistenza di pochi produttori di ciclamato di sodio a livello mondiale, le misure potrebbero probabilmente addirittura avvantaggiare gli utilizzatori in quanto potrebbero preservare la produzione di ciclamato di sodio nell'Unione offrendo loro una più ampia scelta di approvvigionamento presso diversi produttori concorrenti.



#### 5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (148) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC e dell'Indonesia.

#### 6. MISURE ANTIDUMPING

- (149) Dalle precedenti considerazione deriva che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia istituite con il regolamento (CE) n. 492/2010, modificato dal regolamento (CE) n. 398/2012. Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited dovrebbero essere esclusi da tali misure poiché non è stato constatato alcuna pratica di dumping da parte di questi esportatori durante l'inchiesta iniziale.

- (150) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929 90 00 10), originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:

| Paese                      | Società   | Aliquota del dazio (EUR al chilogrammo) | Codice addizionale TARIC |
|----------------------------|---|---|--------------------------|
| Repubblica popolare cinese | Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Zona industriale di Cha Shan, Buji town, Shenzhen City, provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese<br>Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd., No. 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, provincia di Jiangsu, Repubblica popolare cinese | 0,23                                    | A473                     |
| Repubblica popolare cinese | Tutte le altre società [tranne Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited — codice addizionale TARIC A471 e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited — codice addizionale TARIC A472]   | 0,26                                    | A999                     |
| Indonesia                  | PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1- D2, Jalan Pakin No 1, Sunda Kelapa, Giacarta 14440, Indonesia  | 0,24                                    | A502                     |
| Indonesia                  | Tutte le altre società  | 0,27                                    | A999                     |



3. L'applicazione delle aliquote individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che (volume) di ciclamato di sodio venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese in questione). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata una siffatta fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia suddiviso per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione <sup>(13)</sup>, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2 del presente articolo, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
5. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(13)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1161 DELLA COMMISSIONE****del 15 luglio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC  | Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |       |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 0702 00 00 | MA                                    | 166,2                               |       |
|            | ZZ                                    | 166,2                               |       |
| 0709 93 10 | TR                                    | 136,9                               |       |
|            | ZZ                                    | 136,9                               |       |
| 0805 50 10 | AR                                    | 144,6                               |       |
|            | BO                                    | 217,8                               |       |
|            | CL                                    | 120,9                               |       |
|            | UY                                    | 200,2                               |       |
|            | ZA                                    | 176,3                               |       |
|            | ZZ                                    | 172,0                               |       |
|            | 0808 10 80                            | AR                                  | 193,6 |
|            |                                       | BR                                  | 92,6  |
| CL         |                                       | 130,5                               |       |
| CN         |                                       | 102,6                               |       |
| NZ         |                                       | 147,2                               |       |
| US         |                                       | 117,0                               |       |
| ZA         |                                       | 111,6                               |       |
| ZZ         |                                       | 127,9                               |       |
| 0808 30 90 |                                       | AR                                  | 182,6 |
|            |                                       | CL                                  | 112,1 |
|            | NZ                                    | 156,3                               |       |
|            | ZA                                    | 137,7                               |       |
|            | ZZ                                    | 147,2                               |       |
| 0809 10 00 | TR                                    | 191,2                               |       |
|            | ZZ                                    | 191,2                               |       |
| 0809 29 00 | TR                                    | 281,0                               |       |
|            | ZZ                                    | 281,0                               |       |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



**DECISIONE (UE) 2016/1162 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 30 giugno 2016**  
**sulla comunicazione di informazioni riservate nell'ambito di indagini penali (BCE/2016/19)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

vista la Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 23 e 23 bis,

Considerando quanto segue:

- (1) Con l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico (MVU), alla Banca centrale europea (BCE) e alle autorità nazionali competenti (ANC) potrebbero pervenire dalle autorità nazionali competenti per le indagini penali richieste di comunicazione di informazioni riservate create o ricevute nell'assolvimento di compiti e responsabilità in materia di vigilanza.
- (2) Ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) <sup>(2)</sup>, se, nel corso dell'espletamento dei propri compiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio <sup>(3)</sup>, la BCE ha motivo di sospettare la commissione di un illecito penale, essa richiederà all'ANC di riferimento di deferire la questione alle autorità competenti per le indagini e per l'eventuale procedimento penale, in conformità al diritto nazionale.
- (3) Tra le ANC e le autorità nazionali competenti per le indagini penali esiste una cooperazione di lunga data in materia di accesso a informazioni riservate relative a soggetti o gruppi vigilati significativi, nell'accezione di cui all'articolo 2, punti 20 e 21, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), in conformità al diritto nazionale. Le condizioni di tale cooperazione e quelle per la comunicazione di informazioni riservate ad autorità nazionali competenti per le indagini penali sono stabilite in larga misura dal diritto nazionale. Tuttavia, il diritto dell'Unione influisce in una certa misura sulle condizioni alle quali le informazioni riservate in possesso delle autorità competenti nell'ambito dell'MVU, tra cui la BCE, possono essere comunicate, su richiesta, alle autorità nazionali competenti per le indagini penali. Disposizioni del diritto dell'Unione sanciscono, ad esempio, il principio di leale cooperazione, quello di cooperazione in buona fede e l'obbligo di scambio di informazioni con l'SSM, l'obbligo di protezione dei dati personali e l'obbligo del segreto professionale.
- (4) Oltre a trovare applicazione alla comunicazione di informazioni riservate concernenti i compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, ivi incluse informazioni in possesso di un'ANC che presti assistenza alla BCE nell'esercizio dei compiti della BCE ai sensi del citato regolamento, tali condizioni possono applicarsi in linea di principio alla comunicazione di informazioni riservate concernenti la politica monetaria e altri compiti connessi al SEBC o all'Eurosistema.
- (5) La BCE dovrebbe adempiere al proprio obbligo di segreto professionale e al proprio dovere di salvaguardare il proprio funzionamento e la propria indipendenza. Inoltre, la BCE dovrebbe continuare ad agire a tutela dell'interesse pubblico e di determinati interessi privati, anche astenendosi dal comunicare documenti o informazioni ove la comunicazione sia suscettibile di ledere tali interessi. Tuttavia, tali doveri non dovrebbero comportare per la BCE un divieto assoluto di comunicare informazioni riservate coperte dall'obbligo di segreto professionale ad autorità nazionali competenti per le indagini penali.

<sup>(1)</sup> GUL 80, del 18.3.2004, pag. 33.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GUL 141 del 14.5.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63).



- (6) Il diritto dell'Unione impone di garantire la riservatezza di talune informazioni o documenti, inclusi i dati personali, e salvo eccezioni, vieta di comunicare a terzi informazioni o documenti riservati. In particolare, ai sensi delle norme sul segreto professionale di cui alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, informazioni riservate ricevute nell'esercizio delle loro funzioni da «persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti» possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi contemplati dal diritto penale.
- (7) Ai sensi dell'articolo 37.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea, le persone che hanno accesso a dati coperti da una normativa dell'Unione che imponga uno specifico obbligo di riservatezza dovrebbero essere soggette all'applicazione di tali norme.
- (8) Nel diritto dell'Unione non è ancora stato stabilito un quadro procedurale per la gestione delle richieste ricevute dalla BCE, dalle ANC o dalle banche centrali nazionali (BCN) da parte delle autorità nazionali competenti per le indagini penali relativamente a informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, incluse le informazioni in possesso di una ANC o di una BCN che prestino assistenza alla BCE nell'esercizio dei compiti a questa conferiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 ovvero connessi alla politica monetaria e dei compiti del SEBC o dell'Eurosistema. Tuttavia l'applicazione di norme procedurali nazionali applicabili a tali richieste dovrebbe avvenire in coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare con il principio di leale cooperazione, con quello di cooperazione in buona fede e con l'obbligo di scambio di informazioni di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Al riguardo, in conformità al diritto dell'Unione, la BCE gradirebbe essere consultata o informata, secondo il caso, in merito a richieste di informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, incluse le informazioni in possesso di una ANC o di una BCN che prestino assistenza alla BCE nell'esercizio dei compiti a questa conferiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 ovvero connesse alla politica monetaria o ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema, pervenute a un'ANC o a una BCN da autorità nazionali competenti per le indagini penali.
- (9) La presente decisione non dovrebbe applicarsi a richieste di accesso a informazioni riguardanti persone che hanno un rapporto di lavoro con la BCE o un rapporto contrattuale diretto o indiretto con la BCE per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
- (10) La presente decisione, pertanto, dovrebbe stabilire le condizioni applicate dalla BCE per la comunicazione da parte delle ANC e delle BCN di informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, ovvero alla politica monetaria ovvero ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema a un'autorità nazionale competente per le indagini penali e delineare il relativo quadro procedurale.
- (11) L'Ufficio di conformità e governance della BCE opera, nell'ambito della BCE, quale coordinatore delle richieste di accesso ai documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

#### Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «informazioni riservate» s'intendono le informazioni riservate, incluse le informazioni coperte dalle disposizioni sulla protezione dei dati, dall'obbligo del segreto professionale, dalle norme in materia di segreto professionale di cui alla Direttiva 2013/36/UE o i documenti classificati come «ECB-CONFIDENTIAL» o «ECB-SECRET» conformemente al regime di riservatezza della BCE, escluse le informazioni riguardanti persone che hanno un rapporto di lavoro con la BCE o un rapporto contrattuale diretto o indiretto con essa per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (G.U.L. 176 del 27.6.2013, pag. 338).



- b) per «autorità nazionale competente per le indagini penali» si intende un'autorità nazionale competente in materia penale;
- c) «autorità nazionale competente (ANC)» ha il significato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una BCN non designata come ANC. In relazione a tali disposizioni, ogni riferimento nella presente decisione ad una ANC va altresì inteso come riferimento alla BCN, relativamente ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti.

#### Articolo 2

##### **Richieste pervenute alla BCE da autorità nazionali competenti per le indagini penali**

1. Su richiesta di un'autorità nazionale competente per indagini penali, la BCE può fornire le informazioni riservate in suo possesso connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 o alla politica monetaria o ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema a un'ANC o a una BCN ai fini della comunicazione all'autorità nazionale competente per le indagini penali in questione alle seguenti condizioni:

- a) l'ANC o la BCN in questione, rispondendo alla richiesta, si impegna ad operare per conto della BCE;
- b) alternativamente: i) sussiste un obbligo espresso di comunicare tali informazioni a un'autorità nazionale competente per le indagini penali imposto dal diritto dell'Unione o da quello nazionale; ovvero ii) la comunicazione di tali informazioni riservate è consentita dalla normativa applicabile e non sussistono ragioni preminenti per rifiutare la comunicazione di tali informazioni dettate dalla necessità di tutelare gli interessi dell'Unione o di evitare interferenze con il funzionamento e l'indipendenza della BCE, in particolare compromettendo l'assolvimento dei suoi compiti.
- c) l'ANC o la BCN in questione si impegna a richiedere all'autorità nazionale competente per le indagini penali di assicurare che le informazioni riservate siano protette contro la divulgazione.

2. Il paragrafo 1 fa salve specifiche disposizioni del diritto dell'Unione o di quello nazionale relative alla comunicazione di tali informazioni riservate.

#### Articolo 3

##### **Richieste pervenute ad ANC e BCN da autorità nazionali competenti per le indagini penali**

1. LA BCE richiede alle ANC o alle BCN di acconsentire, al ricevimento da parte di un'autorità nazionale competente per le indagini penali di una richiesta di comunicazione di informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 o alla politica monetaria o ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema, a consultare, se possibile, la BCE, su come rispondere alla richiesta, a prescindere dal fatto che la BCE, l'ANC o la BCN interessata sia o no in possesso di tali informazioni. La BCE fornisce indicazioni in merito alla possibilità di comunicare le informazioni in questione e, se del caso, alla sussistenza di preminenti ragioni relative alla necessità di salvaguardare gli interessi dell'Unione o di evitare interferenze con il funzionamento e l'indipendenza della BCE per rifiutare la comunicazione di tali informazioni riservate. La BCE fornisce indicazioni all'ANC o alla BCN purché tempestivamente consultata prima che l'ANC o la BCN adotti una decisione finale in merito e fornisca una risposta definitiva alla richiesta.

2. La BCE richiede all'ANC di acconsentire a informare la BCE tempestivamente e, in ogni caso, prima di fornire risposte definitive, in merito a richieste di informazioni riservate pervenute dalle autorità nazionali competenti per le indagini penali riguardanti enti creditizi meno significativi direttamente vigilati dall'ANC interessata nell'adempimento delle sue responsabilità in materia di vigilanza ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013, ove tale ANC ritenga che le informazioni richieste siano rilevanti o che la loro comunicazione possa incidere negativamente sulla reputazione dell'MVU. La BCE si adopera per fornire la propria risposta entro il termine stabilito dall'ANC interessata, purché esso sia ragionevole, obiettivamente giustificato e scada prima che l'ANC adotti una decisione finale e fornisca una risposta definitiva all'autorità nazionale competente per le indagini penali.

3. LA BCE richiede alle ANC o alle BCN di acconsentire a informare regolarmente la BCE in merito a tutte le richieste di autorità nazionali competenti per le indagini penali, quando la BCE non sia stata consultata, in conformità al paragrafo 1 o informata in conformità al paragrafo 2 e, se possibile, in merito alle informazioni comunicate a seguito di esse.



*Articolo 4***Entrata in vigore**


La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 giugno 2016

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

**16CE1804**



**DECISIONE N. 3/2016 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,  
del 12 luglio 2016  
relativa alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE [2016/1163]**

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro <sup>(1)</sup> («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l'articolo 100,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al comitato degli ambasciatori ACP-UE.
- (3) L'articolo 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE riguarda il centro per lo sviluppo delle imprese («CSI»). A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), di detto allegato III, il comitato degli ambasciatori ACP-UE è nominato come l'autorità di supervisione del CSI con, tra le altre cose, la responsabilità di stabilire lo statuto del CSI, che è stato adottato con la decisione n. 8/2005 del comitato degli ambasciatori ACP-CE <sup>(2)</sup> («statuto del CSI»). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), dell'allegato III, il consiglio di amministrazione del CSI è reso, tra le altre cose, responsabile per l'adozione del regolamento finanziario e del regime del personale del CSI.
- (4) L'articolo 1 dello statuto del CSI definisce il principio della personalità giuridica del CSI.
- (5) Gli articoli 9 e 10 dello statuto del CSI definiscono il mandato e la composizione del consiglio di amministrazione del CSI.
- (6) Nel corso della sua 39ª sessione, svoltasi a Nairobi, Kenia, il 19 e il 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e, a tal fine, di concedere una delega di poteri al comitato degli ambasciatori ACP-UE al fine di portare avanti la procedura intesa ad adottare le decisioni necessarie, compresa la pertinente modifica di detto allegato III.
- (7) Detta dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE ha istituito il gruppo di lavoro congiunto ACP-UE per assicurare che la chiusura del CSI avvenga nelle migliori condizioni possibili.
- (8) Con decisione n. 4/2014 <sup>(3)</sup> il comitato degli ambasciatori ACP-UE ha autorizzato il consiglio di amministrazione del CSI ad adottare tutte le misure appropriate per preparare la chiusura del CSI. Successivamente, il consiglio di amministrazione del CSI ha firmato un contratto con un curatore, che copre il periodo fino al 31 dicembre 2016.

<sup>(1)</sup> Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3), modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

<sup>(2)</sup> Decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 20 luglio 2005, relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Decisione n. 4/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 23 ottobre 2014, relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 61).



- (9) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione n. 4/2014, il piano di chiusura prevede di ultimare la liquidazione entro il 31 dicembre 2016 («fase di chiusura»). Il 29-30 giugno 2015 il consiglio di amministrazione del CSI ha approvato il piano di chiusura definitivo, dando inizio alla fase di chiusura del CSI.
- (10) La fase di chiusura dovrebbe essere seguita da una «fase passiva», in cui il CSI esisterà unicamente ai fini della sua liquidazione. La fase passiva che deve essere gestita da un curatore può comprendere mansioni amministrative consistenti, tra le altre cose, nella gestione degli archivi del CSI, nell'espletamento di qualsiasi formalità amministrativa o nella risoluzione delle eventuali vertenze ancora pendenti dopo la fase di chiusura. La fase passiva dovrebbe iniziare il giorno successivo al termine della fase di chiusura, vale a dire il 1° gennaio 2017. La fase passiva dovrebbe terminare dopo un periodo di quattro anni oppure, se anteriore, quando il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.
- (11) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI, adottato con decisione n. 5/2004 del comitato degli ambasciatori ACP-CE <sup>(1)</sup>, i conti del CSI dovrebbero essere chiusi alla fine dell'esercizio finanziario per consentire la stesura degli stati finanziari del CSI. La revisione legale dei conti per l'esercizio 2016 connessa alla fase di chiusura dovrebbe pertanto essere completata entro il 30 giugno 2017.
- (12) Le modifiche dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE riguardano la soppressione dei riferimenti al CSI. La presente decisione costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dall'inizio della fase passiva, vale a dire dal 1° gennaio 2017.
- (13) A norma dell'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'accordo cesserà di produrre effetti nel 2020. È opportuno pertanto stabilire le strutture di governance applicabili al funzionamento del CSI nella fase passiva anche per il periodo successivo al 29 febbraio 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Al fine di rispecchiare la cessazione delle attività del CSI entro il 31 dicembre 2016, l'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE è così modificato:

- 1) il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

**«SOSTEGNO ISTITUZIONALE»;**

- 2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«La cooperazione sostiene il meccanismo istituzionale che promuove l'agricoltura e lo sviluppo rurale. In questo ambito la cooperazione contribuisce a rafforzare il ruolo del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) nel potenziamento delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'informazione, al fine di migliorare l'accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale.»;

- 3) l'articolo 2 è soppresso;

- 4) l'articolo 3 è rinumerato come articolo 2.

#### Articolo 2

1. Prima della fine della fase di chiusura, vale a dire il 31 dicembre 2016, la Commissione europea stipula un contratto con un curatore per garantire l'attuazione della fase passiva a decorrere dal 1° gennaio 2017 per un periodo di quattro anni o, se anteriore, fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

2. Il curatore è responsabile dell'attuazione della fase passiva. Il curatore presenta al comitato degli ambasciatori ACP-UE relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione della fase passiva.

<sup>(1)</sup> Decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 17 dicembre 2004, relativa al regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese (GUL 70 del 9.3.2006, pag. 52).



*Articolo 3*

1. Lo statuto, il regolamento finanziario e il regime del personale del CSI rimangono in vigore fino al termine della fase di chiusura.

La presente decisione costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la personalità giuridica del CSI, definita all'articolo 1 del suo statuto, è mantenuta unicamente ai fini della liquidazione del CSI.

3. Durante la fase passiva il consiglio di amministrazione del CSI, istituito dagli articoli 9 e 10 dello statuto del CSI, continuerà a esistere fino alla data della decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa alla proposta di discarico di cui all'articolo 4 della decisione n. 4/2014.

A decorrere dalla fase passiva, i compiti del consiglio di amministrazione del CSI si limitano all'approvazione della relazione di chiusura, all'adozione dei conti relativi alla fase di chiusura e alla trasmissione della proposta di discarico al comitato degli ambasciatori ACP-UE perché adotti una decisione in merito. A decorrere dal 1° gennaio 2017 non si tiene più di una riunione all'anno. Questo non esclude la possibilità che il consiglio di amministrazione del CSI decida mediante procedura scritta.

Salvo diversa decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE, il discarico è considerato approvato dopo tre mesi dalla data di trasmissione della proposta di discarico o, se anteriore, entro il 31 dicembre 2017.

4. I costi relativi alla fase passiva sono finanziati dall'11° Fondo europeo di sviluppo.

5. I diritti del CSI nei confronti di terzi e i diritti di terzi nei confronti del CSI hanno una durata limitata a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

*Articolo 4*

L'incarico del gruppo di lavoro congiunto ACP-UE per la chiusura del CSI, istituito dalla dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE del 19-20 giugno 2014, termina con la decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE sulla proposta di discarico di cui all'articolo 4 della decisione n. 4/2014.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione, fatta eccezione per l'articolo 1 che entra in vigore il 1° gennaio 2017.


Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

*Per il comitato degli ambasciatori ACP-UE*

*Il presidente*

RJ. MENGA

16CE1805



**DIRETTIVA (UE) 2016/1164 DEL CONSIGLIO****del 12 luglio 2016****recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Le attuali priorità politiche nella fiscalità internazionale evidenziano la necessità di assicurare che l'imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati. È pertanto fondamentale ristabilire la fiducia nell'equità dei sistemi fiscali e consentire ai governi di esercitare effettivamente la loro sovranità fiscale. Questi nuovi obiettivi politici sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Nelle sue conclusioni del 13 e 14 marzo 2013 e del 19 e 20 dicembre 2013 il Consiglio europeo ha accolto con favore questi lavori. In risposta all'esigenza di una maggiore equità fiscale la Commissione, nella sua comunicazione del 17 giugno 2015, definisce un piano d'azione per una tassazione delle società equa ed efficace nell'Unione europea.
- (2) Le relazioni finali sulle 15 azioni dell'OCSE contro il BEPS sono state pubblicate il 5 ottobre 2015. Tali risultati sono stati accolti con favore dal Consiglio nelle sue conclusioni dell'8 dicembre 2015, nelle quali sottolinea l'esigenza di trovare soluzioni comuni, seppur flessibili, a livello dell'UE in linea con le conclusioni dell'OCSE sul BEPS, sostiene inoltre un'attuazione efficace, rapida e coordinata delle misure anti-BEPS a livello dell'UE e ritiene che le direttive dell'UE debbano essere, se del caso, lo strumento preferenziale per l'attuazione delle conclusioni dell'OCSE sul BEPS a livello dell'UE. È essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati

<sup>1)</sup> Non ancora pubblicato nella presente Gazzetta ufficiale.

<sup>2)</sup> Non ancora pubblicato nella presente Gazzetta ufficiale.



membri attuino come minimo i loro impegni in materia di BEPS e, più in generale, prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un'equa ed efficace imposizione nell'Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato. In un mercato di economie altamente integrate si avverte l'esigenza di approcci strategici comuni e di un'azione coordinata al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e massimizzare gli effetti positivi dell'iniziativa contro il BEPS. Inoltre solo un quadro comune potrebbe impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti. Infine, misure nazionali di attuazione che seguono una linea comune in tutta l'Unione fornirebbero ai contribuenti la certezza giuridica della compatibilità di dette misure con il diritto dell'Unione.

- (3) È necessario stabilire norme per rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno. Dal momento che dovrebbero adattarsi a 28 diversi regimi di imposta sulle società, queste norme dovrebbero limitarsi a disposizioni generali e lasciare il compito dell'attuazione agli Stati membri, che si trovano in una posizione migliore per definire gli elementi specifici di tali norme secondo le modalità più adatte ai rispettivi regimi di imposizione delle società. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito creando un livello minimo di protezione per i regimi nazionali di imposta sulle società contro le pratiche di elusione fiscale in tutta l'Unione. È pertanto necessario coordinare le risposte degli Stati membri nell'attuare i risultati delle 15 azioni dell'OCSE intese a contrastare il BEPS, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia del mercato interno nel suo insieme nella lotta contro le pratiche di elusione fiscale. Occorre pertanto stabilire un livello minimo comune di protezione per il mercato interno in settori specifici.
- (4) È necessario stabilire norme applicabili a tutti i contribuenti che sono assoggettati all'imposta societaria in uno Stato membro. Considerando che ciò comporterebbe la necessità di coprire una gamma più ampia di imposte nazionali, non è auspicabile estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva alle categorie di entità non assoggettate all'imposta sulle società in uno Stato membro ovvero, in particolare, le entità trasparenti. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle stabili organizzazioni di tali società che possono essere situate in altri Stati membri. Le società possono essere residenti a fini fiscali in uno Stato membro o essere costituite a norma delle leggi di uno Stato membro. Anche le stabili organizzazioni di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo dovrebbero essere soggette a tali norme se sono situate in uno o più Stati membri.
- (5) È necessario stabilire norme contro l'erosione della base imponibile nel mercato interno e il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno. Per contribuire al conseguimento di tale obiettivo sono necessarie disposizioni nei seguenti settori: limiti sulla deducibilità degli interessi, imposizione in uscita, una norma generale antiabuso, norme sulle società controllate estere e norme per contrastare i disallineamenti da ibridi. Ove l'applicazione di tali norme dia luogo a una doppia imposizione, i contribuenti dovrebbero beneficiare di uno sgravio tramite una detrazione dell'imposta versata in un altro Stato membro o in un paese terzo, a seconda del caso. Le norme dovrebbero pertanto mirare non solo a contrastare le pratiche di elusione fiscale, ma anche a evitare la creazione di altri ostacoli al mercato, come la doppia imposizione.
- (6) Nel tentativo di ridurre il proprio onere fiscale globale, i gruppi di società ricorrono sempre più di frequente al BEPS attraverso pagamenti di interessi eccessivi. La norma relativa ai limiti sugli interessi è necessaria per scoraggiare tali pratiche in quanto limita la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti dei contribuenti. È pertanto necessario fissare una percentuale di deducibilità che sia riferita agli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA). Al fine di assicurare un livello di protezione più elevato gli Stati membri potrebbero diminuire tale percentuale oppure porre limiti temporali o ridurre l'importo degli oneri finanziari non dedotti che possono essere riportati in avanti o all'indietro. Dato l'obiettivo di stabilire norme minime, gli Stati membri potrebbero avere la facoltà di adottare un parametro alternativo in riferimento agli utili del contribuente al lordo di interessi e imposte (EBIT), determinato in modo tale da essere equivalente alla percentuale stabilita sulla base dell'EBITDA. Gli Stati membri, oltre alla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui alla presente direttiva, potrebbero altresì ricorrere a norme mirate contro il finanziamento intragruppo con capitale di debito, in particolare norme sulla sottocapitalizzazione. Le entrate esenti da imposta non dovrebbero essere compensate a fronte di oneri finanziari deducibili. Infatti solo il reddito imponibile dovrebbe essere preso in considerazione per determinare l'importo degli interessi che può essere dedotto.
- (7) Se il contribuente fa parte di un gruppo che redige conti consolidati, si potrebbe prendere in considerazione l'indebitamento complessivo del gruppo a livello mondiale ai fini della concessione ai contribuenti del diritto a dedurre importi più elevati di oneri finanziari eccedenti. Potrebbe altresì essere opportuno stabilire norme per una clausola di salvaguardia basata sul capitale proprio, per cui la norma relativa ai limiti sugli interessi non si applica se la società può dimostrare che il rapporto tra il suo capitale proprio e gli attivi totali è pressoché pari o superiore al corrispondente rapporto del gruppo. La norma relativa ai limiti sugli interessi dovrebbe applicarsi agli oneri finanziari eccedenti di un contribuente senza distinguere se i costi traggono origine da un debito



contratto a livello nazionale, a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione o in un paese terzo oppure da terzi, imprese associate o intragruppo. Qualora un gruppo comprenda più di un'entità in uno Stato membro, lo Stato membro può prendere in considerazione la posizione complessiva di tutte le entità del gruppo nel medesimo Stato, anche prevedendo, nell'applicare le norme che limitano la deducibilità degli interessi, un sistema d'imposta separato per le entità al fine di consentire il trasferimento degli utili o delle quote di deducibilità degli interessi tra entità all'interno di un gruppo.

- (8) Per ridurre gli oneri amministrativi e di adempimento delle norme senza attenuarne in maniera significativa gli effetti a livello fiscale, potrebbe essere opportuno prevedere una norma «porto sicuro», di modo che gli interessi netti siano sempre deducibili fino a un determinato importo qualora ciò comporti una deduzione maggiore rispetto alla percentuale stabilita sulla base dell'EBITDA. Al fine di assicurare un livello di protezione più elevato della rispettiva base imponibile nazionale gli Stati membri potrebbero ridurre la soglia monetaria fissata. Poiché in linea di principio il BEPS avviene mediante pagamenti di interessi eccessivi tra entità che sono imprese associate, è opportuno e necessario consentire l'eventuale esclusione delle entità indipendenti dall'ambito di applicazione della norma relativa ai limiti sugli interessi, visto il rischio limitato di elusione fiscale. Al fine di agevolare la transizione verso la nuova norma relativa ai limiti sugli interessi, gli Stati membri potrebbero prevedere una clausola di anteriorità che si applicherebbe ai prestiti esistenti nella misura in cui le loro condizioni non siano successivamente modificate, vale a dire che in caso di modifiche successive la clausola non si applicherebbe all'eventuale aumento dell'importo o della durata del prestito ma sarebbe limitata alle condizioni originali dello stesso. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri potrebbero altresì escludere gli oneri finanziari eccedenti sostenuti per prestiti utilizzati per il finanziamento di progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine, considerando che tali modalità di finanziamento presentano rischi minimi o nulli di BEPS. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero dimostrare adeguatamente che le modalità di finanziamento per i progetti infrastrutturali pubblici presentano caratteristiche particolari che giustificano tale trattamento rispetto ad altre modalità di finanziamento soggette alla norma restrittiva.
- (9) Benché sia generalmente riconosciuto che anche le imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione, dovrebbero essere soggette a limiti sulla deducibilità degli interessi, è parimenti riconosciuto che questi due settori presentano caratteristiche particolari che richiedono un approccio più adeguato alle loro esigenze. Dal momento che le discussioni in questo settore non sono sufficientemente conclusive nel contesto internazionale e dell'Unione, non è ancora possibile prevedere norme specifiche per i settori finanziario ed assicurativo e pertanto gli Stati membri dovrebbero poterli escludere dall'ambito di applicazione delle norme relative ai limiti sugli interessi.
- (10) L'imposizione in uscita ha la funzione di garantire che quando un contribuente trasferisce attivi o la propria residenza fiscale al di fuori della giurisdizione fiscale di uno Stato, detto Stato assoggetta ad imposta il valore economico di qualsiasi plusvalenza creata nel suo territorio, anche se tale plusvalenza non è ancora stata realizzata al momento dell'uscita. È pertanto necessario specificare i casi in cui i contribuenti sono soggetti a norme in materia di imposizione in uscita e sono tassati sulle plusvalenze non realizzate che sono state integrate nei loro attivi trasferiti. È altresì utile precisare che i trasferimenti di attivi, denaro in contanti incluso, tra una società madre e le sue controllate non rientrano nell'ambito di applicazione della norma prevista in materia di imposizione in uscita. Al fine di calcolare gli importi è fondamentale stabilire un valore di mercato per gli attivi trasferiti al momento della loro uscita, basato sul principio di libera concorrenza. Per garantire la compatibilità della norma con l'utilizzo del metodo del credito d'imposta, è auspicabile che sia consentito agli Stati membri di fare riferimento al momento in cui viene perduto il diritto di tassare gli attivi trasferiti. Il diritto di imposizione dovrebbe essere definito a livello nazionale. È altresì necessario consentire allo Stato membro ricevente di contestare il valore degli attivi trasferiti determinato dallo Stato di uscita, qualora esso non rifletta tale valore di mercato. A tal fine gli Stati membri potrebbero ricorrere agli esistenti meccanismi di risoluzione delle controversie. All'interno dell'Unione occorre esaminare l'applicazione dell'imposizione in uscita e illustrare le condizioni di conformità al diritto dell'Unione. In tali situazioni i contribuenti dovrebbero avere il diritto di versare immediatamente l'importo dell'imposta in uscita dovuta o di dilazionare il pagamento dell'importo dell'imposta, eventualmente maggiorato degli interessi e di una garanzia, mediante la rateizzazione ripartita su un certo numero di anni.

A tale scopo gli Stati membri potrebbero chiedere ai contribuenti interessati di inserire le informazioni necessarie in una dichiarazione. L'imposizione in uscita non dovrebbe essere applicata nei casi in cui il trasferimento di attivi è di natura temporanea e questi ultimi sono destinati a tornare allo Stato membro dell'autore del trasferimento, se il trasferimento avviene allo scopo di rispettare requisiti patrimoniali prudenziali o a fini di gestione della liquidità o se si tratta di operazioni di finanziamento tramite titoli o attivi forniti come garanzia collaterale.

- (11) Norme generali antiabuso sono presenti nei sistemi fiscali per contrastare le pratiche fiscali abusive che non sono ancora state oggetto di disposizioni specifiche. Tali norme sono pertanto destinate a colmare lacune e non dovrebbero pregiudicare l'applicabilità di norme antiabuso specifiche. All'interno dell'Unione le norme generali



antiabuso dovrebbero essere applicate alle costruzioni che non sono genuine; in caso contrario il contribuente dovrebbe avere il diritto di scegliere la struttura più vantaggiosa dal punto di vista fiscale per i propri affari commerciali. È inoltre importante garantire che le norme generali antiabuso si applichino in modo uniforme in situazioni nazionali, all'interno dell'Unione e nei confronti di paesi terzi, così che l'ambito di applicazione e i risultati dell'applicazione in contesti nazionali e transfrontalieri siano identici. Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di imporre sanzioni nei casi in cui è applicabile la norma generale antiabuso. Nel valutare se una costruzione debba essere considerata non genuina, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prendere in esame tutte le valide ragioni economiche, incluse le attività finanziarie.

- (12) Le norme sulle società controllate estere (CFC) hanno come effetto la riattribuzione dei redditi di una società controllata soggetta a bassa imposizione alla società madre. La società madre diventa quindi tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui è residente a fini fiscali. In funzione delle priorità politiche di tale Stato, le norme sulle società controllate estere possono riguardare un'intera controllata soggetta a bassa imposizione o specifiche categorie di reddito oppure essere limitate ai redditi artificialmente dirottati verso la controllata. In particolare, al fine di assicurare che le norme sulle società controllate estere rappresentino una risposta proporzionata alle preoccupazioni in materia di BEPS, è essenziale che gli Stati membri che limitano le loro norme sulle società controllate estere ai redditi che sono stati artificialmente dirottati verso la controllata puntino precisamente alle situazioni in cui la maggior parte delle funzioni decisionali che hanno generato il dirottamento dei redditi a livello della società controllata sia svolta nello Stato membro del contribuente. Al fine di limitare l'onere amministrativo e i costi di conformità, dovrebbe essere accettabile inoltre che tali Stati membri esentino talune entità con scarsi utili o uno scarso margine di profitto che comportano rischi minori di elusione fiscale. È pertanto necessario che le norme sulle società controllate estere si estendano agli utili di stabili organizzazioni laddove tali utili non siano soggetti ad imposta o siano esenti da imposta nello Stato membro del contribuente. Non vi è tuttavia la necessità di assoggettare a imposizione, ai sensi delle norme sulle società controllate estere, gli utili di stabili organizzazioni cui è negata l'esenzione da imposta ai sensi delle norme nazionali in quanto tali stabili organizzazioni sono trattate come se fossero società controllate estere. Al fine di assicurare un livello di protezione più elevato, gli Stati membri potrebbero abbassare la soglia di controllo o ricorrere a una soglia più elevata raffrontando l'imposta sulle società realmente versata con l'imposta sulle società che sarebbe stata applicata nello Stato membro del contribuente. Nel recepire le norme sulle società controllate estere nel diritto nazionale, gli Stati membri potrebbero ricorrere a una soglia frazionaria sufficientemente elevata dell'aliquota d'imposta.

È auspicabile porre rimedio a situazioni di questo tipo sia nei paesi terzi che all'interno dell'Unione. Al fine di rispettare le libertà fondamentali, le categorie di reddito dovrebbero essere combinate con un'esclusione basata sulla sostanza economica intesa a limitare, all'interno dell'Unione, l'impatto delle norme ai casi in cui la società controllata estera non svolge un'attività economica sostanziale. È importante che le amministrazioni fiscali e i contribuenti cooperino per raccogliere le circostanze e i fatti pertinenti al fine di determinare se la norma di esclusione va applicata. Dovrebbe essere ammissibile che, nel recepire le norme sulle società controllate estere nel diritto nazionale, gli Stati membri ricorrano a un sistema di liste bianca, grigia e nera di paesi terzi, che siano compilate sulla base di determinati criteri stabiliti dalla presente direttiva e possano comprendere il livello di aliquota di imposta sulle società, oppure ricorrano a liste bianche di Stati membri redatte su tale base.

- (13) I disallineamenti da ibridi sono la conseguenza delle differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti (strumenti finanziari) o delle entità e tali differenze emergono quando i sistemi giuridici di due giurisdizioni interagiscono. L'effetto di tali disallineamenti è spesso una doppia deduzione (ossia una deduzione in entrambi gli Stati) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile dell'altro Stato. Per neutralizzare gli effetti delle regolazioni ibride da disallineamento fiscale è necessario stabilire norme secondo le quali una delle due giurisdizioni coinvolta nel disallineamento debba negare la deduzione di un pagamento che causerebbe tale disallineamento. In tale contesto è utile precisare che le misure della presente direttiva volte a contrastare i disallineamenti da ibridi hanno lo scopo di contrastare situazioni di disallineamento imputabili a differenze nella qualificazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità e non intendono incidere sulle caratteristiche generali del sistema fiscale di uno Stato membro. Anche se gli Stati membri, nell'ambito del gruppo «Codice di condotta (tassazione delle imprese)», hanno concordato linee guida sul trattamento fiscale delle entità ibride e delle stabili organizzazioni ibride all'interno dell'Unione, nonché sul trattamento fiscale delle entità ibride legate a paesi terzi, rimane necessario adottare norme vincolanti. È fondamentale che siano proseguiti i lavori sui disallineamenti da ibridi tra Stati membri e paesi terzi, come pure su altri disallineamenti da ibridi, ad esempio quelli che coinvolgono le stabili organizzazioni.
- (14) È necessario chiarire che l'attuazione delle norme contro l'elusione fiscale contemplate nella presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'obbligo dei contribuenti di rispettare il principio di libera concorrenza o il diritto dello Stato membro di adeguare un debito fiscale al rialzo in conformità al principio di libera concorrenza, ove applicabile.



- (15) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> si applica al trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva.
- (16) Considerando che uno dei principali obiettivi della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso contro le pratiche transfrontaliere di elusione fiscale, tale obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri che agiscono singolarmente. I regimi nazionali di tassazione delle società sono eterogenei e l'azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l'attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. L'interazione di misure nazionali distinte comporterebbe la persistenza di inefficienze e distorsioni, con la conseguente mancanza di coordinamento. Misure correttive dovrebbero invece essere adottate a livello di Unione in quanto gran parte dell'inefficienza nel mercato interno si traduce principalmente in problemi di natura transfrontaliera. È pertanto fondamentale adottare soluzioni che funzionino per il mercato interno nel suo complesso e tale obiettivo può essere meglio conseguito a livello dell'Unione. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando un livello minimo di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all'interno dell'Unione essenziale per conseguire i suoi obiettivi.
- (17) La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva quattro anni dopo la sua entrata in vigore e presentare al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all'imposta sulle società in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo.

#### Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «oneri finanziari», gli interessi passivi su tutte le forme di debito nonché altri oneri economicamente equivalenti a interessi e costi sostenuti in relazione alla raccolta di finanziamenti ai sensi del diritto nazionale, inclusi, in via esemplificativa ma non esclusiva, pagamenti a titolo di prestiti con partecipazione agli utili, interessi di computo per strumenti quali obbligazioni convertibili e a cedola zero, importi a titolo di meccanismi di finanziamento alternativi, come per esempio la finanza islamica, la componente relativa ai costi di finanziamento dei pagamenti di leasing finanziari, interessi capitalizzati inclusi nel valore di bilancio dell'attivo corrispondente o l'ammortamento degli interessi capitalizzati, importi calcolati in riferimento alla restituzione di fondi ai sensi delle norme in materia di

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).



prezzi di trasferimento (se applicabili), importi di interessi nozionali a titolo di strumenti derivati o meccanismi di copertura relativi a prestiti dell'entità, determinati utili o perdite su cambi nell'ambito di prestiti e strumenti connessi alla raccolta di finanziamenti, commissioni di garanzia relative a meccanismi di finanziamento, commissioni di istruttoria e costi analoghi connessi all'ottenimento di finanziamenti;

- 2) «oneri finanziari eccedenti», l'importo di cui gli oneri finanziari deducibili di un contribuente superano gli interessi attivi imponibili e altre entrate imponibili economicamente equivalenti che il contribuente riceve conformemente al diritto nazionale;
- 3) «periodo d'imposta», un esercizio fiscale, un anno civile o qualsiasi altro periodo appropriato a fini fiscali;
- 4) «impresa associata»:
  - a) un'entità nella quale il contribuente detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in termini di diritto di voto o proprietà del capitale pari o superiore al 25 per cento o ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili di tale entità pari o superiore al 25 per cento;
  - b) un individuo o un'entità che detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un contribuente una partecipazione in termini di diritto di voto o proprietà del capitale pari o superiore al 25 per cento o ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili del contribuente pari o superiore al 25 per cento.

Se un individuo o un'entità detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un contribuente e in una o più entità una partecipazione pari o superiore al 25 per cento, tutte le entità interessate, contribuente compreso, sono considerate imprese associate.

Ai fini dell'articolo 9 e qualora il disallineamento coinvolga un'entità ibrida, la definizione è modificata in modo tale da sostituire il requisito del 25 per cento con un requisito del 50 per cento.

- 5) «impresa finanziaria», una delle seguenti entità:
  - a) un ente creditizio o un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, o un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFLA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> o una società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>;
  - b) un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>;
  - c) un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;
  - d) un ente pensionistico aziendale o professionale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell'articolo 5 di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all'ente in questione, o il delegato di un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva;
  - e) istituti pensionistici che gestiscono regimi pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale oggetto del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, come pure qualsiasi entità giuridica istituita a fini di investimento in tali regimi;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).



- f) un fondo di investimento alternativo (FIA) gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE o un FIA sottoposto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale applicabile;
  - g) OICVM ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;
  - h) una controparte centrale quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
  - i) un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;
- 6) «trasferimento di attivi», l'operazione mediante la quale uno Stato membro perde il diritto di tassare gli attivi trasferiti, mentre gli attivi restano sotto la proprietà giuridica o economica del medesimo contribuente;
- 7) «trasferimento di residenza fiscale», l'operazione mediante la quale un contribuente cessa di essere residente a fini fiscali in uno Stato membro e nel contempo acquisisce la residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo;
- 8) «trasferimento di un'attività svolta da una stabile organizzazione», l'operazione mediante la quale un contribuente cessa di essere presente a fini fiscali in uno Stato membro e nel contempo acquisisce tale presenza in un altro Stato membro o in un paese terzo senza diventare residente a fini fiscali in tale Stato membro o paese terzo;
- 9) «disallineamento da ibridi», una situazione che insorge tra un contribuente in uno Stato membro e un'impresa associata in un altro Stato membro o una modalità strutturata tra parti negli Stati membri in cui il seguente risultato è imputabile a differenze della caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità:
- a) lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite sia in un altro Stato membro («doppia deduzione»); o
  - b) a un pagamento è applicata una deduzione nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altro Stato membro («deduzione senza inclusione»).

### Articolo 3

#### Livello minimo di protezione

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a salvaguardare un livello di protezione più elevato delle basi imponibili nazionali per l'imposta sulle società.

### CAPO II

#### MISURE VOLTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE FISCALE

### Articolo 4

#### Norma relativa ai limiti sugli interessi

1. Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti solo fino al 30 per cento degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA).

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).



Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono trattare come un contribuente anche:

- a) un'entità a cui è consentito o imposto di applicare le norme a nome di un gruppo, come stabilito ai sensi del diritto fiscale nazionale;
- b) un'entità di un gruppo, ai sensi del diritto fiscale nazionale, che non consolida a fini fiscali i risultati dei suoi membri nel bilancio.

In tali circostanze gli oneri finanziari eccedenti e l'EBITDA possono essere calcolati a livello del gruppo e includono i risultati di tutti i suoi membri.

2. L'EBITDA si calcola aggiungendo ai redditi soggetti all'imposta sulle società nello Stato membro del contribuente gli importi corretti per l'imposta relativi agli oneri finanziari eccedenti nonché gli importi corretti per l'imposta relativi a deprezzamento e ammortamento. I redditi esenti da imposta sono esclusi dall'EBITDA di un contribuente.

3. In deroga al paragrafo 1, il contribuente può ottenere il diritto:

- a) di dedurre gli oneri finanziari eccedenti fino a 3 000 000 EUR;
- b) di dedurre integralmente gli oneri finanziari eccedenti qualora il contribuente sia un'entità indipendente.

Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, l'importo di 3 000 000 EUR è inteso per l'intero gruppo.

Ai fini del primo comma, lettera b), un'entità indipendente è un contribuente che non è parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria e non ha alcuna impresa associata o stabile organizzazione.

4. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 gli oneri finanziari eccedenti sostenuti in relazione a:

- a) prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, sebbene l'esclusione non si applichi a successive modifiche di tali prestiti;
- b) prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, in cui il gestore del progetto, gli oneri finanziari, gli attivi e i redditi siano tutti nell'Unione.


Ai fini del primo comma, lettera b), un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è un progetto volto a fornire, ammodernare, gestire e/o mantenere un bene su larga scala ritenuto di interesse pubblico generale da uno Stato membro.

Nei casi in cui si applica la lettera b) del primo comma, qualsiasi reddito derivante da un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è escluso dall'EBITDA del contribuente e qualsiasi onere finanziario eccedente escluso non va incluso negli oneri finanziari eccedenti del gruppo nei confronti di terzi di cui al paragrafo 5, lettera b).

5. Se un contribuente è membro di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria, può ottenere il diritto:

- a) di dedurre integralmente gli oneri finanziari eccedenti qualora sia in grado di dimostrare che il rapporto tra il capitale proprio e i suoi attivi totali è pari o superiore al rapporto equivalente del gruppo, alle seguenti condizioni:
  - i) il rapporto tra il capitale proprio del contribuente e i suoi attivi totali è considerato pari al rapporto equivalente del gruppo se il rapporto tra il capitale proprio del contribuente e i suoi attivi totali è inferiore al massimo di due punti percentuali; e
  - ii) tutti gli attivi e i passivi sono valutati secondo lo stesso metodo utilizzato per il bilancio consolidato di cui al paragrafo 8;

o




- b) di dedurre gli oneri finanziari eccedenti per un importo maggiore di quello che avrebbe il diritto di dedurre conformemente al paragrafo 1. Il limite più elevato alla deducibilità degli oneri finanziari eccedenti si riferisce al gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria di cui il contribuente è membro ed è calcolato in due fasi:
- i) innanzitutto si calcola il rapporto del gruppo, dividendo gli oneri finanziari eccedenti del gruppo nei confronti di terzi per l'EBITDA del gruppo, e
  - ii) successivamente si moltiplica il rapporto del gruppo per l'EBITDA del contribuente calcolato conformemente al paragrafo 2.
6. Lo Stato membro del contribuente può prevedere norme:
- a) per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5;
  - b) per riportare in avanti, senza limiti di tempo, e all'indietro, per un massimo di tre anni, gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5; oppure
  - c) per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri finanziari eccedenti, e per un massimo di cinque anni la quota di deducibilità degli interessi non utilizzata, che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5.
7. Gli Stati membri possono escludere le imprese finanziarie dall'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 6, anche se tali imprese finanziarie sono parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria.
8. Ai fini del presente articolo, il gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria consta di tutte le entità pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o al sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro. Il contribuente può ottenere il diritto di utilizzare il bilancio consolidato preparato in conformità di altri principi contabili.

#### Articolo 5

#### Imposizione in uscita

1. Un contribuente è soggetto ad imposta per un importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti, al momento dell'uscita degli attivi, meno il loro valore a fini fiscali, in una delle seguenti situazioni:
- a) un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo, nella misura in cui lo Stato membro della sede centrale non abbia più il diritto di tassare gli attivi trasferiti a seguito del trasferimento;
  - b) un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un'altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo, nella misura in cui lo Stato membro della stabile organizzazione non abbia più il diritto di tassare gli attivi trasferiti a seguito del trasferimento;
  - c) un contribuente trasferisce la sua residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo, ad eccezione degli attivi che rimangono effettivamente collegati a una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro;
  - d) un contribuente trasferisce le attività svolte dalla sua stabile organizzazione da uno Stato membro a un altro Stato membro o a un paese terzo, nella misura in cui lo Stato membro della stabile organizzazione non abbia più il diritto di tassare gli attivi trasferiti a seguito del trasferimento.
2. Un contribuente ha il diritto di dilazionare il pagamento dell'imposta in uscita di cui al paragrafo 1 mediante pagamenti rateizzati ripartiti su un arco di cinque anni in uno dei seguenti casi:
- a) un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE);



- b) un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un'altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE;
- c) un contribuente trasferisce la sua residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE;
- d) un contribuente trasferisce le attività svolte dalla sua stabile organizzazione in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE.

Il presente paragrafo si applica ai paesi terzi parti contraenti dell'accordo SEE che abbiano concluso un accordo con lo Stato membro del contribuente o con l'Unione relativo all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti fiscali, equivalente all'assistenza reciproca prevista dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

3. Se un contribuente dilaziona il pagamento in conformità del paragrafo 2, possono essere addebitati interessi a norma della legislazione dello Stato membro del contribuente o della stabile organizzazione, secondo il caso.

Se esiste un rischio dimostrabile ed effettivo di non recupero, i contribuenti possono essere anche tenuti a costituire una garanzia come condizione per dilazionare il pagamento in conformità del paragrafo 2.

Il secondo comma non si applica se la legislazione dello Stato membro del contribuente o della stabile organizzazione prevede la possibilità di recuperare il debito d'imposta tramite un altro contribuente che è membro del medesimo gruppo ed è residente a fini fiscali in tale Stato membro.

4. Ove si applichi il paragrafo 2, la dilazione di pagamento è immediatamente interrotta e il debito fiscale diventa recuperabile nei seguenti casi:

- a) gli attivi trasferiti o le attività svolte dalla stabile organizzazione del contribuente sono venduti o altrimenti ceduti;
- b) gli attivi trasferiti sono successivamente trasferiti in un paese terzo;
- c) la residenza fiscale del contribuente o le attività svolte dalla sua stabile organizzazione sono successivamente trasferite in un paese terzo;
- d) il contribuente è in stato di fallimento o di liquidazione;
- e) il contribuente non ottempera agli obblighi che gli incombono con riguardo ai pagamenti rateizzati e non regolarizza la sua situazione in un periodo di tempo ragionevole, che non supera i 12 mesi.

Le lettere b) e c) non si applicano ai paesi terzi parti contraenti dell'accordo SEE che abbiano concluso un accordo con lo Stato membro del contribuente o con l'Unione relativo all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti fiscali, equivalente all'assistenza reciproca prevista dalla direttiva 2010/24/UE.

5. Se gli attivi, la residenza fiscale o le attività svolte da una stabile organizzazione sono trasferiti in un altro Stato membro, detto Stato membro accetta il valore determinato dallo Stato membro del contribuente o della stabile organizzazione come valore di partenza degli attivi a fini fiscali, a meno che esso non rispecchi il valore di mercato.

6. Ai fini dei paragrafi da 1 a 5, per «valore di mercato» si intende l'importo in cambio del quale un attivo può essere scambiato o reciproche obbligazioni possono essere fissate tra acquirenti e venditori indipendenti e disponibili nel quadro di una transazione diretta.

7. A condizione che gli attivi siano destinati a tornare allo Stato membro dell'autore del trasferimento nell'arco di 12 mesi, il presente articolo non si applica ai trasferimenti di attivi connessi al finanziamento tramite titoli, agli attivi forniti come garanzia collaterale o quando il trasferimento di attivi avviene allo scopo di rispettare requisiti patrimoniali prudenziali o a fini di gestione della liquidità.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).



*Articolo 6***Norma generale antiabuso**

1. Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle società, gli Stati membri ignorano una costruzione o una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.
2. Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica.
3. Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l'imposta dovuta è calcolata in conformità del diritto nazionale.

*Articolo 7***Norme sulle società controllate estere**

1. Lo Stato membro di un contribuente tratta un'entità o una stabile organizzazione i cui utili non sono soggetti ad imposta o sono esenti da imposta in tale Stato membro come una società controllata estera se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) nel caso di un'entità, il contribuente, da solo o insieme alle sue imprese associate, detiene una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 50 per cento dei diritti di voto o possiede direttamente o indirettamente oltre il 50 per cento del capitale o ha il diritto di ricevere oltre il 50 per cento degli utili di tale entità; e
  - b) l'imposta sulle società realmente versata sui suoi utili dall'entità o dalla stabile organizzazione è inferiore alla differenza tra l'imposta sulle società che sarebbe stata applicata all'entità o alla stabile organizzazione nell'ambito del sistema di imposizione delle società vigente nello Stato membro del contribuente e l'imposta sulle società realmente versata sui suoi utili dall'entità o dalla stabile organizzazione.

Ai fini del primo comma, lettera b), la stabile organizzazione di una società controllata estera che non è soggetta ad imposta o è esente da imposta nella giurisdizione della società controllata estera non è presa in considerazione. Inoltre, per imposta sulle società che sarebbe stata applicata nello Stato membro del contribuente si intende l'imposta calcolata secondo le norme dello Stato membro del contribuente.

2. Qualora un'entità o una stabile organizzazione sia trattata come una società controllata estera a norma del paragrafo 1, lo Stato membro del contribuente include nella base imponibile:
  - a) i redditi non distribuiti dell'entità o i redditi della stabile organizzazione rientranti nelle seguenti categorie:
    - i) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
    - ii) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
    - iii) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni;
    - iv) redditi da leasing finanziario;
    - v) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
    - vi) redditi da società di fatturazione che percepiscono redditi da vendite e servizi derivanti da beni e servizi acquistati da e venduti a imprese associate, e aggiungono un valore economico scarso o nullo.



La presente lettera non si applica se la società controllata estera svolge un'attività economica sostanziale sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali, come evidenziato da circostanze e fatti pertinenti.

Se la società controllata estera è residente o situata in un paese terzo che non è parte contraente dell'accordo SEE, gli Stati membri possono decidere di astenersi dall'applicazione del comma precedente;

o

- b) i redditi non distribuiti di un'entità o di una stabile organizzazione derivanti da costruzioni non genuine che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.

Ai fini della presente lettera, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui l'entità o la stabile organizzazione non possiederebbe gli attivi o non avrebbe assunto i rischi che generano la totalità o una parte dei suoi redditi se non fosse controllata da una società in cui le funzioni significative del personale che sono pertinenti per tali attivi e rischi sono svolte e sono funzionali al fine di generare i redditi della società controllata.

3. Qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, la base imponibile di un contribuente sia calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro può scegliere di non trattare un'entità o una stabile organizzazione come una società controllata estera a norma del paragrafo 1 se non oltre un terzo dei redditi ottenuti dall'entità o dalla stabile organizzazione rientra nelle categorie di cui al paragrafo 2, lettera a).

Qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, la base imponibile di un contribuente sia calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro può scegliere di non trattare le imprese finanziarie come società controllate estere se non oltre un terzo dei redditi dell'entità appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 2, lettera a), deriva da operazioni con il contribuente o le sue imprese associate.

4. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 2, lettera b), un'entità o una stabile organizzazione:

- a) con utili contabili non superiori a 750 000 EUR e redditi non derivanti da scambi non superiori a 75 000 EUR; o  
b) i cui utili contabili non ammontano a più del 10 per cento dei suoi costi di esercizio nel periodo d'imposta.

Ai fini del primo comma, lettera b), i costi di esercizio non possono includere i costi di beni venduti al di fuori del paese in cui è residente l'entità o è situata la stabile organizzazione a fini fiscali e i pagamenti alle imprese associate.

#### Articolo 8

#### Calcolo dei redditi delle società controllate estere

1. Ove si applichi l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), i redditi da includere nella base imponibile del contribuente sono calcolati in conformità delle norme della legge sull'imposta societaria dello Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali o è situato. Le perdite dell'entità o della stabile organizzazione non sono incluse nella base imponibile ma possono essere riportate, conformemente al diritto nazionale, e prese in conto nei periodi d'imposta successivi.

2. Ove si applichi l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), i redditi da includere nella base imponibile del contribuente sono limitati agli importi generati dagli attivi e dai rischi collegati alle funzioni significative del personale svolte dalla società controllante. L'attribuzione dei redditi di una società controllata estera è calcolata secondo il principio di libera concorrenza.

3. I redditi da includere nella base imponibile sono calcolati in proporzione alla partecipazione del contribuente nell'entità, quale definita all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

4. I redditi sono inclusi nel periodo d'imposta del contribuente nel quale si conclude l'esercizio fiscale dell'entità.



5. Se l'entità distribuisce utili al contribuente, e tali utili distribuiti sono inclusi nel reddito imponibile del contribuente, gli importi dei redditi precedentemente inclusi nella base imponibile a norma dell'articolo 7 sono dedotti dalla base imponibile in sede di calcolo dell'importo dell'imposta dovuta sugli utili distribuiti, al fine di evitare una doppia imposizione.

6. Se il contribuente cede la sua partecipazione nell'entità o le attività svolte dalla stabile organizzazione, e una qualsiasi parte dei proventi derivante dalla cessione è stata precedentemente inclusa nella base imponibile a norma dell'articolo 7, tale importo è dedotto dalla base imponibile in sede di calcolo dell'importo dell'imposta dovuta su tali proventi, al fine di evitare una doppia imposizione.

7. Lo Stato membro del contribuente consente la detrazione dell'imposta versata dall'entità o dalla stabile organizzazione dal debito d'imposta del contribuente nello Stato in cui risiede a fini fiscali o è situato. La detrazione è calcolata conformemente al diritto nazionale.

#### Articolo 9

#### **Disallineamenti da ibridi**

1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione, la deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui detto pagamento ha origine.

2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione di detto pagamento.

#### CAPO III

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 10

#### **Riesame**

1. La Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva, in particolare gli effetti dell'articolo 4, entro il 9 agosto 2020 e presenta al Consiglio una relazione al riguardo. La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare l'attuazione della presente direttiva.


3. Gli Stati membri di cui all'articolo 11, paragrafo 6, comunicano alla Commissione entro il 1° luglio 2017 tutte le informazioni necessarie per valutare l'efficacia delle norme nazionali mirate intese a prevenire i rischi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili (BEPS).

#### Articolo 11

#### **Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano senza ritardo alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2019.



Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Laddove la presente direttiva citi un importo monetario in euro (EUR), gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono scegliere di calcolare il valore corrispondente nella moneta nazionale al 12 luglio 2016.

4. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, l'Estonia può, finché non tassi gli utili non distribuiti, considerare il trasferimento di attivi in forma monetaria o non monetaria, denaro in contanti incluso, da una stabile organizzazione situata in Estonia a una sede centrale o un'altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE alla stregua di una distribuzione di utili e applicare l'imposta sul reddito, senza concedere ai contribuenti il diritto di dilazionare il pagamento di tale imposta.

5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 5. Essi comunicano senza ritardo alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

6. In deroga all'articolo 4, gli Stati membri che all'8 agosto 2016 dispongono di norme nazionali mirate intese a prevenire i rischi di BEPS, di analoga efficacia rispetto alla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui alla presente direttiva, possono applicare tali norme nazionali mirate fino al termine del primo esercizio intero successivo alla data di pubblicazione — sul sito web ufficiale dell'OCSE — dell'accordo tra suoi membri su una norma minima per quanto concerne l'azione 4 sul BEPS, e comunque al più tardi fino al 1° gennaio 2024.

#### Articolo 12

##### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 13

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR

16CE1806



**REGOLAMENTO (UE) 2016/1165 DEL CONSIGLIO****del 18 luglio 2016****recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1183/2005 <sup>(2)</sup> attua la decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni.
- (2) La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2293 (2016) del 21 giugno 2016 ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1807 (2008) e ha esteso le disposizioni relative all'embargo sulle armi. Con decisione (PESC) 2016/1173 <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza l'ambito di applicazione dei criteri.
- (3) Occorre quindi un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare tale decisione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:


- (1) all'articolo 1 *ter*, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«d) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni;»

<sup>1)</sup> GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

<sup>2)</sup> Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).

<sup>3)</sup> Decisione (PESC) 2016/1173 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (cfr. pagina 108 della presente Gazzetta ufficiale).



(2) L'articolo 2 bis, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) nel pianificare, dirigere o commettere nell'RDC atti che costituiscono violazioni dei diritti umani o abusi o violazioni del diritto umanitario internazionale, a seconda dei casi, compresi gli atti contro civili, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;»

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) nel sostenere persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, coinvolti in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali, compresi l'oro o la fauna selvatica e i prodotti derivati;».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. MOGHERINI

16CE1807



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1166 DELLA COMMISSIONE****del 17 maggio 2016****che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di acquisto della barbabietola nel settore dello zucchero a decorrere dal 1º ottobre 2017**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 125, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i produttori di barbabietole da zucchero e le imprese produttrici di zucchero devono concludere accordi interprofessionali scritti. L'allegato XI di tale regolamento stabilisce alcune condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero applicabili fino al termine della campagna di commercializzazione 2016-2017, mentre l'allegato X dello stesso definisce tali condizioni a decorrere dal 1º ottobre 2017 quando terminerà il sistema di quote.
- (2) Al fine di tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e della sua prevista evoluzione nel periodo successivo al termine del sistema di quote, le condizioni di acquisto della barbabietola di cui all'allegato X devono essere modificate.
- (3) A decorrere dal 1º ottobre 2017 il settore della barbabietola da zucchero si dovrà adeguare alla fine del sistema di quote, che implica la fine del prezzo minimo della barbabietola e della regolamentazione dei quantitativi di produzione interna. Pertanto, il settore necessita di un quadro giuridico chiaro durante tale transizione da settore altamente regolamentato a settore più liberalizzato. I bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero hanno richiesto una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda le norme applicabili ai meccanismi di ripartizione del valore, inclusi gli utili e le perdite di mercato legati ai pertinenti prezzi di mercato.
- (4) La catena di approvvigionamento dello zucchero di barbabietola dell'Unione è caratterizzata da numerosi produttori di barbabietole da zucchero, perlopiù di piccole dimensioni, e da un numero limitato di imprese produttrici di zucchero, prevalentemente di grandi dimensioni. Vista la necessità dei fornitori di barbabietole di pianificare e organizzare le forniture ai produttori di zucchero durante i periodi di raccolta, i bieticoltori hanno interesse a negoziare determinate condizioni relative alle clausole di ripartizione del valore legate all'acquisto delle barbabietole da parte delle imprese interessate. Si tratta di una caratteristica intrinseca della catena di approvvigionamento dello zucchero che continua a esistere indipendentemente dall'esistenza di un sistema di quote. Le clausole di ripartizione del valore di cui al punto XI dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 1308/2013 consentono attualmente ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero di garantire gli approvvigionamenti in base a condizioni di acquisto predefinite, con la certezza di condividere i profitti e i costi generati dalla catena di approvvigionamento a beneficio dei produttori di barbabietole. Un ulteriore beneficio della ripartizione del valore consiste nel fatto che essa trasmette direttamente ai produttori anche i segnali di prezzo sul mercato.
- (5) Tenuto conto dell'evoluzione prevista nel settore per il periodo successivo alla fine del sistema di quote e dei prezzi dello zucchero relativamente bassi osservati di recente, è improbabile che nuove imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero decidano di entrare nel mercato, in quanto gli investimenti necessari per la creazione di un impianto di trasformazione dello zucchero richiederebbero, per essere remunerativi, un prezzo dello zucchero superiore al prezzo di mercato previsto per le prossime campagne di commercializzazione. Le previsioni a medio termine della Commissione prevedono che, successivamente alla fine del sistema di quote, i prezzi si adeguino piuttosto al ribasso. Pertanto, si prevede che la struttura attuale dell'industria saccarifera, incluso il rapporto tra i produttori di barbabietole e le imprese produttrici di zucchero, perduri nelle campagne di commercializzazione successive all'abolizione del sistema di quote poiché prevedibilmente poche nuove imprese entreranno nel mercato.
- (6) In assenza delle clausole di ripartizione del valore, la posizione dei produttori di barbabietole nella filiera alimentare potrebbe essere compromessa. Se perdessero la possibilità di negoziare clausole di ripartizione del valore, e ancor più in un contesto di prezzi bassi, i produttori di barbabietole potrebbero trovarsi in chiaro svantaggio economico.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.



- (7) Rimane pertanto valida la motivazione per la modifica dell'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 al fine di consentire la negoziazione di clausole di ripartizione del valore. Per tale motivo, potrebbe continuare a essere necessario negoziare tali clausole dopo il 1° ottobre 2017.
- (8) Al fine di agevolare la negoziazione di clausole di ripartizione del valore, è opportuno che tali negoziazioni siano possibili soltanto tra una singola impresa e i suoi fornitori attuali o potenziali.
- (9) Per garantire un processo di negoziazione flessibile, l'introduzione di una clausola di ripartizione del valore dovrebbe essere opzionale.
- (10) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel punto XI, allegato X, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è aggiunto il seguente punto 5:

- «5. L'impresa produttrice di zucchero e i venditori di barbabietole interessati possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato dello zucchero o di altri mercati di materie prime.»

*Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

16CE1808



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1167 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2016

**recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base») e in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

## A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio <sup>(2)</sup> è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. In seguito a due riesami in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping sono state confermate dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio <sup>(3)</sup> e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) Con il regolamento (UE) n. 400/2010 del Consiglio <sup>(5)</sup> il dazio antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese è stato esteso alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarate originarie della Repubblica di Corea, a seguito di un'inchiesta antielusione in forza dell'articolo 13 del regolamento di base. Lo stesso regolamento ha esentato determinati produttori esportatori coreani dall'estensione di tali misure.
- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, quale modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/90 della Commissione <sup>(6)</sup> («le misure in vigore»). Le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame spedito dalla Repubblica di Corea sono soggette a un dazio del 60,4 %, fatta eccezione per il prodotto fabbricato dalle società esentate.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.


<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/90 della Commissione, del 26 gennaio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, dell'Ucraina a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 19 del 27.1.2016, pag. 22).



**B. PROCEDURA****1. Apertura**

- (4) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (5) La richiesta è stata presentata il 7 settembre 2015 da Daechang Steel Co. Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di cavi d'acciaio nella Repubblica di Corea («il paese interessato») ed è limitata al richiedente.
- (6) Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure (dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009), che non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore, che non ha eluso le misure applicabili ai cavi d'acciaio di origine cinese e che ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.
- (7) Il 26 novembre 2015, dopo avere esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente, consultati gli Stati membri, e dopo avere dato all'industria dell'Unione la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto l'inchiesta di riesame con il regolamento (UE) n. 2015/2179 del 25 novembre 2015 <sup>(1)</sup>. A norma dell'articolo 3 di tale regolamento la Commissione ha inoltre chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni del prodotto oggetto del riesame spedito dalla Repubblica di Corea e fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

**2. Prodotto oggetto del riesame**

- (8) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13).

**3. Periodo di riferimento**

- (9) Il periodo di riferimento va dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015. Sono stati raccolti dati a partire dal 2008 fino alla fine del periodo di riferimento («periodo dell'inchiesta»).

**4. Inchiesta**

- (10) La Commissione ha comunicato ufficialmente l'apertura del riesame al richiedente e ai rappresentanti della Repubblica di Corea. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni ed informate della possibilità di chiedere un'audizione. Non sono pervenute richieste.
- (11) La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine previsto. La Commissione ha raccolto e verificato in loco tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2179 della Commissione, del 25 novembre 2015, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure ad un esportatore coreano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GUL 309 del 26.11.2015, pag. 3).



- (12) La Commissione ha esaminato se fossero soddisfatte le condizioni per la concessione di un'esenzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, vale a dire se:
- il richiedente non avesse esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo considerato nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009.
  - Il richiedente ha iniziato ad esportare il prodotto oggetto del riesame dopo la fine del periodo dell'inchiesta antielusione.
  - Il richiedente non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore e non ha eluso le misure applicabili ai cavi d'acciaio di origine cinese.

### C. CONCLUSIONI

- (13) L'inchiesta ha confermato che il richiedente non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta antielusione che ha portato all'estensione delle misure, vale a dire dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009. Le prime esportazioni del prodotto oggetto del riesame da parte del richiedente hanno avuto luogo successivamente all'estensione delle misure alla Repubblica di Corea, più precisamente nella seconda metà del 2015.
- (14) L'inchiesta ha inoltre confermato che il richiedente non era collegato a nessun esportatore o produttore cinese soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 102/2012.
- (15) L'inchiesta ha anche confermato che il richiedente è un effettivo produttore del prodotto oggetto del riesame, non coinvolto in pratiche di elusione. Il richiedente acquista vergella d'acciaio di produzione nazionale e materiali quali zinco e piombo, ma importa altresì dalla Repubblica popolare cinese vergella d'acciaio e successivamente effettua il decapaggio, la trafilatura, la galvanizzazione, una seconda trafilatura, la formatura e l'avvolgimento nel suo stabilimento nella Repubblica di Corea. Il prodotto finito viene venduto sul mercato locale ed esportato negli Stati Uniti, in Asia e nell'Unione.
- (16) Le attività di produzione possono essere considerate come un'operazione di assemblaggio o di completamento. L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base specifica le circostanze in cui un'operazione di assemblaggio sia da considerare elusiva delle misure vigenti. Ai sensi della lettera b) di tale articolo, una delle condizioni è che il valore dei pezzi in questione sia superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato. Nel corso dell'inchiesta è stato stabilito che la proporzione di materie prime di origine cinese utilizzate dal richiedente era notevolmente inferiore alla soglia del 60 % di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. La percentuale di pezzi cinesi (ovvero le materie prime) utilizzate era pari al 38 %. Nei casi in cui tale soglia è superata, l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), stabilisce che venga accertato se sia stata raggiunta la soglia del 25 % di valore aggiunto («verifica del valore aggiunto»). La soglia del 60 % del valore complessivo delle parti non è stata superata. Di conseguenza, sulla base dei costi effettivi sostenuti durante il periodo di riferimento, non è stato necessario verificare il raggiungimento della soglia del 25 % di valore aggiunto, come prescritto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.
- (17) Il richiedente ha avviato la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame verso la metà del 2015. A causa dei costi di fabbricazione eccezionali sostenuti nella fase di avviamento della fabbricazione, è stato effettuato un altro calcolo sulla base dei costi standard di fabbricazione (esclusi i costi di avviamento e anticipando un elevato tasso di utilizzo della capacità produttiva). È stato così stabilito che la proporzione di materie prime di origine cinese ha superato il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finale (69 %). Per tale motivo si è dovuto verificare il valore aggiunto come prescritto dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. La verifica ha dimostrato che il valore aggiunto ai pezzi importati dalla Repubblica popolare cinese era notevolmente al di sopra della soglia del 25 % dei costi di fabbricazione, secondo quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Di conseguenza le attività di produzione del richiedente non sono considerate elusive ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (18) L'inchiesta ha infine confermato che il richiedente non stava acquistando il prodotto finito oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese al fine di rivenderlo o trasbordarlo nell'Unione e che la società può giustificare tutte le proprie esportazioni durante il periodo di riferimento.



- (19) Alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 13 a 18, la Commissione conclude che il richiedente soddisfa le condizioni per l'esenzione a titolo degli articoli 11, paragrafo 4, e 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (20) Le risultanze di cui sopra sono state comunicate al richiedente e all'industria dell'Unione, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Il richiedente ha affermato di approvare le conclusioni della Commissione. Non sono state presentate altre osservazioni.

**D. MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE IN VIGORE**


- (21) Coerentemente con le conclusioni di cui sopra, il richiedente dovrebbe essere aggiunto all'elenco di società esentate dal dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.
- (22) Come disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 400/2010, l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla condizione che una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato di tale regolamento, sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora tale fattura non venga presentata, si continua ad applicare il dazio antidumping.
- (23) L'esenzione dalle misure estese concessa alle importazioni di cavi d'acciaio prodotti dal richiedente, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, resta in vigore a condizione che i fatti, così come definitivamente accertati, giustifichino l'esenzione. Qualora nuovi elementi di prova dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un'inchiesta per stabilire se la revoca dell'esenzione sia giustificata.
- (24) L'esenzione dalle misure estese concessa alle importazioni di cavi d'acciaio prodotti dal richiedente viene decisa in base ai risultati del presente riesame. Tale esenzione si applica quindi esclusivamente alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti dalla persona giuridica specificata in precedenza. Le importazioni di cavi d'acciaio prodotti da società non espressamente menzionate con la denominazione sociale all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, incluse le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non dovrebbero beneficiare dell'esenzione e andrebbero assoggettate all'aliquota del dazio residuo stabilita da tale regolamento.
- (25) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/90, dovrebbe essere modificato al fine di inserire la società Daechang Steel Co. Ltd nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
- (26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/90, è sostituita dalla tabella seguente:

| Paese               | Società  | Codice addizionale TARIC |
|---------------------|--|--------------------------|
| Repubblica di Corea | Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimmae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872 | A969                     |
|                     | Chung Woo Rope Co., Ltd. 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan                              | A969                     |




| Paese | Società   | Codice aggiuntivo TARIC |
|-------|---|-------------------------|
|       | CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam                                | A969                    |
|       | Cosmo Wire Ltd., 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan                   | A969                    |
|       | Dae Heung Industrial Co., Ltd., 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman-Gun, Gyungnam | A969                    |
|       | Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon                       | C057                    |
|       | DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam                 | A969                    |
|       | Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam                  | B955                    |
|       | Kiswire Ltd., 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul               | A969                    |
|       | Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan     | A969                    |
|       | Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam         | B926                    |
|       | Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsan-gnamdo                   | A994                    |
|       | Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon                      | A969                    |
|       | Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan          | A969                    |
|       | Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam      | A969                    |

#### Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni effettuata in forza dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2179. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**16CE1809**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1168 DELLA COMMISSIONE****del 18 luglio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC  | Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |       |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 0702 00 00 | MA                                    | 176,8                               |       |
|            | ZZ                                    | 176,8                               |       |
| 0709 93 10 | TR                                    | 136,8                               |       |
|            | ZZ                                    | 136,8                               |       |
| 0805 50 10 | AR                                    | 173,5                               |       |
|            | BO                                    | 223,6                               |       |
|            | CL                                    | 210,7                               |       |
|            | UY                                    | 201,7                               |       |
|            | ZA                                    | 175,8                               |       |
|            | ZZ                                    | 197,1                               |       |
|            | 0808 10 80                            | AR                                  | 191,0 |
|            |                                       | BR                                  | 90,8  |
| CL         |                                       | 135,5                               |       |
| NZ         |                                       | 145,5                               |       |
| US         |                                       | 117,0                               |       |
| UY         |                                       | 72,1                                |       |
| ZA         |                                       | 115,9                               |       |
| ZZ         |                                       | 124,0                               |       |
| 0808 30 90 | AR                                    | 183,1                               |       |
|            | CL                                    | 125,1                               |       |
|            | NZ                                    | 155,4                               |       |
|            | ZA                                    | 127,8                               |       |
|            | ZZ                                    | 147,9                               |       |
| 0809 10 00 | TR                                    | 193,6                               |       |
|            | ZZ                                    | 193,6                               |       |
| 0809 29 00 | TR                                    | 280,5                               |       |
|            | ZZ                                    | 280,5                               |       |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1169 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2016

**che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di luglio 2016, per il sottoperiodo dal 1° settembre 2016 al 30 novembre 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° settembre 2016 al 30 novembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



## ALLEGATO

| Origine                    | Numero d'ordine | Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.9.2016 al 30.11.2016 (in %) |
|----------------------------|-----------------|--|
| <b>Cina</b>                |                 |  |
| — Importatori tradizionali | 09.4105         | 99,306141  |
| — Nuovi importatori        | 09.4100         | 0,465017   |
| <b>Altri paesi terzi</b>   |                 |  |
| — Importatori tradizionali | 09.4106         | —  |
| — Nuovi importatori        | 09.4102         | —  |

16CE1811



**DECISIONE (UE) 2016/1170 DEL CONSIGLIO****del 12 luglio 2016**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra <sup>(1)</sup> (l'«accordo»), è entrato in vigore il 1º maggio 2014.
- (2) A norma dell'articolo 41 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo (il «comitato misto»).
- (3) Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo dovrebbe essere adottato il regolamento interno del comitato misto.
- (4) A norma dell'articolo 41 dell'accordo, il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati per assisterlo nello svolgimento delle proprie funzioni.
- (5) Pertanto, la posizione dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati, dovrebbe basarsi sugli acclusi progetti di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 41 dell'accordo per quanto riguarda:

- a) l'adozione del regolamento interno del comitato misto;
- b) l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati,

è basata sui progetti di decisione del comitato misto acclusi alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza rinvio al Consiglio.

<sup>(1)</sup> Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 17).




*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
P. KAZIMÍR

—



PROGETTO

**DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO UE-INDONESIA**

**del ...**

**che adotta il proprio regolamento interno**

IL COMITATO MISTO UE-INDONESIA,

visto l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra <sup>(1)</sup> (l'«accordo»), in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2014.
- (2) Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo è opportuno istituire quanto prima il comitato misto.
- (3) A norma dell'articolo 41, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto dovrebbe adottare il proprio regolamento interno per l'applicazione dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

È adottato il regolamento interno del comitato misto, riportato in allegato.

Fatto a ...,

*Per il comitato misto UE-Indonesia  
Il presidente*

—

<sup>(1)</sup> GUL 125 del 26.4.2014, pag. 17.



*ALLEGATO*

## Regolamento interno del comitato misto

*Articolo 1***Composizione e presidenza**

1. Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 41 dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (l'«accordo»), svolge le proprie funzioni conformemente all'articolo 41 dell'accordo.
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti di entrambe le parti al più alto livello possibile.
3. Il comitato misto è presieduto alternativamente dal ministro degli Esteri della Repubblica di Indonesia e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Essi possono delegare ad un alto funzionario l'autorità di presiedere tutte le riunioni del comitato misto o parte di esse.

*Articolo 2***Rappresentanza**


1. Le parti si comunicano reciprocamente l'elenco dei rispettivi rappresentanti nel comitato misto (i «membri»). L'elenco è amministrato dal segretariato del comitato misto.
2. Un membro che desideri essere rappresentato da un supplente comunica al presidente per iscritto il nome del suo supplente prima della riunione in questione. Il rappresentante supplente di un membro esercita tutti i diritti del membro titolare.

*Articolo 3***Delegazioni**

1. I membri del comitato misto possono essere accompagnati da altri funzionari. Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.
2. Se del caso e di comune accordo tra le parti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organismi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.

*Articolo 4***Riunioni**

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato misto si riunisce di norma almeno ogni due anni. Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente e si tengono alternativamente in Indonesia e a Bruxelles, a una data fissata di comune accordo. Le parti possono altresì convocare di concerto riunioni straordinarie.
2. A titolo eccezionale e ove le parti siano d'accordo, le riunioni del comitato misto possono anche svolgersi mediante mezzi tecnologici, ad esempio mediante video o teleconferenza.



3. Il comitato misto si riunisce al più alto livello possibile, concordato dalle parti. Entrambe le parti si adoperano per assicurare la partecipazione a livello ministeriale ogniqualvolta possibile.
4. Le riunioni del comitato misto presiedute a livello ministeriale sono preparate mediante una riunione preliminare a livello di alti funzionari.

#### Articolo 5

##### **Pubblicità**

1. Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Se una parte comunica al comitato misto informazioni ritenute riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.
2. Se lo ritiene opportuno, il comitato misto può rilasciare dichiarazioni pubbliche.

#### Articolo 6

##### **Segretariato**

Un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del governo della Repubblica di Indonesia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni del presidente del comitato misto o a lui destinate sono inoltrate ai segretari. La corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o da lui inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

#### Articolo 7

##### **Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente redige per ciascuna riunione un ordine del giorno provvisorio, che di norma è trasmesso all'altra parte, unitamente ai documenti pertinenti, non più tardi di 15 giorni prima dell'inizio della riunione.
2. Il presidente può proporre che alle riunioni del comitato misto partecipino esperti per fornire informazioni su qualsiasi punto dell'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti diversi da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.
4. In circostanze speciali e d'intesa con le parti, il presidente può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

#### Articolo 8

##### **Verbale concordato**

1. L'esito delle riunioni del comitato misto è registrato in forma di verbale concordato.
2. I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale concordato di ciascuna riunione, sulla base di quanto presentato dalla parte ospitante, di norma entro 30 giorni dalla data della riunione stessa. Il progetto di verbale concordato si basa su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato misto.
3. Il verbale concordato è approvato dalle parti entro 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Dopo l'approvazione del verbale, le parti firmano due esemplari originali dello stesso. Ciascuna parte riceve un originale.



*Articolo 9***Decisioni e raccomandazioni**

1. Al fine di assolvere le sue funzioni conformemente all'articolo 41 dell'accordo, il comitato misto può disporre l'adozione di una decisione e/o di una raccomandazione. Dette decisioni e/o raccomandazioni riportano un numero progressivo, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto.
2. Qualora richiesto da determinate circostanze, il comitato misto può adottare le proprie decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta.
3. In deroga all'articolo 5, ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

*Articolo 10***Corrispondenza**

1. La corrispondenza destinata al comitato misto è inviata al segretario di una delle parti, che a sua volta informerà l'altro segretario.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza destinata al comitato misto sia inoltrata al presidente e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 11.
3. La corrispondenza inviata dal presidente è trasmessa alle parti dal segretariato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 11.

*Articolo 11***Documenti**


1. Qualora le discussioni del comitato misto si fondino su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e distribuiti ai membri dal segretariato.
2. Ogni segretario è responsabile della distribuzione dei documenti ai membri del comitato misto della propria parte, mettendo sistematicamente in copia l'altro segretario.

*Articolo 12***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

*Articolo 13***Modifica del regolamento interno**

Ciascuna parte può chiedere per iscritto una revisione del regolamento interno, che può essere modificato di comune accordo tra le parti a norma dell'articolo 9.



*Articolo 14***Gruppi di lavoro specializzati e altri meccanismi**

1. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati o altri meccanismi che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. I gruppi di lavoro specializzati e gli altri meccanismi riferiscono al comitato misto.
  2. Il comitato misto può decidere di abolire i gruppi di lavoro specializzati o gli altri meccanismi esistenti oppure di istituire altri gruppi di lavoro specializzati o altri meccanismi che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.
  3. I gruppi di lavoro specializzati e gli altri meccanismi relazionano dettagliatamente in merito alle proprie attività il comitato misto ad ogni sua riunione.
  4. I gruppi di lavoro specializzati hanno solo il potere di rivolgere raccomandazioni al comitato misto.
- 



PROGETTO

**DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO MISTO UE-INDONESIA**  
**del ...**  
**relativa all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e di altri meccanismi**

IL COMITATO MISTO UE-INDONESIA,

visto l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra <sup>(1)</sup> (l'«accordo»), in particolare l'articolo 41 e l'articolo 14 del regolamento interno del comitato misto,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2014.
- (2) Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo, è opportuno istituire quanto prima il relativo quadro istituzionale.
- (3) A norma dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'accordo e dell'articolo 14 del regolamento interno del comitato misto, il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati e altri meccanismi che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.
- (4) Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo è possibile istituire gruppi di lavoro specializzati o altri meccanismi. Le parti possono inoltre concordare di modificare l'elenco dei gruppi di lavoro specializzati o degli altri meccanismi e/o i loro ambiti di competenza.
- (5) A norma dell'articolo 9 del regolamento interno, il comitato misto può anche adottare decisioni mediante procedura scritta.
- (6) È opportuno adottare la presente decisione affinché i gruppi di lavoro specializzati o gli altri meccanismi siano rapidamente operativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*


Sono istituiti i gruppi di lavoro specializzati e gli altri meccanismi elencati nell'allegato della presente decisione.

Fatto a ...,

*Per il comitato misto UE-Indonesia*  
*Il presidente*

—

<sup>(1)</sup> GUL 125 del 26.4.2014, pag. 17.



## ALLEGATO

## Comitato misto UE-Indonesia

## Gruppi di lavoro specializzati e altri meccanismi

- 1) Gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo
- 2) Gruppo di lavoro specializzato in materia di commercio e investimenti
- 3) Dialogo sui diritti umani
- 4) Dialogo politico
- 5) Dialogo sulla sicurezza

**16CE1812**

**DECISIONE (UE) 2016/1171 DEL CONSIGLIO****del 12 luglio 2016****relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup> («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 e, in particolare, dell'articolo 102 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX dell'accordo SEE che contiene disposizioni sui servizi finanziari.
- (3) Gli atti elencati di seguito riguardano i servizi finanziari e devono essere integrati nell'accordo SEE:
  - regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,
  - regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>,
  - regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>,
  - regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>,
  - regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>,
  - direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

<sup>(8)</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).



- regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione <sup>(1)</sup>,
- regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione <sup>(2)</sup>,
- regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione <sup>(3)</sup>,
- regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione <sup>(4)</sup>,
- regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione <sup>(5)</sup>,
- regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>,
- regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione <sup>(7)</sup>,
- regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione <sup>(8)</sup>,
- regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione <sup>(9)</sup>,
- regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione <sup>(10)</sup>,
- regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione <sup>(11)</sup>,
- regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup>,
- regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup>,

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 5).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11).


<sup>(9)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1).

<sup>(10)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16).

<sup>(11)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 22).

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).


<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30).



- regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,
- regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione <sup>(2)</sup>,
- regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione <sup>(3)</sup>,
- regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione <sup>(4)</sup>,
- regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione <sup>(5)</sup>,
- regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione <sup>(6)</sup>,
- regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione <sup>(7)</sup>,
- decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione <sup>(8)</sup>,
- decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione <sup>(9)</sup>,
- decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione <sup>(10)</sup>,
- decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione <sup>(11)</sup>,
- decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione <sup>(12)</sup>.

(4) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.

- <sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).
- <sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6).
- <sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2).
- <sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14).
- <sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17).
- <sup>(6)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (OJ L 140 del 30.5.2012, pag. 32).
- <sup>(7)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23).
- <sup>(8)</sup> Decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65).
- <sup>(9)</sup> Decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68).
- <sup>(10)</sup> Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71).
- <sup>(11)</sup> Decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73).
- <sup>(12)</sup> Decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76).



- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alle proposte di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sui progetti di decisione del Comitato misto SEE allegati alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
P. KAŽIMÍR



PROGETTO DI

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.**  
**del**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 31ed (Decisione 2010/C-326/07 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31f. **32010 R 1092**: Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) le autorità competenti degli Stati EFTA partecipano ai lavori del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS);
- b) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, i termini «Stato/i membro/i», «autorità competenti» e «autorità di vigilanza» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti e autorità di vigilanza. Ciò non si applica all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);
- c) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
  - «c) i governatori delle banche centrali nazionali o, per quanto riguarda il Liechtenstein, un rappresentante ad alto livello del ministero delle finanze;
  - d) un membro del Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA, ove pertinente per le sue funzioni.

I membri del consiglio generale senza diritto di voto di cui alle lettere c) e d) non partecipano ai lavori del consiglio generale nei casi in cui potrebbe essere discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell'UE»;

- d) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente

- «i) un rappresentante di ciascuna banca centrale nazionale degli Stati EFTA o, per quanto riguarda il Liechtenstein, un rappresentante del ministero delle finanze. Questi rappresentanti non partecipano ai lavori del comitato tecnico consultivo nei casi in cui potrebbe essere discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell'UE.»;

<sup>(1)</sup> GUL 331 del 15.12.2010, pag. 1.



- e) all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
- «L'Autorità di vigilanza EFTA, le banche centrali nazionali, le autorità di vigilanza nazionali e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS e gli forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti in conformità con l'accordo SEE.»;
- f) all'articolo 16, paragrafo 3, le parole «e, quando sono indirizzate a uno Stato EFTA o a una o più autorità di vigilanza nazionali, al comitato permanente degli Stati EFTA» sono aggiunte dopo le parole «alla Commissione» e le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunte dopo le parole «alle AEV»;
- g) all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 18, paragrafo 1, le parole «e, quando sono indirizzate a uno Stato EFTA o a una o più autorità di vigilanza nazionali, al comitato permanente degli Stati EFTA» sono aggiunte dopo le parole «al Consiglio»;
- h) l'articolo 17, paragrafo 3, non si applica alle decisioni relative a raccomandazioni indirizzate a uno o più Stati EFTA;
- i) all'articolo 18, paragrafo 4, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA e il comitato permanente degli Stati EFTA» sono aggiunte dopo le parole «le AEV».

#### Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1092/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ..., o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

\_\_\_\_\_

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Dichiarazione congiunta delle parti contraenti  
relativa alla decisione n. .../... che integra il regolamento (UE) n. 1092/2010 nell'accordo SEE

Le parti contraenti osservano che il regolamento (UE) n. 1092/2010 consente solo un certo livello di partecipazione al Comitato europeo per il rischio sistemico per gli Stati che non sono membri dell'UE. Nell'ambito di eventuali future revisioni del regolamento (UE) n. 1092/2010, l'UE valuterà se sia possibile concedere agli Stati SEE-EFTA un diritto di partecipazione corrispondente alla loro partecipazione alle tre autorità europee di vigilanza di cui alle decisioni del Comitato misto SEE n. .../..., n. .../... e n. .../....



PROGETTO DI

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.  
del  
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 <sup>(2)</sup>.
- (3) Nelle loro conclusioni <sup>(3)</sup> del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri delle finanze e dell'economia dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.
- (4) I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, quali l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (5) Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.
- (6) Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5.

<sup>(3)</sup> Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Dopo il punto 31f (Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31 g. **32010 R 1093**: Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12), modificato da:

— **32013 R 1022**: Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), di seguito «Autorità», del suo consiglio e di tutti i suoi organi preparatori, compresi i comitati e gruppi di esperti interni, in conformità delle disposizioni del presente accordo;

fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente accordo, l'Autorità è ammessa a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Autorità previste dal presente accordo;

il regolamento interno dell'Autorità e dell'Autorità di vigilanza EFTA dà pieno effetto alla loro partecipazione, nonché alla partecipazione delle autorità competenti degli Stati EFTA, ai rispettivi lavori, conformemente al disposto del presente accordo;

b) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

c) salvo diversamente disposto nel presente accordo, per le questioni che riguardano le autorità competenti e gli istituti finanziari dell'EFTA si applica, *mutatis mutandis*, il regolamento interno dell'Autorità. In particolare, la preparazione dei progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA è soggetta alle stesse procedure interne applicate per la preparazione delle decisioni adottate in merito a questioni analoghe riguardanti gli Stati membri dell'UE, comprese le loro autorità competenti e i loro istituti finanziari;

d) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di assumere qualsiasi iniziativa.

In caso di disaccordo fra l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'Autorità e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non viene raggiunto un consenso, il presidente dell'Autorità o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, *applicabile mutatis mutandis*. A norma dell'articolo 2 della decisione del comitato misto n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;



e) i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;

f) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 1, paragrafo 4, va letto come segue:

«Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite all'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, al fine di assicurare il rispetto di tale accordo o dell'accordo SEE.»;

g) all'articolo 9, paragrafo 5:

i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al primo comma, anziché «L'Autorità» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l'adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo al scadenza del periodo di tre mesi di cui al terzo comma, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto. L'Autorità di vigilanza EFTA può informare l'Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame.

Uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Autorità. In tal caso l'Autorità valuta, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.

Qualora l'Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità prepara senza indebiti ritardi un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

h) all'articolo 16, paragrafo 4, dopo le parole «la Commissione» sono inserite le parole« il comitato permanente degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA»;

i) all'articolo 17:

i) anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

ii) al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

iii) al paragrafo 2, le parole «, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «della Commissione»;

iv) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Quando effettua indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda un'autorità competente di uno Stato EFTA, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell'indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente ai propri compiti a norma dei paragrafi 4 e 6.»;



- v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 3 va letto come segue:

«Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi all'accordo SEE.»;

- vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, i paragrafi 4 e 5 vanno letti come segue:

«4. Se l'autorità competente non si conforma all'accordo SEE entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, l'Autorità di vigilanza EFTA può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di adottare le misure necessarie per rispettare l'accordo SEE. Il parere formale dell'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

L'Autorità di vigilanza EFTA esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. L'Autorità di vigilanza EFTA può prorogare tale termine di un mese.

I pareri formali dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottati senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Le autorità competenti forniscono all'Autorità e all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.»;

- vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, primo comma, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», e anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

- viii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 6 va letto come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

- ix) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 8 va letto come segue:

«8. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica annualmente informazioni sulle autorità competenti e sugli istituti finanziari degli Stati EFTA che non si sono conformati ai pareri formali o alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.»;

- j) all'articolo 18:

- i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché «Autorità» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

- ii) ai paragrafi 3 e 4 è aggiunto il seguente comma:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;



- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia»;
- k) all'articolo 19:
- i) al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;
- ii) al paragrafo 3, le parole «negli Stati membri dell'UE» sono inserite dopo le parole «con valore vincolante per le autorità competenti interessate»;
- iii) al paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

- iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA» e anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;
- v) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
- «Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;
- l) all'articolo 20 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA, rispettivamente, possono adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.



Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati, a seconda dei casi, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e/o dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi, raggiungono posizioni comuni a norma dell'articolo 56 e adottano in parallelo le decisioni e/o i progetti.;

- m) all'articolo 21, paragrafo 4, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo le parole «L'Autorità»;
- n) all'articolo 22, paragrafo 1 bis, e all'articolo 31, lettera d), le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA e il comitato permanente degli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «la Commissione»;
- o) all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 1, le parole «, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del comitato permanente degli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione»;
- p) all'articolo 32, paragrafo 3 bis, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) anziché «e può chiedere» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere»;
  - ii) (non riguarda la versione italiana);
  - iii) è aggiunto il seguente comma:  
  
«Le richieste dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente paragrafo sono presentate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;
- q) all'articolo 35, paragrafo 5, le parole «, alla banca centrale nazionale» non si applicano al Liechtenstein;
- r) all'articolo 36, paragrafo 5, le parole «l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «la Commissione»;
- s) all'articolo 38, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) anziché «l'Autorità», «l'Autorità e la Commissione», «l'Autorità, la Commissione» e «la Commissione e l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;
  - ii) anziché «il Consiglio» leggi «il comitato permanente degli Stati EFTA»;
  - iii) dopo il quarto comma del paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:  
  
«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità e alla Commissione. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di mantenere, modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;
- iv) dopo il terzo comma del paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:  
  
«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;



- v) dopo il primo comma del paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA inoltra senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;

- vi) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Qualora, in un caso rientrante nell'articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, e riguardante una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, una decisione sia sospesa o i suoi effetti cessino ai sensi del presente articolo, si procede alla sospensione e alla cessazione degli effetti di qualsiasi decisione parallela dell'Autorità di vigilanza EFTA nel caso in questione.

Qualora, in tali casi, l'Autorità modifichi o revochi la propria decisione, essa prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

- t) all'articolo 39:

- i) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA, fissando un termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.»;

- ii) al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

«Qualora abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione a intervalli opportuni. L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame.

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza di un progetto.»;

- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;

- u) all'articolo 40, paragrafo 1:

- i) alla lettera b), dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:


«e, senza diritto di voto, il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato EFTA,»;

- ii) alla lettera f), le parole «e dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «di vigilanza»;


- v) all'articolo 43:

- i) al paragrafo 2, le parole «, prepara progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo la parola «decisioni»;

- ii) ai paragrafi 4 e 6, le parole «, all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,» sono inserite dopo le parole «al Consiglio»;



- w) all'articolo 44:
- i) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
- «Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, *mutatis mutandis*, nel caso di progetti preparati dall'Autorità di vigilanza EFTA a norma delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.»;
- ii) al paragrafo 4, le parole «, e del rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «del direttore esecutivo»;
- iii) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
- «I membri del consiglio delle autorità di vigilanza degli Stati EFTA a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), possono assistere alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari.»;
- x) all'articolo 57, paragrafo 2, dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:
- «, di un rappresentante ad alto livello dell'autorità competente di ogni Stato EFTA e di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;
- y) all'articolo 60, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
- «Se il ricorso riguarda una decisione dell'Autorità adottata a norma dell'articolo 19, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, nel caso di una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, la commissione di ricorso invita l'autorità competente EFTA interessata a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. L'autorità competente dell'EFTA interessata può presentare osservazioni orali.»;
- z) all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i commi seguenti:
- «Le autorità pubbliche nazionali EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente alla presente lettera.
- La ponderazione per ogni Stato EFTA applicata per determinare i contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali EFTA competenti per la vigilanza degli istituti finanziari è la seguente:
- Islanda: 2
- Liechtenstein: 1
- Norvegia: 7»;
- za) all'articolo 67 è aggiunto quanto segue:
- «Gli Stati EFTA applicano all'Autorità e al suo personale il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.»;
- zb) all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «5. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.
- In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Autorità, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.»;



zc) all'articolo 72 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Alle autorità competenti degli Stati EFTA si applica, per i documenti preparati dall'Autorità e ai fini dell'attuazione del regolamento, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.».

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1022/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

Le parti contraenti riesaminano il quadro istruito conformemente alla presente decisione e alle decisioni n. .../... [CERS], n. .../... [EIOPA] e n. .../... [AESFEM] al più tardi entro la fine dell'anno [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione] per accertarsi che continui a garantire un'applicazione effettiva e omogenea della vigilanza e delle regole comuni in tutto il SEE.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ... [inserire il giorno successivo all'adozione] o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Dichiarazione congiunta delle parti contraenti  
relativa alla decisione n. [...] che integra il regolamento (UE) n. 1093/2010 nell'accordo SEE  
[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, modificato dal regolamento (UE) n. 1022/2013, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), di seguito denominata «Autorità», agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione. In seguito all'integrazione del regolamento (UE) n. 1093/2010 nell'accordo SEE, le autorità competenti degli Stati EFTA hanno, fatta eccezione per il diritto di voto, gli stessi diritti delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE nell'ambito dell'attività dell'Autorità.

Di conseguenza, e nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Autorità, le parti contraenti dell'accordo SEE convengono che, quando agisce conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, l'Autorità agisce nell'interesse comune di tutte le parti contraenti dell'accordo SEE.



PROGETTO DI

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.**  
**del**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (2) Nelle loro conclusioni <sup>(2)</sup> del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.
- (3) I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (4) Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.
- (5) Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


*Articolo 1*

Dopo il punto 31 g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31 h. **32010 R 1094**: Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

<sup>(2)</sup> Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.



Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), di seguito denominata «Autorità», del suo consiglio e di tutti i suoi organi preparatori, compresi i comitati e gruppi di esperti interni, in conformità delle disposizioni del presente accordo.

Fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente accordo, l'Autorità è ammessa a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Autorità previste dal presente accordo.

Il regolamento interno dell'Autorità e dell'Autorità di vigilanza EFTA dà pieno effetto alla loro partecipazione, nonché alla partecipazione delle autorità competenti degli Stati EFTA, ai rispettivi lavori, conformemente al disposto del presente accordo;

- b) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- c) salvo diversamente disposto nel presente accordo, per le questioni che riguardano le autorità competenti e gli istituti finanziari dell'EFTA si applica, *mutatis mutandis*, il regolamento interno dell'Autorità. In particolare, la preparazione dei progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA è soggetta alle stesse procedure interne applicate per la preparazione delle decisioni adottate in merito a questioni analoghe riguardanti gli Stati membri dell'UE, comprese le loro autorità competenti e i loro istituti finanziari;
- d) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa.

In caso di disaccordo fra l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'Autorità e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebiti ritardi, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non viene raggiunto un consenso, il presidente dell'Autorità o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratterà il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo applicabile *mutatis mutandis*. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

- e) i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;
- f) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) al paragrafo 4, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;
- ii) il paragrafo 5 va letto come segue:

«Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite all'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, al fine di assicurare il rispetto di tale accordo o dell'accordo SEE.»;



- g) all'articolo 9, paragrafo 5:
- i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al primo comma, anziché «L'Autorità» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;

- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l'adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo al scadenza del periodo di tre mesi di cui al terzo comma, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto. L'Autorità di vigilanza EFTA può informare l'Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame.

Uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Autorità. In tal caso l'Autorità valuta, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.

Qualora l'Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

- h) all'articolo 16, paragrafo 4, le parole «, il comitato permanente degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «la Commissione»;

- i) all'articolo 17:


- i) anziché «diritto dell'Unione» leggi «accordo SEE»;
- ii) al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;
- iii) al paragrafo 2, le parole «, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «della Commissione»;

- iv) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Quando effettua indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda un'autorità competente di uno Stato EFTA, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell'indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente alle proprie funzioni a norma dei paragrafi 4 e 6.»;

- v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 3 va letto come segue:

«Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi all'accordo SEE.»;



- vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, i paragrafi 4 e 5 vanno letti come segue:

«4. Se l'autorità competente non si conforma all'accordo SEE entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, l'Autorità di vigilanza EFTA può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di adottare le misure necessarie per rispettare l'accordo SEE. Il parere formale dell'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

L'Autorità di vigilanza EFTA esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. L'Autorità di vigilanza EFTA può prorogare tale termine di un mese.

I pareri formali dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottati senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Le autorità competenti forniscono all'Autorità e all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.»;

- vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, primo comma, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», e anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

- viii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 6 va letto come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

- ix) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 8 va letto come segue:

«8. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica annualmente informazioni sulle autorità competenti e sugli istituti finanziari degli Stati EFTA che non si sono conformati ai pareri formali o alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.»;

- j) all'articolo 18:

- i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché «Autorità» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

- ii) ai paragrafi 3 e 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia»;



k) all'articolo 19:

- i) al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;
- ii) al paragrafo 3, le parole «negli Stati membri dell'UE» sono inserite dopo le parole «con valore vincolante per le autorità competenti interessate»;
- iii) al paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»

- iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA» e anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;
- v) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:


«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebiti ritardi in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

l) all'articolo 20 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA, rispettivamente, possono adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati, a seconda dei casi, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e/o dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi, raggiungono posizioni comuni a norma dell'articolo 56 e adottano in parallelo le decisioni e/o i progetti.»;



- m) all'articolo 21, paragrafo 4, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;
- n) all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 1, le parole «, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del comitato permanente degli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione»;
- o) all'articolo 35, paragrafo 5, le parole «, alla banca centrale nazionale» non si applicano al Liechtenstein;
- p) all'articolo 38, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) anziché «l'Autorità», «l'Autorità e la Commissione», «l'Autorità, la Commissione» e «la Commissione e l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;
  - ii) anziché «il Consiglio» leggi «il comitato permanente degli Stati EFTA»;
  - iii) dopo il quarto comma del paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:  

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità e alla Commissione. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di mantenere, modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;
  - iv) dopo il terzo comma del paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:  

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;
  - v) dopo il primo comma del paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:  

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;
  - vi) è aggiunto il paragrafo seguente:  

«6. Qualora, in un caso rientrante nell'articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, e riguardante una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, una decisione sia sospesa o i suoi effetti cessino ai sensi del presente articolo, si procede alla sospensione e alla cessazione degli effetti di qualsiasi decisione parallela dell'Autorità di vigilanza EFTA nel caso in questione.

Qualora, in tali casi, l'Autorità modifichi o revochi la propria decisione, essa prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;
- q) all'articolo 39:
- i) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:  

«Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA, fissando un termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.»;
  - ii) al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:  

«Qualora abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità di vigilanza EFTA la riesamina a intervalli opportuni. L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame.



La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza di un progetto.»;

- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;
- r) all'articolo 40, paragrafo 1:
  - i) alla lettera b), dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:

«e, senza diritto di voto, il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli istituti mercati finanziari in ogni Stato EFTA,»;
  - ii) alla lettera e), le parole «e dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunte dopo le parole «di vigilanza»;
- s) all'articolo 43:
  - i) al paragrafo 2, le parole «, prepara progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo la parola «decisioni»;
  - ii) ai paragrafi 4 e 6, le parole «, all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,» sono inserite dopo le parole «al Consiglio»;
- t) all'articolo 44:
  - i) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, *mutatis mutandis*, nel caso di progetti preparati dall'Autorità di vigilanza EFTA a norma delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.»;
  - ii) al paragrafo 4, le parole «, e del rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «del direttore esecutivo»;
  - iii) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«I membri del consiglio delle autorità di vigilanza degli Stati EFTA a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), possono assistere alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari.»;
- u) all'articolo 57, paragrafo 2, dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:

«, di un rappresentante ad alto livello dell'autorità competente di ogni Stato EFTA e di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;
- v) all'articolo 60, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Se il ricorso riguarda una decisione dell'Autorità adottata a norma dell'articolo 19, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, nel caso di una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, la commissione di ricorso invita l'autorità competente EFTA interessata a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. L'autorità competente EFTA interessata può presentare osservazioni orali.»;
- w) all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i commi seguenti:

«Le autorità pubbliche nazionali EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente alla presente lettera.



La ponderazione per ogni Stato EFTA applicata per determinare i contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali EFTA competenti per la vigilanza degli istituti finanziari è la seguente:

Islanda: 2

Liechtenstein: 1

Norvegia: 7»;

x) all'articolo 67 è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA applicano all'Autorità e al suo personale il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.»;

y) All'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Autorità, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.»;

z) all'articolo 72 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Alle autorità competenti degli Stati EFTA si applica per i documenti preparati dall'Autorità e ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.».

#### Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1094/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

Le parti contraenti riesaminano il quadro istituito conformemente alla presente decisione e alle decisioni n. .../... [CERS], n. .../... [ABE] e n. .../... [AESFEM] al più tardi entro la fine dell'anno [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione] per accertarsi che continui a garantire un'applicazione effettiva e omogenea della vigilanza e delle regole comuni in tutto il SEE.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ..., o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

(\*) [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



*Articolo 5*


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*


*I segretari del Comitato misto SEE*



Dichiarazione congiunta delle parti contraenti  
relativa alla decisione n. [...] che integra il regolamento (UE) n. 1094/2010 nell'accordo SEE  
[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

A norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), di seguito denominata «Autorità», agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione. In seguito all'integrazione del presente regolamento nell'accordo SEE, le autorità competenti degli Stati EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità.

Di conseguenza, e nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Autorità, le parti contraenti dell'accordo SEE convengono che, quando agisce conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, l'Autorità agisce nell'interesse comune di tutte le parti contraenti dell'accordo SEE.



PROGETTO DI

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.**  
**del**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (2) Nelle loro conclusioni <sup>(2)</sup> del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.
- (3) I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (4) Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.
- (5) Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 31 h (Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31i. **32010 R 1095**: Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

<sup>(2)</sup> Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.



Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di seguito denominata «Autorità», del suo consiglio e di tutti i suoi organi preparatori, compresi i comitati e gruppi di esperti interni, in conformità delle disposizioni del presente accordo.

Fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente accordo, l'Autorità è ammessa a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Autorità previste dal presente accordo.

Il regolamento interno dell'Autorità e dell'Autorità di vigilanza EFTA dà pieno effetto alla loro partecipazione, nonché alla partecipazione delle autorità competenti degli Stati EFTA, ai rispettivi lavori, conformemente al disposto del presente accordo;

- b) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- c) salvo diversamente disposto nel presente accordo, per le questioni che riguardano le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari dell'EFTA si applica, *mutatis mutandis*, il regolamento interno dell'Autorità. In particolare, la preparazione dei progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA è soggetta alle stesse procedure interne applicate per la preparazione delle decisioni adottate in merito a questioni analoghe riguardanti gli Stati membri dell'UE, comprese le loro autorità competenti e i loro partecipanti ai mercati finanziari;
- d) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa.

In caso di disaccordo fra l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'Autorità e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non viene raggiunto un consenso, il presidente dell'Autorità o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile *mutatis mutandis*. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

- e) i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;
- f) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 1, paragrafo 4, va letto come segue:

«Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite all'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, al fine di assicurare il rispetto di tale accordo o dell'accordo SEE.»;

- g) all'articolo 9, paragrafo 5:

- i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al primo comma, anziché «L'Autorità» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;



- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l'adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo la scadenza del periodo di tre mesi di cui al terzo comma, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto. L'Autorità di vigilanza EFTA può informare l'Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame.

Uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Autorità. In tal caso l'Autorità valuta, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.

Qualora l'Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

- h) all'articolo 16, paragrafo 4, dopo le parole «la Commissione» sono inserite le parole «, il comitato permanente degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA»;

- i) all'articolo 17:

- i) anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

- ii) al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

- iii) al paragrafo 2, le parole «, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «della Commissione»;

- iv) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:


«Quando effettua indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda un'autorità competente di uno Stato EFTA, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell'indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente alle proprie funzioni a norma dei paragrafi 4 e 6.»;

- v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 3 va letto come segue:

«Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi all'accordo SEE.»;

- vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, i paragrafi 4 e 5 vanno letti come segue:

«4. Se l'autorità competente non si conforma all'accordo SEE entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, l'Autorità di vigilanza EFTA può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare l'accordo SEE. Il parere formale dell'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.



L'Autorità di vigilanza EFTA esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. L'Autorità di vigilanza EFTA può prorogare tale termine di un mese.

I pareri formali dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottati senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Le autorità competenti forniscono all'Autorità e all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.»;

vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, primo comma, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», e anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

viii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 6 va letto come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

ix) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 8 va letto come segue:

«8. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica annualmente informazioni sulle autorità competenti e sui partecipanti ai mercati finanziari degli Stati EFTA che non si sono conformati ai pareri formali o alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.»;

j) all'articolo 18:

i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché «Autorità» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii) ai paragrafi 3 e 4 è aggiunto il comma seguente:


«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia»;

k) all'articolo 19:

i) al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

ii) al paragrafo 3, le parole «negli Stati membri dell'UE» sono inserite dopo le parole «con valore vincolante per le autorità competenti interessate»;



iii) al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA» e anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

v) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

l) All'articolo 20 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA, rispettivamente, possono adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati, a seconda dei casi, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e/o dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), a seconda dei casi, raggiungono posizioni comuni a norma dell'articolo 56 e adottano in parallelo le decisioni e/o i progetti.»;


m) all'articolo 21, paragrafo 4, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo le parole «L'Autorità»;

n) all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 1, le parole «, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del comitato permanente degli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione»;

o) all'articolo 35, paragrafo 5, le parole «, alla banca centrale nazionale» non si applicano al Liechtenstein;

p) all'articolo 38, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i) anziché «l'Autorità», «l'Autorità e la Commissione», «l'Autorità, la Commissione» e «la Commissione e l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;



- ii) anziché «il Consiglio» leggi «il comitato permanente degli Stati EFTA»;
- iii) dopo il quarto comma del paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
- «L'Autorità di vigilanza EFTA inoltra senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità e alla Commissione. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di mantenere, modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;
- iv) dopo il terzo comma del paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
- «L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;
- v) dopo il primo comma del paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
- «L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;
- vi) è aggiunto il paragrafo seguente:
- «6. Qualora, in un caso rientrante nell'articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, e riguardante una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, una decisione sia sospesa o i suoi effetti cessino ai sensi del presente articolo, si procede alla sospensione e alla cessazione degli effetti di qualsiasi decisione parallela dell'Autorità di vigilanza EFTA nel caso in questione.
- Qualora, in tali casi, l'Autorità modifichi o revochi la propria decisione, essa prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;
- q) all'articolo 39:
- i) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
- «Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA, fissando un termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.»;
- ii) al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:
- «Qualora abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità di vigilanza EFTA la riesamina a intervalli opportuni. L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame.
- La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto.»;
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;
- r) all'articolo 40, paragrafo 1:
- i) alla lettera b), dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:
- «e, senza diritto di voto, il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari in ogni Stato EFTA,»;
- ii) alla lettera e), le parole «e dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunte dopo le parole «di vigilanza»;



- s) all'articolo 43:
- i) al paragrafo 2, le parole «, prepara progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo la parola «decisioni»;
  - ii) ai paragrafi 4 e 6, le parole «, all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,» sono inserite dopo le parole «al Consiglio»;
- t) all'articolo 44:
- i) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:  
  
«Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, *mutatis mutandis*, nel caso di progetti preparati dall'Autorità di vigilanza EFTA a norma delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.»;
  - ii) al paragrafo 4, le parole «, e del rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «del direttore esecutivo»;
  - iii) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:  
  
«I membri del consiglio delle autorità di vigilanza degli Stati EFTA a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), possono assistere alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari.»;
- u) all'articolo 57, paragrafo 2, dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:  
  
«, di un rappresentante ad alto livello dell'autorità competente di ogni Stato EFTA e di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;
- v) all'articolo 60, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:  
  
«Se il ricorso riguarda una decisione dell'Autorità adottata a norma dell'articolo 19, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, nel caso di una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, la commissione di ricorso invita l'autorità competente EFTA interessata a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. L'autorità competente EFTA interessata può presentare osservazioni orali.»;
- w) all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i commi seguenti:  
  
«Le autorità pubbliche nazionali EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente alla presente lettera.  
  
La ponderazione per ogni Stato EFTA applicata per determinare i contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali EFTA competenti per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari è la seguente:  
  
Islanda: 2  
  
Liechtenstein: 1  
  
Norvegia: 7»;
- x) all'articolo 67 è aggiunto quanto segue:  
  
«Gli Stati EFTA applicano all'Autorità e al suo personale il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.»;



y) all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Autorità, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.»

z) all'articolo 72 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Alle autorità competenti degli Stati EFTA si applica, per i documenti preparati dall'Autorità e ai fini dell'attuazione del regolamento, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.»

#### Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1095/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

Le parti contraenti riesaminano il quadro istituito conformemente alla presente decisione e alle decisioni n. .../... [CERS], n. .../... [ABE] e n. .../... [EIOPA] al più tardi entro la fine dell'anno [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione] per accertarsi che continui a garantire un'applicazione effettiva e omogenea della vigilanza e delle regole comuni in tutto il SEE.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ..., o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

(\*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



Dichiarazione congiunta delle parti contraenti  
relativa alla decisione n. [...] che integra il regolamento (UE) n. 1095/2010 nell'accordo SEE  
[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di seguito denominata «Autorità», agisce in maniera indipendente e obiettiva, nell'interesse esclusivo dell'Unione. In seguito all'integrazione del presente regolamento nell'accordo SEE, le autorità competenti degli Stati EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità.

Di conseguenza, e nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Autorità, le parti contraenti dell'accordo SEE convengono che, quando agisce conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, l'Autorità agisce nell'interesse comune di tutte le parti contraenti dell'accordo SEE.



PROGETTO DI

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.**  
**del**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (7) Nelle loro conclusioni <sup>(7)</sup> del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati del SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

<sup>(1)</sup> GU L 174, del 1.7.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 83, del 22.3.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 183, del 24.6.2014, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 82, del 27.3.2015, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 132, del 16.5.2013, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 132, del 16.5.2013, pag. 3.

<sup>(7)</sup> Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.



- (8) La direttiva 2011/61/UE specifica i casi in cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) può vietare o limitare temporaneamente certe attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>1</sup>). Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente al punto 31i dell'allegato IX dell'accordo SEE e alle condizioni ivi specificate. Per integrare nel processo le competenze dell'AESFEM e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti presentati dall'AESFEM. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle conclusioni del 14 ottobre 2014.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Dopo il punto 31bac (Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31bb. **32011 L 0061:** Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:


- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- b) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM/ESMA) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini della direttiva, specialmente prima di assumere qualsiasi iniziativa;
- c) i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;
- d) i riferimenti ai poteri dell'AESFEM a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31i del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;
- e) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera an), va letto come segue:

«società veicolo di cartolarizzazione», i soggetti il cui unico scopo sia effettuare un'operazione od operazioni di cartolarizzazione come definite di seguito e altre attività idonee a tale scopo.

Ai fini della direttiva, per «cartolarizzazione» si intende un'operazione o uno schema in cui un soggetto che è distinto dal cedente o dall'impresa di assicurazione o riassicurazione ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

- a) un'attività o un insieme di attività, o una parte di esse, è trasferito a un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarità giuridica o effettiva di tali attività da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione;

(<sup>1</sup>) GUL 331, del 15.12.2010, pag. 84.



- b) il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esse, è trasferito, attraverso il ricorso a derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema;
- c) i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un'impresa di assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, di modo che il soggetto finanzia interamente tali rischi attraverso l'emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione del soggetto;

laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione;»;

- f) all'articolo 7, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

«L'AESFEM include nel registro centrale pubblico di cui al secondo comma, alle stesse condizioni, informazioni sui GEFIA autorizzati dalle autorità competenti di uno Stato EFTA ai sensi della presente direttiva, sui FIA gestiti e/o commercializzati nel SEE da detto GEFIA e sull'autorità competente per ciascun GEFIA.»;

- g) all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 21, paragrafo 6, lettera b), all'articolo 21, paragrafo 7 e all'articolo 21, paragrafo 17, lettera b), le parole «diritto dell'Unione» sono sostituite dalle parole «accordo SEE»;

- h) all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «dal 21 luglio 2011» leggi «dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]»;

- i) all'articolo 43:

- i) al paragrafo 1, anziché «del diritto dell'Unione» leggi «applicabili a norma dell'accordo SEE»;
- ii) al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Entro il 22 luglio 2014» leggi «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]»;

- j) all'articolo 47:

- i) al paragrafo 1, secondo comma, e ai paragrafi 2, 8 e 10, le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- ii) al paragrafo 3, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 4, 5 e 9, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
- iv) al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente:

«Nei casi che riguardano gli Stati EFTA, prima di preparare un progetto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al paragrafo 4, l'AESFEM consulta, ove opportuno, il CERS e le altre autorità competenti. L'AESFEM trasmette le osservazioni ricevute all'Autorità di vigilanza EFTA.»;

- k) all'articolo 50, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

- i) al paragrafo 1, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;



ii) al paragrafo 4, primo comma, le parole «, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

l) all'articolo 61, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «22 luglio 2013» e «22 luglio 2017» leggi «diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]».

31bba **32013 R 0231**: Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti dell'«UE» o dell'«Unione» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento delegato, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b) agli articoli 15, 84, 86 e 99, le parole «diritto dell'Unione» e «normativa dell'Unione» sono sostituite dalle parole «accordo SEE»;

c) all'articolo 55, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «1° gennaio 2011» leggi «alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]» e anziché «31 dicembre 2014» leggi «dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]»;

d) all'articolo 114, paragrafo 3, le parole «della normativa dell'Unione» e sono sostituite dalle parole «dell'accordo SEE».

31bbb. **32013 R 0447**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 1).


31bbc. **32013 R 0448**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento di esecuzione, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti.

31bbd. **32014 R 0694**: Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).

31bbe. **32015 R 0514**: Regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 5).



Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento delegato, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti.»

#### Articolo 2

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 30 (Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 31eb (Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata/o da:

— **32011 L 0061**: Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).».

2. Al punto 31d (Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«— **32011 L 0061**: Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).».

#### Articolo 3

I testi della direttiva 2011/61/UE, dei regolamenti delegati (UE) n. 231/2013, (UE) n. 694/2014 e (UE) 2015/514 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 447/2013 e (UE) n. 448/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... (†) [che integra il regolamento AESFEM (UE) n. 1095/2010].

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

(\*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(†) GU L ...



PROGETTO DI

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.**  
**del**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o di debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano <sup>(6)</sup>.
- (7) Nelle loro conclusioni <sup>(7)</sup> del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GU L 86, del 24.3.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 251, del 18.9.2012, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 251, del 18.9.2012, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 274, del 9.10.2012, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 274, del 9.10.2012, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU L 16, del 23.1.2015, pag. 22.

<sup>(7)</sup> Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.



l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

- (8) Il regolamento (UE) n. 236/2012 specifica i casi in cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) può vietare o limitare temporaneamente certe attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente al punto 31i dell'allegato IX dell'accordo SEE e alle condizioni ivi specificate. Per integrare nel processo le competenze dell'AESFEM e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti presentati dall'AESFEM. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni del 14 ottobre 2014.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Dopo il punto 29e (Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«29f. **32012 R 0236:** Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:


- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- b) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa;
- c) all'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono aggiunte dopo la sigla «Aesfem»;
- d) all'articolo 28:
  - i) al paragrafo 1, primo comma, le parole «, o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;
  - ii) al paragrafo 1, secondo comma, ai paragrafi 2, 3, 5, 6, 8, 10 e 11 e al paragrafo 7, lettera b), le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;

<sup>(1)</sup> GUL 331, del 15.12.2010, pag. 84.



- iii) al paragrafo 3, le parole «senza emettere il parere» sono sostituite dalle parole «senza che l'Aesfem emetta il parere»;
  - iv) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Nei casi che riguardano gli Stati EFTA, prima di preparare un progetto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al paragrafo 1, l'Aesfem consulta il CERS e, ove opportuno, le altre autorità competenti. L'Aesfem trasmette le osservazioni ricevute all'Autorità di vigilanza EFTA.»;
  - v) al paragrafo 7, anziché «una decisione» leggi «ciascuna delle sue decisioni»;
  - vi) al paragrafo 7, le parole «. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito Internet l'avviso di ogni sua decisione di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1. Sul sito Internet dell'Aesfem è inserito un riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «paragrafo 1»;
  - vii) al paragrafo 9, le parole «o, per quanto riguarda le misure adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA, quando l'avviso è pubblicato sul sito Internet dell'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo le parole «sito Internet dell'Aesfem»;
- e) all'articolo 31, dopo la parola «competenti» sono inserite le parole «, del comitato permanente degli Stati EFTA»;
  - f) all'articolo 32, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «l'Aesfem»;
  - g) all'articolo 36, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «e l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;
  - h) all'articolo 37, paragrafo 3, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono aggiunte dopo le parole «necessarie per permettere all'Aesfem»;
  - i) all'articolo 46, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
    - i) il paragrafo 1 non si applica;
    - ii) al paragrafo 2, anziché «del 25 marzo 2012» leggi «della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]».
- 29fa. **32012 R 0826:** Regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1).
- 29fb. **32012 R 0827:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11).



29fc. **32012 R 0918:** Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1), modificato da:

— **32015 R 0097:** Regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014 (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 22).

29fd. **32012 R 0919:** Regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16).»

#### Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 236/2012, dei regolamenti delegati (UE) n. 826/2012, (UE) n. 918/2012, (UE) n. 919/2012 e (UE) 2015/97 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...<sup>(1)</sup> [che integra il regolamento Aesfem (UE) n. 1095/2010].

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

*I segretari del Comitato misto SEE*

(\*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(1) GUL ...



PROGETTO DI

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.  
del  
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>.
- (2) Nelle loro conclusioni <sup>(2)</sup> del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.
- (3) I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (4) Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Questi principi si applicheranno, in particolare, alla vigilanza diretta dei repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'AESFEM.
- (5) Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 16b (Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«— **32012 R 0648**: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»;

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.



2. Dopo il punto 31bb (Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«31bc. **32012 R 0648**: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- b) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di assumere qualsiasi iniziativa. Questo comprende, in particolare, l'obbligo per ciascun organismo di trasmettere all'altro, senza indebito ritardo, le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento, come la preparazione da parte dell'AESFEM dei progetti di cui alla lettera d). Si tratta, fra l'altro, delle informazioni ricevute da ciascun organismo in seguito a domande di registrazione o a risposte a domande di registrazione presentate da gestori del mercato o ottenute da uno degli organismi nel corso di indagini o ispezioni in loco.


Fatto salvo l'articolo 109 del presente accordo, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si trasmettono reciprocamente qualsiasi domanda, informazione, ricorso o richiesta che rientri nelle competenze dell'altra autorità.

In caso di disaccordo fra l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'AESFEM e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. In mancanza di tale consenso, il presidente dell'AESFEM o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che la tratta conformemente all'articolo 111 del presente accordo, applicabile *mutatis mutandis*. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

- c) i riferimenti ai «membri del SEBC» o alle «banche centrali» comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA ad eccezione del Liechtenstein, a cui non si applicano questi riferimenti;
- d) le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e le altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'articolo 58, paragrafo 1, dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'articolo 62, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 4, dell'articolo 64, paragrafo 5, dell'articolo 65, paragrafo 1, dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'articolo 71 e dell'articolo 73, paragrafo 1, sono adottate, senza ingiustificato ritardo, in base a progetti preparati dall'AESFEM di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;
- e) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafi 6 e 10, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- f) all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), le parole «nell'Unione e, ove differisca, negli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «di decorrenza»;
- g) all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «del/dal 16 agosto 2012» leggi «della/dalla di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]»;
- h) all'articolo 12, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Entro il 17 febbraio 2013» leggi «Entro sei mesi dalla di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione]»;



- i) all'articolo 17:
- i) al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
  - ii) al paragrafo 5, anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;
- j) agli articoli 18 e 25, anziché «valute dell'Unione» leggi «valute ufficiali delle parti contraenti dell'accordo SEE»;
- k) all'articolo 55, paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- l) all'articolo 56:
- i) al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
  - ii) al paragrafo 2, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- m) all'articolo 57, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- n) all'articolo 58, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- o) all'articolo 59:
- i) al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
  - ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:  
  
«L'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si comunicano reciprocamente, e comunicano alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.»
- p) all'articolo 60, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- q) all'articolo 61:
- i) al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di repertori di dati sulle negoziazioni o di parti correlate cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative che sono stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
  - ii) ai paragrafi 2, 3 e 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
  - iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la lettera g) del paragrafo 3 va letta come segue:  
  
«indica il diritto di ottenere la revisione dalla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»
  - iv) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:  
  
«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.»



- r) all'articolo 62:
- i) al paragrafo 1, le parole «o, se la persona oggetto di indagine è stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
  - ii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:  

«I funzionari e altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell'AESFEM.»;
  - iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 e al paragrafo 6, prima e seconda frase, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
  - iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 3 va letta come segue:  


«La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;
  - v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, terza frase, anziché «nel fascicolo dell'AESFEM» leggi «nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;
  - vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 6 va letta come segue:  

«Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;
- s) all'articolo 63:
- i) al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di persone giuridiche stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
  - ii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:  

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza indebito ritardo, le informazioni ottenute a norma del presente articolo.»;
  - iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 9, prima, seconda e terza frase, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
  - iv) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:  

«I funzionari e altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco.»;
  - v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 4 va letta come segue:  

«La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66, nonché il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;



- vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 9, quarta frase, anziché «nel fascicolo dell'AESFEM» leggi «nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;
- vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quinta frase del paragrafo 9 va letta come segue:
- «Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;
- t) all'articolo 64:
- i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 1, prima frase anziché «l'AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini» leggi «previe consultazioni con l'AESFEM l'Autorità di vigilanza EFTA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini.»;
- ii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
- «Il funzionario incaricato delle indagini nominato dall'Autorità di vigilanza EFTA non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dal Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA e dal Consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.»;
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;
- iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, la parte della frase che segue le parole «all'articolo 67» va letta come segue:
- «L'Autorità di vigilanza EFTA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato I, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 73 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 65.
- L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.»;
- v) al paragrafo 6, le parole «, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «dell'AESFEM»;
- vi) al paragrafo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
- u) all'articolo 65:
- i) al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «l'AESFEM» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;
- v) all'articolo 66:
- i) al paragrafo 1, le parole «o, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni o la persona interessati siano stabiliti in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- ii) al paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;



w) all'articolo 67:

i) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma degli articoli 65 e 66, l'AESFEM dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'AESFEM basa i suoi progetti solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma degli articoli 65 e 66 solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.»;

ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «al fascicolo dell'AESFEM» leggi «al fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «ai documenti preparatori interni dell'AESFEM» leggi «ai documenti preparatori interni dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

x) all'articolo 68:

i) al paragrafo 1 è aggiunto quanto segue:

«Anche l'Autorità di vigilanza EFTA comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 65 e 66 alle condizioni specificate nel presente paragrafo per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di tali sanzioni da parte dell'AESFEM.»;

ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché «il Parlamento europeo, il Consiglio» leggi «l'AESFEM e il comitato permanente degli Stati EFTA»;

iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Corte di giustizia» leggi «Corte EFTA»;

v) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l'assegnazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscosse dall'Autorità di vigilanza EFTA.»;

y) all'articolo 71:

i) al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;


ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «l'AESFEM» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

iii) nella seconda frase del paragrafo 3, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, di non preparare a tal fine un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la parola «interessato»;

z) all'articolo 72, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altri repertori di dati sulle negoziazioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3.

Gli importi riscossi dall'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all'AESFEM senza indebito ritardo.»;



za) all'articolo 73:

- i) al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «l'AESFEM» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;
- iii) al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«L'Autorità di vigilanza EFTA notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e le comunica alle autorità competenti e alla Commissione. La stessa rende pubblica ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica inoltre ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata.

Quando rendono pubblica una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al terzo comma, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA rendono altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA nonché, se del caso, il fatto che sia stato avviato tale procedimento, precisando che le azioni promosse dinanzi alla Corte EFTA non hanno effetti sospensivi, e il fatto che la Corte EFTA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 40 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

zb) all'articolo 74:

- i) al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite prima delle parole «può delegare specifici compiti di vigilanza»;
- ii) ai paragrafi da 2 a 5, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- iii) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. L'Autorità di vigilanza EFTA e l'AESFEM si consultano prima di delegare un compito.»;

zc) l'articolo 75, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 76 non si applicano;


zd) all'articolo 81, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

- i) alla lettera f), anziché «con l'Unione di cui all'articolo 75» leggi «con lo Stato EFTA in cui sono stabilite sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati»;
- ii) alla lettera i), anziché «l'ESMA di cui all'articolo 76» leggi «con lo Stato EFTA in cui sono stabilite sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati stabiliti in tale Stato EFTA»;
- iii) il testo della lettera j) va letto come segue:

«l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia, fatti salvi il contenuto e l'entrata in vigore di una decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.»;

zf) all'articolo 83, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

zg) all'articolo 84, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;



- zh) all'articolo 87, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «entro il 17 agosto 2014» leggi «entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione];
- zi) all'articolo 89:
- i) al paragrafo 1, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:
- «Per i tre anni successivi all'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [della presente decisione], l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti all'articolo 2, paragrafo 10, che sono stabiliti in uno Stato EFTA. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.»;
- ii) ai paragrafi 3, 5, 6 e 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «prima dell'adozione da parte della Commissione di [o «delle» a seconda dei casi]» leggi «prima che si applichino nel SEE»;
- iii) al paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «decisioni del Comitato misto SEE contenenti» sono inserite dopo le parole «entrata in vigore di tutte le»;
- iv) ai paragrafi 5 e 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «decisioni del Comitato misto SEE contenenti» sono inserite dopo le parole «entrata in vigore di tali [o «delle» a seconda dei casi]»;
- zj) all'allegato I, parte VI, lettere a) e c), e all'allegato II, parte I, lettera g) e parte II, lettera c), le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM.».

#### Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 648/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE<sup>(\*)</sup>, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...<sup>(1)</sup> [che integra il regolamento (CE) n. 1095/2010].

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

<sup>(\*)</sup> [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

<sup>(1)</sup> G.U.L. ...



PROGETTO DI

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.  
del  
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito <sup>(2)</sup>.
- (3) Nelle loro conclusioni <sup>(3)</sup> del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.
- (4) I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (5) Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Questi principi si applicheranno in particolare alla vigilanza diretta da parte dell'AESFEM delle agenzie di rating del credito.
- (6) Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


Al punto 31eb (Regolamento (UE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

« **32011 R 0513**: Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011 (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30).

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.



- **32013 R 0462**: Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i», «autorità competenti» e «autorità settoriali competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA, le loro autorità competenti e le loro autorità settoriali competenti;
- b) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa. Questo comprende, in particolare, l'obbligo per ciascun organismo di trasmettere all'altro, senza indebito ritardo, le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento, come la preparazione da parte dell'AESFEM dei progetti di cui alla lettera d). Si tratta, fra l'altro, delle informazioni ricevute da ciascun organismo in seguito a domande di registrazione o a risposte a domande di registrazione presentate da gestori del mercato o ottenute da uno degli organismi nel corso di indagini o ispezioni in loco.

Fatto salvo l'articolo 109 del presente accordo, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si trasmettono reciprocamente qualsiasi domanda, informazione, ricorso o richiesta che rientri nelle competenze dell'altra autorità.


In caso di disaccordo fra l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'AESFEM e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. In mancanza di tale consenso, il presidente dell'AESFEM o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che la tratta conformemente all'articolo 111 del presente accordo, applicabile *mutatis mutandis*. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

- c) i riferimenti alle banche centrali nazionali contenuti nel presente regolamento non si applicano al Liechtenstein;
- d) le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 20, dell'articolo 23 *ter*, paragrafo 1, dell'articolo 23 *quater*, paragrafo 3, dell'articolo 23 *quinquies*, paragrafo 4, dell'articolo 23 *sexies*, paragrafo 5, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 36 *bis*, paragrafo 1, e dell'articolo 36 *ter*, paragrafo 1, sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'AESFEM di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;
- e) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), anziché «al diritto dell'Unione» leggi «all'accordo SEE»;
- f) all'articolo 6, paragrafo 3:
- i) le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- ii) sono aggiunti i commi seguenti:

«Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito composto almeno un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA e da un'agenzia di rating del credito che ha la sede legale in uno Stato membro dell'UE, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA garantiscono congiuntamente che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esentata dall'osservanza dei requisiti dell'allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e dell'articolo 7, paragrafo 4.

L'Autorità di vigilanza EFTA e l'AESFEM si informano reciprocamente di qualsiasi sviluppo pertinente per l'adozione di atti a norma del presente paragrafo.»;

- g) all'articolo 8 *ter*, paragrafo 2, anziché dell'«Unione» leggi «l'accordo SEE»;



- h) all'articolo 8 *quinquies*, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:  
«L'AESFEM include nell'elenco le agenzie di rating del credito registrate stabilite in uno Stato EFTA.»;
- i) all'articolo 9, le parole «o dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo «dell'AESFEM»;
- j) all'articolo 10, paragrafo 6, e all'allegato III, parte I, punto 52, le parole«, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- k) all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 11 *bis*, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:  
«L'AESFEM pubblica le informazioni fornite dalle agenzie di rating del credito stabilite in uno Stato EFTA ai sensi del presente articolo.»;
- l) all'articolo 14:  
i) ai paragrafi 2 e 5, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;  
ii) al paragrafo 4, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo l sigla «AESFEM»;
- m) all'articolo 15:  
i) al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;  
ii) al paragrafo 2, le parole «o, quando incaricano un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;  
iii) al paragrafo 4, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- n) all'articolo 16, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- o) all'articolo 17:  
i) ai paragrafi 1, 2 e 4, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;  
ii) al paragrafo 3, le parole «e, per quanto riguarda ciascuna agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- p) all'articolo 18:  
i) al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;  
ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:  
«L'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si comunicano reciprocamente e comunicano alla Commissione, all'ABE, all'AEAP, alle autorità competenti e alle autorità settoriali competenti ogni decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20.»;
- q) all'articolo 19, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:  
«Per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altre agenzie di rating del credito in conformità del presente regolamento e del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 2.  
Gli importi riscossi dall'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all'AESFEM senza indebito ritardo.»;



- r) all'articolo 20:
- i) al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
  - ii) al paragrafo 2, seconda frase, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, di non preparare a tal fine un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la parola «interessata»;
- s) all'articolo 21:
- i) al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
  - ii) al paragrafo 5 è aggiunto quanto segue:

«La relazione comprende anche le agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento in virtù di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA.


L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.»;
  - iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 6 va letto come segue:

«L'Autorità di vigilanza EFTA presenta annualmente al comitato permanente degli Stati EFTA una relazione sulle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento, comprese le misure di vigilanza, le ammende e le penalità di mora.»;
- t) all'articolo 23, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- u) all'articolo 23 bis, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;
- v) all'articolo 23 ter:
- i) al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito o di persone che partecipano alle attività di rating, a entità valutate e a terzi collegati, nonché a terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato funzioni o attività operative e ad altre persone diversamente collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating, stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
  - ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 5, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
  - iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la lettera g) del paragrafo 3 va letta come segue:

«indica il diritto di ottenere la revisione dalla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;
  - iv) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.»;
- w) all'articolo 23 quater:
- i) al paragrafo 1, le parole «o, se la persona oggetto di indagine è stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
  - ii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«I funzionari e le altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell'AESFEM.»;



- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 e al paragrafo 6, prima e seconda frase, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
- iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 3 va letta come segue:
- «La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 36 *ter* e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;
- v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, terza frase, anziché «nel fascicolo dell'AESFEM» leggi «nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;
- vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 6 va letta come segue:
- «Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;
- x) all'articolo 23 *quinquies*:
- i) al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di persone giuridiche stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- ii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
- «L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza indebito ritardo, le informazioni ottenute a norma del presente articolo.»;
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 9, prima e seconda frase, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
- iv) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
- «I funzionari e le altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco su richiesta dell'AESFEM.»;
- v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 4 va letta come segue:
- «La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 36 *ter*, nonché il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;
- vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 9, terza frase, anziché «nel fascicolo dell'AESFEM» leggi «nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;
- vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 9 va letta come segue:
- «Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;
- y) all'articolo 23 *sexies*:
- i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 1, prima frase, anziché «l'AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini» leggi «previe consultazioni con l'AESFEM, l'Autorità di vigilanza EFTA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini.»;



- ii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
- «Il funzionario incaricato delle indagini nominato dall'Autorità di vigilanza EFTA non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione delle agenzie di rating del credito interessate e svolge i propri compiti indipendentemente dal Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA e dal Consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.»;
- iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;
- iv) al terzo comma del paragrafo 2, le parole «e dall'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «dall'AESFEM»;
- v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, la parte della frase che segue le parole «e 36 quater,» va letta come segue:
- «L'Autorità di vigilanza EFTA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato III, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 24 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 36 bis.
- L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.»;
- vi) al paragrafo 6, le parole «o dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «dell'AESFEM»;
- vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 8, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
- z) all'articolo 24:
- i) al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;
- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2 e 4, anziché «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;
- iii) al paragrafo 4, anziché «la decisione dell'AESFEM» leggi «la decisione dell'AESFEM o dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,»;
- iv) al paragrafo 5 sono aggiunti i commi seguenti:
- «L'Autorità di vigilanza EFTA notifica senza indebito ritardo ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 all'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA interessata, e comunica tale decisione alle autorità competenti, e alle autorità settoriali competenti, alla Commissione, all'ABE e all'AEAP. La stessa rende pubblica ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica inoltre ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata.
- Quando rendono pubblica una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al terzo comma, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA rendono altresì pubblico il diritto dell'agenzia di rating del credito interessata di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA nonché, se del caso, il fatto che sia stato avviato tale procedimento, precisando che le azioni promosse dinanzi alla Corte EFTA non hanno effetti sospensivi, e il fatto che la Corte EFTA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 40 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;
- za) all'articolo 25:
- i) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:
- «Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.



L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

Il terzo e il quarto comma non si applicano qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tali circostanze l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata, dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.;

- ii) al paragrafo 2, anziché «al fascicolo dell'AESFEM» leggi «al fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;
- zb) all'articolo 26 e all'articolo 27, paragrafo 1, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- zc) all'articolo 27, paragrafo 2, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- zd) all'articolo 30:
  - i) al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite prima delle parole «può delegare specifici compiti di vigilanza»;
  - ii) ai paragrafi 2, 3 e 4, le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
  - iii) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. L'Autorità di vigilanza EFTA e l'AESFEM si consultano prima di delegare un compito.»;
- ze) all'articolo 31:
  - i) al paragrafo 1, secondo comma, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;
  - ii) al paragrafo 2, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «tale autorità può richiedere all'AESFEM»;
  - iii) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Se la richiesta di un'autorità nazionale competente riguarda un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'AESFEM consulta senza indebito ritardo l'Autorità di vigilanza EFTA.»;
- zf) all'articolo 32:
  - i) al paragrafo 1, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo il primo uso della sigla «AESFEM»;
  - ii) al paragrafo 1, le parole «, per l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo il secondo uso della sigla «AESFEM»;
  - iii) al paragrafo 1, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo il terzo uso della sigla «AESFEM»;
  - iv) al paragrafo 2, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
- zg) all'articolo 35 bis, paragrafo 6, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;
- zh) all'articolo 36 bis:
  - i) al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo le parole «il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» e la sigla «AESFEM»;
  - ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;



- zi) all'articolo 36 *ter*:
- i) al paragrafo 1, le parole «o, qualora l'agenzia di rating del credito o la persona interessate siano stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;
  - ii) al paragrafo 4, le parole «o, a seconda dei casi, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «dell'AESFEM»;
- zj) all'articolo 36 *quater*:
- i) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:
 

«Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 36 *bis* o dell'articolo 36 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a d), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma dell'articolo 36 *bis* o dell'articolo 36 *ter*, paragrafo 1, lettere da a) a d), solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.»
  - ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «al fascicolo dell'AESFEM» leggi «al fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;
- zk) all'articolo 36 *quinqies*:
- i) al paragrafo 1 è aggiunto quanto segue:
 

«Anche l'Autorità di vigilanza EFTA comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione reiterata inflitta ai sensi degli articoli 36 *bis* e 36 *ter*, alle condizioni specificate nel presente paragrafo per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di tali sanzioni da parte dell'AESFEM.»
  - ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
  - iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché «Corte di giustizia» leggi «Corte EFTA»;
  - iv) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
 

«Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l'assegnazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni reiterate riscosse dall'Autorità di vigilanza EFTA.»
- zl) l'articolo 40 *bis* non si applica per quanto riguarda gli Stati EFTA;
- zm) all'allegato IV, parte I, punto 7 e parte II, punto 3, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM».

## Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE) n. 462/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... (†) [che integra il regolamento (CE) n. 1095/2010].

(\*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(†) G.U.L. ...



## Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE



## Dichiarazione degli Stati EFTA

relativa alla decisione n. .../... che integra i regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE) n. 462/2013 nell'accordo SEE

Il regolamento (CE) n. 1060/2009, modificato dai regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE) n. 462/2013, disciplina in particolare l'utilizzazione a fini regolamentari di rating del credito emessi da agenzie di rating del credito di paesi terzi, specifica le condizioni alle quali la Commissione può riconoscere l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo rispetto ai requisiti del regolamento e prevede la possibilità che le imprese di paesi terzi siano certificate dall'AESFEM per agevolare l'utilizzazione dei loro rating del credito. L'integrazione di questo regolamento nell'accordo SEE lascia impregiudicato l'ambito di applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi.



PROGETTO DI

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.**  
**del**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito <sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 90 del 28.3.2012, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GUL 140 del 30.5.2012, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GUL 140 del 30.5.2012, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GUL 140 del 30.5.2012, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GUL 140 del 30.5.2012, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GUL 282 del 16.10.2012, pag. 23.

<sup>(7)</sup> GUL 132 del 3.5.2014, pag. 65.



- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito <sup>(1)</sup>.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito <sup>(2)</sup>.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito <sup>(3)</sup>.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito <sup>(4)</sup>.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Dopo il punto 31ebd (Decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:


- «31ebe. **32014 D 0245:** Decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65).
- 31ebf. **32014 D 0246:** Decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68).
- 31ebg. **32014 D 0247:** Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71).
- 31ebh. **32014 D 0248:** Decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73).
- 31ebi. **32014 D 0249:** Decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76).

<sup>(1)</sup> GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68.

<sup>(2)</sup> GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71.

<sup>(3)</sup> GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73.

<sup>(4)</sup> GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76.



- 31ebj. **32012 R 0272:** Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem)»;
- b) all'articolo 2, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;
- c) all'articolo 5, paragrafo 3:
- i) al quarto comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Aesfem» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
- ii) è aggiunto il comma seguente:
- «Quando, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve inviare alle agenzie di rating le fatture relative alle rate, l'Aesfem informa l'Autorità di vigilanza EFTA dei calcoli necessari per quanto riguarda ciascuna agenzia di rating del credito con un anticipo sufficiente rispetto alle rispettive date di pagamento.»;
- d) all'articolo 6, paragrafo 7:
- i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Aesfem» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
- ii) è aggiunto il comma seguente:
- «Quando, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve rimborsare parte della commissione di registrazione versata, l'Aesfem mette senza indugio a disposizione dell'Autorità di vigilanza EFTA, a tal fine, gli importi che devono essere rimborsati a un'agenzia di rating del credito.»;
- e) all'articolo 9:
- i) al paragrafo 1, le parole «Soltanto l'Aesfem» sono sostituite dalle parole «Soltanto l'Aesfem o, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA»;
- ii) le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;

- 31ebk. **32012 R 0446:** Regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2).

- 31ebl. **32012 R 0447:** Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14).

- 31ebm. **32012 R 0448:** Regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17).



- 31ebn. **32012 R 0449:** Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (OJ L 140 del 30.5.2012, pag. 32).


Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;
- b) nel capo 2 e negli allegati IV e V, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Aesfem» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

- 31ebo. **32012 R 0946:** Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)» e «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
- b) all'articolo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;
- c) all'articolo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
  - i) al paragrafo 1, le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;
  - ii) le parole «ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA, senza indebito ritardo,» sono inserite prima delle parole «glielo rimanda», «trasmette» e «informa», rispettivamente, ai paragrafi 2, 4 e 5 e prima delle parole «notifica la decisione» al paragrafo 3;
  - iii) al paragrafo 4, secondo comma, e al paragrafo 5, primo comma, terza frase, le parole «, prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;
  - iv) al paragrafo 4, terzo comma, e al paragrafo 5, secondo comma, le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;
  - v) al paragrafo 6, anziché «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;
- d) all'articolo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
  - i) al primo comma, anziché «dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» leggi «dall'Autorità di vigilanza EFTA»;
  - ii) al terzo comma, le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;
- e) all'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
  - i) le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
  - ii) anziché «il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;



- f) all'articolo 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) ai paragrafi 1 e 4, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
  - ii) ai paragrafi 3 e 5, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;
  - iii) al paragrafo 5, anziché «alla commissione di ricorso ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 36 *sexies* del regolamento (CE) n. 1060/2009» leggi «alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia»;
- g) all'articolo 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;
  - ii) al paragrafo 5, lettera b), anziché «commissione di ricorso dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 36 *sexies* del regolamento (CE) n. 1060/2009» leggi «Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia».

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 272/2012, (UE) n. 446/2012, (UE) n. 447/2012, (UE) n. 448/2012, (UE) n. 449/2012 e (UE) n. 946/2012 e delle decisioni di esecuzione 2014/245/UE, 2014/246/UE, 2014/247/UE, 2014/248/UE e 2014/249/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... (1) [che integra il regolamento (UE) n. 513/2011].

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

(\*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(1) GUL ...



**DECISIONE (PESC) 2016/1172 DEL CONSIGLIO****del 18 luglio 2016****che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/392/PESC <sup>(1)</sup> che istituisce una missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger per sostenere lo sviluppo di capacità degli operatori della sicurezza nigerini di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata (EUCAP SAHEL Niger).
- (2) Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/482/PESC <sup>(2)</sup> che ha prorogato la missione fino al 15 luglio 2016.
- (3) Il 13 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1141 <sup>(3)</sup> che prevede un importo di riferimento finanziario fino al 15 luglio 2016. Il 5 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1780 <sup>(4)</sup> che riesamina l'importo di riferimento finanziario in vista dell'ulteriore pianificazione operativa.
- (4) Alla luce della revisione strategica il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di adattare e prorogare il mandato dell'EUCAP Sahel Niger per un periodo di due anni, fino al 15 luglio 2018, e di fornire un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 16 luglio 2016 al 15 luglio 2017.
- (5) Con lettera in data 19 maggio 2016 il governo della Repubblica del Niger ha invitato l'Unione europea a prorogare il mandato dell'EUCAP Sahel Niger per un periodo di due anni.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/392/PESC.
- (7) L'EUCAP Sahel Niger sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2012/392/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

**Obiettivi**


Nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel, l'EUCAP Sahel Niger mira a consentire alle autorità nigerine di definire e attuare la strategia di sicurezza nazionale. L'EUCAP Sahel

<sup>(1)</sup> Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48).

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/482/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014 che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 31).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2015/1141 del Consiglio del 13 luglio 2015 che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 18).

<sup>(4)</sup> Decisione (PESC) 2015/1780 del Consiglio del 5 ottobre 2015 che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 259 del 6.10.2015, pag. 21).



Niger mira altresì a contribuire allo sviluppo di un approccio integrato, pluridisciplinare, coerente, sostenibile e basato sui diritti umani tra i vari operatori della sicurezza nigerini nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Assiste inoltre le autorità centrali e locali e le forze di sicurezza nigerine nell'elaborazione di politiche, tecniche e procedure per meglio controllare e contrastare la migrazione irregolare»;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

### **Compiti**

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 l' EUCAP Sahel Niger:
    - a) rafforza il comando e il controllo, l'interoperabilità e la capacità di pianificazione a livello strategico del Niger, sostenendo nel contempo l'elaborazione di una strategia di sicurezza nazionale e delle relative strategie di gestione delle frontiere in coordinamento con gli altri attori pertinenti;
    - b) rafforza le competenze tecniche delle forze di sicurezza pertinenti che sono necessarie nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;
    - c) incoraggia, mediante l'impegno sia a livello strategico che operativo, le forze di sicurezza interna, e se del caso le forze armate, a potenziare le politiche in materia di risorse umane, logistica e formazione connesse alla lotta al terrorismo, alla migrazione irregolare e alla criminalità organizzata per assicurare la sostenibilità delle azioni dell'EUCAP Sahel Niger, anche fornendo sostegno tecnico mediante i progetti;
    - d) rafforza il coordinamento a livello nazionale, regionale e internazionale nel settore della lotta al terrorismo, alla migrazione irregolare e alla criminalità organizzata e, ove opportuno, valuta un possibile contributo alla cooperazione regionale, come il G5 Sahel;
    - e) a sostegno degli obiettivi dell'Unione nel settore della migrazione, assiste le autorità centrali e locali e le forze di sicurezza nigerine nell'elaborazione di politiche, procedure e tecniche per meglio controllare e gestire i flussi migratori, contrastare la migrazione irregolare e ridurre il livello di reati a essa associati.
  2. L'EUCAP Sahel Niger si concentra sulle attività di cui al paragrafo 1 che contribuiscono al miglioramento del controllo del territorio del Niger, incluso in coordinamento con le forze armate nigerine.
  3. L' EUCAP Sahel Niger non svolge alcuna funzione esecutiva.»;
- 3) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
- «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Niger nel periodo dal 16 luglio 2016 al 15 luglio 2017 è pari a 26 300 000 EUR.»;
- 4) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Essa si applica fino al 15 luglio 2018.»

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 16 luglio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. MOGHERINI



**DECISIONE (PESC) 2016/1173 DEL CONSIGLIO****del 18 luglio 2016****che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) In data 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 23 giugno 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2293 (2016) concernente la Repubblica democratica del Congo (RDC). Tale risoluzione prevede alcune modifiche delle deroghe all'embargo sulle armi nonché dei criteri di designazione per quanto riguarda le restrizioni di viaggio e il congelamento dei fondi, imposti dalla risoluzione 1807 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (3) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1) l'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, o alla fornitura di formazione e assistenza tecnica connesse con tali equipaggiamenti non letali, notificati preventivamente al Comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Comitato delle sanzioni);»;

b) è aggiunta la seguente lettera:

«e) ad altre vendite e/o forniture di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza o personale, approvate preventivamente dal Comitato delle sanzioni.»;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) il fatto di essere implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti nell'RDC che costituiscono violazioni dei diritti umani ovvero abusi o violazioni del diritto internazionale umanitario applicabili, compresi gli atti che comportano attacchi alle popolazioni civili, tra cui tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;»;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) il sostegno a persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, implicati in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illecito di risorse naturali, compresi oro, fauna selvatica e suoi prodotti.»;

<sup>(1)</sup> Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).




*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio  
Il presidente  
F. MOGHERINI

**16CE1815**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1174 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2016

relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente difenacum comunicati dalla Spagna a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 4380]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2013 la società Will Kill SA («il richiedente») ha presentato una richiesta completa alla Francia («lo Stato membro interessato») per il riconoscimento reciproco di un'autorizzazione concessa dalla Spagna («lo Stato membro di riferimento») per un biocida rodenticida contenente il principio attivo difenacum in formulazione liquida («il prodotto in causa»).
- (2) Lo Stato membro di riferimento ha autorizzato l'uso del prodotto in causa contro topi e ratti della specie *Rattus norvegicus* («ratti») all'interno e intorno agli immobili da parte di utilizzatori professionali e all'esterno solo da parte di utilizzatori professionali appositamente formati. Il prodotto in causa è fornito in bottiglie a perdere con un distributore roll-on e un'esca («il dispositivo») al fine di evitare l'avvelenamento primario e secondario. Dopo l'uso il dispositivo deve essere smaltito in modo da evitare l'esposizione dell'utilizzatore.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, lo Stato membro interessato ha comunicato diversi elementi di disaccordo al gruppo di coordinamento, indicando che il prodotto in causa non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti i), iii) e iv), di tale regolamento.
- (4) Il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni in merito alla comunicazione. Hanno presentato osservazioni Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e il richiedente. Gli elementi di disaccordo sono stati discussi con le autorità degli Stati membri competenti per i biocidi nell'ambito delle riunioni del gruppo di coordinamento del 23 gennaio e del 17 marzo 2015.
- (5) A norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 30 giugno 2015 lo Stato membro di riferimento ha fornito alla Commissione una descrizione dettagliata delle questioni su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo, unitamente alle relative motivazioni. Una copia della suddetta descrizione è stata inviata anche agli Stati membri interessati e al richiedente.
- (6) Le obiezioni irrisolte comunicate alla Commissione riguardavano l'efficacia del prodotto in causa contro ratti e topi, che non era stata sufficientemente dimostrata mediante prove sul campo ben documentate; l'efficacia negli Stati membri con climi umidi, che potrebbe essere ridotta a causa del fatto che gli organismi bersaglio hanno un accesso più facile all'acqua; l'efficienza del dispositivo come misura di mitigazione dei rischi per evitare la lisciviazione; e il rischio inaccettabile per la salute degli utilizzatori durante la pulizia delle esche.
- (7) A norma dell'allegato VI, punto 12, del regolamento (UE) n. 528/2012, lo Stato membro di riferimento ha ritenuto che il prodotto in causa fosse sufficientemente efficace in base ai dati raccolti sul campo generati con l'uso di un prototipo e al giudizio dei suoi esperti. Tale conclusione era tuttavia condizionata alla presentazione di dati raccolti sul campo che corroborassero tali conclusioni.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.



- (8) Lo Stato membro di riferimento ha concluso che i risultati delle prove sul campo presentati dal richiedente dimostrano un livello di efficacia accettabile a norma dei criteri stabiliti negli orientamenti dell'UE in materia di valutazione dell'efficacia dei rodenticidi (<sup>1</sup>).
- (9) Per quanto riguarda l'efficacia nei climi umidi, non si rilevano differenze significative tra Stati membri per l'uso del prodotto all'interno nelle zone in cui sono a disposizione dei roditori alimenti o mangimi in quantità abbondanti. Per quanto riguarda l'uso all'interno degli edifici ed intorno ad essi e all'esterno, l'autorizzazione del prodotto comprende già la condizione di limitarne l'uso alle situazioni in cui è difficile accedere all'acqua. Dato che il prodotto è stato sufficientemente efficace nelle prove sul campo in aree con pieno accesso all'acqua, l'autorizzazione del prodotto non dovrebbe essere soggetta ad alcuna restrizione per motivi inerenti a specifiche condizioni meteorologiche.
- (10) Lo Stato membro di riferimento ritiene che il dispositivo sia un'adeguata misura di attenuazione dei rischi per prevenire le perdite e l'avvelenamento primario e secondario rispetto all'impiego del prodotto in causa in vassoi aperti. Tale conclusione è stata confermata nelle prove sul campo in cui le perdite si sono verificate solo due volte a causa di un incidente con un macchinario agricolo o vandalismo. Al fine di limitare il più possibile le perdite accidentali, l'autorizzazione del prodotto dovrebbe includere ulteriori istruzioni per l'uso, come ad esempio la fissazione dell'esca al suolo, e una raccomandazione che, in caso di perdite accidentali, l'esca deve essere smaltita come rifiuto pericoloso.
- (11) Lo Stato membro di riferimento ha valutato il rischio sanitario per gli utilizzatori del prodotto utilizzando un modello elaborato per le formulazioni solide delle esche e applicando parametri molto prudenti nello scenario più sfavorevole. Poiché è stato individuato un rischio inaccettabile per l'utilizzatore, è stata introdotta una misura di attenuazione dei rischi in cui si dichiara che il dispositivo deve essere smaltito dopo l'uso al fine di evitare ogni potenziale esposizione durante la pulizia delle esche.
- (12) L'autorizzazione del prodotto è stata assoggettata a una modifica concordata che consiste nel ricalcolare il rischio per la salute umana derivante dall'esposizione al prodotto in causa, in base ad uno studio sull'assorbimento cutaneo specifico al prodotto e a nuovi parametri generati dal richiedente che si riferiscono all'utilizzo in condizioni reali del prodotto in causa (ad esempio il numero di spruzzi cui l'utilizzatore può essere esposto nonché la dimensione delle gocce dello spruzzo).
- (13) Considerando il rischio di esposizione accidentale agli spruzzi, è opportuno includere ulteriori misure di mitigazione del rischio nell'autorizzazione. Tali misure dovrebbero includere la limitazione dell'uso ai soli utilizzatori professionali appositamente formati e la specificazione che gli utilizzatori indossino guanti di protezione. Tenendo conto del fatto che gli utilizzatori professionali formati dovrebbero seguire attentamente le istruzioni per l'uso, il prodotto in causa dovrebbe essere sicuro per questa categoria di utilizzatori ai termini e alle condizioni proposti.
- (14) Al fine di evitare rifiuti di plastica inutili dovrebbe essere soppressa dall'autorizzazione l'attuale condizione che riguarda la fornitura del prodotto e del distributore roll-on unitamente all'esca come un unico dispositivo e lo smaltimento dell'intero dispositivo, compresa l'esca, dopo l'uso.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La presente decisione si applica al prodotto identificato dal numero di riferimento ES-0000196-0000, come previsto dal registro per i biocidi.

#### Articolo 2

1. Il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(<sup>1</sup>) Cfr. Technical Notes for Guidance on Product Evaluation. Appendici del capo 7. Tipo di prodotto 14: Efficacy Evaluation of Rodenticidal Biocidal Products, disponibile sul sito web [http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd\\_guid\\_revised\\_appendix\\_chapter\\_7\\_pt14\\_2009\\_en.pdf](http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_revised_appendix_chapter_7_pt14_2009_en.pdf)



2. La condizione che limita l'uso del prodotto a situazioni in cui è difficile accedere all'acqua è soppressa dall'autorizzazione del prodotto.

#### Articolo 3

1. La categoria di utilizzatori per gli impieghi autorizzati del prodotto è limitata unicamente agli utilizzatori professionali appositamente formati.
2. L'autorizzazione include le seguenti misure di mitigazione del rischio: «Indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti è indicato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)».
3. È soppressa dall'autorizzazione del prodotto la condizione di fornire il prodotto e il distributore roll-on unitamente all'esca come dispositivo unico e di smaltire l'esca in quanto parte dell'intero dispositivo dopo l'uso.
4. Secondo i termini e le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012.

#### Articolo 4

1. Le seguenti istruzioni per l'uso sono incluse nell'autorizzazione del prodotto:
  - «Fissare l'esca a terra».
  - «In caso di perdita accidentale del liquido, smaltire l'esca come rifiuto pericoloso».
2. Secondo i termini e le condizioni di cui al paragrafo 1 il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 528/2012.


#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

16CE1816



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1175 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2016

relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente spinosad comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 4385]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, (e) in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 giugno 2015 la società Scotts Celaflor GmbH (di seguito «il richiedente») ha presentato una domanda completa alla Germania («lo Stato membro interessato») con lo scopo di ottenere il riconoscimento reciproco di un'autorizzazione concessa dal Regno Unito («lo Stato membro di riferimento») per un biocida insetticida contenente il principio attivo spinosad, che si presenta sotto forma di esca solida granulare da applicare direttamente o diluita («il prodotto in causa»).
- (2) Il 23 aprile 2015 lo Stato membro di riferimento ha autorizzato l'uso all'aperto da parte del pubblico del prodotto in causa contro le formiche mediante applicazione diretta sui formicai. L'autorizzazione è stata in seguito riconosciuta reciprocamente da parte dell'Irlanda.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 ottobre 2015 lo Stato membro interessato ha comunicato un elemento di dissenso al gruppo di coordinamento, segnalando che il prodotto in causa non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iv), di tale regolamento.
- (4) Lo Stato membro interessato ritiene che il prodotto in causa non soddisfi il requisito di cui al paragrafo 66 dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto il rapporto PEC/PNEC per il comparto suolo è superiore a 1 e di conseguenza il prodotto in causa costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente, sebbene in piccole aree e per periodi di tempo molto brevi.
- (5) Il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni in merito alla comunicazione. Il Belgio, la Francia, i Paesi Bassi, il Regno Unito e il richiedente hanno presentato le loro osservazioni. La comunicazione è stata oggetto di discussione anche tra le autorità degli Stati membri competenti per i biocidi in occasione delle riunioni del gruppo di coordinamento del 17 novembre 2015 e del 20 gennaio 2016.
- (6) Poiché non è stato raggiunto alcun accordo in seno al gruppo di coordinamento, il 5 febbraio 2016 lo Stato membro di riferimento ha fornito alla Commissione una descrizione dettagliata delle questioni su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Una copia di tale descrizione è stata inviata anche agli Stati membri interessati e al richiedente.
- (7) Per quanto riguarda le obiezioni irrisolte riferite alla Commissione, il punto 66 dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che se il rapporto PEC/PNEC è superiore a 1, l'organismo di valutazione giudica, caso per caso, gli elementi o le misure di attenuazione del rischio da prendere in considerazione al fine di stabilire se il biocida soddisfa l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iv).
- (8) Dalle discussioni in seno al gruppo di coordinamento sembra che non vi siano orientamenti concordati dell'Unione atti a sostenere l'organismo di valutazione nell'elaborazione di un giudizio.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.



- (9) Da tali discussioni risulta inoltre che l'inaccettabile rischio individuato è limitato a causa delle modalità d'uso del prodotto, che è applicabile solamente a piccole superfici (ad esempio i formicai) e si prevede che si dissolva in un breve periodo di tempo, in modo che le specie non bersaglio possano nuovamente colonizzare l'area trattata dopo l'uso.
- (10) In assenza di orientamenti concordati dell'Unione, la conclusione dello Stato membro di riferimento si è basata sulle informazioni disponibili e sul parere dei suoi esperti, ai sensi del paragrafo 12 dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (11) In questo contesto e fino a quando tali linee guida concordate non verranno adottate formalmente, la conclusione raggiunta dallo Stato membro di riferimento sull'elemento di dissenso è considerata valida fino al rinnovo dell'autorizzazione del prodotto.
- (12) Dalle discussioni in seno al gruppo di coordinamento risulta inoltre che i termini e le condizioni attuali dell'autorizzazione del prodotto dovrebbero descrivere meglio il campo di applicazione del prodotto in causa e dovrebbero fornire informazioni sulla sua applicazione. È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza tali termini e condizioni.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La presente decisione si applica al prodotto identificato dal numero di riferimento UK-0008829-0000, come previsto dal registro per i biocidi.

#### *Articolo 2*

Il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 528/2012.

#### *Articolo 3*

1. Il campo di applicazione nell'autorizzazione del prodotto è modificato come segue: «Uso all'aperto (solo per l'applicazione diretta sui formicai nelle vicinanze delle abitazioni (ad uso domestico))».
2. La frase «Applicare direttamente ed esclusivamente sul nido» presente nell'autorizzazione del prodotto sia come un'istruzione per l'uso sia come misura di attenuazione del rischio è sostituita dalla seguente: «Applicare il biocida direttamente ed esclusivamente sui formicai. Non disperdere i granuli secchi né versare il liquido su superfici dure o suolo nudo utilizzati come passaggi dalle formiche».

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

16CE1817



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1176 DELLA COMMISSIONE****del 18 luglio 2016****che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA**

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio <sup>(2)</sup>, ha istituito misure antidumping su determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia, a seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»).
- (2) Il 25 novembre 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nell'Unione di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup> («l'avviso di apertura»).
- (3) La Commissione ha avviato il riesame relativo alla RPC in seguito a una domanda presentata il 2 marzo 2015 da Metpro Limited («il richiedente»), un importatore di determinati tipi di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, per quanto riguarda le importazioni dalla RPC. Il richiedente ha chiesto il riesame al fine di stabilire se gli accessori per cavi elettrici (a forma di T, curve e gomiti) con un passo di filettatura metrica standard di 1,5 mm secondo la norma ISO Metric BS3643 («il prodotto candidato all'esclusione») dovessero essere esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013. Dato che le misure si applicano anche alle importazioni originarie della Thailandia, la Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare anche un riesame relativo alle importazioni dalla Thailandia. La domanda conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura del riesame.
- (4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare al riesame. La Commissione ha inoltre informato specificamente il richiedente, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC e della Thailandia e le autorità cinesi e thailandesi, i fornitori, gli utilizzatori e gli importatori noti, gli operatori commerciali, nonché un'associazione, dell'apertura del riesame e li ha invitati a partecipare.
- (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura del riesame e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

**2. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO**

- (6) Con lettera del 5 aprile 2016 indirizzata alla Commissione il richiedente ha ritirato la domanda di riesame.
- (7) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, in caso il richiedente ritiri la domanda il riesame può essere chiuso a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GUL 129 del 14.5.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GU C 392 del 25.11.2015, pag. 14) e rettifica dell'avviso di apertura (GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 27).



- (8) La Commissione ha ritenuto opportuno chiudere il riesame per quanto riguarda la RPC poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni tali da dimostrare che la chiusura fosse contraria all'interesse dell'Unione.
- (9) Per quanto riguarda la Thailandia, nessuna delle autorità thailandesi o delle società note contattate ha fornito informazioni pertinenti all'inchiesta, per quanto riguarda il prodotto candidato all'esclusione, che consentissero lo svolgimento del riesame. Nessuno degli importatori noti contattati ha segnalato importazioni del prodotto candidato all'esclusione dalla Thailandia. Dall'inchiesta non è emersa alcuna altra informazione pertinente che possa costituire la base per lo svolgimento di un riesame della definizione del prodotto.
- (10) Dal momento che il richiedente ha ritirato la domanda per quanto riguarda la RPC, e poiché non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti relative alla Thailandia, è opportuno chiudere il riesame d'ufficio per quanto riguarda la Thailandia, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (11) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni entro il termine stabilito.
- (12) La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia.
- (13) La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10) è chiuso.


#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

16CE1818



## DECISIONE (UE) 2016/1177 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2016

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Principato di Monaco per modificare l'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> («accordo») al fine di allinearli con i recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è convenuto di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale.
- (2) Il testo del protocollo di modifica dell'accordo («protocollo di modifica»), scaturito da questi negoziati, rispecchia le direttive di negoziato del Consiglio, poiché permette di allineare l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo «standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali» elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, gli Stati membri e il Principato di Monaco hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e il Principato di Monaco.
- (3) Il protocollo di modifica dovrebbe essere firmato.
- (4) Visti gli orientamenti espressi dal Principato di Monaco nell'ambito del Forum globale dell'OCSE, il protocollo di modifica dovrebbe essere applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2017 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

<sup>1)</sup> GUL 19 del 21.1.2005, pag. 55.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, con riserva della conclusione di tale protocollo di modifica.

Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

Fatta salva la necessaria reciprocità, il protocollo di modifica si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2017, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Il presidente del Consiglio notifica, a nome dell'Unione, al Principato di Monaco la sua intenzione di applicare provvisoriamente il protocollo di modifica, fatta salva la necessaria reciprocità, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

P. KAŽIMÍR

**16CE1819**



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1178 DELLA COMMISSIONE****del 10 giugno 2016****che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) All'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sono state comunicate le categorie di derivati over-the-counter (OTC) su tassi di interesse che talune controparti centrali (CCP) sono state autorizzate a compensare. Per ciascuna di tali categorie l'ESMA ha valutato i criteri essenziali per l'applicazione dell'obbligo di compensazione, compresi il livello di standardizzazione, il volume e la liquidità nonché la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Con l'obiettivo generale di ridurre il rischio sistemico, l'ESMA ha stabilito quali categorie di derivati OTC su tassi d'interesse debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) I contratti derivati OTC su tassi di interesse possono avere un importo nozionale costante, variabile o condizionale. I contratti con un importo nozionale costante hanno un importo nozionale che non varia nel corso della durata del contratto. I contratti con un importo nozionale variabile hanno un importo nozionale che varia in maniera prevedibile nel corso della durata del contratto. I contratti con un importo nozionale condizionale hanno un importo nozionale che varia in maniera imprevedibile nel corso della durata del contratto. Gli importi nozionali condizionali aggiungono complessità alla determinazione dei prezzi e alla gestione dei rischi connesse ai contratti derivati OTC su tassi di interesse e di conseguenza alla capacità delle CCP di compensarli. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione al momento di definire le categorie di derivati OTC su tassi di interesse da assoggettare all'obbligo di compensazione.
- (3) Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione, si dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei contratti derivati OTC conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite. A tale riguardo, le categorie di derivati OTC su tassi di interesse soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del presente regolamento non dovrebbero comprendere i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o gruppi di copertura per obbligazioni garantite che rispettano determinate condizioni.
- (4) Controparti diverse necessitano di periodi di tempo diversi per prendere le disposizioni necessarie per compensare i derivati OTC su tassi d'interesse soggetti all'obbligo di compensazione. Al fine di assicurare un'attuazione ordinata e tempestiva di tale obbligo, è opportuno classificare le controparti in categorie per garantire che controparti sufficientemente simili siano assoggettate all'obbligo di compensazione a decorrere dalla stessa data.
- (5) Una prima categoria dovrebbe includere le controparti sia finanziarie che non finanziarie che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono partecipanti diretti di almeno una delle CCP pertinenti e per almeno una delle categorie di derivati OTC su tassi di interesse soggette all'obbligo di compensazione, poiché tali controparti hanno già esperienza con la compensazione dei derivati OTC su tassi di interesse e hanno già

<sup>(1)</sup> GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.




stabilito i collegamenti con le CCP pertinenti per compensare almeno una di tali categorie. In questa prima categoria dovrebbero essere incluse anche le controparti non finanziarie che sono partecipanti diretti, in quanto la loro esperienza e preparazione in materia di compensazione centrale è paragonabile a quella delle controparti finanziarie ivi incluse.

- (6) Una seconda e una terza categoria dovrebbero comprendere le controparti finanziarie non incluse nella prima categoria, raggruppate secondo i livelli di capacità giuridica e operativa con derivati OTC. Il livello di attività in derivati OTC dovrebbe servire come base per differenziare il livello di capacità giuridica e operativa delle controparti finanziarie; dovrebbe pertanto essere stabilita una soglia quantitativa per distinguere tra la seconda e la terza categoria sulla base dell'importo nozionale medio aggregato a fine mese dei derivati non compensati a livello centrale. Tale soglia dovrebbe essere fissata a un livello appropriato che consenta di differenziare i piccoli partecipanti al mercato e di rappresentare allo stesso tempo un livello significativo di rischio nella seconda categoria. Al fine di migliorare la convergenza normativa e limitare i costi di conformità per le controparti, la soglia dovrebbe essere altresì allineata a quella concordata a livello internazionale in relazione agli obblighi di marginazione per i derivati non compensati a livello centrale. Come nel caso delle norme internazionali, mentre la soglia si applica in generale a livello di gruppo, in considerazione dei potenziali rischi condivisi esistenti all'interno del gruppo, per i fondi di investimento essa dovrebbe applicarsi separatamente per ciascun fondo, poiché le passività di un fondo non sono di solito influenzate dalle passività degli altri fondi o del loro gestore degli investimenti. La soglia dovrebbe pertanto essere applicata separatamente per ciascun fondo di investimento, purché in caso di insolvenza o di fallimento ciascun fondo costituisca un aggregato di attività completamente separato e isolato che non è assistito da garanzia reale o personale né sostenuto da altri fondi di investimento o dal gestore degli investimenti.
- (7) Taluni fondi di investimento alternativi (FIA) non rientrano nella definizione di controparti finanziarie ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, sebbene dispongano di un grado di capacità operativa con i contratti derivati OTC simile a quello dei FIA rientranti nella definizione. Pertanto i FIA classificati come controparti non finanziarie dovrebbero essere inclusi nelle stesse categorie di controparti dei FIA classificati come controparti finanziarie.
- (8) La quarta categoria dovrebbe comprendere le controparti non finanziarie non incluse nelle altre categorie a causa dell'esperienza e capacità operativa più limitate con i derivati OTC e con la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.
- (9) La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla prima categoria dovrebbe tener conto del fatto che esse potrebbero non avere le necessarie connessioni preesistenti con le controparti centrali per tutte le categorie soggette all'obbligo di compensazione. Le controparti appartenenti a questa categoria costituiscono inoltre il punto di accesso alla compensazione per le controparti che non sono partecipanti diretti, visto che si prevede un aumento considerevole della compensazione dei clienti e dei clienti indiretti a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione. Infine, questa prima categoria di controparti costituisce una porzione significativa del volume di derivati OTC su tassi di interesse già compensati, e il volume delle operazioni da compensare aumenterà sensibilmente dopo la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione di cui al presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere fissato a 6 mesi il periodo di tempo ragionevole a disposizione delle controparti appartenenti alla prima categoria per prepararsi a compensare categorie supplementari, gestire l'aumento della compensazione dei clienti e dei clienti indiretti e adeguarsi all'incremento dei volumi di operazioni da compensare.
- (10) La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla seconda e alla terza categoria dovrebbe tener conto del fatto che la maggior parte di esse avrà accesso a una controparte centrale diventando cliente o cliente indiretto di un partecipante diretto. Questo processo può richiedere tra 12 e 18 mesi, in funzione della capacità giuridica e operativa delle controparti e del loro livello di preparazione per quanto riguarda la conclusione degli accordi con i partecipanti diretti necessari per la compensazione dei contratti.
- (11) La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla quarta categoria dovrebbe tenere conto della loro capacità giuridica e operativa e della loro esperienza più limitata con i derivati OTC e la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.
- (12) Per i contratti derivati OTC conclusi tra una controparte stabilita in un paese terzo e un'altra stabilita nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo, incluse integralmente nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, dovrebbe essere prevista una data



differita per l'applicazione dell'obbligo di compensazione. L'applicazione differita dovrebbe garantire che tali contratti non siano soggetti all'obbligo di compensazione per un periodo di tempo limitato in assenza di atti di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardanti i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento e la giurisdizione in cui è stabilita la controparte esterna all'Unione europea. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di verificare in anticipo che le controparti che concludono tali contratti appartengano allo stesso gruppo e soddisfino le altre condizioni per le operazioni infragruppo di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

- (13) A differenza dei derivati OTC le cui controparti sono controparti non finanziarie, per i contratti derivati OTC le cui controparti sono controparti finanziarie il regolamento (UE) n. 648/2012 richiede l'applicazione dell'obbligo di compensazione se i contratti sono stati conclusi dopo la notifica all'ESMA successiva all'autorizzazione di una controparte centrale a compensare una determinata categoria di derivati OTC, ma prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, purché ciò sia giustificato dalla durata residua dei contratti alla data di decorrenza dell'obbligo. L'applicazione dell'obbligo di compensazione a tali contratti dovrebbe perseguire l'obiettivo di assicurare l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012. Essa dovrebbe servire a garantire la stabilità finanziaria e la riduzione del rischio sistemico, nonché la parità delle condizioni di concorrenza per i partecipanti al mercato quando una categoria di contratti derivati OTC è dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione. La durata residua minima dovrebbe pertanto essere fissata a un livello che garantisca il conseguimento di tali obiettivi.
- (14) Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti non possono prevedere se i contratti derivati OTC da loro conclusi saranno soggetti all'obbligo di compensazione alla data di decorrenza dell'obbligo. Questa incertezza ha un impatto significativo sulla capacità dei partecipanti al mercato di determinare esattamente i prezzi dei contratti derivati OTC da loro conclusi, in quanto i contratti compensati a livello centrale sono soggetti ad un altro regime di garanzia rispetto a quelli non compensati a livello centrale. Imporre la compensazione anticipata dei contratti derivati OTC conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a prescindere dalla loro durata residua alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, potrebbe limitare la capacità delle controparti di coprire adeguatamente i rischi di mercato, e di conseguenza influire sul funzionamento del mercato e la stabilità finanziaria o impedire alle controparti di esercitare le attività consuete coprendole con altri mezzi adeguati.
- (15) Inoltre, i contratti derivati OTC conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione fino a quando le controparti di tali contratti possano determinare la categoria cui appartengono, possano appurare se siano soggette all'obbligo di compensazione per un determinato contratto, comprese le operazioni infragruppo, e possano attuare le disposizioni necessarie per concludere tali contratti tenendo conto dell'obbligo di compensazione. Al fine di preservare il corretto funzionamento e la stabilità del mercato, nonché la parità delle condizioni di concorrenza tra le controparti, è pertanto opportuno considerare che tali contratti non debbano essere soggetti all'obbligo di compensazione, a prescindere dalla loro durata residua.
- (16) I contratti derivati OTC stipulati dopo la notifica all'ESMA successiva all'autorizzazione di una controparte centrale a compensare una determinata categoria di derivati OTC, ma prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione quando non sono significativamente rilevanti per il rischio sistemico, o quando assoggettare tali contratti all'obbligo di compensazione potrebbe altrimenti mettere a repentaglio l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012. Il rischio di credito di controparte connesso ai contratti derivati OTC su tassi di interesse con scadenze più lunghe permane nel mercato per un periodo più lungo rispetto a quello legato ai contratti derivati OTC su tassi di interesse con durate residue brevi. Introdurre l'obbligo di compensazione per i contratti con durata residua breve imporrebbe alle controparti un onere sproporzionato rispetto all'attenuazione del livello di rischio. Inoltre, i derivati OTC su tassi di interesse con brevi durate residue rappresentano una quota relativamente modesta del mercato complessivo e quindi una quota relativamente modesta del rischio sistemico totale connesso a tale mercato. Le durate residue minime dovrebbero pertanto essere fissate a un livello tale da assicurare che i contratti con una durata residua non superiore a pochi mesi non siano soggetti all'obbligo di compensazione.
- (17) Le controparti appartenenti alla terza categoria sopportano una quota relativamente limitata del rischio sistemico complessivo e hanno un grado inferiore di capacità giuridica e operativa con i derivati OTC rispetto alle controparti appartenenti alla prima e alla seconda categoria. Elementi essenziali dei contratti derivati OTC, compresa la determinazione dei prezzi dei derivati OTC su tassi d'interesse soggetti all'obbligo di compensazione e conclusi prima della decorrenza di tale obbligo, dovranno essere adattati entro breve termine, al fine di incorporarvi la compensazione che avrà luogo soltanto diversi mesi dopo la conclusione del contratto. Questo



processo di compensazione anticipata comporta importanti adeguamenti del modello di determinazione del prezzo e modifiche della documentazione di tali contratti derivati OTC. Le controparti appartenenti alla terza categoria hanno una capacità molto limitata di integrare la compensazione anticipata nei loro contratti derivati OTC. Imporre la compensazione dei contratti derivati OTC conclusi prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione per tali controparti potrebbe quindi limitare la capacità delle controparti di coprire adeguatamente i rischi, e influire sul funzionamento e la stabilità del mercato o impedire alle controparti di esercitare le consuete attività se non possono continuare a coprirle. I contratti derivati OTC stipulati da controparti appartenenti alla terza categoria prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione non dovrebbero pertanto essere assoggettati all'obbligo di compensazione.

- (18) I contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo possono inoltre essere esentati dall'obbligo di compensazione, purché siano soddisfatte determinate condizioni, al fine di non limitare l'efficienza dei processi di gestione del rischio infragruppo e, di conseguenza, di non compromettere il conseguimento dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012. Le operazioni infragruppo che soddisfano talune condizioni e che sono concluse prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tali operazioni non dovrebbero pertanto essere assoggettate all'obbligo di compensazione.
- (19) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (20) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione

1. Le categorie di derivati over-the-counter (OTC) di cui all'allegato I sono soggette all'obbligo di compensazione.
2. Le categorie di derivati OTC di cui all'allegato I non includono i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite, a condizione che tali contratti soddisfino tutte le seguenti condizioni:
  - a) sono utilizzati esclusivamente per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta del gruppo di copertura in relazione alle obbligazioni garantite;
  - b) sono registrati nel gruppo di copertura delle obbligazioni garantite conformemente alla legislazione nazionale in materia di obbligazioni garantite;
  - c) non terminano in caso di risoluzione o insolvenza dell'emittente delle obbligazioni garantite o del gruppo di copertura;
  - d) la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori delle obbligazioni garantite, salvo nel caso in cui la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite sia la parte insolvente o interessata ovvero rinunci al trattamento pari-passu;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



- e) le obbligazioni garantite sono conformi ai requisiti dell'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e sono soggette ad un obbligo regolamentare di collateralizzazione di almeno il 102 %.

#### Articolo 2

##### Categorie di controparti

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4, le controparti soggette all'obbligo di compensazione sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) categoria 1, comprendente le controparti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono partecipanti diretti ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012, per almeno una delle categorie di derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento o all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione <sup>(2)</sup>, di almeno una delle controparti centrali autorizzate o riconosciute prima di tale data come abilitate a compensare almeno una di tali categorie;
- b) categoria 2, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 che appartengono a un gruppo la cui media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per gennaio, febbraio e marzo 2016 è superiore a 8 miliardi di EUR e che sono:
- i) controparti finanziarie;
- ii) fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> che sono controparti non finanziarie;
- c) categoria 3, comprendente le controparti non appartenenti né alla categoria 1 né alla categoria 2 che sono:
- i) controparti finanziarie;
- ii) fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che sono controparti non finanziarie;
- d) categoria 4, comprendente le controparti non finanziarie non appartenenti né alla categoria 1 né alla categoria 2 né alla categoria 3.

2. Ai fini del calcolo della media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione del gruppo, di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inclusi tutti i derivati del gruppo non compensati a livello centrale, compresi i forwards su tassi di cambio, gli swaps e gli swaps su valute.

3. Se le controparti sono fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, la soglia di 8 miliardi di EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si applica individualmente a livello di fondo.

#### Articolo 3

##### Date di decorrenza dell'obbligo di compensazione

1. Per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato I, l'obbligo di compensazione decorre dal:


- a) 9 febbraio 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 1;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).



- b) 9 luglio 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 2;
- c) 9 febbraio 2018 per le controparti appartenenti alla categoria 3;
- d) 9 luglio 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 4.

Quando un contratto è concluso tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per il contratto è la data più lontana.

2. In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato I e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

- a) 9 luglio 2019, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; oppure
- b) la data più lontana tra le seguenti, nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:
  - i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
  - ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.

La deroga si applica solo se le controparti soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la controparte stabilita in un paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;
- b) la controparte stabilita nell'Unione è:
  - i) una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria; oppure
  - ii) una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;
- c) entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;
- d) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
- e) la controparte stabilita nell'Unione ha comunicato per iscritto all'autorità competente che le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte e, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, l'autorità competente ha confermato che tali condizioni sono soddisfatte.

#### Articolo 4

##### **Durata residua minima**

1. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 1, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è di:

- a) 15 anni per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 di cui all'allegato I;



- b) 3 anni per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella 2 di cui all'allegato I;
- c) 6 mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato I.
2. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 2, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è di:
- a) 15 anni per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 di cui all'allegato I;
- b) 3 anni per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella 2 di cui all'allegato I;
- c) 6 mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato I.
3. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è di:
- a) 15 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 di cui all'allegato I;
- b) 3 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 2 di cui all'allegato I.
4. Quando un contratto è concluso tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse o tra due controparti finanziarie che partecipano a operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la durata residua minima da prendere in considerazione ai fini del presente articolo è la durata residua applicabile più lunga.

#### Articolo 5

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

**Categorie di derivati OTC su tassi d'interesse soggette all'obbligo di compensazione**

Tabella 1

**Categorie di Fixed-To-Float interest rate swaps**

| id    | Tipo            | Indice di riferimento | Valuta di regolamento | Scadenza | Tipo di valuta di regolamento | Facoltatività | Tipo nozionale       |
|-------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|---------------|----------------------|
| C.1.1 | Fixed- to-Float | NIBOR                 | NOK                   | 28D-10Y  | Valuta unica                  | No            | Costante o variabile |
| C.1.2 | Fixed- to-Float | WIBOR                 | PLN                   | 28D-10Y  | Valuta unica                  | No            | Costante o variabile |
| C.1.3 | Fixed- to-Float | STIBOR                | SEK                   | 28D-15Y  | Valuta unica                  | No            | Costante o variabile |

Tabella 2

**Categorie di forward rate agreements**

| id    | Tipo | Indice di riferimento | Valuta di regolamento | Scadenza | Tipo di valuta di regolamento | Facoltatività | Tipo nozionale       |
|-------|------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|---------------|----------------------|
| C.2.1 | FRA  | NIBOR                 | NOK                   | 3D-2Y    | Valuta unica                  | No            | Costante o variabile |
| C.2.2 | FRA  | WIBOR                 | PLN                   | 3D-2Y    | Valuta unica                  | No            | Costante o variabile |
| C.2.3 | FRA  | STIBOR                | SEK                   | 3D-3Y    | Valuta unica                  | No            | Costante o variabile |

16CE1820



## REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2016

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene due elenchi di sostanze pericolose che sono oggetto di classificazione e etichettatura armonizzate. La tabella 3.1 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché con effetto dal 1° giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è stata abrogata, la tabella 3.2 dell'allegato VI, parte 3, dovrebbe essere soppressa. Tuttavia, al fine di facilitare la transizione alla piena applicabilità del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale soppressione dovrebbe prendere effetto solo dal 1° giugno 2017.
- (3) Alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove, aggiornate o abrogate sono state trasmesse all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base dei pareri elaborati su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (*Committee for Risk Assessment*, nel prosieguo «RAC») dell'ECHA, nonché dei commenti ricevuti dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze.
- (4) Per quanto riguarda la sostanza «piombo», nel suo parere scientifico del 5 dicembre 2013 il RAC propone di qualificarla come tossica per la riproduzione di categoria 1 A. Tuttavia, a causa della mancanza di certezza riguardo la biodisponibilità del piombo in forma massiva, occorre distinguere tra forma massiva (particelle di dimensioni maggiori o uguali a 1 mm) e polvere (particelle di dimensioni inferiori a 1 mm). È pertanto opportuno introdurre un limite di concentrazione specifico (SCL) di  $\geq 0,03$  % per la polvere e un limite di concentrazione generico (GCL) di  $\geq 0,3$  % per la forma massiva.
- (5) Per quanto riguarda le sostanze contenenti rame, la classificazione ambientale raccomandata nei pareri del RAC datati 4 dicembre 2014, dovrebbe essere inclusa nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 in quanto sono disponibili sufficienti elementi scientifici a giustificazione di questa nuova classificazione. I proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un'ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l'ambiente acquatico forniti dall'industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (7) Non è necessario conformarsi alle nuove classificazioni armonizzate immediatamente, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti. Tale periodo di tempo sarà anche necessario per consentire ai fornitori di adattare e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti dalle nuove classificazioni armonizzate per le sostanze come quelle di cui all'articolo 22, lettera f), o all'articolo 23 del

<sup>(1)</sup> GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).



regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, quelli previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> o quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

- (8) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove classificazioni armonizzate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza prima della scadenza del termine per conformarsi alle nuove disposizioni.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

- 1) l'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento;
- 2) nell'allegato VI, la tabella 3.2. è soppressa.

#### Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° marzo 2018.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° giugno 2017.

3. In deroga al paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, prima del 1° marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).




ALLEGATO


La tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificata:

- a) le voci corrispondenti ai numeri di indice 607-331-00-5 e 609-066-00-0 sono soppresse;
- b) le voci corrispondenti ai numeri di indice 006-035-00-8, 029-002-00-X, 602-020-00-0, 602-033-00-1, 603-055-00-4, 604-030-00-0, 604-092-00-9, 605-013-00-0, 605-022-00-X, 606-014-00-9, 606-021-00-7, 607-056-00-0, 607-059-00-7, 607-157-00-X, 607-172-00-1, 607-375-00-5, 607-623-00-2, 613-166-00-X, 613-121-00-4, 616-011-00-4, 616-037-00-6 e 616-207-00-X sono sostituite, rispettivamente, dalle voci riportate di seguito:


| Numero della sostanza | Dati di identificazione internazionale   | Numero CE | Numero CAS | Classificazione   |  | Etichettatura                     |   |   | Limiti di concentrazione specifici, fattori M | Note |
|-----------------------|--|-----------|------------|---|--|-----------------------------------|---|---|---|------|
|                       |  |           |            | Codici di classe e di categoria di pericolo   | Codici di indicazioni di pericolo            | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo         | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |   |      |
| 006-035-00-8          | pirimicarb (ISO); 2-(dimetilamino)-5,6-dimetilpirimidin-4-yl dimetilcarbammati | 245-430-1 | 23103-98-2 | Carc. 2<br>Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 3<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H351<br>H331<br>H301<br>H317<br>H400<br>H410 | GHS08<br>GHS06<br>GHS09<br>Dgr    | H351<br>H331<br>H301<br>H317<br>H410      |   | M = 10<br>M = 100 <sup>b</sup>                |      |
| 029-002-00-X          | ossido di dirame<br>ossido di rame (I)   | 215-270-7 | 1317-39-1  | Acute Tox. 4<br>Acute Tox. 4<br>Eye Dam. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1              | H332<br>H302<br>H318<br>H400<br>H410         | GHS07<br>GHS05<br>GHS09<br>Dgr    | H332<br>H302<br>H318<br>H410              |   | M = 100 <sup>b</sup>                          |      |
| 602-020-00-0          | 1,2-dicloropropano<br>dicloropropano (dicloruro di propilene)                  | 201-152-2 | 78-87-5    | Flam. Liq. 2<br>Carc. 1B<br>Acute Tox. 4*<br>Acute Tox. 4*                                      | H225<br>H350<br>H332<br>H302                 | GHS02<br>GHS08<br>GHS07<br>Dgr    | H225<br>H350<br>H332<br>H302 <sup>b</sup> |   |   |      |



| Numero della sostanza | Dati di identificazione internazionale   | Numero CE                                 | Numero CAS  | Classificazione   |  | Etichettatura                     |   |   | Limiti di concentrazione specifici, fattori M | Note |
|-----------------------|--|---|---|---|--|-----------------------------------|---|---|---|------|
|                       |  |   |   | Codici di classe e di categoria di pericolo   | Codici di indicazioni di pericolo                            | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo                             | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |   |      |
| «602-033-00-1         | clorobenzene   | 203-628-5                                 | 108-90-7  | Flam. Liq. 3<br>Acute Tox. 4<br>Skin Irrit. 2<br>Aquatic Chronic 2  | H226<br>H332<br>H315<br>H411                                 | GHS02<br>GHS07<br>GHS09<br>Wng    | H226<br>H332<br>H315<br>H411»                                 |   |   |      |
| «603-055-00-4         | ossido di propilene;<br>1,2-epossipropano; metilossirano   | 200-879-2                                 | 75-56-9   | Flam. Liq. 1<br>Carc. 1B<br>Muta. 1B<br>Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>STOT SE 3<br>Eye Irrit. 2 | H224<br>H350<br>H340<br>H331<br>H311<br>H302<br>H335<br>H319 | GHS02<br>GHS08<br>GHS06<br>Dgr    | H224<br>H350<br>H340<br>H331<br>H311<br>H302<br>H335<br>H319» |   |   |      |
| «604-030-00-0         | bisfenolo A;<br>4,4'-isopropilidendifenolo   | 201-245-8                                 | 80-05-7   | Repr. 1B<br>STOT SE 3<br>Eye Dam. 1<br>Skin Sens. 1   | H360F<br>H335<br>H318<br>H317                                | GHS08<br>GHS05<br>GHS07<br>Dgr    | H360F<br>H335<br>H318<br>H317»                                |   |   |      |
| «604-092-00-9         | fenolo, dodecil-, ramificato; [1]<br>fenolo, 2-dodecil-, ramificato; [2]<br>fenolo, 3-dodecil-, ramificato; [3]<br>fenolo, 4-dodecil-, ramificato; [4]<br>fenolo, (tetrapropenil) derivati [5] | 310-154-3 [1]<br>[2]<br>[3]<br>[4]<br>[5] | 121158-58-5 [1]<br>[2]<br>[3]<br>21055-94-5 [4]<br>74499-35-7 [5] | Repr. 1B<br>Skin Corr.<br>Eye Dam. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1                                      | H360F<br>H314<br>H318<br>H400<br>H410                        | GHS08<br>GHS05<br>GHS09<br>Dgr    | H360F<br>H314<br>H410   | M = 10<br>M = 10»                               |   |      |




| Numero della sostanza | Dati di identificazione internazionale   | Numero CE | Numero CAS | Classificazione   |   | Etichettatura                           |   |   | Limiti di concentrazione specifici, fattori M  | Note           |
|-----------------------|--|-----------|------------|---|---|---|---|---|--|----------------|
|                       |  |           |            | Codici di classe e di categoria di pericolo   | Codici di indicazioni di pericolo                                   | Pittogrammi, codici di avvertenza       | Codici di indicazioni di pericolo                           | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |  |                |
| «605-013-00-0         | cloralosio (INN);<br>(R)-1,2-O-(2,2,2-tricloroetilidene)-α-D-glucofuranosio; glucocloraloso; anidroglicocloralio | 240-016-7 | 15879-93-3 | Acute Tox. 4*<br>Acute Tox. 3<br>STOT SE 3<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1  | H332<br>H301<br>H336<br>H400<br>H410                                | GHS06<br>GHS09<br>Dgr                   | H332<br>H301<br>H336<br>H410                                |   | M = 10<br>M = 10   | C <sup>a</sup> |
| «605-022-00-X         | glutarale; glutaraldeide;<br>1,5-pentandiale   | 203-856-5 | 111-30-8   | Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 3<br>STOT SE 3<br>Skin Corr. 1B<br>Resp. Sens. 1<br>Skin Sens. 1 A<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 2 | H330<br>H301<br>H335<br>H314<br>H334<br>H317<br>H400<br>H411        | GHS06<br>GHS05<br>GHS08<br>GHS09<br>Dgr | H330<br>H301<br>H335<br>H314<br>H334<br>H317<br>H410        | EU071   | STOT SE 3; H335; 0,5 % ≤<br>C < 5 %<br>M = 1 <sup>a</sup>  |                |
| «606-014-00-9         | clorofacinone (ISO);<br>2-[(4-clorofenil)(fenil)acetil]-1H-indene-1,3(2H)-dione                                  | 223-003-0 | 3691-35-8  | Repr. 1B<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 1<br>STOT RE 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1                         | H360D<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (san-<br>gue)<br>H400<br>H410 | GHS08<br>GHS06<br>GHS09<br>Dgr          | H360D<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (san-<br>gue)<br>H410 |   | Repr. 1B; H360D:<br>C ≥ 0,003 %<br>STOT RE 1; H372 (san-<br>gue); C ≥ 0,1 %<br>STOT RE 2; H373 (san-<br>gue);<br>0,01 % ≤ C < 0,1 %<br>M = 1<br>M = 1 <sup>a</sup> |                |
| «606-021-00-7         | N-metil-2-pirrolidone;<br>1-metil-2-pirrolidone  | 212-828-1 | 872-50-4   | Repr. 1B<br>STOT SE 3<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Irrit. 2  | H360D***<br>H335<br>H315<br>H319                                    | GHS08<br>GHS07<br>Dgr                   | H360D***<br>H335<br>H315<br>H319                            |   | STOT SE 3; H335; C<br>≥ 10 % <sup>b</sup>  |                |



| Numero della sostanza | Dati di identificazione internazionale   | Numero CE  | Numero CAS  | Classificazione   |  | Etichettatura                     |  |   | Limiti di concentrazione specifici, fattori M | Note |
|-----------------------|--|--|---|---|--|-----------------------------------|--|---|---|------|
|                       |  |  |   | Codici di classe e di categoria di pericolo   | Codici di indicazioni di pericolo                              | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo                      | Codici di indicazioni di pericolo supplementari   |   |      |
| «607-056-00-0         | warfarin (ISO); 4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2H-cromen-2-one; [1] (S)-4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopirone; [2] (R)-4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopirone [3] | 201-377-6<br>[1]<br>226-907-3<br>[2]<br>226-908-9<br>[3] | 81-81-2 [1]<br>5543-57-7<br>[2]<br>5543-58-8<br>[3] | Repr. 1 A<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 2<br>STOT RE 1<br>Aquatic Chronic 2                   | H360D<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (sangue)<br>H411         | GHS08<br>GHS06<br>GHS09<br>Dgr    | H360D<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (sangue)<br>H411 | Repr. 1 A; H360D:<br>C ≥ 0,003 %<br>STOT RE 1; H372 (sangue); C ≥ 0,5 %<br>STOT RE 2; H373 (sangue); 0,05 % ≤ C < 0,5 %»                    |   |      |
| «607-059-00-7         | coumatetralil (ISO); 4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina   | 227-424-0  | 5836-29-3   | Repr. IB<br>Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 2<br>STOT RE 1<br>Aquatic Chronic 1                    | H360D<br>H330<br>H311<br>H300<br>H372 (sangue)<br>H410         | GHS08<br>GHS06<br>GHS09<br>Dgr    | H360D<br>H330<br>H311<br>H300<br>H372 (sangue)<br>H410 | Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,003 %<br>STOT RE 1; H372 (sangue); C ≥ 1,0 %<br>STOT RE 2; H373 (sangue); 0,1 % ≤ C < 1,0 %<br>M = 10»               |   |      |
| «607-157-00-X         | difenacum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossicoumarina  | 259-978-4  | 56073-07-5  | Repr. IB<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 1<br>STOT RE 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H360D<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (sangue)<br>H400<br>H410 | GHS08<br>GHS06<br>GHS09<br>Dgr    | H360D<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (sangue)<br>H410 | Repr. 1B; H360D:<br>C ≥ 0,003 %<br>STOT RE 1; H372 (sangue); C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (sangue); 0,002 % ≤ C < 0,02 %<br>M = 10<br>M = 10» |   |      |



| Numero della sostanza | Dati di identificazione internazionale  | Numero CE | Numero CAS  | Classificazione  |   | Etichettatura                     |   |   | Limiti di concentrazione specifici, fattori M   | Note |
|-----------------------|---|-----------|-------------|--|---|-----------------------------------|---|---|---|------|
|                       |   |           |             | Codici di classe e di categoria di pericolo  | Codici di indicazioni di pericolo                                   | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo                           | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |   |      |
| «607-172-00-1         | brodifacoum (ISO);<br>4-idrossi-3-(3-(4'-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina  | 259-980-5 | 56073-10-0  | Repr. 1 A<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 1<br>STOT RE 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H360D<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (san-<br>gue)<br>H400<br>H410 | GHS08<br>GHS06<br>GHS09<br>Dgr    | H360D<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (san-<br>gue)<br>H410 |   | Repr. 1 A; H360D:<br>C ≥ 0,003 %<br>STOT RE 1; H372 (san-<br>gue); C ≥ 0,02 % STOT RE<br>2; H373 (sangue):<br>0,002 % ≤ C < 0,02 %<br>M = 10<br>M = 10*     |      |
| «607-375-00-5         | flocoumaten (ISO);<br>massa di reazione di:<br>cis-4-idrossi-3-(1,2,3,4-<br>tetraidro-3-(4-(4-tri-<br>fluorometilbenzilossi)fe-<br>nil)-1-naftil)coumarina<br>e trans-4-idrossi-3-<br>(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-<br>(4-trifluorometilbenzi-<br>lossi)fenil)-1-naftil)cou-<br>marina | 421-960-0 | 90035-08-8  | Repr. 1B<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 1<br>STOT RE 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1                  | H360D<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (san-<br>gue)<br>H400<br>H410 | GHS08<br>GHS06<br>GHS09<br>Dgr    | H360D<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (san-<br>gue)<br>H410 |   | Repr. 1B; H360D:<br>C ≥ 0,003 %<br>STOT RE 1; H372 (san-<br>gue); C ≥ 0,05 %<br>STOT RE 2; H373 (san-<br>gue):<br>0,005 % ≤ C < 0,05 %<br>M = 10<br>M = 10* |      |
| «607-623-00-2         | disobutylfialato  | 201-553-2 | 84-69-5     | Repr. 1B   | H360Df  | GHS08<br>Dgr                      | H360Df <sup>s</sup>   |   |   |      |
| «613-166-00-X         | flumioxazin (ISO);<br>2-[7-fluoro-3-ossò-4-<br>(prop-2-in-1-il)-3,4-dii-<br>dro-2H-1,4-benzoxa-<br>zina-6-il]-4,5,6,7-tetra-<br>idro-1H-isoindole-1,3<br>(2H)-dione   | —         | 103361-09-7 | Repr. 1B<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1   | H360D<br>H400<br>H410   | GHS08<br>GHS09<br>Dgr             | H360D<br>H410   |   | M = 1 000<br>M = 1 000*   |      |



| Numero della sostanza | Dati di identificazione internazionale  | Numero CE | Numero CAS               | Classificazione   |  | Etichettatura                           |  |   | Limiti di concentrazione specifici, fattori M | Note |
|-----------------------|---|-----------|--------------------------|---|--|---|--|---|---|------|
|                       |   |           |                          | Codici di classe e di categoria di pericolo   | Codici di indicazioni di pericolo  | Pittogrammi, codici di avvertenza       | Codici di indicazioni di pericolo  | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |   |      |
| «613-121-00-4         | chlorsulfuron (ISO); 2-cloro-N-[[[4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il]amino]carbonil]benzenesulfonammide | 265-268-5 | 64902-72-3               | Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1  | H400<br>H410   | GHS09<br>Wng                            | H410   |   | M = 1 000<br>M = 100»                         |      |
| «616-011-00-4         | N,N-dimetilacetammide   | 204-826-4 | 127-19-5                 | Repr. 1B<br>Acute Tox. 4*<br>Acute Tox. 4*  | H360D***<br>H332<br>H312   | GHS08<br>GHS07<br>Dgr                   | H360D***<br>H332<br>H312»  |   |   |      |
| «616-037-00-6         | acetocloro (ISO); 2-cloro-N-(etossimetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetammide                               | 251-899-3 | 34256-82-1               | Carc. 2<br>Repr. 2<br>Acute Tox. 4<br>STOT SE 3<br>STOT RE 2<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H351<br>H361f<br>H332<br>H335<br>H373 (remi)<br>H315<br>H317<br>H400<br>H410                 | GHS08<br>GHS07<br>GHS09<br>Wng          | H351<br>H361f<br>H332<br>H335<br>H373 (remi)<br>H315<br>H317<br>H410                 |   | M = 1 000<br>M = 100»                         |      |
| «616-207-00-X         | poliesametilene biguanide cloridrato;<br>PHMB   | —         | 32289-58-0<br>27083-27-8 | Carc. 2<br>Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 4<br>STOT RE 1<br>Eye Dam. 1<br>Skin Sens. 1B<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1           | H351<br>H330<br>H302<br>H372 (vie respiratorie) (inalazione)<br>H318<br>H317<br>H400<br>H410 | GHS08<br>GHS06<br>GHS05<br>GHS09<br>Dgr | H351<br>H330<br>H302<br>H372 (vie respiratorie) (inalazione)<br>H318<br>H317<br>H410 |   | M = 10<br>M = 10»                             |      |



c) Le voci seguenti sono riportate secondo l'ordine dei numeri di indice:


| Numero della sostanza | Dati di identificazione internazionale   | Numero CE                      | Numero CAS                       | Classificazione                             |                                   | Etichettatura                     |                                   |   | Limiti di concentrazione specifici, fattori M | Note |
|-----------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|------|
|                       |  |                                |                                  | Codici di classe e di categoria di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |   |      |
| «005-020-00-3         | ottabonato di sodio anidro; [1]<br>ottabonato di sodio tetraidrato [2]   | 234-541-0 [1]<br>234-541-0 [2] | 12008-41-2 [1]<br>12280-03-4 [2] | Repr. 1B                                    | H360FD                            | GHS08<br>Dgr                      | H360FD <sub>+</sub>               |   |   |      |
| «014-046-00-4         | microfibre di vetro E in composizioni rappresentative; [Fibre di alluminosilicato di calcio con orientamento casuale, con le seguenti composizioni rappresentative (% in peso):<br>SiO <sub>2</sub> 50,0-56,0 %,<br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 13,0-16,0 %,<br>B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 5,8-10,0 %,<br>Na <sub>2</sub> O < 0,6 %,<br>K <sub>2</sub> O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> < 0,5 %, F <sub>2</sub> < 1,0 %. Metodo di fabbricazione: generalmente prodotte tramite attenuazione di fiamma e rotazione centrifuga. (possono essere presenti bassi tenori di singoli elementi ulteriori; l'elenco dei metodi di fabbricazione non esclude l'innovazione).] | —                              | —                                | Carc. 1B                                    | H350i                             | GHS08<br>Dgr                      | H350i                             |   | A <sup>o</sup>                                |      |




| Numero della sostanza | Dati di identificazione internazionale   | Numero CE | Numero CAS | Classificazione  |                                   | Etichettatura                     |                                   |   | Limiti di concentrazione specifici, fattori M | Note |
|-----------------------|--|-----------|------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|------|
|                       |  |           |            | Codici di classe e di categoria di pericolo                          | Codici di indicazioni di pericolo | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |   |      |
| «014-047-00-X         | microfibre di vetro in composizioni rappresentative; [Fibre di alluminosilicato di calcio con orientamento casuale, con le seguenti composizioni (% in peso): SiO <sub>2</sub> 55,0-60,0 %, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 4,0-7,0 %, B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 8,0-11,0 %, ZrO <sub>2</sub> 0,0-4,0 %, Na <sub>2</sub> O 9,5-13,5 %, K <sub>2</sub> O 0,0-4,0 %, CaO 1,0-5,0 %, MgO 0,0-2,0 %, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> < 0,2 %, ZnO 2,0-5,0 %, BaO 3,0-6,0 %, F <sub>2</sub> < 1,0 %. Metodo di fabbricazione: generalmente prodotte tramite attuazione di fiamma e rotazione centrifuga. (Possono essere presenti bassi tenori di singoli elementi ulteriori; l'elenco dei metodi di fabbricazione non esclude l'innovazione).] | —         | —          | Carc. 2  | H351 (inalazione)                 | GHS08<br>Wng                      | H351 (inalazione)                 |   | A <sup>a</sup>                                |      |
| «029-015-00-0         | tiocianato di rame   | 214-183-1 | 1111-67-7  | Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1                                 | H400<br>H410                      | GHS09<br>Wng                      | H410                              | EUH032  | M = 10 <sup>a</sup>                           |      |
| «029-016-00-6         | ossido di rame (II)  | 215-269-1 | 1317-38-0  | Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1                                 | H400<br>H410                      | GHS09<br>Wng                      | H410                              |   | M = 100 <sup>a</sup>                          |      |
| «029-017-00-1         | triodossocloruro di rame   | 215-572-9 | 1332-65-6  | Acute Tox. 4<br>Acute Tox. 3<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H332<br>H301<br>H400<br>H410      | GHS06<br>GHS09<br>Dgr             | H332<br>H301<br>H410              |   | M = 10 <sup>a</sup>                           |      |



| Numero della sostanza | Dati di identificazione internazionale  | Numero CE                      | Numero CAS                      | Classificazione  |                                      | Etichettatura                     |                                   |   | Limiti di concentrazione specifici, fattori M | Note |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|------|
|                       |   |                                |                                 | Codici di classe e di categoria di pericolo  | Codici di indicazioni di pericolo    | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |   |      |
| «029-018-00-7         | esaiddrossosolfato di tetraammine [1]<br>esaiddrossosolfato idrato di tetraammine [2]     | 215-582-3 [1]<br>215-582-3 [2] | 1333-22-8 [1]<br>12527-76-3 [2] | Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1                                 | H302<br>H400<br>H410                 | GHS07<br>GHS09<br>Wng             | H302<br>H410                      |   | M = 10»                                       |      |
| «029-019-01-X         | flocchi di rame (rivestiti di acido alifatico)  | —                              | —                               | Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>Eye Irrit. 2<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H331<br>H302<br>H319<br>H400<br>H410 | GHS06<br>GHS09<br>Dgr             | H331<br>H302<br>H319<br>H410      |   | M = 10»                                       |      |
| «029-020-00-8         | carbonato di rame(II)-idrossido di rame(II) (1:1)   | 235-113-6                      | 12069-69-1                      | Acute Tox. 4<br>Acute Tox. 4<br>Eye Irrit. 2<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H332<br>H302<br>H319<br>H400<br>H410 | GHS07<br>GHS09<br>Wng             | H332<br>H302<br>H319<br>H410      |   | M = 10»                                       |      |
| «029-021-00-3         | diidrossido di rame;<br>idrossido di rame (II)  | 243-815-9                      | 20427-59-2                      | Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 4<br>Eye Dam. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1   | H330<br>H302<br>H318<br>H400<br>H410 | GHS06<br>GHS05<br>GHS09<br>Dgr    | H330<br>H302<br>H318<br>H410      |   | M = 10»                                       |      |
| «029-022-00-9         | poliglia bordelese;<br>prodotti di reazione del solfato di rame con diidrossido di calcio | —                              | 8011-63-0                       | Acute Tox. 4<br>Eye Dam. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1                   | H332<br>H318<br>H400<br>H410         | GHS07<br>GHS05<br>GHS09<br>Dgr    | H332<br>H318<br>H410              |   | M = 10»                                       |      |




| Numero della sostanza | Dati di identificazione internazionale  | Numero CE                                | Numero CAS  | Classificazione  |                                   | Etichettatura                     |                                   |   | Limiti di concentrazione specifici, fattori M | Note |
|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|------|
|                       |   |  |   | Codici di classe e di categoria di pericolo                        | Codici di indicazioni di pericolo | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |   |      |
| «029-023-00-4         | solfato di rame pentaidrato   | 231-847-6                                | 7758-99-8   | Acute Tox. 4<br>Eye Dam. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H302<br>H318<br>H400<br>H410      | GHS07<br>GHS05<br>GHS09<br>Dgr    | H302<br>H318<br>H410              |   | M = 10»                                       |      |
| «082-013-00-1         | polvere di piombo;<br>[diametro delle particelle < 1 nm]  | 231-100-4                                | 7439-92-1   | Repr. 1 A<br>Lact.   | H360FD<br>H362                    | GHS08<br>Dgr                      | H360FD<br>H362                    |   | Repr. 1 A; H360D; C<br>≥ 0,03 %»              |      |
| «082-014-00-7         | piombo massivo;<br>[diametro delle particelle < 1 nm]   | 231-100-4                                | 7439-92-1   | Repr. 1 A<br>Lact.   | H360FD<br>H362                    | GHS08<br>Dgr                      | H360FD<br>H362»                   |   |   |      |
| «605-040-00-8         | idrossiossile 3-cicloesene carbossaldeide (NCl); massa di reazione di 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide e 3-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide; [1]<br>4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide; [2]<br>3-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide [3] | - [1]<br>250-863-4 [2]<br>-257-187-9 [3] | 130066-44-3 [1]<br>31906-04-4 [2]<br>51414-25-6 [3] | Skin Sens. 1 A   | H317                              | GHS07<br>Wng                      | H317»                             |   |   |      |



| Numero della sostanza | Dati di identificazione internazionale   | Numero CE                   | Numero CAS                                      | Classificazione   |  | Etichettatura                     |   |  | Limiti di concentrazione specifici, fattori M | Note |
|-----------------------|--|-----------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|--|---|------|
|                       |  |                             |   | Codici di classe e di categoria di pericolo   | Codici di indicazioni di pericolo  | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo   | Codici di indicazioni di pericolo supplementari  |   |      |
| «607-716-00-8         | bromadiolone (ISO): 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2H-cro-<br>men-2-one                              | 249-205-9                   | 28772-56-7                                      | Repr. 1B<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 1<br>STOT RE 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H360D<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (san-<br>gue)<br>H400<br>H410                  | GHS08<br>GHS06<br>GHS09<br>Dgr    | H360D<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (san-<br>gue)<br>H410                           | Repr. 1B; H360D:<br>C ≥ 0,003 %<br>STOT RE 1; H372 (san-<br>gue); C ≥ 0,005 % STOT<br>RE 2; H373 (sangue):<br>0,0005 % ≤ C < 0,005 %<br>M = 1<br>M = 1»  |   |      |
| «607-717-00-3         | difetialone (ISO):<br>3-[3-(4'-bromobifenil-<br>4-il)-1,2,3,4-tetraidro-<br>naftalen-1-il]-4-idrossi-<br>2H-1-benzotipiran-2-<br>one | —                           | 104653-34-1                                     | Repr. 1B<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 1<br>STOT RE 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H360D<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (san-<br>gue)<br>H400<br>H410                  | GHS08<br>GHS06<br>GHS09<br>Dgr    | H360D<br>H330<br>H310<br>H300<br>H372 (san-<br>gue)<br>H410                           | Repr. 1B; H360D:<br>C ≥ 0,003 %<br>STOT RE 1; H372 (san-<br>gue); C ≥ 0,02 % STOT RE<br>2; H373 (sangue):<br>0,002 % ≤ C < 0,02 %<br>M = 100<br>M = 100» |   |      |
| «607-718-00-9         | acido perfluoronan-<br>1-oico [1] e i suoi sali<br>di sodio [2] e ammo-<br>nio [3]   | 206-801-3 [1]<br>[2]<br>[3] | 375-95-1 [1]<br>21049-39-8 [2]<br>4149-60-4 [3] | Carc. 2<br>Repr. 1B<br>Lact.<br>Acute Tox. 4<br>Acute Tox. 4<br>STOT RE 1<br>Eye Dam. 1                       | H351<br>H360Df<br>H362<br>H332<br>H302<br>H372 (fe-<br>gato, timo,<br>milza)<br>H318 | GSH08<br>GSH07<br>GHS05<br>Dgr    | H351<br>H360Df<br>H362<br>H332<br>H302<br>H372 (fe-<br>gato, timo,<br>milza)<br>H318» |  |   |      |



| Numero della sostanza | Dati di identificazione internazionale   | Numero CE | Numero CAS   | Classificazione   |  | Etichettatura                     |  |   | Limiti di concentrazione specifici, fattori M | Note |
|-----------------------|--|-----------|--------------|---|--|-----------------------------------|--|---|---|------|
|                       |  |           |              | Codici di classe e di categoria di pericolo   | Codici di indicazioni di pericolo                      | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo              | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |   |      |
| «607-719-00-4         | dicloesilfialato   | 201-545-9 | 84-61-7      | Repr. 1B<br>Skin Sens. 1  | H360D<br>H317  | GHS08<br>GHS07<br>Dgr             | H360D<br>H317»                                 |   |   |      |
| «608-067-00-3         | 3,7-dimetilotta-2,6-dienitrile   | 225-918-0 | 5146-66-7    | Muta. 1B  | H340   | GHS08<br>Dgr                      | H340»  |   |   |      |
| «612-288-00-0         | bupirimate (ISO);<br>5-butil-2-etilamino-6-metilpirimidin-4-il dimetilsolfamato  | 255-391-2 | 41483-43-6   | Carc. 2<br>Skin Sens. 1B<br>Aquatic Chronic 1   | H351<br>H317<br>H410                                   | GHS08<br>GHS07<br>GHS09<br>Wng    | H351<br>H317<br>H410                           | M = 1»  |   |      |
| «612-289-00-6         | triflumizolo (ISO);<br>(1E)-N-[4-cloro-2-(trifluorometil)emil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propossietanamina  | —         | 68694-11-1   | Repr. 1B<br>Acute Tox. 4<br>STOT RE 2<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1 | H360D<br>H302<br>H373 (fegato)<br>H317<br>H400<br>H410 | GHS08<br>GHS07<br>GHS09<br>Dgr    | H360D<br>H302<br>H373 (fegato)<br>H317<br>H410 | M = 1<br>M = 1»                                 |   |      |
| «616-218-00-X         | benzovindiflupir (ISO);<br>N-[9-(diclorometilene)-1,2,3,4-tetraidro-1,4-metanofalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carbossiamide | —         | 1072957-71-1 | Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 3<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1                          | H331<br>H301<br>H400<br>H410                           | GHS06<br>GHS09<br>Dgr             | H331<br>H301<br>H410                           | M = 100<br>M = 100»                             |   |      |
| «616-219-00-5         | fluopyram (ISO); N-[2-(3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il)etil]-2-(trifluorometil)benzamide  | —         | 658066-35-4  | Aquatic Chronic 2   | H411   | GHS09                             | H411»  |   |   |      |



| Numero della sostanza | Dati di identificazione internazionale                               | Numero CE | Numero CAS | Classificazione                             |                                   | Etichettatura                    |                                   |   | Limiti di concentrazione specifici, fattori M | Note |
|-----------------------|--|-----------|------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|------|
|                       |  |           |            | Codici di classe e di categoria di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo | Pitogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo | Codici di indicazioni di pericolo supplementari |   |      |
| «616-220-00-0         | pencicuron (ISO); 1-[[4-clorofenil]metil]-1-ciclo-pentil-3-fenilurea | 266-096-3 | 66063-05-6 | Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1        | H400<br>H410                      | GHS09<br>Wng                     | H410                              |   | M = 1<br>M = 1*                               |      |
| «617-023-00-2         | <i>ter</i> -butil idroperossido                                      | 200-915-7 | 75-91-2    | Muta. 2                                     | H341                              | GHS08<br>Wng                     | H341*                             |   |   |      |

16CE1821



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1180 DELLA COMMISSIONE****del 19 luglio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC  | Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | MA                                    | 176,8                               |
|            | ZZ                                    | 176,8                               |
| 0709 93 10 | TR                                    | 136,5                               |
|            | ZZ                                    | 136,5                               |
| 0805 50 10 | AR                                    | 192,3                               |
|            | BO                                    | 223,6                               |
|            | CL                                    | 165,8                               |
|            | UY                                    | 201,2                               |
|            | ZA                                    | 173,2                               |
|            | ZZ                                    | 191,2                               |
|            | 0808 10 80                            | AR                                  |
| BR         |                                       | 89,8                                |
| CL         |                                       | 133,9                               |
| CN         |                                       | 114,1                               |
| NZ         |                                       | 145,1                               |
| US         |                                       | 117,0                               |
| UY         |                                       | 72,1                                |
| ZA         |                                       | 116,0                               |
| ZZ         |                                       | 116,7                               |
| 0808 30 90 |                                       | AR                                  |
|            | CL                                    | 120,7                               |
|            | NZ                                    | 155,4                               |
|            | ZA                                    | 124,7                               |
|            | ZZ                                    | 127,5                               |
| 0809 10 00 | TR                                    | 193,0                               |
|            | ZZ                                    | 193,0                               |
| 0809 29 00 | TR                                    | 280,8                               |
|            | ZZ                                    | 280,8                               |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1181 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (<sup>2</sup>) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2016 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (<sup>3</sup>).
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2016 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
- (4) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2016 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (5) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

(<sup>1</sup>) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

(<sup>3</sup>) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



*Articolo 2*

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2016

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jerzy PLEWA*

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*



## ALLEGATO


## PARTE A

| Numero del gruppo | Numero d'ordine | Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 (%) | Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 (in kg) |
|-------------------|-----------------|--|--|
| 1                 | 09.4211         | 0,301205   | —  |
| 2                 | 09.4212         | 0,611629   | —  |
| 4 A               | 09.4214         | 0,345662   | —  |
|                   | 09.4251         | 0,423730   | —  |
|                   | 09.4252         | —  | 2 836 412  |
| 6 A               | 09.4216         | 0,308928   | —  |
|                   | 09.4260         | 0,341882   | —  |
| 7                 | 09.4217         | —  | 32 748 800   |
| 8                 | 09.4218         | —  | 6 957 600  |

## PARTE B

| Numero del gruppo | Numero d'ordine | Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 (%) | Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 (in kg) |
|-------------------|-----------------|--|--|
| 5 A               | 09.4215         | 0,513183   | —  |
|                   | 09.4254         | 0,623692   | —  |
|                   | 09.4255         | 2,840922   | —  |
|                   | 09.4256         | —  | 3 545 002  |

16CE1823



## DECISIONE (PESC) 2016/1182 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa allo statuto del personale dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2014/75/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, sull'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma,

vista la raccomandazione del direttore dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza («Istituto») è un'agenzia dell'Unione europea, associata alle organizzazioni coordinate. Lo statuto del personale dell'Istituto dovrebbe essere adattato all'evoluzione dell'Istituto stesso e del quadro normativo generale delle norme relative al personale in vigore nelle organizzazioni coordinate. Occorre pertanto riesaminarlo.
- (2) Il regolamento del personale dell'Istituto, adottato dal Consiglio il 21 dicembre 2001 <sup>(2)</sup> e modificato dal direttore con il parere conforme del consiglio di amministrazione il 15 giugno 2005 <sup>(3)</sup>, dovrebbe pertanto essere abrogato e sostituito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il regolamento del personale dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza, adottato dal Consiglio il 21 dicembre 2001 e modificato dal direttore con il parere conforme del consiglio di amministrazione il 15 giugno 2005, è abrogato e sostituito dallo statuto allegato alla presente decisione.


*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI

<sup>(1)</sup> GU L 41 del 12.2.2014, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 39 del 9.2.2002, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 235 del 12.9.2005, pag. 1.

## ALLEGATO

## STATUTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI STUDI SULLA SICUREZZA

## INDICE

## PREAMBOLO

Articolo 1 Ambito di applicazione

## TITOLO I DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I DIPENDENTI

## Articolo 2

1. Autorità
2. Condotta
3. Responsabilità finanziaria
4. Sicurezza
5. Assistenza e indennizzo
6. Diritti di proprietà
7. Attività esterne
8. Candidatura a cariche pubbliche o politiche

## TITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI AGENTI CONTRATTUALI

## CAPITOLO I PRIVILEGI E IMMUNITÀ

## Articolo 3

## CAPITOLO II ASSUNZIONE E DURATA DELLA NOMINA

Articolo 4 Assunzione

Articolo 5 Limiti di età di servizio

Articolo 6 Visita medica

Articolo 7 Nomina

1. Contratti
2. Periodo di prova
3. Cessazione del contratto
4. Indennità per perdita del posto di lavoro
5. Riduzione del preavviso di risoluzione

## CAPITOLO III STIPENDI E INDENNITÀ

Articolo 8 Disposizioni generali

Articolo 9 Stipendio base


Articolo 10 Indennità di dislocazione



|             |   |
|-------------|---|
| Articolo 11 | Assegno di famiglia e indennità sociali   |
|             | 1. Disposizioni generali  |
|             | 2. Assegno di famiglia  |
|             | 3. Assegno per figli e altre persone a carico                                     |
|             | 4. Indennità scolastica   |
|             | 5. Assegno per figli o persone a carico con disabilità                            |
|             | 6. Indennità di locazione   |
| Articolo 12 | Indennità di supplenza  |
| Articolo 13 | Indennità di prima sistemazione   |
|             | 1. Ammissibilità  |
|             | 2. Importo di base dell'indennità   |
|             | 3. Complemento per persone a carico   |
|             | 4. Complemento per la mobilità  |
|             | 5. Corresponsione dell'indennità  |
| Articolo 14 | Trattenute  |
|             | 1. Imposta interna  |
|             | 2. Contributi al regime pensionistico   |
|             | 3. Contributi per prestazioni sociali   |
|             | 4. Contributi all'assicurazione complementare                                     |
| Articolo 15 | Anticipi e rimborsi di anticipi sullo stipendio                                   |
| CAPITOLO IV | SPESE DI VIAGGIO  |
| Articolo 16 | Prima sistemazione e partenza   |
| Articolo 17 | Spese di trasloco   |
| Articolo 18 | Missioni  |
| CAPITOLO V  | FUNZIONAMENTO INTERNO   |
| Articolo 19 | Orario di lavoro  |
| Articolo 20 | Lavoro a tempo parziale   |
| Articolo 21 | Giorni festivi  |
| Articolo 22 | Congedo   |
|             | 1. Congedo ordinario  |
|             | 2. Congedo non retribuito   |
|             | 3. Malattia, maternità, paternità, congedo parentale e altri congedi straordinari |
| Articolo 23 | Congedo nel paese d'origine   |



|               |   |
|---------------|---|
| CAPITOLO VI   | RAPPORTO DI VALUTAZIONE E PROMOZIONE  |
| Articolo 24   | Disposizioni generali   |
| Articolo 25   | Procedura   |
| Articolo 26   | Conseguenze e seguito dei rapporti di valutazione   |
| CAPITOLO VII  | AZIONI DISCIPLINARI   |
| Articolo 27   |   |
| CAPITOLO VIII | RICORSI E COMMISSIONE DI RICORSO  |
| Articolo 28   |   |
| CAPITOLO IX   | REGIME PENSIONISTICO  |
| Articolo 29   |   |
| CAPITOLO X    | DISTACCO DEGLI AGENTI CONTRATTUALI DELL'ISTITUTO  |
| Articolo 30   |   |
| TITOLO III    | DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PERSONALE TEMPORANEO  |
| Articolo 31   | Disposizioni generali   |
| Articolo 32   | Contratti   |
| Articolo 33   | Retribuzione  |
| Articolo 34   | Disposizioni particolari  |
|               | 1. Spese di prima sistemazione e di partenza  |
|               | 2. Congedo  |
| TITOLO IV     | DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI ESPERTI E AI TIROCINANTI  |
| Articolo 35   |   |
| TITOLO V      | RAPPRESENTANZA DEI DIPENDENTI   |
| Articolo 36   |   |
| ALLEGATO I    | INDENNITÀ PER PERDITA DEL POSTO DI LAVORO   |
| ALLEGATO II   | INDENNITÀ DI DISLOCAZIONE   |
| ALLEGATO III  | FIGLI E ALTRE PERSONE A CARICO  |
| ALLEGATO IV   | PERSONE A CARICO CON DISABILITÀ   |
| ALLEGATO V    | INDENNITÀ DI LOCAZIONE  |
| ALLEGATO VI   | SPESE DI VIAGGIO E DI TRASLOCO  |
| ALLEGATO VII  | SPESE DI MISSIONE   |
| ALLEGATO VIII | CONGEDO DI MALATTIA, CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ, CONGEDO PARENTALE E ALTRI CONGEDI STRAORDINARI |
| ALLEGATO IX   | NORME SULLE INDAGINI AMMINISTRATIVE NONCHÈ SUI PROCEDIMENTI E SULLE MISURE DISCIPLINARI               |
| ALLEGATO X    | COMMISSIONE DI RICORSO  |



## STATUTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI STUDI SULLA SICUREZZA

**PREAMBOLO**

L'Istituto per gli studi sulla sicurezza è un'agenzia dell'Unione europea, associata alle organizzazioni coordinate.

*Articolo 1***Ambito di applicazione**

1. Il presente statuto del personale si applica al personale a contratto dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza («Istituto»), salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il personale fuori grado (il direttore).

2. Ai fini di tale statuto del personale il termine «agente» contempla le seguenti persone fisiche:

- a) personale titolare di un contratto con l'Istituto e che occupa un posto a bilancio figurante nella tabella dei posti a bilancio allegata ogni anno al bilancio dell'Istituto («agenti contrattuali»); e
- b) personale temporaneo titolare di un contratto con l'Istituto.

Gli esperti nominati *ad hoc* e i tirocinanti non sono dipendenti dell'Istituto e sono oggetto di disposizioni specifiche, riportate nel titolo IV.

3. La tabella degli agenti contrattuali allegata al bilancio dell'Istituto indica il numero di posti per ciascuna categoria e grado.

I posti di agente contrattuale hanno per oggetto compiti fondamentali dell'Istituto e compiti di natura permanente.

4. Nel presente statuto del personale, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende fatto altresì a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

5. Se del caso, il direttore deve stabilire le norme di attuazione che prevedono disposizioni dettagliate per l'esecuzione del presente statuto del personale. Il consiglio di amministrazione è debitamente informato prima che siano adottate tali norme di attuazione.

Il direttore può delegare parte della sua autorità e la firma per l'amministrazione corrente relativa a questioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente statuto del personale.

## TITOLO I

**DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I DIPENDENTI***Articolo 2*


## 1. Autorità

I dipendenti sono soggetti all'autorità del direttore a cui rispondono nell'esecuzione delle loro funzioni, che si impegnano a esercitare con la massima scrupolosità e coscienza.

## 2. Condotta

I dipendenti esercitano le loro funzioni e conformano la loro condotta tenendo presente unicamente l'interesse dell'Istituto. Essi svolgono le funzioni che sono state loro affidate quali dipendenti dell'Istituto con la massima lealtà, discrezione e coscienza. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona esterna all'Istituto.

In ogni circostanza, i dipendenti conformano la loro condotta alla loro qualità di rappresentanti dell'Istituto. Si astengono da atti o attività che possano in qualunque modo compromettere la dignità della loro posizione o il buon nome dell'Istituto.



### 3. Responsabilità finanziaria

I dipendenti possono essere tenuti a risarcire l'Istituto, in parte o integralmente, di qualsiasi perdita finanziaria subita a causa della loro negligenza o della loro intenzionale inosservanza di un regolamento o di una procedura approvati dal consiglio di amministrazione o dal direttore.

La commissione di ricorso ha competenza sulle controversie che possano avere origine dalla presente disposizione.

### 4. Sicurezza

- a) Dall'entrata in servizio, i dipendenti prendono conoscenza delle norme in materia di sicurezza dell'Istituto.
- b) A tutti i dipendenti, borsisti e tirocinanti, può essere richiesto un nulla osta di sicurezza per l'accesso a documenti classificati nell'esercizio delle loro funzioni. Il responsabile della sicurezza dell'Istituto rivolge tale richiesta alle autorità competenti.

In attesa del rilascio del nulla osta di sicurezza, il direttore può concedere un'autorizzazione temporanea per la trattazione di documenti classificati.

- c) I dipendenti informano immediatamente il responsabile della sicurezza di qualsiasi incidente nel caso del presunto smarrimento o compromissione di un documento classificato.

### 5. Assistenza e indennizzo

L'Istituto presta assistenza ai dipendenti che, a motivo del loro incarico attuale delle loro funzioni presso l'Istituto e senza che vi sia colpa da parte loro, subiscono minacce, oltraggi, diffamazione o pregiudizi. Un indennizzo dei danni materiali subiti può essere concesso a condizione che:

- a) il dipendente non abbia causato i danni in questione, deliberatamente o per negligenza;
- b) il dipendente non abbia ottenuto o non possa ottenere riparazione per i danni subiti;
- c) il dipendente surrogli l'Istituto nei suoi diritti nei confronti di terzi, segnatamente delle compagnie di assicurazione.


Qualsiasi decisione a tale riguardo che possa comportare l'intervento o esborsi da parte dell'Istituto spetta al direttore, che dispone di un potere discrezionale di valutazione per quanto riguarda le circostanze del caso, la forma di assistenza e, all'occorrenza, l'indennizzo da concedere. Il consiglio di amministrazione è debitamente informato di tutte le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.

### 6. Diritti di proprietà

Tutti i diritti, compresi quelli di proprietà, d'autore e di brevetto, relativi a lavori compiuti da un agente nell'esercizio delle funzioni ufficiali spettano all'Istituto.

### 7. Attività esterne

- a) I dipendenti non occupano alcun posto né altro impiego abituale o retribuito al di fuori dell'Istituto senza l'autorizzazione preliminare del direttore.
- b) Senza l'autorizzazione preliminare del direttore, i dipendenti non possono accettare da un governo o da altra fonte esterna all'Istituto onorificenze, decorazioni, favori, doni o compensi di qualsiasi natura, salvo per servizi resi, sia prima della nomina, sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o altro servizio nazionale, e a motivo di tali servizi.
- c) I dipendenti si astengono da qualsiasi azione o dichiarazione pubblica o pubblicazione se tale azione, dichiarazione o pubblicazione è incompatibile con le funzioni o gli obblighi di un funzionario internazionale o se può coinvolgere la responsabilità morale o materiale dell'Istituto.



- d) I dipendenti non possono detenere direttamente o indirettamente interessi in un'impresa commerciale di natura tale da compromettere la loro indipendenza nello svolgimento delle funzioni presso l'Istituto.
- e) I compiti degli analisti senior comprendono lo stabilimento di relazioni con organi e persone esterne all'Istituto; gli analisti senior sono pertanto autorizzati a tenere lezioni, comunicare con i mass media e pubblicare, purché ottengano l'approvazione preliminare del direttore.
- f) Se il coniuge o il partner registrato del dipendente ha un'occupazione retribuita, quest'ultimo ne informa il direttore. Se la natura dell'occupazione dovesse risultare incompatibile con quella del dipendente e se lo stesso non è in grado di assumere l'impegno che l'occupazione cesserà entro un termine determinato, il direttore, previo colloquio con il dipendente e previa consultazione del comitato del personale, decide se il dipendente può mantenere il posto.

#### 8. Candidature a cariche pubbliche o politiche

- a) I dipendenti che, per motivi personali, intendano candidarsi a una carica pubblica o politica lo notificano al direttore.
- b) I dipendenti candidatisi a una carica pubblica o politica sono posti in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data che dichiarano quale inizio della loro campagna elettorale.
- c) Qualora siano eletti, ai dipendenti è richiesta la risoluzione del contratto. Detta risoluzione non dà diritto all'indennità per perdita del posto di lavoro.
- d) Qualora non accettino la carica pubblica o politica, i dipendenti hanno diritto a essere reintegrati, alle stesse condizioni di grado e di anzianità o, per il personale temporaneo, di retribuzione, di cui beneficiavano alla data di inizio dell'aspettativa senza assegni.
- e) Il periodo di aspettativa senza assegni non è computato ai fini dell'anzianità e dei diritti pensionistici. Tuttavia, se l'agente contrattuale dimostra di non poter acquisire diritti pensionistici da un altro regime pensionistico, tale agente contrattuale può chiedere di continuare ad acquisire nuovi diritti pensionistici, purché versi la totalità dei contributi corrispondenti, suoi e a carico del datore di lavoro.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI AGENTI CONTRATTUALI

#### CAPITOLO I

##### *Privilegi e immunità*

#### Articolo 3

I privilegi e le immunità di cui godono gli agenti contrattuali sono loro attribuiti nell'interesse dell'Istituto e non per loro convenienza personale. Detti privilegi e immunità non li dispensano dall'assolvimento dei loro obblighi privati, né dall'osservanza delle pertinenti leggi o regolamenti di polizia nazionali.

Ogniquale sorge una questione relativa a tali privilegi e immunità, l'agente contrattuale interessato è tenuto a darne immediata comunicazione al direttore. In caso di infrazione della legislazione locale, il direttore può decidere di levare i privilegi o le immunità se lo ritiene necessario.

#### CAPITOLO II

##### *Assunzione e durata della nomina*

#### Articolo 4

##### **Assunzione**

1. Le offerte di lavoro sono fatte dal direttore, a eccezione di quella relativa al suo posto. L'Istituto è responsabile della pubblicazione dei posti vacanti.



2. Gli agenti contrattuali sono nominati dal direttore in base al merito e mediante procedure di concorso eque e trasparenti.
3. L'assunzione degli agenti contrattuali è limitata ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
4. I candidati devono dimostrare una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua dell'Unione europea, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.
5. Gli agenti contrattuali cui si applica il presente statuto del personale sono inquadrati secondo le categorie e i gradi delle organizzazioni coordinate.
6. Gli agenti contrattuali entrano in servizio al primo scatto del grado corrispondente al posto per cui sono stati selezionati. Il direttore può tuttavia concedere uno scatto superiore se le circostanze lo giustificano.
7. Il direttore adotta le norme di attuazione del presente articolo.

#### Articolo 5

##### **Limiti di età di servizio**

Il limite di età di servizio è fissato alla fine del mese nel corso del quale l'agente raggiunge i 65 anni di età. Nell'interesse del servizio, il direttore può autorizzare proroghe fino a un massimo di dodici mesi supplementari.


#### Articolo 6

##### **Visita medica**

1. Prima dell'assunzione, l'agente contrattuale è sottoposto a visita medica effettuata da un centro medico autorizzato dall'Istituto che attesti l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni richieste.
2. Gli agenti contrattuali sono tenuti a sottoporsi annualmente a una visita medica di controllo.
3. Il centro medico autorizzato dall'Istituto fornisce al direttore un parere tecnico laddove vi siano dubbi in merito all'idoneità dell'agente contrattuale a continuare a occupare il suo posto.
4. In caso di parere medico negativo a seguito della visita medica di cui ai paragrafi 1 e 3, il candidato o l'agente contrattuale, entro 20 giorni dalla notifica di detto parere da parte dell'Istituto, può chiedere di sottoporre il caso per parere a una commissione medica composta da tre medici, di cui uno scelto dal direttore, uno dall'agente contrattuale e uno dagli altri due medici.

La commissione medica convoca il medico che ha fornito il parere negativo iniziale. Qualora la commissione medica confermi il risultato negativo dell'esame medico di cui:

- a) al paragrafo 1, il candidato corrisponde il 50 % degli onorari e delle spese accessorie;
- b) al paragrafo 3, l'Istituto cerca in primo luogo di destinare l'agente a un altro posto idoneo alle sue condizioni. Qualora ciò non sia possibile, l'Istituto risolve il contratto con un preavviso di sei mesi e la commissione di invalidità è convocata per accertare il diritto alla pensione di invalidità alle condizioni previste dal regime pensionistico.



## Articolo 7

**Nomina**

## 1. Contratti

I contratti hanno durata di tre anni. Il direttore può prorogare il contratto per un periodo analogo o per periodi prestabiliti più brevi. L'agente contrattuale è informato almeno sei mesi prima della scadenza se il suo contratto sarà prorogato per un nuovo periodo prestabilito.

Per gli analisti senior, il numero totale di contratti offerti non può superare un periodo complessivo di cinque anni. Per tutto il resto del personale, tale periodo complessivo è pari a nove anni. In casi eccezionali il direttore può, nell'interesse del servizio, prorogare il contratto oltre i nove anni stabiliti dallo statuto del personale, per un periodo inferiore a dodici mesi.

Se l'agente contrattuale ha già accumulato dieci anni di diritti pensionistici nel regime pensionistico delle organizzazioni coordinate entro il 1° agosto 2016, non si applica la limitazione relativamente al periodo complessivo dei contratti.


Se l'agente contrattuale ha un contratto in corso al 1° agosto 2016, e al termine di tale contratto avrà accumulato oltre nove anni di servizio ininterrotto presso l'Istituto, tale contratto è da considerarsi a tempo indeterminato al conseguimento di dieci anni di servizio ininterrotto.

## 2. Periodo di prova

- a) I contratti iniziali comportano un periodo di prova di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in servizio.
- b) Se, durante il periodo di prova, l'agente contrattuale è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, a svolgere le sue funzioni per almeno un mese, il direttore può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente al periodo di malattia o infortunio.
- c) Un mese prima del termine del periodo di prova è redatto un rapporto sulla capacità dell'agente contrattuale a svolgere le funzioni richieste per il posto, nonché sulla sua condotta ed efficienza in servizio. Tale rapporto è comunicato all'agente contrattuale.
- d) L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo posto è licenziato.
- e) In caso di manifesta inadeguatezza delle prestazioni dell'agente contrattuale in prova, il rapporto può essere redatto in qualsiasi momento del periodo di prova. Il rapporto è comunicato all'interessato.
- g) Sulla base del rapporto, il direttore può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. La durata del servizio non può comunque superare il periodo di prova.
- h) L'agente contrattuale licenziato durante il periodo di prova a seguito di un rapporto negativo non ha diritto all'indennità per perdita del posto di lavoro.
- i) Il periodo di prova fa parte integrante della durata del contratto iniziale ed è calcolato ai fini dell'anzianità e della pensione.

## 3. Risoluzione dei contratti

- a) L'Istituto può risolvere o non prorogare i contratti nei seguenti casi:
  - i) alla data stabilita nel contratto;
  - ii) a seguito della soppressione del posto a bilancio occupato dall'agente contrattuale, oppure se le funzioni connesse con il posto in questione sono modificate in modo tale che lo stesso agente non possieda più le qualifiche e l'esperienza necessarie per il posto;



- iii) per inadeguatezza professionale dell'agente contrattuale, debitamente constatata da due rapporti successivi entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 26, paragrafo 4;
- iv) per inidoneità fisica dell'agente contrattuale sopraggiunta durante il servizio e confermata dalla commissione di invalidità a norma dell'articolo 6, paragrafo 4;
- v) a seguito del ritiro dal consiglio di amministrazione dello Stato membro di cui l'agente contrattuale è cittadino;
- vi) a seguito del trasferimento della sede di servizio a più di 100 chilometri dal luogo in cui l'agente contrattuale è stato assunto e rifiuto dello stesso ad essere trasferito;
- vii) a seguito di un procedimento disciplinare che abbia accertato la colpa o la responsabilità dell'agente contrattuale secondo le modalità definite al capitolo VII.

Nei casi citati dal punto i) al punto vi), i contratti sono risolti o non prorogati con un preavviso di sei mesi, nel caso di cui al punto vii) con un mese di preavviso.

- b) Gli agenti contrattuali possono risolvere il contratto, con preavviso di tre mesi, senza alcun obbligo di motivazione.

#### 4. Indennità per perdita del posto di lavoro

La risoluzione o la mancata proroga di un contratto da parte dell'Istituto per motivi diversi da quelli disciplinari comporta un'indennità alle condizioni figuranti all'allegato I.

#### 5. Riduzione del preavviso di risoluzione

Per esigenze di servizio, la durata del preavviso di cui al paragrafo 3, lettera a), può essere ridotta. In tal caso l'agente contrattuale interessato ha diritto alla corresponsione di una somma supplementare pari allo stipendio e alle indennità che avrebbe percepito se la data effettiva di scadenza del contratto fosse coincisa con la fine del periodo di preavviso di sei mesi.

Queste disposizioni non si applicano ai casi di risoluzione per motivi disciplinari.

### CAPITOLO III

#### *Stipendi e indennità*

#### Articolo 8


#### **Disposizioni generali**

1. La retribuzione corrisposta agli agenti contrattuali dell'Istituto comprende lo stipendio base, l'indennità di dislocazione nonché le indennità di carattere familiare e sociale.

Su tali retribuzioni sono prelevati contributi e trattenute per imposte interne, regime pensionistico e di sicurezza sociale.

L'importo dovuto è accreditato sul conto corrente dell'agente contrattuale entro l'ultima settimana lavorativa del mese.

Gli agenti contrattuali devono informare senza indugio l'Istituto di eventuali cambiamenti della loro situazione personale che possono comportare conseguenze finanziarie. Tali cambiamenti sono presi in considerazione, con effetto retroattivo, nella retribuzione del mese successivo alla notifica dei cambiamenti stessi all'amministrazione dell'Istituto.



2. L'agente contrattuale restituisce all'Istituto qualsiasi somma percepita indebitamente.

Il diritto dell'Istituto di recuperare qualsiasi pagamento effettuato indebitamente decade decorsi due anni dalla data in cui l'Istituto viene a conoscenza del fatto che il pagamento non era dovuto. In caso di crediti in essere per pagamenti non dovuti all'agente contrattuale, il recupero avviene mediante trattenute sui pagamenti mensili o di altro tipo dovuti all'interessato, tenendo conto della sua situazione sociale ed economica. Le rivendicazioni nei confronti dell'Istituto per il pagamento di stipendi, indennità, assegni, benefici e altri importi risultanti dall'applicazione dello statuto del personale decadono decorsi due anni dalla data in cui il pagamento sarebbe stato dovuto o dalla data in cui l'agente viene a conoscenza o avrebbe dovuto sapere che il pagamento era dovuto, se le date non corrispondono.

#### Articolo 9

##### Stipendio base

Lo stipendio base netto corrisponde all'importo indicato, per il grado e lo scatto dell'agente contrattuale in questione, nella tabella approvata ogni anno dal consiglio di amministrazione sulla base della proposta del comitato coordinato per le retribuzioni.

Lo stipendio base lordo corrisponde allo stipendio base netto maggiorato dell'importo dell'imposta interna a carico di detto agente contrattuale.

#### Articolo 10

##### Indennità di dislocazione

1. Norme applicabili agli agenti contrattuali assunti prima dell'entrata in vigore del presente statuto del personale

Un'indennità di dislocazione è corrisposta agli agenti contrattuali che, al momento della nomina iniziale, non avevano la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio permanente e che non avevano residenza abituale in tale territorio da tre anni o più nel periodo immediatamente precedente all'assunzione da parte dell'Istituto.

L'indennità cessa di essere corrisposta in caso di trasferimento dell'agente contrattuale nel paese di cui è cittadino.

L'importo dell'indennità è calcolato secondo le disposizioni dell'allegato II, punto 1, lettera a).

Qualora un agente sia nominato dall'Istituto immediatamente dopo essere stato impiegato presso un'altra organizzazione internazionale o amministrazione nel paese in cui esercita le sue funzioni, gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro sono presi in considerazione nell'accertamento del diritto all'indennità e per il calcolo del relativo importo.

2. Norme applicabili agli agenti contrattuali assunti dopo l'entrata in vigore del presente statuto del personale

- a) L'indennità di dislocazione è corrisposta agli agenti contrattuali che, al momento della nomina da parte dell'Istituto:

- i) non erano cittadini dello Stato ospitante;
- ii) risiedevano ininterrottamente nel territorio di tale Stato da meno di un anno, senza tenere conto di servizi precedentemente prestati presso l'amministrazione del proprio paese o altre organizzazioni internazionali;
- iii) sono stati assunti a livello internazionale al di fuori delle organizzazioni coordinate o del paese in cui svolgono l'incarico; e
- iv) sono stati assunti al di fuori della zona di pendolarismo locale intorno al luogo di servizio.

Per «zona di pendolarismo locale» si intende la zona compresa in un raggio di 100 km dal luogo di servizio.

- b) Se un agente contrattuale che abbia avuto diritto all'indennità di dislocazione assume le proprie funzioni presso un luogo di servizio in cui non soddisfa i quattro criteri di cui alla lettera a), cessa di avere diritto all'indennità di dislocazione.



- c) Se un agente contrattuale che non abbia avuto diritto all'indennità di dislocazione assume le proprie funzioni presso un luogo di servizio in cui soddisfa questi quattro criteri, inizia ad avere diritto all'indennità di dislocazione.
- d) Le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), punti iii) e iv), non si applicano se un agente contrattuale impiegato presso un'organizzazione coordinata o un'organizzazione associata alle organizzazioni coordinate e avente diritto all'indennità di dislocazione assume le proprie funzioni presso l'Istituto nello stesso paese, o se un membro del personale di un'altra organizzazione internazionale o un membro dell'amministrazione o delle forze armate del paese d'origine assume le proprie funzioni presso l'Istituto coordinata senza cambiare paese.
- e) Verifica dell'ammissibilità
- i) L'agente contrattuale non ha diritto all'indennità di dislocazione, né all'indennità scolastica e al congedo nel paese d'origine correlati, se un qualsiasi punto sulla frontiera del paese di cui è cittadino rientra in un raggio di 100 km dal luogo di servizio, salvo che dimostri di aver stabilito la propria residenza effettiva e abituale nel paese in cui presta servizio o, in casi eccezionali e previo consenso del direttore, in un altro paese di cui non è cittadino, tenuto conto della sua situazione familiare.
- ii) L'agente contrattuale che percepisce l'indennità di dislocazione notifica all'Istituto qualsiasi cambiamento del luogo di residenza.
- iii) In circostanze particolari e per ragioni fondate e sufficienti, il direttore può concedere deroghe alla norma di cui alla precedente lettera e), punto i).
- f) Indennità correlate
- L'azzeramento dell'indennità di dislocazione non esclude il diritto dell'agente contrattuale all'indennità scolastica o al congedo nel paese d'origine.
- g) La quota dell'indennità è calcolata secondo le disposizioni dell'allegato II, punto 1, lettera b).

#### Articolo 11

### Assegni familiari e indennità sociale

#### 1. Disposizione generale

Ogniquale volta il comitato coordinato per le retribuzioni pubblica una raccomandazione relativa a indennità familiari e sociali, il consiglio di amministrazione è consultato in merito alla possibilità di adottare tali raccomandazioni modificando il presente statuto del personale.


Le indennità previste dal presente articolo e le indennità analoghe di altra fonte, cui ha diritto una coppia sposata o un agente contrattuale non sposato, non sono cumulabili.

L'agente contrattuale, il coniuge, le persone a carico o il partner registrato che percepiscono o hanno diritto a un'indennità analoga a quelle previste dal presente articolo, da altra fonte nazionale o internazionale, devono informarne l'amministrazione dell'Istituto, affinché sia applicata una corrispondente riduzione alle indennità concesse loro dall'Istituto.

L'amministrazione dell'Istituto ha facoltà di chiedere eventuali documenti ufficiali che ritiene necessari per stabilire il diritto all'indennità.

#### 2. Assegno di famiglia

- a) Un assegno di famiglia è concesso e corrisposto mensilmente a ogni agente contrattuale:
- i) coniugato;
- ii) vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe con almeno una persona a carico ai sensi dell'allegato III del presente statuto del personale;



- iii) registrato come membro stabile di un'unione di fatto, a condizione che:
- la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da un'autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di unione di fatto;
  - nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un'altra unione di fatto; e
  - i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zii e nipoti, generi e nuore.

b) L'assegno di famiglia è pari al 6 % dello stipendio base netto.

c) nel caso di:

- i) agente contrattuale sposato senza persone a carico, il cui coniuge abbia un impiego retribuito; oppure
- ii) agente contrattuale registrato come membro stabile di un'unione di fatto, quale definito alla precedente lettera a), punto iii), e senza persone a carico, il cui partner abbia un impiego retribuito;

l'assegno è pari alla differenza tra lo stipendio base netto per il grado B3, scatto 1, maggiorato dell'indennità cui avrebbe teoricamente diritto l'agente contrattuale, e il reddito da lavoro del coniuge o partner registrato.

Se quest'ultimo importo è pari o superiore al primo, l'agente contrattuale non percepisce alcun assegno;

d) L'assegno di famiglia non è corrisposto all'agente contrattuale il cui coniuge o partner registrato sia anch'esso agente contrattuale dell'Istituto o membro di un'organizzazione coordinata affiliata alle organizzazioni coordinate e percepisca uno stipendio base più elevato di quello dell'agente contrattuale in questione.

### 3. Assegno per figli e altre persone a carico

- a) Un assegno è concesso e corrisposto mensilmente all'agente contrattuale che assicura il mantenimento, a titolo principale e continuativo, di figli o altre persone a carico come definiti all'allegato III.
- b) Tale assegno consiste in un importo fisso per ogni persona a carico, stabilito nella tabella approvata ogni anno dal consiglio di amministrazione sulla base della proposta del comitato coordinato per le retribuzioni.
- c) Se i coniugi o partner registrati lavorano entrambi presso l'Istituto o un'organizzazione coordinata, l'assegno è corrisposto a quello dei due che percepisce l'assegno di famiglia o indennità equivalente.

Le definizioni relative all'assegno per figli e altre persone a carico e le condizioni di concessione di sono riportate nell'allegato III.

### 4. Indennità scolastica

- a) Un'indennità scolastica è concessa all'agente contrattuale che ha diritto all'assegno di famiglia e il cui figlio a carico, quale definito all'allegato III, abbia almeno cinque anni d'età e frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento primario, secondario o superiore.

La nozione di istituto primario non include le scuole materne o assimilate.

- b) L'indennità scolastica è pari al doppio dell'importo dell'assegno per figlio a carico ed è corrisposta per ciascun figlio a carico in una sola volta all'inizio dell'anno scolastico, su presentazione di documenti giustificativi.
- c) Per l'agente contrattuale:
- i) che ha diritto all'indennità di dislocazione e la cui sede di servizio è distante almeno 50 km:
- o da una scuola europea;



— o da un istituto di insegnamento superiore nel paese di cui è cittadino o in cui la sua lingua madre è la lingua principale di insegnamento, a meno che non vi sia alcun istituto di questo tipo nel paese di cui l'agente contrattuale è cittadino o se il figlio frequenta un istituto di insegnamento superiore in un paese diverso da quello in cui si trova la sede di servizio dell'agente contrattuale;

ii) o che può giustificare la necessità di iscrivere il figlio a carico in un istituto di insegnamento, che utilizza una determinata lingua, che il figlio frequenta per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati;

l'indennità scolastica non è superiore al doppio dell'importo dell'assegno per figlio a carico da corrispondere mensilmente su presentazione di documenti giustificativi.

Il diritto all'indennità scolastica decorre dal primo giorno del mese in cui il figlio comincia a frequentare uno degli istituti di insegnamento di cui al punto i) o ii) e cessa alla fine del mese in cui il figlio termina gli studi o alla fine del mese in cui il figlio raggiunge l'età di ventisei anni, se anteriore.

#### 5. Assegno per figlio o altra persona a carico con disabilità

a) L'assegno per figlio altra persone a carico con disabilità è concesso e corrisposto mensilmente all'agente contrattuale che è responsabile del mantenimento del figlio o di altra persona a carico con disabilità a titolo principale e continuativo. Il figlio o la persona a carico deve soddisfare i criteri e le condizioni di cui all'allegato III.

b) Le modalità di attribuzione e di versamento di tale assegno sono riportate nell'allegato IV.

#### 6. Indennità di locazione

a) L'indennità di locazione è corrisposta mensilmente agli agenti di grado B, C e A1 che pagano un canone di locazione o di sublocazione, escluse le spese correnti a carico del conduttore nel paese di residenza, superiore a una determinata percentuale delle loro retribuzioni.

b) Le modalità di calcolo di tale indennità sono riportate nell'allegato V.

c) Gli agenti contrattuali che percepiscono un'indennità di locazione informano immediatamente l'Istituto di qualsiasi cambiamento della loro situazione che possa incidere sul diritto all'indennità o sul relativo importo.

### Articolo 12

#### Indennità di supplenza

All'agente contrattuale può essere chiesto di occupare temporaneamente un posto in un grado superiore al proprio. All'inizio del secondo mese di tale assegnazione temporanea, l'agente contrattuale percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e scatto e la retribuzione relativa al primo scatto del grado corrispondente all'assegnazione temporanea.

La durata dell'assegnazione temporanea non supera un anno, a meno che non occorra sostituire direttamente o indirettamente un agente contrattuale distaccato in un altro posto nell'interesse del servizio o assente per malattia di lunga durata.

### Articolo 13

#### Indennità di prima sistemazione

##### 1. Ammissibilità

a) Ha diritto all'indennità di prima sistemazione l'agente contrattuale la cui residenza effettiva e abituale al momento della nomina per almeno un anno, o del trasferimento per almeno un anno presso una diversa sede di servizio, si trovi a più di 100 km dal luogo di servizio assegnato e che possa provare e confermare, presentando adeguata documentazione, di avere effettivamente trasferito la sua residenza per entrare in servizio.



- b) Ha diritto all'indennità di prima sistemazione anche l'agente contrattuale che soddisfi le condizioni di cui alla lettera a), sebbene sia assunto per meno di un anno, e la cui nomina o nomine consecutive siano prolungate di oltre un anno.

## 2. Importo di base dell'indennità

### 2.1. Agente contrattuale non avente diritto all'indennità di dislocazione

Per l'agente contrattuale che non ha diritto all'indennità di dislocazione, l'importo di base corrisponde a un mese di stipendio base, fino a un massimale di 2 000 EUR (base Bruxelles), adeguato alla parità del potere di acquisto applicabile nel paese in cui si trova la sede di servizio, al fine di garantire l'equivalenza dell'importo dell'indennità indipendentemente dal paese della sede di servizio sulla base delle tabelle stabilite e aggiornate dal comitato coordinato per le retribuzioni.

### 2.2. Agente contrattuale avente diritto all'indennità di dislocazione

Per l'agente contrattuale che ha diritto all'indennità di dislocazione, l'importo di base corrisponde a un mese di stipendio base, fino a un massimale di 5 500 EUR (base Bruxelles), adeguato alla parità del potere di acquisto applicabile nel paese in cui si trova la sede di servizio, al fine di garantire l'equivalenza dell'importo dell'indennità indipendentemente dal paese della sede di servizio sulla base delle tabelle stabilite e aggiornate dal comitato coordinato per le retribuzioni.

## 3. Complemento per persone a carico


Il coniuge dell'agente contrattuale, o in mancanza del coniuge la prima persona a carico, dà diritto all'agente contrattuale a un complemento per persone a carico equivalente ad un aumento dell'importo di base pari al 20 %. Ogni altra persona a carico dà diritto a un aumento pari al 10 %. Il supplemento per persone a carico non può superare il 100 % dell'importo di base.

## 4. Complemento per la mobilità

Il complemento per la mobilità è concesso all'agente contrattuale che stabilisce la propria residenza effettiva e abituale presso una diversa sede di servizio distante oltre 100 km a seguito del suo trasferimento per almeno un anno. Tale complemento è pari al 75 % dell'importo di base.

## 5. Corresponsione dell'indennità

- a) L'indennità è corrisposta quando l'agente contrattuale che ne ha diritto entra in servizio o è trasferito a una diversa sede di servizio.
- b) Il complemento per persone a carico di cui al paragrafo 3 è calcolato e corrisposto una volta comprovato che ogni persona connessa a tale aumento ha stabilito la sua residenza effettiva e abituale con l'agente contrattuale presso la sede di servizio.
- c) L'agente contrattuale che presenti le dimissioni entro un anno dalla nomina o dal trasferimento a una diversa sede di servizio restituisce l'indennità in misura proporzionale al periodo rimanente fino al compimento dei dodici mesi.
- d) All'agente contrattuale non è chiesta la restituzione dell'indennità se l'Istituto risolve il contratto entro un anno dalla nomina o dal trasferimento. La presente disposizione non si applica tuttavia se l'Istituto revoca la nomina in seguito a procedimento disciplinare, nel qual caso l'agente contrattuale restituisce l'importo totale dell'indennità.
- e) All'agente contrattuale non è chiesta la restituzione dell'indennità se egli è successivamente rinominato dall'Istituto dopo la revoca della nomina precedente.



*Articolo 14***Trattenute**

## 1. Imposta interna

L'imposta interna è pari al 40 % dello stipendio base relativo al grado e allo scatto. Tale importo consiste in una trattenuta mensile iscritta a debito sul foglio paga.

## 2. Contributi al regime pensionistico

Sulle retribuzioni degli agenti contrattuali è effettuata, previa approvazione delle organizzazioni coordinate, una trattenuta mensile a titolo del regime pensionistico applicato agli agenti contrattuali, corrispondente a una percentuale della retribuzione base netta e l'importo è versato al fondo di riserva per le pensioni dell'Istituto.

## 3. Contributi per prestazioni sociali

a) Sulle retribuzioni degli agenti contrattuali è effettuata a titolo delle prestazioni sociali una trattenuta mensile pari al 5,5 % dello stipendio base netto. L'importo è aggiunto all'importo a carico del datore di lavoro e corrisposto all'organismo di sicurezza sociale locale responsabile della riscossione di tali contributi (URSSAF).

b) In deroga alla lettera a), gli agenti contrattuali possono, al momento dell'assunzione o in quello in cui il presente punto diviene applicabile a norma dell'ultimo paragrafo del presente punto, optare per l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dell'Istituto. Il regime di sicurezza sociale dell'Istituto comprende l'assistenza sanitaria, la copertura dei casi di incapacità/disabilità e l'assicurazione sulla vita.

Qualora un agente contrattuale opti per una tale iscrizione, è effettuata a titolo delle prestazioni sociali una trattenuta mensile sulla sua retribuzione. Una tale trattenuta mensile è di importo pari ad un terzo dei contributi che devono essere versati al regime di sicurezza sociale dell'Istituto. I restanti due terzi sono a carico dell'Istituto.

La percentuale della trattenuta mensile sulla retribuzione degli agenti contrattuali è determinata all'inizio dell'anno per i successivi dodici mesi, tramite accordo tra l'Istituto e la compagnia assicurativa che gestisce il regime. L'importo trattenuto sulla retribuzione dell'agente contrattuale è aggiunto all'importo a carico del datore di lavoro.

Il presente punto si applica a decorrere da ed è condizionato all'entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra l'Istituto e le competenti autorità nazionali che consentono la sua attuazione.

## 4. Contributi al regime di assicurazione complementare

Sulle retribuzioni degli agenti contrattuali che non hanno optato per l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dell'Istituto è effettuata a titolo dell'assicurazione complementare una trattenuta mensile. La percentuale è stabilita all'inizio dell'anno per i successivi dodici mesi tramite accordo tra l'Istituto e la compagnia d'assicurazione che gestisce il regime. L'importo trattenuto è aggiunto all'importo a carico del datore di lavoro e corrisposto a fine anno alla compagnia responsabile di tale assicurazione.

*Articolo 15***Anticipi e rimborsi di anticipi sullo stipendio**

1. Salvo parere contrario del direttore e nei limiti dei mezzi di tesoreria disponibili, il capo dell'amministrazione e del personale dell'Istituto può accordare anticipi senza interessi agli agenti contrattuali che si trovino in difficoltà finanziarie impreviste.

2. L'importo di tale anticipo non può superare 3 mesi di stipendio base netto.

3. Il rimborso degli anticipi è effettuato mediante trattenuta mensile sulle retribuzioni dell'agente in questione, entro un termine massimo di dodici mesi a decorrere dalla fine del mese durante il quale è stato concesso l'anticipo.



## CAPITOLO IV

**Spese di viaggio**

## Articolo 16

**Prima sistemazione e partenza**

1. Gli agenti contrattuali hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio dalla località in cui svolgevano la loro attività prima della nomina alla località dove ha sede l'Istituto, per se stessi e i loro familiari conviventi.
2. Il medesimo rimborso spetta all'agente contrattuale che cessa definitivamente il servizio presso l'Istituto e ritorna nel paese in cui risiedeva prima della nomina, o che si trasferisce in un altro paese all'interno dello Spazio economico europeo.
3. I rimborsi sono effettuati ai sensi dell'allegato VI, sezione I.

## Articolo 17

**Spese di trasloco**

1. Gli agenti contrattuali hanno diritto al rimborso delle spese di trasloco dalla località in cui svolgevano la loro attività prima della nomina alla località dove ha sede l'Istituto.

Il medesimo rimborso spetta all'agente contrattuale che cessa definitivamente il servizio presso l'Istituto e ritorna nel paese in cui risiedeva prima della nomina, o quando si trasferisce in un altro paese all'interno dello Spazio economico europeo.

2. Il rimborso delle spese comprende il trasloco del mobilio personale dell'agente contrattuale, ad eccezione di automobili, barche o altri mezzi di trasporto.

Il rimborso è effettuato direttamente all'agente contrattuale, su presentazione di una copia conforme della fattura. L'Istituto può pagare direttamente il trasloco, su presentazione della fattura da parte dell'impresa di trasloco.

Le condizioni e le altre modalità di rimborso figurano nell'allegato VI.

## Articolo 18

**Missioni**

Gli agenti contrattuali dell'Istituto hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in occasione delle missioni che effettuano su ordine del direttore.

Il rimborso comprende le spese di viaggio propriamente dette e le spese di alloggio e accessorie sostenute nella località in cui gli agenti contrattuali sono inviati in missione. Le condizioni, i tariffari e le altre modalità di rimborso figurano nell'allegato VII.

## CAPITOLO V

**Funzionamento interno**

## Articolo 19

**Orario di lavoro**

1. L'orario normale di lavoro degli agenti contrattuali è di 40 ore settimanali, effettuate secondo un orario generale stabilito dal direttore.



2. Il direttore può accordare un orario flessibile a tutto il personale oppure in funzione della situazione personale dell'agente contrattuale, o degli obblighi specifici del suo lavoro.
3. Qualora lo richiedano circostanze eccezionali, valutate discrezionalmente dal direttore, alcuni agenti contrattuali possono essere tenuti a lavorare il fine settimana o i giorni festivi. In tali casi, le ore di lavoro danno diritto a riposi compensativi equivalenti.

#### Articolo 20

##### Lavoro a tempo parziale

1. L'agente contrattuale può chiedere l'autorizzazione di lavorare a tempo parziale. Le ore di lavoro devono essere pari ad almeno il 50 % dell'orario di lavoro settimanale. Per l'intero periodo in cui l'agente contrattuale lavora a tempo parziale, la sua retribuzione nonché il congedo ordinario devono essere ridotti proporzionalmente. Tale riduzione proporzionale non si applica all'assegno di famiglia, all'assegno per figli e altre persone a carico, all'assegno per figli con disabilità o all'indennità scolastica.
2. Anche i diritti pensionistici e i contributi pensionistici sono ridotti proporzionalmente. Tuttavia, l'agente contrattuale può chiedere di continuare ad acquisire nuovi diritti pensionistici purché versi la totalità dei contributi corrispondenti, compresi quelli a carico del datore di lavoro.
3. Il direttore può concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, compatibilmente con l'interesse del servizio. L'Istituto dà seguito alla richiesta dell'agente contrattuale entro un mese.
4. Il direttore adotta le norme di attuazione del presente articolo.

#### Articolo 21

##### Giorni festivi

L'elenco dei giorni festivi è redatto dal direttore che tiene conto dell'elenco ufficiale dei giorni festivi pubblicato nella sede di servizio e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I giorni festivi non rientrano nel computo dei giorni di congedo ordinario degli agenti contrattuali.

Se uno o più giorni festivi cadono di sabato o di domenica, il direttore può determinare un numero uguale di giorni di riposo sostitutivi.

#### Articolo 22

##### Congedo

###### 1. Congedo ordinario


###### a) Diritti

Gli agenti contrattuali hanno diritto a un congedo retribuito, in proporzione a 2,5 giorni lavorativi per mese di servizio compiuto. Tale congedo è calcolato per ciascun anno civile.

Se al 31 dicembre l'agente contrattuale non ha usufruito interamente del congedo ordinario, il direttore può autorizzare il riporto del congedo, fino a un massimo di dodici giorni, all'anno successivo. La parte di congedo riportata e non fruita entro il 31 dicembre dell'anno successivo è annullata.

###### b) Procedura amministrativa

L'agente contrattuale che desidera usufruire del congedo, entro il limite assegnatogli ai sensi della lettera a), deve ottenere l'autorizzazione preliminare del proprio superiore e del direttore.



L'amministrazione dell'Istituto tiene la contabilità dei congedi.

La procedura da seguire figura nelle norme di attuazione adottate dal direttore.

c) Congedi non usufruiti alla cessazione dal servizio

I congedi non usufruiti alla data della cessazione dal servizio sono annullati. Tuttavia, se con attestato scritto il direttore certifica che l'agente contrattuale non ha potuto usufruire, per esigenze di servizio, di tutti i congedi accumulati l'agente contrattuale ha diritto, per ogni giorno di congedo non usufruito, alla corresponsione di un'indennità compensativa pari a un trentesimo dello stipendio mensile base netto.

2. Congedo non retribuito

- a) Su richiesta dell'agente contrattuale, il direttore può concedere un congedo non retribuito in circostanze personali giustificate ed eccezionali, compatibilmente con l'interesse del servizio. La richiesta non può essere presentata prima del termine del periodo di prova dell'agente contrattuale.
- b) La durata complessiva del congedo non retribuito non supera un anno. Nel corso del periodo di congedo non retribuito l'agente contrattuale non può esercitare alcuna attività remunerata.
- c) Durante il congedo non retribuito l'agente contrattuale non ha diritto all'avanzamento di scatto né alla promozione e l'affiliazione al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 8 e 14 nonché la copertura contro i rischi in base a tale regime sono sospese.

Tuttavia, l'agente contrattuale può chiedere, entro il mese successivo all'inizio del congedo per motivi personali, di continuare a beneficiare della copertura purché versi la totalità dei contributi corrispondenti, compresi quelli a carico del datore di lavoro.

L'agente contrattuale che dimostri di non poter acquisire diritti pensionistici da un altro regime pensionistico può chiedere di continuare ad acquisire nuovi diritti pensionistici purché versi la totalità dei contributi corrispondenti, compresi quelli a carico del datore di lavoro.

3. Malattia, maternità, paternità, congedo parentale e altri congedi straordinari

Oltre al congedo ordinario sono concessi congedi straordinari per malattia, maternità, paternità o congedi parentali o per circostanze eccezionali.

Le disposizioni e le modalità relative a tali congedi sono definite nell'allegato VIII.

Articolo 23

**Congedo nel paese d'origine**

- 1. Gli agenti contrattuali che beneficiano dell'indennità di dislocazione hanno diritto al congedo nel paese d'origine per ogni periodo di due anni di servizio.
  - a) Il congedo nel paese d'origine consta di otto giorni lavorativi.
  - b) Può essere preso sei mesi prima del termine del periodo cui si riferisce. Deve essere preso al più tardi sei mesi dopo il termine del periodo cui si riferisce, pena la decadenza per il biennio per il quale è concesso. La data alla quale è preso il congedo nel paese d'origine per un determinato biennio non è conteggiata nella fissazione della data dei successivi congedi di questo tipo.
  - c) Quando entrambi i coniugi o partner registrati sono agenti dell'Istituto e hanno entrambi diritto a un congedo nel paese d'origine, questo viene loro concesso alle seguenti condizioni:
    - i) se sono entrambi originari dello stesso paese, ciascuno di essi ha diritto a questo tipo di congedo in detto paese ogni due anni;



- ii) se sono originari di due paesi diversi, ognuno di essi ha diritto a questo tipo di congedo nel rispettivo paese d'origine ogni due anni;
  - iii) i coniugi o i partner registrati, con riguardo ai loro figli a carico ed eventualmente alla persona che accompagna questi ultimi, hanno diritto a un solo congedo nel paese d'origine ogni due anni; se i genitori sono originari di due paesi diversi, tale congedo può essere preso nell'uno o nell'altro paese.
2. L'agente contrattuale che usufruisce di un congedo nel paese d'origine ha diritto, secondo le modalità previste all'articolo 18, al pagamento delle spese del viaggio di andata e ritorno per se stesso, i figli a carico e, se percepisce un assegno di famiglia, per il coniuge o convivente registrato.
3. Gli agenti contrattuali che rinunciano a usufruire di un congedo nel paese d'origine non hanno diritto ad alcuna compensazione.
4. Il congedo nel paese d'origine è concesso alle seguenti condizioni:
- a) la persona interessata si impegna per iscritto a non presentare le dimissioni dall'Istituto nei sei mesi successivi alla data in cui scade il diritto al congedo nel paese d'origine (qualunque sia la data alla quale usufruisce effettivamente di tale congedo);
  - b) il superiore diretto deve certificare che molto probabilmente non saranno necessari i servizi dell'agente contrattuale in questione nel periodo di cui al paragrafo 1, lettera b).

Il direttore può decidere di derogare al presente paragrafo se ritiene che la sua rigorosa applicazione esponga l'agente contrattuale interessato a un'ingiustizia o a particolari difficoltà.

#### CAPITOLO VI

##### **Rapporto di valutazione e promozione**

#### Articolo 24

##### **Disposizioni generali**

1. Eccetto il direttore, tutti gli agenti contrattuali sono valutati per la loro attività una volta all'anno, al più tardi il 30 settembre.

Il rapporto valuta la competenza degli agenti contrattuali ed è l'occasione di encomiarli o, inversamente, di segnalare a ciascuno le insufficienze al fine di migliorare il servizio reso.

2. I criteri di valutazione saranno adeguati alle diverse funzioni e responsabilità dei gradi A, B e C.

Ogni anno il personale riceverà un elenco di obiettivi e criteri sulla scorta dei quali saranno valutate le prestazioni.

L'insieme della valutazione è ricapitolato in un rapporto annuale archiviato nel fascicolo individuale dell'agente contrattuale.

3. Qualora il rapporto riveli insufficienze, il direttore può chiedere un rapporto intermedio dopo 6 mesi.

#### Articolo 25

##### **Procedura**

1. Il direttore designa gli agenti contrattuali responsabili della valutazione del personale a essi subordinato in tutto o in parte.



2. Ciascun agente contrattuale è intervistato personalmente dall'agente contrattuale responsabile del rapporto di valutazione. Tale valutazione può essere integrata da una seconda valutazione di livello superiore. L'agente contrattuale prende conoscenza della propria valutazione annuale e firma il rapporto.
3. La valutazione annuale è un atto amministrativo a uso interno contro il quale non è ammesso ricorso dinanzi a organi esterni.
4. Quando tutti i rapporti sono redatti, il direttore e il capo dell'amministrazione e del personale si riuniscono per decidere le eventuali promozioni.

#### Articolo 26

#### **Conseguenze e seguito dei rapporti di valutazione**

1. Un buon rapporto giustifica l'avanzamento di scatto. Tale promozione ha effetto il giorno dell'anniversario del contratto dell'agente contrattuale, o del secondo anniversario per gli agenti contrattuali con contratti a tempo indeterminato.
2. Un rapporto eccezionalmente buono può giustificare un avanzamento eccezionale di scatto o anche di grado, se la voce di bilancio autorizza tale promozione. Tali promozioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del rapporto, o del secondo anno per gli agenti contrattuali con contratti a tempo indeterminato.
3. Un rapporto insufficiente può giustificare il mantenimento dell'agente contrattuale nello scatto per un anno supplementare.
4. Due rapporti insufficienti successivi possono giustificare la mancata proroga o la risoluzione del contratto.

#### CAPITOLO VII

#### **Azione disciplinare**

#### Articolo 27


1. L'inosservanza degli obblighi ai quali l'agente o ex agente contrattuale è tenuto ai sensi dello statuto del personale, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a un'azione disciplinare.
2. Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di un'inosservanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza del direttore, quest'ultimo può avviare un'indagine amministrativa al fine di verificarne l'esistenza.
3. Le norme sulle indagini amministrative e sui procedimenti e sulle misure disciplinari sono definite nell'allegato IX.

#### CAPITOLO VIII

#### **Ricorso e commissione di ricorso**

#### Articolo 28

1. Chiunque sia destinatario del presente statuto del personale può chiedere al direttore di decidere nei suoi confronti in merito a questioni disciplinate dallo statuto del personale medesimo. Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Allo scadere di tale termine, la mancata risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile presentare un reclamo ai sensi dei paragrafi seguenti.



2. Chiunque sia destinatario del presente statuto del personale può presentare al direttore un reclamo avverso una misura che gli arrechi pregiudizio, sia che il direttore abbia adottato una decisione, sia che non abbia adottato una misura imposta dallo statuto del personale. Il reclamo deve essere presentato entro tre mesi. Il termine decorre:

- dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale;
- dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ha ricevuto tale notifica, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura tale da arrecare pregiudizio a una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa riceve la notifica e comunque al più tardi il giorno della pubblicazione;
- dalla data di scadenza del termine per la risposta qualora il reclamo riguardi una decisione implicita di rigetto ai sensi del paragrafo 1.

3. Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato entro un mese dal giorno della presentazione del reclamo. Allo scadere di tale termine, la mancata risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile presentare un ricorso ai sensi del paragrafo 5.

In caso di risposta negativa, l'interessato può chiedere l'intervento del Mediatore. Tale intervento non è obbligatorio.

#### 4. Mediazione

Il Mediatore è un giurista competente ed indipendente, nominato dal direttore per un periodo di tre anni, rinnovabile.

Il Mediatore riceve dal direttore e dall'interessato tutti i documenti che ritiene necessari per lo studio della controversia.

Il Mediatore consegna le proprie conclusioni entro quindici giorni dalla data in cui è stato investito della controversia.

Le conclusioni del Mediatore non vincolano né il direttore né l'interessato.

Le spese sostenute per la mediazione sono a carico dell'Istituto se le conclusioni sono rifiutate dal direttore; sono per il 50 % a carico dell'interessato se è quest'ultimo a rifiutarle.

#### 5. Ricorso contenzioso

Esperito il primo mezzo di ricorso (ricorso amministrativo interno), l'interessato ha la facoltà di presentare un ricorso contenzioso dinanzi alla commissione di ricorso dell'Istituto.

La composizione, il funzionamento e la procedura specifica di tale organo figurano nell'allegato X.

#### 6. Decisioni della commissione di ricorso

- a) Le decisioni della commissione di ricorso sono vincolanti per entrambe le parti. Non è possibile presentare ricorso contro di esse.
- b) La commissione può annullare la decisione contestata o confermarla.
- c) A titolo accessorio la commissione può condannare l'Istituto a risarcire i danni materiali subiti dall'interessato con decorrenza dal giorno in cui la decisione annullata ha cominciato a produrre effetti.
- d) Essa può inoltre decidere che l'Istituto rimborsi, entro un limite fissato dalla Commissione, le spese giustificate sostenute dal richiedente, così come le spese di trasporto e di soggiorno sostenute dai testimoni che sono stati ascoltati. Tali spese sono calcolate sulla base delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato VII del presente statuto del personale.



## CAPITOLO IX

**Regime pensionistico**

## Articolo 29

Le norme e le condizioni contenute nel regime pensionistico dell'Istituto, in conformità del regime pensionistico delle organizzazioni coordinate, si applicano agli agenti contrattuali dell'Istituto. Il nuovo regime pensionistico dell'Istituto si applica agli agenti contrattuali entrati in servizio dopo il 30 giugno 2005.

## CAPITOLO X

**Distacco degli agenti contrattuali dell'istituto**

## Articolo 30

È distaccato l'agente contrattuale che, con decisione del direttore, è inviato temporaneamente a prestare servizio in un posto esterno all'Istituto nell'interesse del servizio.

Il distacco nell'interesse del servizio è disciplinato dalle norme seguenti:

- a) la decisione di distacco è adottata dal direttore previa consultazione dell'agente contrattuale interessato;
- b) la durata del distacco è stabilita dal direttore. I distacchi iniziali sono limitati a sei mesi, rinnovabili per una durata massima di ulteriori sei mesi;
- c) l'agente contrattuale distaccato ha diritto a un'indennità differenziale laddove la retribuzione globale corrispondente al posto in cui è distaccato sia inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell'Istituto; può altresì aver diritto al rimborso di qualsiasi spesa supplementare che sostiene per il distacco, se opportunamente giustificata;
- d) qualora l'accordo riguardante il distacco preveda che l'Istituto continui a corrispondere la retribuzione dell'agente contrattuale durante il periodo di distacco, se quest'ultimo ha diritto all'indennità di dislocazione e riceve anche un'indennità giornaliera da altra fonte a causa del suo distacco, il pagamento dell'indennità di dislocazione cessa;
- e) l'agente contrattuale distaccato continua a versare i contributi pensionistici sulla base dello stipendio corrispondente al servizio attivo nel proprio grado e scatto nell'Istituto;
- f) l'agente contrattuale distaccato conserva il posto, il diritto all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado;
- g) purché il suo contratto sia ancora in corso al termine del distacco, l'agente contrattuale è immediatamente reinserito nel posto precedentemente occupato.

## TITOLO III

**DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PERSONALE TEMPORANEO**

## Articolo 31

**Disposizioni generali**

1. Il personale temporaneo è personale ausiliario assunto in linea di principio per un periodo di tempo limitato e non ha qualità di personale internazionale.
2. Il personale temporaneo è composto da agenti che occupano posti temporanei definiti nella tabella dei posti a bilancio dell'Istituto.



3. Fatte salve le disposizioni del presente titolo, il direttore adotta norme di attuazione che regolano le condizioni d'impiego del personale temporaneo, segnatamente per quanto riguarda:

- a) le modalità di assunzione e di risoluzione del contratto,
- b) i congedi; e
- c) la retribuzione.

4. Il personale temporaneo è soggetto alle disposizioni del titolo I e alle seguenti disposizioni del titolo II:

- capitolo II: articoli 5 (limiti di età di servizio) e 6 (visita medica)
- capitolo III: articolo 8, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 3, lettera a) (contributi per prestazioni sociali) e articolo 15 (anticipi sullo stipendio)
- capitolo IV: articolo 18 (missioni)
- capitolo V: articoli 19 (orario di lavoro), 20 (lavoro a tempo parziale) e 21 (giorni festivi)
- capitolo VII: articolo 27 (azione disciplinare)
- capitolo VIII: articolo 28 (ricorso e commissione di ricorso) e
- relative norme sussidiarie.

#### Articolo 32

#### **Contratti**

Il personale temporaneo è assunto per un periodo complessivo non superiore a 24 mesi. L'Istituto e il personale temporaneo possono risolvere tali contratti con un preavviso di almeno un mese.

#### Articolo 33

#### **Retribuzione**

1. La retribuzione del personale temporaneo è fissata contrattualmente. Essa è composta da uno stipendio mensile netto a esclusione di indennità o assegni accessori, indipendentemente dalla situazione familiare e sociale dell'interessato.

2. Da tale importo fisso sono trattenuti i contributi sociali a suo carico, a titolo dell'assicurazione privata con rimborso completo o a titolo dell'assicurazione complementare ove l'interessato sia già affiliato ad un regime di assicurazione contro le malattie.


3. Poiché il personale temporaneo non fruisce del regime pensionistico, non è effettuata alcuna trattenuta sul suo stipendio a titolo di tale regime.

#### Articolo 34

#### **Disposizioni particolari**

1. Spese di prima sistemazione e di partenza

Il personale temporaneo non può pretendere il rimborso delle spese di prima sistemazione o di partenza della propria famiglia.



## 2. Congedo

Il personale temporaneo ha diritto a 2,5 giorni di ferie per mese di servizio compiuto.

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI ESPERTI E AI TIROCINANTI

##### Articolo 35


1. Gli esperti e i tirocinanti hanno qualità di personale esterno. Essi sono soggetti alle disposizioni del titolo I del presente statuto del personale, di cui prendono conoscenza all'assunzione delle loro funzioni.
2. La retribuzione globale di esperti e tirocinanti è stabilita dall'inizio della loro attività presso l'Istituto. Essa è corrisposta in frazioni successive, definite dal direttore in funzione dei risultati del lavoro per il quale tale personale è stato ingaggiato o accettato.
3. Gli esperti nominati hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio per se stessi, ad esclusione di ogni altra persona, quando arrivano all'Istituto e quando lo lasciano.

### TITOLO V

#### RAPPRESENTANZA DEI DIPENDENTI

##### Articolo 36

1. Il comitato del personale rappresenta tutti i dipendenti dell'Istituto, quali definiti all'articolo 1.
2. Il comitato del personale:
  - a) difende gli interessi professionali di tutti i dipendenti dell'Istituto;
  - b) presenta proposte tendenti ad aumentare il benessere del personale;
  - c) formula suggerimenti volti a favorire le attività sociali, culturali e sportive per il personale;
  - d) rappresenta l'insieme dei dipendenti presso le associazioni del personale di altre organizzazioni internazionali.
3. I termini di riferimento per l'attuazione del presente articolo sono approvati dal direttore previa consultazione del personale.



## ALLEGATO I

## INDENNITÀ PER PERDITA DEL POSTO DI LAVORO

Riferimento:

Articolo 7 dello statuto del personale.

Diritto all'indennità per perdita del posto di lavoro.

a) Un'indennità per perdita del posto di lavoro può essere riconosciuta all'agente contrattuale il cui contratto è risolto in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a vi)

Tale indennità è distinta dall'indennità *una tantum*, rappresentando quest'ultima soltanto una liquidazione dei diritti pensionistici

b) L'indennità per perdita del posto di lavoro non è dovuta qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- i) l'agente contrattuale ha ottenuto un altro posto dello stesso grado o di grado superiore presso l'Istituto;
- ii) l'agente contrattuale ha ottenuto un nuovo incarico presso un'altra organizzazione internazionale nello stesso paese;
- iii) l'agente contrattuale ha ottenuto la reintegrazione e la retribuzione nella sua precedente sede di servizio entro un termine di 30 giorni dalla risoluzione del contratto da parte dell'Istituto;
- iv) il contratto dell'agente contrattuale è stato risolto a sua richiesta o qualora l'agente contrattuale non abbia accettato l'offerta di proroga del contratto;
- v) il contratto dell'agente contrattuale è cessato poiché ha raggiunto il periodo massimo autorizzato dal presente statuto del personale; oppure
- vi) il contratto dell'agente contrattuale è stato risolto in esito a un procedimento disciplinare.

L'importo dell'indennità per la perdita del posto di lavoro è pari al 100 % della retribuzione netta mensile dell'agente contrattuale per anno di servizio all'Istituto nel limite di venti mensilità.

L'importo dell'indennità per la perdita del posto di lavoro non rappresenta un numero di mesi superiore al periodo che manca all'interessato per raggiungere il limite di età di servizio previsto all'articolo 5 del presente statuto del personale.



## ALLEGATO II

## INDENNITÀ DI DISLOCAZIONE

1. Gli agenti contrattuali di cui all'articolo 10 dello statuto del personale ricevono mensilmente un'indennità di dislocazione. L'importo dell'indennità è calcolato come segue:

- a) Agenti contrattuali assunti anteriormente all'entrata in vigore del presente statuto del personale
- i) Per gli agenti contrattuali aventi diritto all'assegno di famiglia: il 18 % dello stipendio di riferimento durante i primi dieci anni di servizio.
  - ii) Per gli agenti contrattuali non aventi diritto all'assegno di famiglia: il 14 % dello stipendio di riferimento durante i primi dieci anni di servizio.
  - iii) Lo stipendio di riferimento è lo stipendio base netto relativo al primo scatto del grado dell'agente contrattuale. Nell'undicesimo, dodicesimo e tredicesimo anno, le percentuali del 14 % e del 18 % sono ridotte di un punto all'anno, rispettivamente, fino all'11 % e al 15 % e rimangono fisse successivamente.
- b) Agenti contrattuali assunti successivamente all'entrata in vigore del presente statuto del personale
- i) Il tasso dell'indennità durante i primi cinque anni di servizio è pari al 10 % dello stipendio base. L'indennità è calcolata sulla base del primo scatto nel grado di assunzione o promozione, indipendentemente da qualsiasi aumento nello stipendio base dell'agente contrattuale mediante progressione nella tabella retributiva ed è adeguata con le stesse percentuali e alla stessa data dello stipendio base.
  - ii) Nel sesto sino al decimo anno, il tasso dell'indennità è ridotto di due punti percentuali all'anno per arrivare a zero nel decimo anno. Durante tale periodo, l'indennità è adeguata con le stesse percentuali e alla stessa data dello stipendio base.
  - iii) Se un un membro del personale di un'organizzazione coordinata o di un'organizzazione associata alle organizzazioni coordinate assume le proprie funzioni presso l'Istituto o se il membro del personale di un'altra organizzazione internazionale o un membro dell'amministrazione o delle forze armate del paese d'origine assume le proprie funzioni presso l'Istituto senza cambiare paese, il precedente servizio nel paese ospitante è preso in considerazione per determinare l'applicazione della precedente lettera b), punti i) e ii).
  - iv) Se un agente contrattuale è trasferito, all'interno dell'Istituto o a un'organizzazione coordinata o a un'organizzazione associata alle organizzazioni coordinate, in un nuovo paese di servizio in cui soddisfa i criteri di ammissibilità, il tasso dell'indennità e il periodo di tempo sono riportati ai livelli iniziali e poi ridotti, come descritto ai punti i) e ii).
  - v) Coppie
- Se coniugi o partner registrati sono entrambi non residenti e sono entrambi impiegati nello stesso paese dalla stessa organizzazione coordinata o associazione associata alle organizzazioni coordinate, o da due diverse organizzazioni coordinate o organizzazioni associate alle organizzazioni coordinate, hanno entrambi diritto all'indennità di dislocazione al tasso del 10 % o ai tassi della tabella di riduzione che corrispondono al numero di anni di servizio di ciascun coniuge.



## ALLEGATO III

## FIGLI E ALTRE PERSONE A CARICO

## 1. Figli a carico

- a) Un figlio legittimo, o naturale legalmente riconosciuto o adottato dell'agente contrattuale o del coniuge o partner registrato è considerato a carico dell'agente contrattuale se quest'ultimo ne assicura, a titolo principale e continuativo, il sostentamento e l'istruzione. Il figlio di un agente contrattuale affidato a un coniuge divorziato o legalmente separato è considerato a carico dell'agente contrattuale se quest'ultimo è tenuto a pagarne il mantenimento, e vi provvede effettivamente, per effetto di una sentenza di divorzio o di separazione, o di atto autentico relativo a tale sentenza, in conformità del diritto nazionale pertinente.
- b) Un figlio con disabilità dell'agente contrattuale o del coniuge o partner registrato, indipendentemente dall'età del figlio, è considerato a carico se l'agente contrattuale ne assicura, a titolo principale e continuativo, il sostentamento e il benessere.
- c) Un figlio non è considerato a carico dell'agente contrattuale:
  - quando ha raggiunto l'età di 26 anni;
  - quando, prima del raggiungimento dell'età di 26 anni, il figlio percepisce uno stipendio, un reddito o onorari a proprio titolo;

## 2. Altre persone a carico

Una persona, che non sia il figlio di cui al punto 1, può essere a carico dell'agente contrattuale se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- è un ascendente o un collaterale diretto o acquisito;
- convive permanentemente con l'agente contrattuale o con il coniuge o con il convivente registrato, o è ammessa regolarmente in una struttura d'accoglienza specializzata per motivi di salute;
- non dispone di risorse proprie sufficienti per assicurare la propria sussistenza.



## ALLEGATO IV

## PERSONE A CARICO CON DISABILITÀ

1. È considerata con disabilità la persona a carico colpita da un'infermità che comporta un'incapacità di carattere grave e permanente, attestata su base medica, che necessita di cure specialistiche o di sorveglianza speciale, oppure di un'istruzione o di una formazione specialistiche.
2. La decisione di concedere l'assegno è adottata dal direttore, previa consultazione di una commissione *ad hoc* da lui costituita a tal fine e comprendente almeno un medico.

La decisione del direttore stabilisce la durata per la quale è concesso l'assegno, salvo revisione.

3. Il pregiudizio grave e cronico delle attività fisiche o mentali costituisce il criterio di valutazione delle infermità che danno titolo ai diritti previsti del presente statuto del personale.

Possono pertanto essere considerate con disabilità le persone a carico che presentino, ad esempio:

- un pregiudizio grave o cronico del sistema nervoso centrale o periferico indipendentemente dalle relative eziologie: encefalopatie, miopatie e paralisi di tipo periferico;
- un pregiudizio grave dell'apparato locomotorio;
- un pregiudizio grave di uno o più apparati sensoriali;
- una malattia mentale cronica ed invalidante.

L'elenco di cui al secondo comma è meramente indicativo e non deve essere considerato esaustivo. Non può essere preso come base di valutazione del grado di infermità o di incapacità.

4. L'assegno è pari all'importo dell'assegno per figlio a carico e si aggiunge a tale assegno.
5. Per gli agenti contrattuali che possono presentare documenti che comprovano che il figlio a carico con disabilità necessita di impellenti modalità educative *ad hoc*, l'assegno può essere maggiorato fino ad un massimo del doppio dell'importo dell'assegno per figlio a carico da corrispondere mensilmente.

In tali casi, il titolo a tale assegno maggiorato decorre dal primo giorno del mese in cui hanno inizio le impellenti modalità educative *ad hoc* e cessa alla fine del mese in cui le suddette vengono meno o alla fine del mese in cui il figlio raggiunge l'età di ventisei anni, se anteriore.



## ALLEGATO V

## INDENNITÀ DI LOCAZIONE

1. L'importo dell'indennità di locazione è pari a una percentuale della differenza tra l'importo reale del canone di locazione pagato dall'agente, detratte tutte le spese di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), dello statuto del personale e un importo forfettario pari al:
  - a) 15 % dello stipendio base netto per i membri del personale di grado C e B fino al grado B.4 compreso;
  - b) 20 % dello stipendio base netto per i membri del personale di grado B.5 e B.6;
  - c) 22 % dello stipendio base netto per i membri del personale di grado A.1.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è pari al:
  - a) 50 % per i membri del personale non coniugati e per gli agenti coniugati senza persone a carico;
  - b) 55 % per i membri del personale con una persona a carico;
  - c) 60 % per i membri del personale con due o più persone a carico.
3. L'importo dell'indennità di locazione non è superiore al:
  - a) 10 % dello stipendio base netto del membro del personale per i gradi da C a B.4 compreso;
  - b) 15 % dello stipendio base netto per i gradi B.5 e B.6, e A.1.



## ALLEGATO VI

## SPESE DI VIAGGIO E DI TRASLOCO

## Sezione I

**Spese di viaggio degli agenti contrattuali e delle loro famiglie tra il luogo di residenza e il luogo di servizio.**

1. Gli agenti contrattuali il cui luogo di residenza è situato a una distanza di oltre 100 chilometri dal luogo di servizio hanno diritto, alle condizioni stabilite dall'articolo 16 dello statuto del personale, al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute:
  - a) in occasione dell'entrata in servizio, per il trasferimento dal luogo di residenza a quello di servizio;
  - b) in occasione del trasferimento dal luogo di servizio in cui sono stati assunti a un altro luogo di servizio situato a una distanza di oltre 100 chilometri;
  - c) in occasione della cessazione dal servizio:
    - per il trasferimento dal luogo di servizio al luogo di residenza al momento dell'entrata in servizio;
    - o, per il trasferimento dal luogo di servizio a un luogo di residenza diverso da quello di cui al primo trattino, a condizione che tale luogo si trovi all'interno dello Spazio economico europeo o, se altrove, che l'importo delle spese da rimborsare non sia superiore.
2. Il rimborso delle spese di viaggio di cui al paragrafo 1 è rifiutato in tutto o in parte nei casi seguenti:
  - a) il diritto non è stato riconosciuto al momento dell'entrata in servizio dell'agente contrattuale;
  - b) la totalità o una parte delle spese in questione è sostenuta da un governo o da un altro organismo;
  - c) in occasione della cessazione dal servizio dell'agente contrattuale, qualora il trasferimento non sia stato effettuato entro tre mesi dalla data di cessazione dal servizio o qualora la richiesta di rimborso non sia stata ricevuta dall'amministrazione entro i 30 giorni successivi al trasferimento;
  - d) in occasione della cessazione dal servizio dell'agente contrattuale qualora l'interessato abbia dato le dimissioni prima di aver compiuto dodici mesi di servizio presso l'Istituto.
3. Gli agenti contrattuali che soddisfano le condizioni di cui ai punti 1 e 2 e percepiscono l'assegno di famiglia hanno diritto inoltre:
  - a) al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il coniuge o partner registrato e i figli a carico quando questi raggiungono l'agente contrattuale sul luogo di servizio;
  - b) al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il coniuge o convivente registrato e i figli a carico in occasione del trasferimento da un luogo di servizio ad un altro situato a una distanza di oltre 100 chilometri, se la durata del trasferimento è indeterminata ma superiore a due mesi;
  - c) al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il coniuge o partner registrato e i figli a carico in occasione della cessazione dal servizio, con la riserva che il rimborso può essere rifiutato se l'agente contrattuale dà le dimissioni prima di avere compiuto dodici mesi di servizio presso l'Istituto.
4. Il coniuge, il partner registrato e i figli a carico o le persone a carico quali definite negli allegati III e IV sono assimilati ad agenti dello stesso grado dell'interessato.



## Sezione II

**Spese di trasloco**


1. Gli agenti contrattuali il cui luogo di residenza è situato a una distanza di oltre 100 chilometri dal luogo di servizio hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasloco del mobilio personale nei casi seguenti:
  - a) in occasione dell'entrata in servizio;
  - b) in occasione del trasferimento, per una durata indeterminata superiore a due mesi, dal luogo di servizio a un altro luogo di servizio situato a una distanza di oltre 100 chilometri;
  - c) in occasione della cessazione dal servizio presso l'Istituto, con la riserva che il rimborso può essere rifiutato se l'agente contrattuale dà le dimissioni prima di avere compiuto dodici mesi di servizio presso l'Istituto.
2. Il rimborso copre le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale compreso l'imballaggio e le spese d'assicurazione per la copertura di rischi correnti quali danni, furto, incendio.

Per fruire delle disposizioni della presente sezione, gli agenti contrattuali devono sottoporre almeno due preventivi all'approvazione preventiva del capo dell'amministrazione. I preventivi devono riferirsi al medesimo peso o volume e alla medesima distanza.

Qualora li ritenga eccessivi, il capo dell'amministrazione e del personale può chiedere nuovi preventivi ad altre imprese di trasloco

Il rimborso è effettuato sulla base del preventivo più basso.

3. Gli agenti contrattuali hanno diritto al rimborso previsto dalla presente sezione solo se le spese in questione non sono rimborsate da un governo o da un'altra autorità.



## ALLEGATO VII

**SPESE DI MISSIONE**

Gli agenti contrattuali che viaggiano per servizio dell'Istituto hanno diritto al rimborso integrale delle spese di viaggio e a un'indennità giornaliera destinata a coprire le spese di soggiorno sostenute fuori dal luogo di lavoro conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto del personale.

## Sezione I

**Mezzi di trasporto**

1. Gli spostamenti degli agenti contrattuali in missione sono effettuati con i mezzi di trasporto più economici, fatte salve le deroghe previste nella presente sezione.
2. L'aereo e il treno sono considerati i mezzi di trasporto comuni. Il direttore può tuttavia autorizzare un agente contrattuale in missione a utilizzare un veicolo personale o di servizio.

Salvo autorizzazione del direttore, tutti gli agenti viaggiano in aereo in classe «economica» o equivalente.

Gli agenti di grado A viaggiano in treno in prima classe e gli agenti di grado B e C viaggiano in treno in seconda classe.

3. Gli agenti contrattuali possono essere autorizzati, nell'interesse dell'Istituto, a utilizzare un'autovettura personale. In tal caso hanno diritto a un'indennità chilometrica calcolata in base all'itinerario abituale più breve. L'indennità è calcolata in base al tasso applicabile nel paese in cui è stabilito il luogo di servizio dell'agente contrattuale, indipendentemente dal paese o dai paesi in cui è effettuata la missione.


La somma totale corrisposta per un percorso stradale non può essere superiore all'importo che l'Istituto avrebbe dovuto corrispondere altrimenti.

Il direttore può decidere di estendere al personale temporaneo le disposizioni della presente sezione.


## Sezione II

**Indennità giornaliera degli agenti contrattuali in missione**

1. Gli agenti contrattuali in missione per l'Istituto hanno diritto a un'indennità giornaliera il cui importo è approvato ogni anno dal consiglio di amministrazione sulla base della proposta del comitato coordinato per le retribuzioni.
2. L'indennità giornaliera è calcolata nel modo seguente:
  - a) Missione con pernottamento alberghiero, importo totale dell'indennità giornaliera su presentazione della relativa fattura.
  - b) Missione senza pernottamento alberghiero, missione inferiore a 4 ore: nessuna indennità giornaliera, e missione di durata compresa tra 4 e 8 ore: 25 % dell'indennità giornaliera. Missione superiore a 8 ore ma inferiore a 24 ore: 50 % dell'indennità giornaliera. I periodi parziali oltre ogni periodo completo di 24 ore sono trattati analogamente.




- c) Missioni presso o tra luoghi di servizio: nessuna indennità giornaliera. In tali casi, le spese di trasporto quali parcheggio e trasporti pubblici sono rimborsate su presentazione di una ricevuta o giustificativo di pagamento.
  - d) per il calcolo dell'indennità giornaliera, al fine di tener conto dei tempi di trasporto verso la stazione principale o verso l'aeroporto, la durata effettiva del viaggio è aumentata di un forfait.
3. Indennità giornaliera ridotte
- L'indennità giornaliera è ridotta:
- a) quando il viaggio comprende i pasti o il pernottamento, del 15 % per ciascun pasto principale e del 50 % per il pernottamento previsto nell'importo delle spese;
  - b) per la durata del tragitto, di tre decimi per gli agenti che viaggiano di notte per nave, in cuccetta o cabina, in treno o in aereo;
  - c) di tre quarti quando l'alloggio sul posto è assicurato da un organismo esterno all'Istituto.
4. Accessori alle indennità giornaliera
- L'indennità è intesa a coprire tutte le spese che possono essere sostenute dall'agente contrattuale in missione, fatte salve le spese seguenti, che possono essere oggetto di un rimborso supplementare:
- a) somme versate per l'ottenimento di visti e altre spese della medesima natura occasionate da un viaggio in missione;
  - b) eccedenza bagaglio su espressa autorizzazione del direttore;
  - c) comunicazioni debitamente motivate a fini di servizio quali Internet, posta e chiamate telefoniche;
  - d) spese di rappresentanza sostenute dai membri del personale;
  - e) taxi, previa autorizzazione del direttore e su presentazione dei documenti giustificativi.
- Il direttore adotta le norme di attuazione di tali disposizioni.
- 



## ALLEGATO VIII

**CONGEDO DI MALATTIA, CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ, CONGEDO PARENTALE E ALTRI  
CONGEDI STRAORDINARI**

1. Assenze e congedo per malattia e motivi di salute
  - a) Gli agenti contrattuali assenti per più di tre giorni consecutivi, per malattia o infortunio, sono tenuti a presentare un certificato medico entro il terzo giorno di assenza.
  - b) Le assenze per malattia o infortunio non superiori a tre giorni, per le quali non sia stato presentato un certificato medico, possono dar luogo, nella misura in cui superano nove giorni lavorativi nel corso dello stesso anno civile, a una riduzione corrispondente del congedo ordinario cui ha diritto l'agente contrattuale o, se questi ha già usufruito interamente del congedo ordinario, a una trattenuta corrispondente sulla retribuzione.
  - c) Gli agenti contrattuali assenti per malattia o infortunio hanno diritto, su presentazione di certificato medico, a un congedo di malattia e alla totalità della retribuzione e delle indennità per una durata massima di tredici settimane consecutive.
  - d) L'agente contrattuale può essere sottoposto a una visita medica di controllo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, dello statuto del personale, in caso di assenza continuativa superiore a tredici settimane consecutive per malattia o infortunio o in caso di brevi periodi ricorrenti di malattia.
  - e) L'Istituto può chiedere in qualsiasi momento che un agente contrattuale in congedo per malattia sia sottoposto a una visita medica effettuata da un centro medico indipendente.
  
2. Malattie infettive, vaccinazioni e infortuni
  - a) L'agente contrattuale che contrae una malattia infettiva non si deve recare sul luogo di lavoro e deve segnalare immediatamente la malattia al capo dell'amministrazione e del personale. Se una malattia infettiva si manifesta nella famiglia o presso congiunti di un agente contrattuale, quest'ultimo deve avvisarne immediatamente il capo dell'amministrazione e del personale e sottoporsi alle misure sanitarie di precauzione che questi gli prescriva. L'agente contrattuale che è stato in contatto con una persona colpita da malattia infettiva ed è obbligato per tale motivo ad assentarsi dal lavoro ha diritto alla totalità della sua retribuzione; tale assenza non è deducibile dal congedo di malattia o da quello ordinario.
  - b) L'agente contrattuale si sottopone alle vaccinazioni e inoculazioni preventive ritenute necessarie.
  - c) Qualsiasi infortunio occorso all'agente contrattuale, sul luogo di lavoro o al di fuori dell'Istituto, per quanto possa apparire senza conseguenze al momento, deve essere immediatamente segnalato dall'agente contrattuale al capo dell'amministrazione e del personale, con i nomi e gli indirizzi degli eventuali testimoni.
  
3. Congedi straordinari, congedo matrimoniale, congedo di maternità, congedo di paternità e congedo parentale
  - a) Il direttore può concedere, per motivi personali eccezionali o d'urgenza, un congedo straordinario con stipendio pieno o ridotto per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi all'anno o un congedo non retribuito.
  - b) In occasione del matrimonio dell'agente contrattuale, è concesso a quest'ultimo un congedo straordinario di cinque giorni con stipendio pieno.
  - c) Un congedo straordinario di cinque giorni con stipendio pieno è concesso all'agente contrattuale in caso di decesso del coniuge, di un discendente diretto o di un ascendente diretto.



- d) Agli agenti contrattuali è concesso, su presentazione di certificato medico appropriato, un congedo di maternità con stipendio pieno, non deducibile dal congedo di malattia né dal congedo ordinario. Il congedo di maternità è di sedici settimane.

Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina almeno dieci settimane e non oltre sedici settimane dopo la data del parto.

In caso di parto gemellare o prematuro o di nascita di un figlio disabile, la durata del congedo è di venti settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della 34ª settimana di gravidanza.

- e) Agli agenti contrattuali di sesso femminile che adottano legalmente un minore di 18 anni è concesso un congedo di maternità con stipendio pieno, non deducibile dal congedo di malattia né dal congedo ordinario.

Il congedo di maternità è di sedici settimane e ha inizio dalla data di arrivo del minore nella sua nuova dimora.

In caso di adozione multipla o di adozione di figli disabili il congedo di maternità è di venti settimane.

- f) Congedo di paternità

Agli agenti contrattuali di sesso maschile è concesso un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi a stipendio pieno alla nascita o all'adozione di un minore a carico ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dello statuto del personale e, in caso di adozione, di un minore di 18 anni. In caso di parto gemellare o di nascita di un figlio disabile il congedo è aumentato a dodici giorni lavorativi.

Il congedo di paternità ha inizio dalla data di nascita del figlio o, in caso di adozione, dell'arrivo del figlio nella sua nuova dimora; può essere posticipato in caso di ricovero ospedaliero del figlio.

- g) Congedo parentale o per motivi familiari

Gli agenti contrattuali hanno diritto, per ogni figlio, a un congedo parentale della durata massima di due mesi senza versamento dello stipendio base, di cui possono usufruire nei dodici mesi successivi alla nascita o all'adozione del bambino. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.

Durante il congedo parentale, l'agente contrattuale conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale. Sono conservate la maturazione dei diritti pensionistici, l'assegno per figli e altre persone a carico e l'indennità scolastica. L'agente contrattuale conserva il posto di lavoro, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado.


Durante il congedo parentale l'agente contrattuale ha diritto a un'indennità di 800 EUR al mese ma non può esercitare alcuna altra attività retribuita.

I contributi al regime di sicurezza sociale sono integralmente a carico dell'Istituto.

- h) Gli agenti contrattuali richiamati in servizio militare per compiere un periodo di formazione hanno diritto al congedo straordinario retribuito della durata massima di due settimane all'anno o di quattro settimane ogni due anni.

I periodi di richiamo oltre tali limiti sono contabilizzati come congedo ordinario.

Se gli agenti contrattuali ricevono un compenso finanziario dalle autorità nazionali che li hanno richiamati un importo equivalente è detratto dal loro stipendio.



## ALLEGATO IX

NORME SULLE INDAGINI AMMINISTRATIVE NONCHÉ SUI PROCEDIMENTI E SULLE MISURE  
DISCIPLINARI

## Sezione 1

**Disposizioni generali***Articolo 1*


1. Qualora da un'indagine interna risulti la possibilità che un agente contrattuale in servizio o un ex agente contrattuale abbia mancato nell'osservanza dei propri obblighi ai sensi dello statuto del personale, l'interessato è informato rapidamente, sempreché ciò non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine. In ogni caso, non si può trarre alcuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un agente contrattuale senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di formulare osservazioni sui fatti che lo riguardano. Le conclusioni fanno riferimento a tali osservazioni.
2. Nei casi in cui occorre mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine e che implicano il ricorso a procedure investigative che rientrano nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale, l'osservanza dell'obbligo di invitare l'agente contrattuale a formulare osservazioni può essere differita d'intesa con il direttore. In tali casi, non si può avviare alcun procedimento disciplinare prima di dar modo all'agente contrattuale di formulare osservazioni.
3. Qualora dai risultati dell'indagine interna non si possa dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un agente contrattuale, l'indagine è archiviata per decisione del direttore che ne informa per iscritto l'agente contrattuale. L'agente contrattuale può richiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.
4. Il direttore informa l'interessato della chiusura dell'indagine e gli trasmette le conclusioni del rapporto d'indagine.

*Articolo 2*

1. Sulla base del rapporto d'indagine, dopo aver notificato all'agente contrattuale interessato tutti gli elementi di prova dei fascicoli e dopo averlo sentito, il direttore può:
  - a) decidere che non si possono formulare accuse nei confronti dell'agente contrattuale; quest'ultimo ne è allora informato per iscritto;
  - b) decidere, anche in caso di inosservanza o presunta inosservanza degli obblighi da parte dell'agente contrattuale, di non infliggere misure disciplinari e, nel caso, di rivolgere all'agente un ammonimento orale; oppure
  - c) in caso di inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del personale:
    - i) decidere l'avvio del procedimento disciplinare previsto alla sezione 4 del presente allegato; oppure
    - ii) decidere l'avvio di un procedimento disciplinare dinanzi alla commissione di disciplina.

*Articolo 3*

Se, per ragioni oggettive, l'agente contrattuale interessato non può essere ascoltato ai sensi delle disposizioni del presente allegato, può essere invitato a formulare osservazioni per iscritto o a farsi rappresentare da una persona di sua scelta.



## Sezione 2

**Commissione di disciplina***Articolo 4*

1. È istituita una commissione di disciplina, i cui membri sono scelti tra il personale dell'Istituto o di un'istituzione dell'Unione europea.
2. La commissione di disciplina è composta da un presidente e due membri titolari che possono essere sostituiti da supplenti.

*Articolo 5*

1. Il direttore e il comitato del personale di cui all'articolo 36 dello statuto del personale designano ciascuno, contestualmente, un membro titolare e un supplente. Se per qualsiasi motivo il comitato del personale non ha designato il membro titolare né il supplente, il direttore può designare membri provvisori affinché li sostituiscano fino a quando saranno designati.
2. La commissione di disciplina è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Il supplente del presidente è designato dal direttore.
3. Il presidente, i membri e i supplenti sono designati per un periodo di tre anni. L'Istituto può tuttavia prevedere per i membri e i supplenti un periodo più breve, che in nessun caso è inferiore a un anno.
4. Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione di disciplina, l'agente contrattuale interessato può ricusare un membro della commissione. Anche il direttore ha diritto di ricusare un membro della commissione. Entro lo stesso termine, i membri della commissione di disciplina possono far valere cause legittime di astensione e rinunciare all'incarico in presenza di un conflitto di interessi.

*Articolo 6*

1. Il presidente e i membri della commissione di disciplina godono di assoluta indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Le delibere e i lavori della commissione di disciplina non sono divulgati.

## Sezione 3

**Misure disciplinari***Articolo 7*

1. Il direttore può applicare una delle misure disciplinari seguenti:
  - a) ammonimento scritto;
  - b) nota di biasimo;
  - c) sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo compreso tra un mese e 23 mesi;
  - d) retrocessione di scatto;
  - e) rimozione dal posto, che implica la risoluzione del contratto, eventualmente accompagnata dalla soppressione integrale o parziale dell'indennità per perdita del posto di lavoro.
2. Nel caso di un agente contrattuale in pensione o che beneficia di un'indennità di invalidità, il direttore può decidere, per un periodo determinato, una ritenuta sull'importo della pensione o dell'indennità di invalidità. Gli effetti della sanzione non ricadono sulle persone a carico dell'agente contrattuale. Il reddito dell'agente contrattuale non può comunque essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente contrattuale al primo scatto del grado C 1, maggiorato degli eventuali assegni familiari.
3. Un'unica mancanza non può dar luogo a più di una misura disciplinare.



*Articolo 8*

La misura disciplinare è proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla misura disciplinare da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare:

- a) la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa;
- b) l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi dell'Istituto a motivo della mancanza commessa;
- c) la misura dell'intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa;
- d) i motivi che hanno indotto l'agente contrattuale a commettere la mancanza;
- e) il grado e l'anzianità dell'agente contrattuale;
- f) il grado di responsabilità personale dell'agente contrattuale;
- g) il livello delle funzioni e delle responsabilità dell'agente contrattuale;
- h) il carattere di recidiva nell'azione o nel comportamento scorretti;
- i) la condotta dell'agente contrattuale nell'arco della carriera.

## Sezione 4

**Procedimento disciplinare senza ricorso alla commissione di disciplina***Articolo 9*

Il direttore può rivolgere un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultare la commissione di disciplina. In tal caso l'agente contrattuale interessato è ascoltato prima che il direttore proceda in tal senso.

## Sezione 5

**Procedimenti disciplinari dinanzi alla commissione di disciplina***Articolo 10*

1. Il direttore sottopone alla commissione di disciplina un rapporto in cui sono chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi, comprese le circostanze aggravanti o attenuanti.
2. Il rapporto è trasmesso all'agente contrattuale interessato e al presidente della commissione di disciplina, che lo porta a conoscenza dei membri della commissione medesima.

*Articolo 11*

1. Ricevuto il rapporto, l'agente contrattuale interessato ha diritto di ottenere il proprio fascicolo personale completo e di estrarre copia di tutti i documenti rilevanti per il procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo.
2. Per preparare la difesa l'agente contrattuale interessato dispone di almeno quindici giorni a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto che avvia il procedimento disciplinare.
3. L'agente contrattuale può essere assistito da una persona di sua scelta.



*Articolo 12*

Se, in presenza del presidente della commissione di disciplina, l'agente contrattuale interessato ammette una mancanza e accetta senza riserve il rapporto di cui all'articolo 10 del presente allegato, il direttore può ritirare il caso dalla commissione di disciplina, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la natura della mancanza e la misura disciplinare prevista. Quando il caso è ritirato dalla commissione di disciplina, il presidente esprime un parere sulla misura disciplinare prevista. Nell'ambito di questa procedura, il direttore può applicare, in deroga all'articolo 9 del presente allegato, una delle misure disciplinari previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente allegato.

L'agente contrattuale interessato è informato in anticipo circa le possibili conseguenze derivanti dall'ammissione di una mancanza.

*Articolo 13*

Anteriormente alla prima riunione della commissione di disciplina, il presidente può incaricare uno dei suoi membri di elaborare una relazione generale sul caso e ne informa gli altri membri della commissione di disciplina.

*Articolo 14*

1. L'agente contrattuale interessato è ascoltato dalla commissione di disciplina. In occasione dell'audizione può presentare osservazioni scritte o verbali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta. L'agente contrattuale può citare testimoni.

2. Dinanzi alla commissione di disciplina l'Istituto è rappresentato da un agente contrattuale incaricato a tale effetto dal direttore.

*Articolo 15*

Sulla base dei documenti presentati e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere motivato quanto all'accertamento della sussistenza dei fatti addebitati e all'eventuale misura disciplinare che tali fatti dovrebbero comportare. Questo parere è sottoscritto da tutti i membri della commissione. La commissione di disciplina trasmette il parere al direttore e all'agente contrattuale interessato entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto del direttore, sempreché tale termine risulti adeguato alla complessità del caso.

*Articolo 16*

1. Dopo aver sentito l'agente contrattuale, il direttore decide conformemente al disposto degli articoli 8 e 9 del presente allegato entro due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione di disciplina. La decisione deve essere motivata.

2. Se il direttore decide di archiviare il caso senza infliggere una misura disciplinare, ne informa immediatamente per iscritto l'agente contrattuale interessato. L'agente contrattuale può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.

*Articolo 17*

1. Le spese cui l'agente contrattuale interessato ha dato luogo nel corso del procedimento disciplinare, e in particolare gli onorari versati a una persona scelta per assisterlo o per provvedere alla sua difesa, restano a suo carico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con l'inflizione di una delle misure disciplinari previste all'articolo 7 del presente allegato.



2. Il direttore può tuttavia decidere altrimenti nei casi eccezionali in cui tale spesa rappresenti un onere iniquo per l'agente contrattuale interessato.

#### Sezione 6

### Sospensione

#### Articolo 18

1. Se il direttore addebita a un agente contrattuale una mancanza grave, che si tratti d'inosservanza degli obblighi professionali o d'infrazione alle norme di legge, può sospenderlo immediatamente per un periodo determinato o indeterminato.
2. Salvo circostanze eccezionali, il direttore adotta questa decisione dopo aver sentito l'agente contrattuale interessato.

#### Articolo 19

1. La decisione relativa alla sospensione dell'agente contrattuale precisa se durante il periodo della sospensione l'interessato conserva il beneficio della retribuzione integrale oppure determina l'aliquota dell'eventuale ritenuta a carico dell'interessato. L'importo corrisposto all'agente contrattuale non è in alcun caso inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente al primo scatto del grado C 1, maggiorato degli eventuali assegni familiari.
2. La posizione dell'agente contrattuale sospeso deve essere definitivamente regolata entro sei mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei sei mesi, l'interessato percepisce nuovamente la retribuzione integrale, fatto salvo il disposto del paragrafo 3.
3. L'applicazione della ritenuta può essere mantenuta oltre il termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 qualora l'agente contrattuale interessato sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti e si trovi in stato di custodia nell'ambito di tale procedimento. In tal caso, l'agente contrattuale non ha diritto alla retribuzione integrale fino a quando l'autorità giudiziaria competente abbia ordinato il suo rilascio.
4. Se l'agente contrattuale non ha subito alcuna misura disciplinare o ha ricevuto soltanto un ammonimento scritto, una nota di biasimo o una sospensione temporanea dell'avanzamento di scatto, ha diritto al rimborso delle ritenute prelevate sulla retribuzione ai sensi del paragrafo 1, maggiorate, nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna misura disciplinare, di un interesse composto del 3,5 % annuo.

#### Sezione 7

### Procedimento penale parallelo

#### Articolo 20

Quando l'agente contrattuale è sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, una decisione definitiva sulle misure disciplinari è adottata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria.

#### Sezione 8

### Disposizioni finali

#### Articolo 21

L'agente contrattuale colpito da misura disciplinare diversa dalla rimozione può, dopo tre anni se si tratta dell'ammonimento scritto o della nota di biasimo e dopo sei anni se si tratta di altre misure disciplinari, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti menzione della sanzione. Il direttore decide se accogliere la richiesta.



*Articolo 22*

Il procedimento disciplinare può essere riaperto dal direttore, di sua iniziativa o su domanda dell'interessato qualora risultino fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

*Articolo 23*

Se nessun addebito è stato formulato nei confronti dell'agente contrattuale dopo l'emissione di un parere da parte della commissione di disciplina ai sensi dell'articolo 15 del presente allegato, egli ha diritto di richiedere la riparazione del pregiudizio subito mediante adeguata pubblicità della decisione del direttore.

*Articolo 24*

Il direttore adotta le norme di attuazione delle presenti disposizioni.

---



## ALLEGATO X

## COMMISSIONE DI RICORSO

## 1. Competenza

La commissione di ricorso è competente a decidere le controversie che potrebbero insorgere dalla violazione del presente statuto del personale o dei contratti di cui all'articolo 7 dello statuto del personale. A tal fine è competente a conoscere dei ricorsi presentati dagli agenti contrattuali o ex agenti contrattuali, o dagli aventi diritto o relativi rappresentanti, avverso una decisione del direttore.

## 2. Composizione e status

- a) La commissione di ricorso è composta da un presidente e da due membri che possono farsi sostituire da supplenti. Tutti devono essere in possesso di qualifiche giuridiche.
- b) Il presidente, il suo supplente, i membri e i loro supplenti sono designati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto al di fuori del personale dell'Istituto, per un periodo di tre anni che può essere rinnovato. In caso di indisponibilità, si procede ad una nuova designazione per la restante durata del mandato.
- c) Affinché la commissione di ricorso si riunisca validamente devono essere presenti il presidente o il suo supplente e due membri o supplenti.
- d) I membri della commissione di ricorso esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.
- e) Gli emolumenti del presidente, dei membri e dei supplenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
- f) La commissione di ricorso adotta il proprio regolamento interno fatte salve le disposizioni del presente allegato.

## 3. Segretariato della commissione di ricorso

- a) Il segretario della commissione di ricorso è designato dal direttore tra il personale dell'Istituto.
- b) Nell'esercizio delle sue funzioni, il segretario della commissione di ricorso funge da cancelliere ed è soggetto solo all'autorità della commissione di ricorso.

## 4. Ricorsi

- a) I ricorsi presentati alla commissione di ricorso sono ricevibili solo se il ricorrente non ha ottenuto preventivamente soddisfazione attraverso un ricorso amministrativo interno presso il direttore.
- b) Il ricorrente dispone di venti giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3 dello statuto del personale o dalla data di rifiuto da parte di una delle parti delle conclusioni del Mediatore di cui all'articolo 28, paragrafo 4, dello statuto del personale per presentare per iscritto una domanda volta a ottenere la revoca o la modifica della decisione in questione da parte della commissione di ricorso. La domanda è rivolta al capo dell'amministrazione e del personale dell'Istituto, che ne notifica la ricezione al ricorrente e avvia la procedura per riunire la commissione di ricorso.
- c) I ricorsi devono essere depositati presso il segretariato della commissione di ricorso entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione contestata. In casi eccezionali tuttavia, segnatamente in materia di pensioni, la commissione di ricorso può accogliere ricorsi presentati entro un termine di un anno a decorrere dalla data di notifica della decisione contestata.
- d) I ricorsi devono essere presentati per iscritto. Devono contenere tutti i mezzi invocati dall'interessato ed essere accompagnati da prove documentali.
- e) I ricorsi non hanno effetto sospensivo delle decisioni contestate.



## 5. Istruzione dei ricorsi

- a) I ricorsi sono immediatamente comunicati al direttore che formula osservazioni per iscritto. Entro un mese a decorrere dalla data di deposito del ricorso una copia di tali osservazioni è trasmessa al segretario della commissione e al ricorrente il quale dispone di venti giorni per presentare una replica scritta, di cui una copia è immediatamente trasmessa dal segretario della commissione al direttore.
- b) I ricorsi, le memorie e le prove documentali prodotte, le osservazioni del direttore ed eventualmente la replica dell'interessato sono comunicati ai membri della commissione a cura del segretariato entro i tre mesi successivi al deposito del ricorso e almeno quindici giorni prima della seduta in cui saranno esaminati.

## 6. Convocazione della commissione

La commissione di ricorso si riunisce su convocazione del presidente. Di norma, la commissione esamina i ricorsi che le sono sottoposti entro quattro mesi a decorrere dal loro deposito.

## 7. Sedute della commissione

- a) Le sedute della commissione di ricorso non sono pubbliche (salvo se altrimenti deciso dalla commissione stessa). Le deliberazioni della commissione sono segrete.
- b) Il direttore o il suo rappresentante e il ricorrente assistono al procedimento. Possono esporre verbalmente argomentazioni a sostegno dei motivi invocati nelle rispettive memorie.
- c) La commissione può richiedere la produzione dei documenti che ritiene utili per l'esame dei ricorsi di cui è investita. I documenti prodotti devono essere trasmessi anche al direttore e al ricorrente.
- d) La commissione ascolta le parti e tutti i testimoni la cui deposizione essa ritenga utile per le deliberazioni. I membri del personale citati a deporre sono tenuti a comparire dinanzi alla commissione e non possono rifiutarsi di fornire le informazioni richieste.
- e) Le persone che assistono alle sedute della commissione sono tenute al segreto assoluto sui fatti di cui sono venute a conoscenza in occasione del procedimento e sui pareri che nella stessa circostanza sono stati espressi.

## 8. Decisioni della commissione

- a) In circostanze eccezionali la commissione, con pronuncia provvisoria, può decidere che l'esecuzione della decisione contestata sia sospesa fino al momento in cui intervenga la decisione definitiva in conformità delle lettere b) e c).
- b) Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. Sono rese per iscritto e motivate. Contro le decisioni non è possibile proporre ricorso e queste diventano esecutive per entrambe le parti un giorno intero dopo la loro notifica.
- c) Le decisioni possono tuttavia essere oggetto di istanza di rettifica qualora siano viziate di un errore materiale. Le istanze di rettifica devono essere presentate entro sei mesi dalla constatazione dell'errore.

16CE1824



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1183 DELLA COMMISSIONE****del 14 luglio 2016****che approva il programma di vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini in Bulgaria e modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/645***[notificata con il numero C(2016) 4360]***(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/119/CEE stabilisce le misure generali di lotta da applicare nell'eventualità dell'insorgenza di alcune malattie degli animali, tra le quali la dermatite nodulare contagiosa. Queste misure comprendono la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza intorno all'azienda infetta e prevedono altresì, quale complemento alle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa.
- (2) Il 12 aprile 2016 la Bulgaria ha informato la Commissione in merito alla sospetta presenza di dermatite nodulare contagiosa in due aziende di allevamento di bovini situate rispettivamente nei villaggi di Voden e Chernogorovo del comune di Dimitrovgrad, nella regione di Haskovo, nella parte centromeridionale della Bulgaria, a circa 80 km dalle frontiere con i paesi vicini. Successivamente alla conferma di tali due focolai iniziali nella regione di Haskovo, il 13 aprile 2016 la Bulgaria ha notificato focolai della stessa malattia in diverse regioni. Il 20 maggio 2016 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la presenza di 98 focolai confermati di dermatite nodulare contagiosa, di cui 19 nella regione di Haskovo, 8 in quella di Stara Zagora, 5 in quella di Plovdiv, 54 in quella di Blagoevgrad, 6 in quella di Kjustendil, uno in quella di Pernik e 5 in quella di Smolyan.
- (3) Per impedire la diffusione della dermatite nodulare contagiosa ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/645 <sup>(5)</sup>. Tale decisione di esecuzione stabilisce alcune misure di protezione a seguito della conferma della dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria e delimita a livello dell'Unione una zona soggetta a restrizioni, descritta nell'allegato di detta decisione, che comprende la zona in cui la malattia è stata confermata, oltre alle zone di protezione e di sorveglianza delimitate dalla Bulgaria a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

<sup>(4)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 61).



- (4) Contemporaneamente, tra il 6 aprile e il 19 maggio 2016 sono stati segnalati nuovi focolai di dermatite nodulare contagiosa in Grecia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (5) Secondo il parere scientifico sulla dermatite nodulare contagiosa formulato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, sono disponibili in commercio solo vaccini vivi attenuati contro la dermatite nodulare contagiosa. Il parere descrive il vaccino con virus attenuato Neethling contro la dermatite nodulare contagiosa come altamente efficace nel prevenire la morbilità. Poiché i vaccini omologhi contro la dermatite nodulare contagiosa sono più efficaci di quelli basati sui virus attenuati del vaiolo degli ovini, il loro impiego è raccomandato, compatibilmente con la loro messa a disposizione da parte di produttori di vaccini che operano esclusivamente al di fuori dell'Unione.
- (6) Non esiste un vaccino contro la dermatite nodulare contagiosa provvisto di autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione. La vaccinazione di emergenza a norma dell'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE può quindi essere effettuata solo in conformità all'articolo 8 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che consente agli Stati membri di permettere temporaneamente l'impiego di vaccini privi di autorizzazione all'immissione in commercio in caso di epizootie gravi come la dermatite nodulare contagiosa.
- (7) Il 25 aprile 2016 la Bulgaria ha presentato alla Commissione un programma di vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini tenuti in aziende delle zone colpite e di determinate zone adiacenti dello stesso Stato membro («programma di vaccinazione di emergenza»). Il programma di vaccinazione di emergenza informa sulla decisione di attuare le misure e contiene informazioni particolareggiate riguardanti la delimitazione geografica e amministrativa della zona di vaccinazione, il numero delle aziende e quello degli animali da vaccinare e il termine entro il quale completare la vaccinazione. Il 20 maggio 2016 la Bulgaria ha informato la Commissione dell'intenzione di estendere il programma di vaccinazione di emergenza all'intero territorio della Bulgaria. Ciò impone di ampliare la zona soggetta a restrizioni descritta nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/645. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/645 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) In conformità all'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 92/119/CEE, la Bulgaria ha notificato alla Commissione il 28 aprile 2016 l'acquisizione di un numero sufficiente di dosi di vaccino omologo contro la dermatite nodulare contagiosa provenienti dalla banca di vaccini creata dalla Commissione a norma della decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2015 <sup>(3)</sup> e l'inizio della vaccinazione di emergenza in un raggio di 20 km intorno ai focolai confermati di tale malattia in applicazione del programma di vaccinazione di emergenza.
- (9) È necessario definire le condizioni alle quali la Bulgaria dovrebbe effettuare una vaccinazione di emergenza. La rapida diffusione della dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria costituisce un rischio per altre parti del territorio del paese e per i paesi vicini. È pertanto necessario anche rafforzare le misure di lotta contro tale malattia applicate in Bulgaria, limitando gli spostamenti di bovini non vaccinati di età superiore a tre mesi ad altre aziende all'interno della zona soggetta a restrizioni. Tale limitazione di età consentirebbe i necessari spostamenti di vitelli giovani ad altre aziende, dove continueranno ad essere allevati, nel periodo successivo alla nascita durante il quale essi non possono essere immunizzati in modo efficace. È al contempo necessario consentire gli spostamenti di bovini non vaccinati direttamente a un macello all'interno della zona soggetta a restrizioni.
- (10) La zona in cui deve essere effettuata la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può coprire l'intera zona soggetta a restrizioni, definita nella decisione di esecuzione (UE) 2016/645 e riportata nell'allegato di detta decisione.
- (11) Il primo ciclo di vaccinazione di emergenza dovrebbe essere completato quanto prima e non oltre il 30 giugno 2016. In caso di ulteriori focolai in altre zone, la vaccinazione di emergenza nelle zone colpite dovrebbe essere ultimata entro due mesi dalla conferma del primo focolaio di dermatite nodulare contagiosa nelle zone in questione, compatibilmente con la disponibilità di vaccini.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> Scientific Opinion on lumpy skin disease — EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), EFSA Journal 2015;13(1):3986.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GUL 311 del 28.11.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> *Commission Implementing Decision of 18 December 2015 on the adoption of a financing decision regarding the Union financial contribution to emergency measures to combat lumpy skin disease in Greece in 2015 and establishing a stock of vaccines against lumpy skin disease* (Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2015 relativa all'adozione di una decisione di finanziamento riguardante il contributo dell'Unione alle misure di emergenza per combattere la dermatite nodulare contagiosa in Grecia nel 2015 e alla costituzione di scorte di vaccini contro tale malattia), C(2015) 9573 final.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Oltre alle misure prese dalla Bulgaria conformemente agli articoli 4, 5 e 10 della direttiva 92/119/CEE, la Bulgaria può effettuare la vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini tenuti in aziende nelle regioni indicate nell'allegato I alle condizioni stabilite nell'allegato II.
2. Il programma presentato dalla Bulgaria alla Commissione il 20 maggio 2016 riguardo alla vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini tenuti in aziende nelle regioni indicate nell'allegato I è approvato.
3. Sono vietati gli spostamenti verso altri Stati membri di bovini vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa.
4. Sono vietati gli spostamenti verso altri Stati membri di bovini di età inferiore a sei mesi e non vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa ma nati da femmine vaccinate contro la dermatite nodulare contagiosa.

*Articolo 2*

La Bulgaria adotta le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 92/119/CEE.

*Articolo 3*


L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/645 è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente decisione.

*Articolo 4*

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*




ALLEGATO I

**Bulgaria:**

Le regioni seguenti in Bulgaria:

— tutto il territorio della Bulgaria.

—



## ALLEGATO II

**Condizioni per il ricorso alla vaccinazione di emergenza ai fini della lotta contro la dermatite nodulare contagiosa e dell'eradicazione della stessa in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE**

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Limiti della zona geografica in cui deve essere effettuata la vaccinazione di emergenza     | <p>La zona di vaccinazione comprende le regioni della Bulgaria indicate nell'allegato I della presente decisione.</p> <p>Le restrizioni applicabili nella zona di vaccinazione sono quelle previste nella presente decisione e nella decisione di esecuzione (UE) 2016/645, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE.</p>  |
| 2. | Specie ed età degli animali da vaccinare  | <p>Tutti i bovini, quali definiti nell'articolo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2016/645, indipendentemente dal sesso, dall'età e dalla situazione gestativa o produttiva, sono vaccinati nel primo ciclo di vaccinazione di cui al punto 3.</p> <p>Gli animali nati da bovini vaccinati sono vaccinati conformemente alle istruzioni del fabbricante all'età di quattro mesi o successivamente.</p>  |
| 3. | Durata della campagna di vaccinazione   | <p>Il primo ciclo di vaccinazione nelle zone colpite è ultimato entro il 30 giugno 2016.</p> <p>Il primo ciclo di vaccinazione nelle altre zone delle regioni di cui all'allegato I è ultimato quanto prima e non oltre due mesi dalla conferma del primo focolaio nella zona in questione.</p>   |
| 4. | Regime d'immobilizzazione applicabile in modo specifico agli animali e ai relativi prodotti | <p>Indipendentemente da eventuali altre misure che possono essere in atto nella zona soggetta a restrizioni, quale definita dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/645, i bovini di età superiore a 90 giorni non possono essere spostati verso un'altra azienda tranne qualora siano stati vaccinati e regolarmente rivaccinati almeno 28 giorni prima della data dello spostamento.</p> <p>Trascorsi 28 giorni dalla data della vaccinazione, si applicano le misure relative agli spostamenti di bovini vaccinati e all'immissione sul mercato di prodotti derivati da bovini vaccinati, quali stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2016/645, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE.</p> <p>I bovini non vaccinati possono essere spostati per la macellazione immediata a un macello ubicato nella zona soggetta a restrizioni. Tranne in caso di macellazione d'urgenza, viene osservato un periodo di attesa di sette giorni dopo la vaccinazione della mandria prima che siano inviati al macello bovini non vaccinati provenienti da aziende in cui è stata effettuata la vaccinazione.</p> <p>Gli animali non vaccinati di età inferiore a sei mesi, nati da femmine vaccinate almeno 28 giorni prima del parto e nutriti con il colostro di queste, possono essere spostati in un'altra azienda situata all'interno della zona soggetta a restrizioni.</p> |
| 5. | Registrazione particolare degli animali vaccinati   | <p>Per ciascun bovino vaccinato, l'autorità locale competente inserisce i dati di vaccinazione nell'apposita banca dati on line connessa con la banca dati centrale istituita conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). I dati registrati devono garantire il collegamento tra le femmine vaccinate e la relativa progenie.</p>  |



|      |  |   |
|------|--|---|
| 6.   | Altri aspetti relativi alla vaccinazione di emergenza  |   |
| 6.1. | Zona di sorveglianza in Bulgaria attorno alla zona di vaccinazione   | Attorno alla zona di vaccinazione di cui al punto 1 è delimitata una zona di sorveglianza di almeno 10 km, in cui è intensificata la sorveglianza e gli spostamenti di bovini sono sottoposti a controlli da parte dell'autorità competente.<br>I bovini non vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa e tenuti in aziende situate nella zona di sorveglianza attorno alla zona di vaccinazione non lasciano le rispettive aziende fino a che non sia trascorso un periodo di attesa di almeno sette giorni dal completamento della vaccinazione nelle aziende situate nella zona di vaccinazione a una distanza inferiore a 10 km.   |
| 6.2. | Periodo durante il quale restano in vigore le misure applicate nelle zone delimitate conformemente all'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE e alla decisione di esecuzione (UE) 2016/645 | Le misure applicate nella zona di vaccinazione restano in vigore fino a quando non vengono abrogate conformemente all'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 92/119/CEE.   |
| 6.3. | Esecuzione della campagna di vaccinazione  | La vaccinazione è effettuata da un funzionario dell'autorità competente o da un veterinario privato designato dall'autorità competente e sotto la sua supervisione.<br>La priorità dovrebbe essere data alla vaccinazione degli animali tenuti in aziende situate all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza e nelle aree confinanti con altri Stati membri e regioni della Bulgaria indenni da dermatite nodulare contagiosa.<br>Si applicano le misure necessarie per evitare la propagazione degli eventuali virus. Tutti i quantitativi residui di vaccino sono restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di bovini vaccinati e del numero di dosi utilizzate. |
| 6.4. | Vaccino da utilizzare  | Vaccino omologo contro la dermatite nodulare contagiosa con virus vivo attenuato (ceppo Neethling) «Lumpy Skin Disease Vaccine For Cattle», Onderstepoort Biological Products, Sud Africa.<br>In alternativa: vaccino contro la dermatite nodulare contagiosa con virus vivo attenuato (tipo SIS) «Lumpyvax», MSD Animal Health, Intervet, Sud Africa.<br>Il vaccino è utilizzato conformemente alle istruzioni del fabbricante e all'articolo 8 della direttiva 2001/82/CE sotto la responsabilità delle autorità centrali competenti.   |
| 6.5. | Relazione sui progressi conseguiti e relazione finale  | Una relazione sui progressi conseguiti nell'esecuzione del programma di vaccinazione di emergenza è trasmessa alla Commissione e agli Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 92/119/CEE.<br>Una relazione dettagliata sul completamento del programma di vaccinazione di emergenza è trasmessa alla Commissione e agli Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 92/119/CEE prima che vengano revocate le restrizioni di cui ai punti 6.1 e 6.2 del presente allegato.   |

(1) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).



## ALLEGATO III

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/645 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

**Bulgaria:**

Le regioni seguenti in Bulgaria:

— tutto il territorio della Bulgaria.»

16CE1825



# RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 199 del 28 luglio 2008)*

Pagina 1 e sulla copertina, il titolo; pagina 1 secondo capoverso e considerando 2; pagina 5, articolo 4, punto 7; pagina 48, allegato I, punto 2.1, seconda riga; pagina 54, appendice 6 dell'allegato I, punto 1 e tabella 1; pagina 55, punti 2.1 e 2.2; pagina 62, appendice 1 dell'allegato II, punto 4.1; pagina 64, appendice 2 dell'allegato II, punti 5, 7 e 8; pagina 67, allegato III, punto 2.5; pagina 75, allegato VII, punto 1.4, tabella e punto 1.6; pagina 76, allegato VII, punto 2.1.3; pagina 93, allegato X, punto 2.2; pagina 94, allegato XI, punto 2.3.1, titolo della tabella, punto 2.3.2 e titolo della tabella; pagina 98, punto 2.5; pagina 130, allegato XVII, titolo tabelle 1 e 2:

*anziché:* «EUR»

*leggasi:* «Euro».

**16CE1826**

**Rettifica del regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6)**


*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 109 del 26 aprile 2016)*

Pagina 1 e sulla copertina, il titolo; pagina 1 primo capoverso, considerando 3 e nota a piè di pagina 3; pagina 2, considerando 5 e 10; pagina 5, allegato I, punti 1 e 2 (tabella), punti 3 e 4; pagina 6, allegato II, punto 1:

*anziché:* «EUR»

*leggasi:* «Euro».

**16CE1827**



**Rettifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013)

1. Pagina 320, nota a piè di pagina 3:

*anziché:* «<sup>(3)</sup> GU C 47 del 17.2.2011, pag. 1, ...»

*leggasi:* «<sup>(3)</sup> GU C 47 del 17.2.2012, pag. 1, ...».

2. Pagina 327, considerando 46:

*anziché:* «... e stabilire ulteriori norme riguardanti l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la fine del periodo di ammissibilità.»

*leggasi:* «... e stabilire ulteriori norme riguardanti il reimpiego delle risorse ancora disponibili dopo la fine del periodo di ammissibilità.».

3. Pagina 329, considerando 69:

*anziché:* «... è necessario stabilire norme comuni relative al prefinanziamento, alle richieste di pagamento intermedio e al pagamento del saldo finale, ...»

*leggasi:* «... è necessario stabilire norme comuni relative al prefinanziamento, alle domande di pagamento intermedio e al pagamento del saldo finale, ...».

4. Pagina 330, considerando 73:

*anziché:* «..., nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una richiesta di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrotta o il pagamento sospeso.»

*leggasi:* «..., nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una domanda di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrotta o il pagamento sospeso.».

5. Pagina 339, articolo 2, punto 22:

*anziché:* «22. “richiesta di pagamento”: una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro;»

*leggasi:* «22. “domanda di pagamento”: una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro;».

6. Pagina 339, articolo 2, punto 26:

*anziché:* «26. “conto di garanzia”: ... un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità, esclusivamente ...»

*leggasi:* «26. “conto di garanzia”: ... un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità nel caso di uno strumento finanziario o durante il periodo di ammissibilità e/o dopo il periodo di ammissibilità nel caso di un'operazione PPP, esclusivamente ...».



7. Pagina 340, articolo 3:
- anziché:* «Ove, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, all'articolo 29, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, ...»
- leggasi:* «Ove, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, ...».
8. Pagina 349, articolo 23, paragrafo 1, terzo comma:
- anziché:* «Ai fini di cui al secondo comma, lettera b), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se ...»
- leggasi:* «Ai fini di cui al secondo comma, lettera c), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se ...».
9. Pagina 350, articolo 23, paragrafo 5:
- anziché:* «... entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 3.»
- leggasi:* «... entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 4.».
10. Pagina 350, articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, seconda frase:
- anziché:* «Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle richieste di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione.»
- leggasi:* «Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione.».
11. Pagina 351, articolo 23, paragrafo 9, terzo comma, seconda frase:
- anziché:* «La sospensione dei pagamenti si applica alle richieste di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.»
- leggasi:* «La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.».
12. Pagina 352, articolo 24, paragrafo 1, seconda frase:
- anziché:* «Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:»
- leggasi:* «Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle domande di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:».
13. Pagina 352, articolo 24, paragrafo 2:
- anziché:* «2. ..., il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore alla spesa pubblica o all'importo massimo della partecipazione dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, al FSE e al Fondo di coesione o per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.»
- leggasi:* «2. ... il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:
- a) alla spesa pubblica; o
- b) all'importo massimo della partecipazione dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, al FSE e al Fondo di coesione o per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma
- se questo è inferiore.».



14. Pagina 353, articolo 25, paragrafo 1:

*anziché:* «... una quota delle risorse previste all'articolo 59 e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo, può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera k), con gestione diretta o indiretta.»

*leggasi:* «... una quota delle risorse previste all'articolo 59 e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo, può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera l), con gestione diretta o indiretta.»

15. Pagina 356, articolo 33, paragrafo 6, seconda frase:

*anziché:* «... in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 o 3 ...»

*leggasi:* «... in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 o 4 ...».

16. Pagina 360, articolo 38, paragrafo 5, prima frase:

*anziché:* «5. Gli organismi ... possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali entità si assumano la responsabilità di garantire ...»

*leggasi:* «5. Gli organismi ... possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire ...».

17. Pagina 360, articolo 38, paragrafo 7, parte introduttiva:

*anziché:* «... i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato III ai livelli seguenti:»

*leggasi:* «... i termini e le condizioni per i contributi dei programmi i termini e le condizioni per i contributi dei programmi allo strumento finanziario sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:».

18. Pagina 363, articolo 39, paragrafo 7, prima e seconda frase:

*anziché:* «... le richieste di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono effettuate ... Tali richieste di pagamento si basano sugli ...»

*leggasi:* «... le domande di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono effettuate ... Tali domande di pagamento si basano sugli ...».

19. Pagina 363, articolo 39, paragrafo 8, lettera a):

*anziché:* «a) ... alle risorse di cui all'articolo 62, paragrafo 3, primo comma, lettera b);»

*leggasi:* «a) ... alle risorse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);».

20. Pagina 364, articolo 41, titolo:

*anziché:* **«Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari»**

*leggasi:* **«Domande di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari».**

21. Pagina 364, articolo 41, paragrafo 1, lettera d):

*anziché:* «d) ogni domanda di pagamento intermedio, ..., indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato allo strumento finanziario e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ...»



- leggasi:* «d) ogni domanda di pagamento intermedio, ..., indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato agli strumenti finanziari e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ...».
22. Pagina 365, articolo 42, paragrafo 4, parte introduttiva:
- anziché:* «4. La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera ...»
- leggasi:* «4. La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 non supera ...».
23. Pagina 365, articolo 42, paragrafo 4, lettera a):
- anziché:* «a) dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1 e 2 ...»
- leggasi:* «a) dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3 ...».
24. Pagina 365, articolo 42, paragrafo 5, primo comma, prima frase:
- anziché:* «5. I costi e le commissioni di gestione ... possono essere riscossi dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), e non superano i massimali ...»
- leggasi:* «5. Qualora i costi e le commissioni di gestione ... siano riscossi dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), essi non superano i massimali ...».
25. Pagina 365, articolo 43, paragrafo 2:
- anziché:* «2. ... compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 42, primo comma, paragrafo 1, lettera d), e le spese erogate a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno ...»
- leggasi:* «2. ... compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno ...».
26. Pagina 366, articolo 44, paragrafo 2:
- anziché:* «2. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate dell'uso delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1.»
- leggasi:* «2. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate del reimpiego delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1.».
27. Pagina 366, articolo 45, titolo e articolo:
- anziché:* **«Uso delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità**
- Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari ... siano utilizzati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, ...»
- leggasi:* **«Reimpiego delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità**
- Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari ... siano reimpiegati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, ...».



28. Pagina 367, articolo 49, paragrafo 2:

*anziché:* «2. ... comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione.»

*leggasi:* «2. ... comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell'attuazione.»

29. Pagina 368, articolo 50, paragrafo 5:

*anziché:* «5. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui ...»

*leggasi:* «5. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 4, comprendono informazioni e valutazioni sui ...».

30. Pagina 373, articolo 61, paragrafo 4:

*anziché:* «4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella richiesta di pagamento presentata alla Commissione è ...»

*leggasi:* «4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione è ...».

31. Pagina 374, articolo 64, paragrafo 1, parte introduttiva:

*anziché:* «1. Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una richiesta di pagamento alla Commissione ...»

*leggasi:* «1. Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una domanda di pagamento alla Commissione ...».

32. Pagina 374, articolo 64, paragrafo 2:

*anziché:* «2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una richiesta di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti ...»

*leggasi:* «2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una domanda di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti ...».

33. Pagina 375, articolo 65, paragrafo 11:

*anziché:* «11. ... purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione ...»

*leggasi:* «11. ... purché la voce di spesa indicata in una domanda di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione ...».


34. Pagina 379, articolo 76, secondo comma:

*anziché:* «La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario ...»

*leggasi:* «La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento finanziario ...».



35. Pagina 379, articolo 79, titolo:  
*anziché:* «**Richieste di pagamento**»  
*leggasi:* «**Domande di pagamento**»
36. Pagina 379, articolo 79, paragrafo 1:  
*anziché:* «1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le richieste di pagamento in relazione a ciascun fondo SIE ...»  
*leggasi:* «1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le domande di pagamento in relazione a ciascun fondo SIE ...».
37. Pagina 380, articolo 79, paragrafo 2:  
*anziché:* «2. La richiesta di pagamento da presentare alla Commissione ...»  
*leggasi:* «2. La domanda di pagamento da presentare alla Commissione ...».
38. Pagina 380, articolo 80:  
*anziché:* «... le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci e ... sono espressi in euro.»  
*leggasi:* «... le previsioni di spesa, le domande di pagamento, i bilanci ... sono espressi in euro.».
39. Pagina 380, articolo 83, paragrafo 1, lettera b):  
*anziché:* «b) ... le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;»  
*leggasi:* «b) ... le spese contenute in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;».
40. Pagina 381, articolo 86, paragrafo 1:  
*anziché:* «1. ... gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni richiesta di pagamento ...»  
*leggasi:* «1. ... gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una domanda di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni domanda di pagamento ...».
41. Pagina 381, articolo 87, paragrafo 1, lettera b):  
*anziché:* «b) non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento ...»  
*leggasi:* «b) non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento ...».
42. Pagina 383, articolo 92, paragrafo 3:  
*anziché:* «3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 ... norma dell'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali ...»  
*leggasi:* «3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 ... A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali ...».



43. Pagina 387, articolo 96, paragrafo 3, lettera b):

*anziché:* «b) l'importo indicativo ... da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento FESR ...»

*leggasi:* «b) l'importo indicativo ... da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FESR ...».

44. Pagina 390, articolo 102, paragrafo 6, prima frase:

*anziché:* «6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una richiesta di pagamento successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1 ...»

*leggasi:* «6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1 ...».

45. Pagina 393, articolo 111, paragrafo 4, terzo comma:

*anziché:* «... gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità *ex ante* di cui all'articolo 50, paragrafo 3, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4 ...»

*leggasi:* «... gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità *ex ante* di cui all'articolo 50, paragrafo 4, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5 ...».

46. Pagina 397, articolo 122, paragrafo 2, primo comma, seconda frase:

*anziché:* «ESSI informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo dei fondi e ...»

*leggasi:* «ESSI informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo dei fondi o del FEAMP e ...».

47. Pagina 397, articolo 122, paragrafo 2, secondo comma, lettera c):

*anziché:* «c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.»

*leggasi:* «c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una domanda di pagamento presentata alla Commissione.».

48. Pagina 397, articolo 122, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase:


*anziché:* «Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo.»

*leggasi:* «Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi o del FEAMP.».

49. Pagina 400, articolo 125, paragrafo 3, lettera b):

*anziché:* «b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;»

*leggasi:* «b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del FEAMP, del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;».



50. Pagina 401, articolo 126, lettera h), seconda frase:

*anziché:* «Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.»

*leggasi:* «Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla domanda di pagamento successiva.»

51. Pagina 402, titolo II:

*anziché:* «GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, ESAME, ACCETTAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE»

*leggasi:* «GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE»

52. Pagina 402, articolo 129:

*anziché:* «... l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi versato dalla Commissione allo Stato membro.»

*leggasi:* «... l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi e del FEAMP versato dalla Commissione allo Stato membro.»

53. Pagina 402, articolo 130, paragrafo 2:

*anziché:* «2. ...

- a) alla spesa pubblica ammissibile indicata nella domanda di pagamento per la priorità; o
- b) al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.»

*leggasi:* «2. ...

- a) alla spesa pubblica ammissibile indicata nelle domande di pagamento per la priorità; o
  - b) al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo,
- se questo è inferiore.»

54. Pagina 406, articolo 139, paragrafo 7, terza frase:


*anziché:* «Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo.»

*leggasi:* «Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo.»

55. Pagina 406, articolo 139, paragrafo 8:

*anziché:* «... l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile ... In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo.»

*leggasi:* «... l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile ... In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo.»



56. Pagina 406, articolo 140, paragrafo 1, primo comma:  
*anziché:* «... l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni ...»  
*leggasi:* «... l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi e dal FEAMP per operazioni ...».
57. Pagina 406, articolo 140, paragrafo 1, quarto comma:  
*anziché:* «Il periodo di tempo di cui al primo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.»  
*leggasi:* «Il periodo di tempo di cui al primo o al secondo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.».
58. Pagina 407, articolo 142, paragrafo 1, lettera b):  
*anziché:* «b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;»  
*leggasi:* «b) le spese figuranti in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;».
59. Pagina 407, articolo 143, paragrafo 2, quarta frase:  
*anziché:* «L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.»  
*leggasi:* «Le rettifiche finanziarie sono inserite nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.»
60. Pagina 408, articolo 144, paragrafo 5:  
*anziché:* «5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 95 la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi strutturali a favore dello Stato membro interessato.»  
*leggasi:* «5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 95 la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi o del FEAMP a favore dello Stato membro interessato.».
61. Pagina 408, articolo 145, paragrafo 5:  
*anziché:* «5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati conformemente all'articolo 143, paragrafo 3.»  
*leggasi:* «5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati e il FEAMP conformemente all'articolo 143, paragrafo 3.».
62. Pagina 409, articolo 145, paragrafo 7, primo comma:  
*anziché:* «7. ... le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi al programma operativo.»  
*leggasi:* «7. ... le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi o del FEAMP al programma operativo.».
63. Pagina 409, articolo 147, paragrafo 1, prima frase:  
*anziché:* «1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 73 del regolamento finanziario.»




- leggasi:* «1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 78 del regolamento finanziario.»
64. Pagina 423, allegato II, tabella, seconda colonna:  
*anziché:* «Indicatore e unità di misurazione, se del caso»  
*leggasi:* «Indicatore o, se del caso, fase di attuazione principale e unità di misurazione».
65. Pagina 426, allegato IV, sezione 1, punto i):  
*anziché:* «i) le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44;»  
*leggasi:* «i) le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44;».
66. Pagina 426, allegato IV, sezione 1, punto j):  
*anziché:* «j) le disposizioni relative all'utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 45 e le modalità di uscita del contributo dei fondi SIE dallo strumento finanziario;»  
*leggasi:* «j) le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 45 e le modalità relative all'uscita di tali risorse dallo strumento finanziario;».
67. Pagina 426, allegato IV, sezione 2, punto a):  
*anziché:* «a) la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari mirati e le azioni da sostenere;»  
*leggasi:* «a) la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prestiti o delle garanzie previsti, i destinatari mirati finali e le azioni da sostenere;».
68. Pagina 427, allegato IV, sezione 2, punto c):  
*anziché:* «c) l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45;»  
*leggasi:* «c) il reimpiego di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 44 e 45;».
69. Pagina 458, allegato XII, sezione 2.2, paragrafo 3, secondo comma:  
*anziché:* «Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione ..., contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.»  
*leggasi:* «Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione ..., contiene una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è stata finanziata dal fondo o dai fondi.»
70. Pagina 461, allegato XIII, sezione 3, lettera A, punto viii):  
*anziché:* «viii) Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione, la relazione sui controlli effettuati e le carenze individuate e il riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali.»  
*leggasi:* «viii) Procedure per preparare la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario e il riepilogo annuale delle relazioni sugli audit finali e dei controlli effettuati, comprese le carenze individuate, di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera b), dello stesso.»

16CE1828

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-070) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 9 1 5 \*

€ 19,00

